SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 155° - Numero 35

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 12 febbraio 2014**

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia italiana del farmaco

Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Ministero dell'interno

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 16 novembre 2013, n. **162**.

Regolamento recante disposizioni attuative del Fondo di solidarietà civile, istituito dall'articolo 2-*bis* del decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

DI CONCERTO CON

I MINISTRI DELLA GIUSTIZIA
E DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'articolo 87, comma 5, della Costituzione;

Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121, recante il nuovo ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza;

Visto il decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217, e, in particolare, l'articolo 2-*bis*, con il quale è istituito, presso il Ministero dell'interno, il Fondo di solidarietà civile a favore delle vittime di reati commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive ovvero di manifestazioni di diversa natura;

Visto il comma 5 del citato articolo 2-*bis*, in cui è previsto che le norme regolamentari per l'attuazione del Fondo di solidarietà civile, comprese quelle relative ai limiti e ai criteri per la destinazione delle risorse annualmente disponibili e per l'individuazione degli aventi diritto siano definite con un decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modifiche e integrazioni, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'11 ottobre 2012;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988, attestata con nota prot. n. 11001/118/7 del 7 novembre 2012;

ADOTTA
il seguente regolamento:

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina l'attuazione del Fondo di solidarietà civile, istituito dall'articolo 2-*bis* del decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217, individuando l'ambito di applicazione del Fondo, con specifico riferimento ai limiti ed ai criteri per la destinazione delle risorse annualmente disponibili e per l'individuazione degli aventi diritto, nonché la procedura, le modalità di surrogazione del Fondo e i criteri per l'eventuale rinunzia dell'amministrazione al diritto di rivalsa nei confronti del soggetto condannato al risarcimento del danno.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si intendono:

a) per «decreto-legge», il decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217, recante «Misure urgenti in materia di sicurezza»;

b) per «Fondo», il Fondo di solidarietà civile istituito dall'articolo 2-*bis* del decreto-legge;

c) per «Collegio», il Collegio previsto dall'articolo 2-*bis*, comma 3, del decreto-legge, competente ad esprimere il parere per le elargizioni e gli interventi a carico del Fondo;

d) per «Ufficio di supporto», l'Ufficio competente all'attività di funzionamento del Fondo, di cui all'articolo 4 del presente regolamento;

e) per «elargizioni», le somme di denaro corrisposte, a titolo di contributo per il ristoro del danno subito, alle vittime, di cui all'articolo 2-*bis*, comma 2, lettera *a)*, del decreto-legge;

f) per «interventi di solidarietà civile», le provvidenze a favore delle vittime di azioni delittuose, di cui all'articolo 2-*bis*, comma 2, lettera *b)*, del decreto-legge, compresi il concorso economico ad iniziative di riduzione del danno, finalizzato anche alla definizione transattiva di liti concernenti il risarcimento dei danni alla persona e l'eventuale pagamento di somme disposte dal giudice.
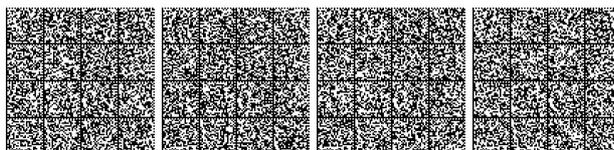
Art. 3.

Alimentazione del Fondo

1. Ai sensi dell'articolo 2-*bis*, comma 1, del decreto-legge, il Fondo è alimentato:

a) da una quota del Fondo Unico Giustizia, determinata complessivamente ogni anno con il decreto o i decreti del Ministro dell'interno, adottati ai sensi del decreto ministeriale 30 luglio 2009, n. 127, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 197 del 26 agosto 2009, nel limite massimo del venti per cento delle risorse riassegnate al medesimo Ministero come previsto dall'articolo 2-*bis*, comma 1, lettera *a)* del decreto-legge;

b) dalle somme riscosse, a decorrere dal 1° gennaio 2013, in applicazione della sanzione amministrativa, di cui all'articolo 1, comma 3-*sexies*, del decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41, ai sensi dell'articolo 2-*bis*, comma 1, lettera *b)*, del decreto-legge;

c) dalle contribuzioni volontarie, dalle donazioni e dai lasciti da chiunque effettuati, di cui al predetto articolo 2-*bis*, comma 1, lettera *c)*, del decreto-legge.

2. Le somme di cui al comma 1, lettere *b)* e *c)*, del presente articolo, alimentano il Fondo attraverso le procedure di cui all'articolo 9, comma 1.

Art. 4.

Funzionamento del Fondo

1. Per il suo funzionamento il Fondo si avvale, senza ulteriori e maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, dell'Ufficio per l'Amministrazione Generale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, che assicura, attraverso le risorse disponibili:

a) l'assistenza tecnica e il supporto al Collegio;

b) la trattazione delle istanze trasmesse ai sensi dell'articolo 10, nonché gli adempimenti connessi agli atti istruttori ed ai pareri espressi dal Collegio ed ai provvedimenti adottati ai sensi degli articoli 13 e 14;

c) la gestione finanziaria, anche, ove del caso, attraverso lo strumento della convenzione di cui all'articolo 9, comma 2.

Art. 5.

Condizioni e limiti per l'accesso al Fondo

1. L'accesso al Fondo è subordinato alla pronuncia, anche in primo grado, di una sentenza di condanna al risarcimento del danno o al pagamento di una provvisionale, fermi restando i presupposti previsti dall'articolo 2-*bis*, comma 2, del decreto-legge. Sono esclusi dall'accesso al Fondo le richieste di elargizione o gli interventi relativi alle sentenze passate in giudicato prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge.

2. Le risorse del Fondo annualmente disponibili sono destinate:

a) a corrispondere elargizioni alle vittime di reati commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive, nei limiti di cui all'articolo 2-*bis*, comma 2, lettera *a)*, del decreto-legge;

b) a disporre interventi di solidarietà civile alle vittime di azioni delittuose commesse in occasione di manifestazioni di diversa natura, comunque connesse a fatti che hanno determinato danni alle persone, anche attraverso il concorso economico alla definizione transattiva di liti ed all'eventuale pagamento delle somme disposte dal giudice, nei limiti di cui all'articolo 2-*bis*, comma 2, lettera *b)*, del decreto-legge.

Art. 6.

Individuazione degli aventi diritto all'accesso al Fondo

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 5, l'accesso al Fondo è consentito alle persone fisiche che rientrano tra le vittime di cui al comma 2 del medesimo articolo 5, che non abbiano percepito a titolo di risarcimento somme provenienti da altri Fondi previsti dalla normativa vigente o direttamente dal soggetto condannato e che, alla data di presentazione della domanda:

a) non siano sottoposti ad una misura di prevenzione, ovvero ad un procedimento per l'applicazione di una misura di prevenzione o, limitatamente al risarcimento di cui all'articolo 2-*bis*, comma 2, lettera *a)*, del decreto-legge, non siano destinatari di un provvedimento di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 13 dicembre 1989, n. 401;

b) non risultino condannate, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati previsti dall'articolo 380, commi 1 e 2, del codice di procedura penale.

2. L'accesso al Fondo è consentito altresì alle Amministrazioni statali ed agli enti pubblici che abbiano corrisposto, ai sensi dell'articolo 28 della Costituzione, anche a titolo di definizione transattiva ovvero di provvisionale, somme alle vittime legittimate alla presentazione della domanda ai sensi del presente regolamento.

Art. 7.

Attività del Collegio

1. Al fine di formulare il parere di cui all'articolo 2-*bis*, comma 3, del decreto-legge, il Collegio, costituito con decreto del Ministro dell'interno, ai sensi del medesimo comma 3, approva un regolamento interno per il suo funzionamento.

2. Il Collegio esamina le domande istruite dall'Ufficio di supporto e formula il relativo parere.

3. Nei casi in cui si renda necessario acquisire ulteriori elementi, il Collegio può richiederli agli organi competenti attraverso l'Ufficio di supporto.

4. Per la partecipazione al Collegio non è prevista la corresponsione di compensi o rimborsi spese di alcun genere.
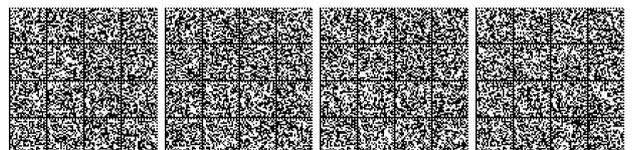
Art. 8.

Limiti e criteri per la destinazione delle risorse

1. Le risorse del Fondo annualmente disponibili sono destinate ai soggetti indicati all'articolo 6, che hanno presentato domanda ai sensi degli articoli 10 e 11, nell'ambito delle percentuali previste dall'articolo 2-*bis*, comma 2, rispettivamente, alla lettera *a)* e alla lettera *b)*, del decreto-legge.

2. Alla ripartizione delle risorse disponibili di cui al comma 1 tra i soggetti legittimati all'accesso al Fondo, si provvede attraverso elargizioni ed interventi di solidarietà civile in misura dell'intero ammontare del danno subìto e riconosciuto in sede giudiziaria e comunque non superiore a euro 3 milioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2-*bis* del decreto-legge e dal presente regolamento.

3. Quando, in relazione alle istanze positivamente istruite, le risorse disponibili di cui al comma 1 non sono sufficienti per disporre le elargizioni secondo quanto previsto dal comma 2, si provvede ad una riduzione pari al venti per cento per tutte le istanze, fatta salva la possibilità, previo parere del Collegio, di disporre un aumento, ovvero una diminuzione della predetta percentuale, in relazione all'ammontare massimo di cui al comma 2, nonché anche sulla base della gravità dell'evento, delle lesioni riportate, compreso il decesso, nonché del numero delle vittime del medesimo evento e del contesto in cui è avvenuto il fatto, fermo restando il limite massimo di euro 3 milioni.

4. Il Collegio formula il parere sulle elargizioni e sugli interventi di solidarietà civile, ai sensi dell'articolo 2-*bis*, comma 3, del decreto-legge, sulla base dei criteri previsti dai commi 2 e 3 del presente articolo.

Art. 9.

Gestione del Fondo

1. Le somme che alimentano il Fondo, di cui all'articolo 2-*bis*, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge, sono iscritte sul pertinente capitolo da istituire nel programma della Missione Ordine Pubblico e Sicurezza dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno. Le somme di cui alle lettere *b)* e *c)*, del medesimo comma 1, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e successivamente integralmente riassegnate sul capitolo di spesa di cui al primo periodo del presente comma. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con propri decreti, provvede ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

2. Ai sensi dell'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, il Dipartimento della Pubblica Sicurezza, in relazione alle specifiche professionalità necessarie per la gestione del Fondo, non disponibili nell'ambito del medesimo Dipartimento, anche con riferimento ad eventuali donazioni o lasciti, di cui all'articolo 2-*bis*, comma 1, lettera *c)*, del decreto-legge, ed alla procedura di surrogazione di cui all'articolo 16 del presente decreto, può stipulare, con oneri a carico del Fondo e subordinatamente alla presenza delle occorrenti disponibilità sul Fondo stesso, un'apposita convenzione con la Concessionaria di servizi assicurativi pubblici S.p.A. (CONSAP).

TITOLO II

DISPOSIZIONI PROCEDIMENTALI

Art. 10.

Presentazione della domanda e termini del procedimento

1. La domanda per l'accesso al Fondo è presentata dopo la sentenza di condanna in primo grado e, comunque, non oltre tre mesi dalla data del passaggio in giudicato della sentenza, direttamente o inviata a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento al Prefetto della provincia nella quale il richiedente ha la residenza, ovvero in cui ha sede l'autorità giudiziaria che ha emesso la sentenza, fermo restando quanto previsto dal comma 6.

2. Nel caso di invio o presentazione di una domanda ad un ufficio non competente, quest'ultimo provvede immediatamente ad inoltrarla all'ufficio competente.

3. Il Prefetto, ricevuta la domanda, comunica ai soggetti aventi diritto al risarcimento, l'avvio del procedimento ed il nominativo del funzionario responsabile dell'istruttoria, e all'Ufficio di supporto le generalità del richiedente e la data di presentazione o di spedizione della domanda, ai fini della sua iscrizione in un elenco cronologico informatizzato tenuto dall'ufficio di cui al medesimo articolo.

4. Il Prefetto verifica la sussistenza dei presupposti e dei requisiti per l'accesso al Fondo, così come stabilito dal decreto-legge e dal presente regolamento, avvalendosi anche, a tal fine, degli organi di polizia, integrando eventualmente gli atti istruttori e acquisendo, ove ritenuto necessario in ordine alla valutazione del danno alla persona, il parere di un medico dei ruoli dei sanitari della Polizia di Stato, esperto in medicina legale.

5. Il Prefetto, entro sessanta giorni dal ricevimento dell'istanza, invia la domanda e la relativa documentazione istruttoria all'Ufficio di supporto, unitamente ad un parere circa la sussistenza dei requisiti per l'accesso al Fondo.

6. La domanda dei soggetti di cui all'articolo 6, comma 2, è presentata direttamente al Fondo.

Art. 11.

Contenuto e documentazione della domanda

1. La domanda sottoscritta dai soggetti di cui all'articolo 6, comma 1, deve contenere:

a) la dichiarazione di essere vittima di reati di cui all'articolo 2-*bis*, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del decreto-legge e di essere legittimato ai sensi degli articoli 5 e 6;

b) la dichiarazione che, alla data di presentazione della domanda, non sono state liquidate, a titolo di risarcimento, somme provenienti da altri Fondi previsti dalla normativa vigente o direttamente dal soggetto condannato, di cui all'articolo 6.
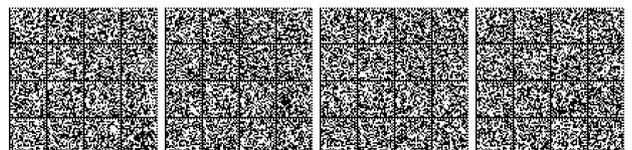
2. In caso di domanda presentata dai successori a titolo universale, le dichiarazioni di cui al comma 1 sono riferite anche al soggetto deceduto.

3. Alla domanda è allegata copia autentica dell'estratto della sentenza di condanna, ovvero dell'estratto della sentenza di condanna al pagamento della provvisionale e, nel caso di presentazione da parte dei soggetti di cui all'articolo 6, comma 2, della documentazione comprovante l'avvenuta erogazione.

Art. 12.

Sospensione del procedimento

1. Il procedimento per l'accesso al Fondo è sospeso, per un periodo massimo di sessanta giorni, nei seguenti casi:

a) quando, sulla base delle dichiarazioni rese nella domanda o degli accertamenti istruttori disposti, venga riscontrata l'esistenza di un procedimento penale pendente per uno dei reati di cui all'articolo 380, commi 1 e 2, del codice di procedura penale o di un procedimento per l'applicazione di una misura di prevenzione, ovvero del provvedimento di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 13 dicembre 1989, n. 401, ai sensi dell'articolo 6 del presente regolamento;

b) qualora la domanda prodotta dall'interessato risulti incompleta della documentazione di cui all'articolo 11;

c) qualora il Collegio, ai fini della completezza della documentazione posta a base della richiesta di accesso al Fondo, ritenga necessario acquisire ulteriori elementi.

2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, il responsabile del procedimento comunica immediatamente all'interessato le cause di sospensione.

Art. 13.

Criteri per l'eventuale rinuncia del Fondo al diritto di rivalsa

1. La rinuncia del Fondo al diritto di rivalsa, di cui all'articolo 2-*bis*, comma 5, del decreto-legge è disposta sulla base degli elementi contenuti nella sentenza di cui all'articolo 5, comma 1, con particolare riguardo a quanto previsto dall'articolo 8, alla gravità delle lesioni riportate dalla vittima, all'eventuale concessione delle circostanze attenuanti, alla situazione in cui è avvenuto il fatto, al comportamento posto in essere dall'imputato e, per i dipendenti delle Amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici, anche a quello relativo allo svolgimento dei compiti istituzionali, con specifico riferimento al contesto, alla complessità ed alla difficoltà dell'intervento, nonché al grado di imprudenza, di imperizia e di superficialità accertati. La rinuncia, in tutto o in parte, al diritto di rivalsa del Fondo è disposta anche sulla base della difficoltà di recupero del credito.

2. Il Collegio formula il parere sulla rinuncia al diritto di rivalsa, ai sensi dell'articolo 2-*bis*, comma 3, del decreto-legge, sulla base dei criteri previsti dal comma 1 del presente articolo, su parere conforme dell'Avvocatura Generale dello Stato.

Art. 14.

Adozione del decreto

1. Il Capo della Polizia - Direttore Generale della pubblica sicurezza, acquisito il parere del Collegio, adotta il decreto di elargizione delle somme, di interventi di solidarietà civile, di definizione transattiva della lite, di pagamento della provvisionale, di cui all'articolo 5, comma 2, ovvero di rinuncia all'esercizio del diritto di rivalsa, di cui all'articolo 2-*bis*, comma 3, del decreto-legge.

2. L'ufficio di supporto provvede, entro trenta giorni dalla data del decreto di cui al comma 1, alla relativa attuazione, fermo restando quanto previsto dall'articolo 9, comma 2.

Art. 15.

Procedimento per la revoca e la riforma dei provvedimenti

1. La deliberazione di accoglimento della domanda è revocata con decreto del Capo della Polizia - Direttore Generale della pubblica sicurezza, previo parere del Collegio:

a) qualora, a seguito di specifico giudizio di revisione la sentenza di condanna sia stata revocata con decisione passata in giudicato;

b) qualora sia venuto meno il titolo al risarcimento concesso, pronunciata la sentenza definitiva nel caso di condanna al pagamento di una provvisionale.

2. La deliberazione di accoglimento della domanda è riformata con decreto del Capo della Polizia - Direttore Generale della pubblica sicurezza, previo parere del Collegio, qualora, ai sensi del comma 1, sia stato modificato l'ammontare del risarcimento dovuto.

3. Ai fini di quanto previsto dai commi 1 e 2, l'Ufficio di supporto provvede ad informare il Collegio dei fatti rilevanti per l'adozione della deliberazione di revoca o di riforma.

4. Per l'esecuzione dei provvedimenti di revoca o di riforma si osservano le disposizioni di cui all'articolo 14.

Art. 16.

Surrogazione

1. Il Fondo è surrogato, quanto alle somme corrisposte agli aventi titolo, nei diritti della parte civile o dell'attore verso il soggetto condannato al risarcimento del danno, anche attraverso la gestione del Fondo, ai sensi dell'articolo 9, comma 2.

Art. 17.

Riservatezza del procedimento

1. Tutti gli organi ed i soggetti chiamati a svolgere funzioni nell'ambito del procedimento disciplinato dal presente regolamento curano che la rispettiva attività sia espletata in modo tale da assicurare la massima celerità e speditezza delle procedure, e nel rispetto dei princìpi di imparzialità ed efficienza dell'azione amministrati-

va, nonché dei princìpi contenuti nel decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dei relativi regolamenti attuativi.
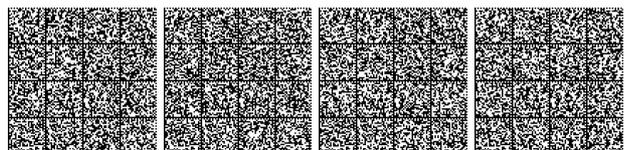
2. Gli organi preposti alla gestione del Fondo e i relativi uffici sono tenuti al segreto in ordine ai soggetti interessati all'accesso e alle relative procedure, ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 10 maggio 1994, n. 415, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 150 del 29 giugno 1994, e successive modificazioni. Gli atti del procedimento sono coperti dal segreto d'ufficio in ordine ai soggetti interessati all'accesso e alle relative procedure. Di essi e del loro contenuto è pertanto vietata la pubblicazione.

3. Su richiesta degli aventi diritto al risarcimento, ed entro i limiti di cui al comma 2, il Prefetto e l'Ufficio di supporto forniscono le informazioni sullo stato del procedimento.

TITOLO III
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 18.

Disposizioni transitorie

1. Per le sentenze passate in giudicato dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, le domande di cui all'articolo 10, comma 1, possono essere presentate entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 19.

Entrata in vigore e pubblicazione

1. Il presente regolamento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e entra in vigore decorsi trenta giorni dalla data della sua pubblicazione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 16 novembre 2013

Il Ministro dell'interno
ALFANO

Il Ministro della giustizia
CANCELLIERI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
SACCOMANNI

Visto, *il Guardasigilli:* CANCELLIERI

Registrato alla Corte dei conti il 9 gennaio 2014
Interno, foglio n. 26

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— La legge 1° aprile 1981, n. 121, reca: «Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza».

— Si riporta il testo dell'art. 2-*bis* del decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217 (Misure urgenti in materia di Sicurezza):

«Art. 2-*bis (Fondo di solidarietà civile)*. — 1. A favore delle vittime di reati commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive ovvero di manifestazioni di diversa natura, è istituito, presso il Ministero dell'interno, il Fondo di solidarietà civile, di seguito denominato "Fondo". Il Fondo è alimentato:

a) a una quota del Fondo unico giustizia in misura non superiore ad un quinto delle risorse di cui all'art. 2, comma 7, del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, e successive modificazioni, riassegnate al Ministero dell'interno con le modalità ivi previste;

b) dall'ammontare delle somme riscosse per le sanzioni amministrative pecuniarie, previste dal presente decreto;

c) da contribuzioni volontarie, da donazioni e da lasciti da chiunque effettuati.

2. Il Fondo, nell'ambito delle risorse annualmente disponibili, provvede:

a) nella misura del 30 per cento, all'elargizione di una somma di denaro, a titolo di contributo al ristoro del danno subìto, a favore delle vittime di reati commessi con l'uso della violenza su persone o cose in occasione o a causa di manifestazioni sportive e dei soggetti danneggiati dagli stessi reati, nel caso di lesioni che abbiano comportato la morte o un'invalidità permanente superiore al 10 per cento, secondo la tabellazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), a condizione che il soggetto danneggiato non abbia concorso alla commissione dei reati medesimi ovvero di reati a questi connessi ai sensi dell'art. 12 del codice di procedura penale;

b) nella misura del 70 per cento, ad interventi di solidarietà civile nei confronti delle vittime di azioni delittuose avvenute in occasione o a causa di manifestazioni diverse da quelle di cui alla lettera *a)*, per le quali la vigente normativa non prevede altre provvidenze, comunque denominate, a carico del bilancio dello Stato, compresi il concorso economico ad iniziative di riduzione del danno, finalizzato anche alla definizione transattiva di liti concernenti il risarcimento dei danni alla persona e l'eventuale pagamento delle somme disposte dal giudice.

3. All'elargizione delle somme e agli interventi di cui al comma 2, nonché all'individuazione delle modalità relative all'esercizio del diritto di rivalsa o all'eventuale rinuncia ad esso, provvede il Ministero dell'interno, previo parere di un collegio, presieduto da un prefetto, la cui composizione è stabilita con decreto del Ministro dell'interno da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

4. Al funzionamento e alla gestione del Fondo provvede il Ministero dell'interno nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

5. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono emanate, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, le norme regolamentari necessarie per l'attuazione di quanto previsto dal presente articolo, comprese quelle relative ai limiti e ai criteri per la destinazione delle risorse annualmente disponibili del Fondo e per l'individuazione degli aventi diritto, nonché per la procedura e la modalità di surrogazione del Fondo nei diritti della parte civile o dell'attore verso il soggetto condannato al risarcimento del danno e per l'eventuale rinuncia dell'amministrazione, in tutto o in parte, al diritto di rivalsa nei confronti del medesimo soggetto.».

— Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri):

«Art. 17 *(Regolamenti)*. — (*Omissis*).

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.».

Note all'art. 1:

— Per il testo dell'art. 2-*bis* del testo del decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 2:

— Per il testo dell'art. 2-*bis* del testo del decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 3:

— Per il testo dell'art. 2-*bis*, comma 1, del testo del decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217, si veda nelle note alle premesse.

— Si riporta il testo dell'art. 1, comma 3-*sexies*, del decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41 (Misure urgenti per la prevenzione e la repressione di fenomeni di violenza connessi a competizioni calcistiche, nonchè norme a sostegno della diffusione dello sport e della partecipazione gratuita dei minori alle manifestazioni sportive):

«Art. 1 *(Misure per la sicurezza degli impianti sportivi)*. — (*Omissis*).

3-*sexies*. A garanzia della sicurezza, fruibilità ed accessibilità degli impianti sportivi la sanzione di cui al comma 3-*quinquies* si applica anche alle società sportive che impiegano personale di cui all'art. 2-*ter*, in numero inferiore a quello previsto nel piano approvato dal Gruppo operativo sicurezza di cui al decreto attuativo del medesimo art. 2-*ter*.».

Note all'art. 5:

— Per il testo dell'art. 2-*bis*, comma 2, lettere *a)* e *b)*, del testo del decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, convertito dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 6:

— Per il testo dell'art. 2-*bis*, comma 2, lettera *a)*, del testo del decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, convertito dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217, si veda nelle note alle premesse.

— Si riporta il testo dell'art. 6, comma 1, della legge 13 dicembre 1989, n. 401 (Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestini e tutela della correttezza nello svolgimento di manifestazioni sportive):

«Art. 6 *(Divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive)*. — 1. Nei confronti delle persone che risultano denunciate o condannate anche con sentenza non definitiva nel corso degli ultimi cinque anni per uno dei reati di cui all'art. 4, primo e secondo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, all'art. 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, all'art. 2, comma 2, del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, all'art. 6-*bis*, commi 1 e 2, e all'art. 6-*ter* della presente legge, ovvero per aver preso parte attiva ad episodi di violenza su persone o cose in occasione o a causa di manifestazioni sportive, o che nelle medesime circostanze abbiano incitato, inneggiato o indotto alla violenza, il questore può disporre il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive specificamente indicate, nonché a quelli, specificamente indicati, interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime. Il divieto di cui al presente comma può essere disposto anche per le manifestazioni sportive che si svolgono all'estero, specificamente indicate, ovvero dalle competenti Autorità degli altri Stati membri dell'Unione europea per le manifestazioni sportive che si svolgono in Italia. Il divieto di cui al presente comma può essere, altresì, disposto nei confronti di chi, sulla base di elementi oggettivi, risulta avere tenuto una condotta finalizzata alla partecipazione attiva ad episodi di violenza in occasione o a causa di manifestazioni sportive o tale da porre in pericolo la sicurezza pubblica in occasione o a causa delle manifestazioni stesse.».

— Si riportano i testi degli articoli 444 e 380, commi 1 e 2, del Codice di procedura penale:

«Art. 444 *(Applicazione della pena su richiesta)*. — 1. L'imputato e il pubblico ministero possono chiedere al giudice l'applicazione, nella specie e nella misura indicata, di una sanzione sostitutiva o di una pena pecuniaria, diminuita fino a un terzo, ovvero di una pena detentiva quando questa, tenuto conto delle circostanze e diminuita fino a un terzo, non supera cinque anni soli o congiunti a pena pecuniaria.

1-*bis*. Sono esclusi dall'applicazione del comma 1 i procedimenti per i delitti di cui all'art. 51, commi 3-*bis* e 3-*quater*, i procedimenti per i delitti di cui agli articoli 600-*bis*, 600-*ter*, primo, secondo, terzo e quinto comma, 600-*quater*, secondo comma, 600-*quater*.1, relativamente alla condotta di produzione o commercio di materiale pornografico, 600-*quinquies*, nonché 609-*bis*, 609-*ter*, 609-*quater* e 609-*octies* del codice penale, nonché quelli contro coloro che siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali e per tendenza, o recidivi ai sensi dell'art. 99, quarto comma, del codice penale, qualora la pena superi due anni soli o congiunti a pena pecuniaria.

2. Se vi è il consenso anche della parte che non ha formulato la richiesta e non deve essere pronunciata sentenza di proscioglimento a norma dell'art. 129, il giudice, sulla base degli atti, se ritiene corrette la qualificazione giuridica del fatto, l'applicazione e la comparazione delle circostanze prospettate dalle parti, nonché congrua la pena indicata, ne dispone con sentenza l'applicazione enunciando nel dispositivo che vi è stata la richiesta delle parti. Se vi è costituzione di parte civile, il giudice non decide sulla relativa domanda; l'imputato è tuttavia condannato al pagamento delle spese sostenute dalla parte civile, salvo che ricorrano giusti motivi per la compensazione totale o parziale. Non si applica la disposizione dell'art. 75, comma 3.

3. La parte, nel formulare la richiesta, può subordinarne l'efficacia, alla concessione della sospensione condizionale della pena. In questo caso il giudice, se ritiene che la sospensione condizionale non può essere concessa, rigetta la richiesta.».

«Art. 380 *(Arresto obbligatorio in flagranza)*. — 1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria procedono all'arresto di chiunque è colto in flagranza di un delitto non colposo, consumato o tentato, per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni e nel massimo a venti anni.

2. Anche fuori dei casi previsti dal comma 1, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria procedono all'arresto di chiunque è colto in flagranza di uno dei seguenti delitti non colposi, consumati o tentati:

a) delitti contro la personalità dello Stato previsti nel titolo I del libro II del codice penale per i quali è stabilita la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni;

b) delitto di devastazione e saccheggio previsto dall'art. 419 del codice penale;

c) delitti contro l'incolumità pubblica previsti nel titolo VI del libro II del codice penale per i quali è stabilita la pena della reclusione non inferiore nel minimo a tre anni o nel massimo a dieci anni;

d) delitto di riduzione in schiavitù previsto dall'art. 600, delitto di prostituzione minorile previsto dall'art. 600-*bis*, primo comma, delitto di pornografia minorile previsto dall'art. 600-*ter*, commi primo e secondo, anche se relativo al materiale pornografico di cui all'art. 600-*quater*.1, e delitto di iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile previsto dall'art. 600-*quinquies* del codice penale;

d-*bis*) delitto di violenza sessuale previsto dall'art. 609-*bis*, escluso il caso previsto dal terzo comma, e delitto di violenza sessuale di gruppo previsto dall'art. 609-*octies* del codice penale;

e) delitto di furto quando ricorre la circostanza aggravante prevista dall'art. 4 della legge 8 agosto 1977, n. 533, o taluna delle circostanze aggravanti previste dall'art. 625, primo comma, numeri 2), prima ipotesi, 3) e 5), nonché 7-*bis*) del codice penale, salvo che ricorra, in questi ultimi casi, la circostanza attenuante di cui all'art. 62, primo comma, numero 4), del codice penale;

e-*bis*) delitti di furto previsti dall'art. 624-*bis* del codice penale, salvo che ricorra la circostanza attenuante di cui all'art. 62, primo comma, numero 4), del codice penale;

f) delitto di rapina previsto dall'art. 628 del codice penale e di estorsione previsto dall'art. 629 del codice penale;

f-*bis*) delitto di ricettazione, nell'ipotesi aggravata di cui all'art. 648, primo comma, secondo periodo, del codice penale;

g) delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'art. 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110;

h) delitti concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope puniti a norma dell'art. 73 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, salvo che ricorra la circostanza prevista dal comma 5 del medesimo articolo;

i) delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine costituzionale per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a quattro anni o nel massimo a dieci anni;

l) delitti di promozione, costituzione, direzione e organizzazione delle associazioni segrete previste dall'art. 1 della legge 25 gennaio 1982, n. 17, delle associazioni di carattere militare previste dall'art. 1 della legge 17 aprile 1956, n. 561, delle associazioni, dei movimenti o dei gruppi previsti dagli articoli 1 e 2, della legge 20 giugno 1952, n. 645, delle organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi di cui all'art. 3, comma 3, della legge 13 ottobre 1975, n. 654;

l-*bis*) delitti di partecipazione, promozione, direzione e organizzazione della associazione di tipo mafioso prevista dall'art. 416-*bis* del codice penale;

l-*ter*) delitti di maltrattamenti contro familiari e conviventi e di atti persecutori, previsti dall'art. 572 e dall'art. 612-*bis* del codice penale;

m) delitti di promozione, direzione, costituzione e organizzazione della associazione per delinquere prevista dall'art. 416 commi 1 e 3 del codice penale, se l'associazione è diretta alla commissione di più delitti fra quelli previsti dal comma 1 o dalle lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *f)*, *g)*, *i)* del presente comma.».

— Si riporta il testo dell'art. 28 della Costituzione:

«Art. 28. — I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.».

Note all'art. 7:

— Per il testo dell'art. 2-*bis*, comma 3, del testo del decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, convertito dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 8:

— Per il testo dell'art. 2-*bis*, commi 2 e 3, del testo del decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, convertito dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 9:

— Per il testo dell'art. 2-*bis*, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)*, del testo del decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, convertito dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217, si veda nelle note alle premesse.

— Si riporta il testo dell'art. 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 (Provvedimenti anticrisi, nonché proroga dei termini):

«Art. 19 *(Società pubbliche)*. (*Omissis*).

5. Le amministrazioni dello Stato, cui sono attribuiti per legge fondi o interventi pubblici, possono affidarne direttamente la gestione, nel rispetto dei principi comunitari e nazionali conferenti, a società a capitale interamente pubblico su cui le predette amministrazioni esercitano un controllo analogo a quello esercitato su propri servizi e che svolgono la propria attività quasi esclusivamente nei confronti dell'amministrazione dello Stato. Gli oneri di gestione e le spese di funzionamento degli interventi relativi ai fondi sono a carico delle risorse finanziarie dei fondi stessi.».

Note all'art. 11:

— Per il testo dell'art. 2-*bis*, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del testo del decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, convertito dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217, si vveda nelle note alle premesse.

Note all'art. 12:

— Per il testo dell'art. 380, commi 1 e 2, del Codice di procedura penale, si veda nelle note all'art. 6.

— Per il testo dell'art. 6, comma 1, della legge 13 dicembre 1989, n. 401, si veda nelle note dell'art. 6.

Note all'art. 13:

— Per il testo dell'art. 2-*bis*, commi 3 e 5, del testo del decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, convertito dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 14:

— Per il testo dell'art. 2-*bis*, comma 3, del testo del decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, convertito dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 17:

— Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, reca: «Codice in materia di protezione dei dati personali».

— Il decreto ministeriale 10 maggio 1994, n. 415, reca: «Regolamento per la disciplina delle categorie di documenti sottratti al diritto di accesso ai documenti amministrativi, in attuazione dell'art. 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 , recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi».

14G00016
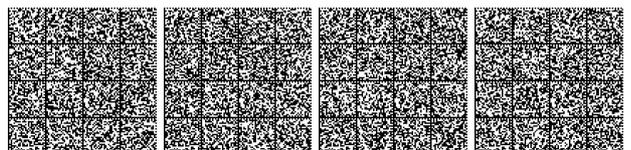
DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 15 novembre 2013.

Riparto dei finanziamenti previsti dagli articoli 9 e 15 della legge 15 dicembre 1999, n. 482, relativi all'anno 2013.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI REGIONALI
E LE AUTONOMIE

Vista la legge 23 agosto 1988, n.400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri», a norma dell'art.11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2011, 15 febbraio 2012, 13 aprile 2012 e 21 giugno 2012, recanti «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 22 novembre 2010, concernente «Disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, del 14 dicembre 2012, concernente l'approvazione del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno finanziario 2013;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 27 maggio 2013 con il quale sono state delegate alcune funzioni del Presidente del Consiglio dei ministri al Ministro per gli affari regionali e le autonomie ed, in particolare, l'art. 2, comma 1, lettera *g)* minoranze linguistiche e territori di confine e relativa iniziativa legislativa;

Vista la legge 15 dicembre 1999, n. 482, recante norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche e in particolare gli articoli 9 e 15;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 2001, n. 345, recante Regolamento di attuazione della legge 15 dicembre 1999, n. 482, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2003, n. 60;

Visto in particolare l'art. 8, comma 1, del predetto regolamento, che prevede l'emanazione da parte del Presidente del Consiglio dei ministri di un decreto relativo ai criteri per l'attribuzione e la ripartizione dei fondi previsti dagli articoli 9 e 15 della legge n. 482 del 1999, con cadenza triennale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 19 luglio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 253, del 29 ottobre 2011, concernente i criteri per la ripartizione dei fondi di cui agli articoli 9 e 15 della legge 482 del 1999, relativo al triennio 2011-2013;

Visti altresì i commi 2, 3 e 5 del sopra menzionato art. 8, che prevedono la trasmissione alla Presidenza del Consiglio dei ministri, da parte dei soggetti della Pubblica Amministrazione, di progetti di intervento relativi agli adempimenti previsti dalla legge 482 del 1999, al fine di ottenerne il finanziamento;

Visto il decreto legislativo 12 settembre 2002, n. 223 «Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia per il trasferimento di funzioni in materia di tutela della lingua e della cultura delle minoranze linguistiche storiche nella Regione» che prevede una assegnazione speciale annuale per l'esercizio delle funzioni amministrative connesse all'attuazione delle disposizioni degli articoli 9 e 15 della legge n. 482 del 1999;

Visti i protocolli d'intesa, stipulati ai sensi dell'art. 8, comma 4, del citato decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 2001, n. 345, con i quali lo Stato, le regioni e la provincia autonoma di Trento si sono impegnati a collaborare in fase di istruttoria, di erogazione dei fondi e di successiva rendicontazione dei progetti di intervento presentati dai soggetti di cui al comma 3 del citato art. 8;

Vista la circolare DAR 7042 del 7 marzo 2013, relativa alla presentazione dei progetti per l'attribuzione dei fondi dell'annualità 2013;

Viste le note delle amministrazioni statali con le quali sono stati trasmessi, ai sensi dell'art. 8, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 345 del 2001, i progetti di intervento con la richiesta dei relativi finanziamenti;

Viste, altresì, le note delle regioni, con le quali sono stati trasmessi, ai sensi del comma 3 del citato art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 345 del 2001, i progetti di intervento presentati dagli Enti locali, nonché quelli presentati dalle regioni ai sensi del comma 5;

Accertato che gli enti locali e territoriali cui sono da ripartire le somme sono compresi nelle delimitazioni territoriali operate ai sensi dell'art. 3 della citata legge n. 482 del 1999, ovvero ai sensi del comma 5, dell'art. 1 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 345 del 2001;

Sentito, ai sensi dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 345 del 2001, il Comitato tecnico consultivo per l'applicazione della legislazione in materia di minoranze linguistiche storiche, come risulta dal verbale n. 30 del 29 ottobre 2013;

Sentita, ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 19 luglio 2011, la Conferenza Unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1977, n. 281, che ha espresso il proprio parere nella seduta del 7 novembre 2013;

Visto il comma 6, del citato art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 345 del 2001, secondo cui le somme previste dagli articoli 9 e 15 della legge 482 del 1999 sono ripartite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri;

Visto che nel bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri, CdR 7 al capitolo di spesa 484 è stata attribuita una dotazione di euro 887.710,00 e al capitolo di spesa 486 è stata attribuita una dotazione di euro 999.450,00 per un totale di euro 1.887.160,00;

Viste le successive riduzioni apportate per effetto di provvedimenti in corso d'anno, pari a 226.786,00, che hanno pertanto rideterminato la somma disponibile in euro 1.660.374,00;

Considerato che con successive variazioni compensative in aumento è stato reintegrato l'importo originariamente assegnato, pari a euro 1.887.160,00;

Considerato che, a seguito dell'esame delle domande presentate dalle amministrazioni statali la quota attribuita è risultata pari a euro 49.811,00, mentre la quota da ripartire in favore degli enti locali e territoriali è risultata pari a euro 1.837.349,00, di cui euro 374.397,00 alla regione Friuli-Venezia Giulia, ai sensi del sopra citato decreto legislativo 223 del 2002;

Visti gli impegni di spesa assunti sul capitolo 484 e sul capitolo 486 del CdR 7 del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio per un totale di euro 1.887.160,00;

Ritenuto che deve escludersi l'applicabilità ai fondi di cui agli articoli 9 e 15 della legge 482 del 1999 del disposto di cui all'art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante l'abrogazione delle norme che prevedevano la partecipazione delle Province alla ripartizione dei fondi speciali istituiti per garantire livelli minimi uniformi di prestazioni sul territorio nazionale, atteso che l'obiettivo perseguito non attiene alla garanzia di livelli minimi di prestazioni bensì alla attuazione della tutela costituzionale delle lingue minoritarie;

Decreta:

Art. 1.

1. I finanziamenti previsti dagli articoli 9 e 15 della legge n. 482 del 1999, relativi all'anno 2012, pari ad euro 1.887.160,00 sono ripartiti come indicato nei successivi articoli 2, 3 e nell'elenco allegato al presente decreto, con un residuo di euro 482,00 come indicato all'art.4.

Art. 2.

1. Il finanziamento previsto dagli articoli 9 e 15 della legge n. 482 del 1999, relativo all'anno 2012, per gli Enti locali e territoriali è di euro 1.836.867,00, come di seguito ripartito:

Regione Basilicata: euro 13.800,00;

Regione Calabria: euro 100.950,00;

Regione Campania: euro 9.450,00;

Regione Molise: euro 42.141,00;

Regione Piemonte: euro 410.586,00;

Regione Puglia: euro 75.900,00;

Regione Sardegna: euro 535.403,00;

Regione Sicilia: euro 12.000,00;

Provincia autonoma di Trento: euro 28.950,00;

Regione Valle d'Aosta: euro 128.550,00;

Regione Veneto: euro 104.740,00;

Regione Friuli Venezia Giulia: euro 374.397,00.

2. All'importo da liquidare e trasferire alle Regioni e alla Provincia autonoma di Trento, come indicato nell'allegato elenco, ai sensi del comma 7, dell'art. 8 del decreto

del Presidente della Repubblica 2 maggio 2001, n. 345 e dei protocolli d'intesa, si provvede mediante utilizzo delle somme iscritte, per l'anno 2013, nei capitoli 484 e 486 del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri, CdR 7, nel modo seguente:

Capitolo n. 484

Regione Basilicata (Euro 6.669,00) - Regione Calabria (Euro 48.787,00) - Regione Campania (Euro 4.567,00) - Regione Molise (Euro 20.366,00) - Regione Piemonte (Euro 198.426,00) - Regione Puglia (Euro 36.680,00) - Regione Sardegna (Euro 258.746,00) - Regione Sicilia (Euro 5.799,00) - Provincia autonoma di Trento (Euro 13.991,00) - Regione Valle d'Aosta (Euro 62.125,00) - Regione Veneto (Euro 50.618,00) - Regione Friuli Venezia Giulia (Euro 180.936,00); per un totale di Euro 887.710,00.

Capitolo n. 486

Regione Basilicata (Euro 7.131,00) - Regione Calabria (Euro 52.163,00) - Regione Campania (Euro 4.883,00) - Regione Molise (Euro 21.775,00) - Regione Piemonte (Euro 212.160,00) - Regione Puglia (Euro 39.220,00) - Regione Sardegna (Euro 276.657,00) - Regione Sicilia (Euro 6.201,00) - Provincia autonoma di Trento (Euro 14.959,00) - Regione Valle d'Aosta (Euro 66.425,00) - Regione Veneto (Euro 54.122,00) - Regione Friuli Venezia Giulia (Euro 193.461,00); per un totale di Euro 949.157,00.

Art. 3.

1. Il finanziamento previsto dall'art. 9 della legge n. 482 del 1999, relativo all'anno 2013, per le Amministrazioni dello Stato è di euro 49.811,00 come di seguito ripartito:

Università degli Studi di Udine	Euro	5.986,00
Ministero per i beni e le attività culturali - Archivio di Stato di Nuoro	Euro	17.750,00
Ministero della giustizia - Tribunale di sorveglianza di Sassari	Euro	17.750,00
Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia delle dogane e dei monopoli - Direzione interregionale per il Veneto e il Friuli Venezia Giulia di Trieste	Euro	2.325,00
Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Trieste	Euro	3.000,00
Direzione della Giustizia Tributaria - Ufficio di Segreteria della Commissione Tributaria del Friuli Venezia Giulia	Euro	3.000,00

2. All'importo da liquidare si provvede mediante utilizzo delle somme iscritte, per l'anno 2013, nel capitolo 486 del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri, C.d.R.;

Art. 4.

1. Al netto delle assegnazioni indicate negli articoli 2 e 3 residuano sul Capitolo 486 Euro 482,00.

Art. 5.

1. Il trasferimento delle somme spettanti agli Enti di cui al comma 3 dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 2001, n. 345 è effettuato dalle Regioni nel rispetto delle procedure previste dal predetto decreto e dai rispettivi protocolli d'intesa di cui al comma 4 del medesimo art. 8.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 novembre 2013

p. Il Presidente
del Consiglio dei ministri
il Ministro
per gli affari regionali e le autonomie
DELRIO

Registrato alla Corte dei conti il 20 dicembre 2013
Presidenza del Consiglio dei ministri, registro n. 10, foglio n. 1

ALLEGATO

RIPARTIZIONE FONDI LEGGE 15 DICEMBRE 1999, N. 482 – ESERCIZIO 2013

ENTE PROPONENTE	IMPORTO FINANZIATO	IMPORTO PER REGIONE
Comune di San Paolo Albanese	13.800	
BASILICATA		**13.800**
Provincia di Cosenza	37.450	
Provincia di Cosenza	4.150	
Unione Arberia	12.000	
Distretto Arberesh	13.500	
Provincia di Reggio Calabria	33.850	
CALABRIA		**100.950**
Comune di Greci	9.450	
CAMPANIA		**9.450**
FRIULI VENEZIA GIULIA		**374.397**
Comune di Montecilfone	13.650	
Comune di Acquaviva Collecroce	28.491	
MOLISE		**42.141**
Provincia di Torino	15.450	
Provincia di Torino	23.640	
Provincia di Torino	61.240	
Comunità Montana del Pinerolese	41.600	
Comunità Montana del Pinerolese	70.380	
Comunità Montana Valli di Lanzo Ceronda e Casternone	21.180	
Provincia di Cuneo	16.500	
Comunita Montana Valle Grana e Valle Maira	45.760	
Comunità Montana Valli del Monviso	55.000	
Comune di Formazza	28.484	
Comunità Montana Valle Stura	31.352	
PIEMONTE		**410.586**

Provincia di Foggia	13.650	
Provincia di Foggia	13.650	
Unione di Comuni della Grecia Salentina	40.950	
Comune di San Marzano di San Giuseppe	7.650	
PUGLIA		**75.900**
Comune di Capoterra	22.650	
Comune di Isili	13.800	
Comune di Monastir	15.560	
Unione Comuni del Gerrei	15.560	
Unione dei Comuni Parteolla e Basso Campidano	13.760	
Unione dei Comuni della Trexanta	18.945	
Comune di Arbus	15.560	
Comune di Turri	15.560	
Comune di Villanovafranca	15.560	
Provincia del Medio Campidano	13.760	
Comune di Masainas	29.100	
Unione dei Comuni Metalla e il Mare	15.560	
Comune di Baressa	13.760	
Comune di Bonarcado	17.400	
Comune di Laconi	19.650	
Comune di Masullas	13.800	
Comune di Norbello	12.000	
Comune di Scano di Montiferro	15.560	
Provincia di Oristano	36.600	
Unione dei Comuni del Barigadu	16.785	
Unione dei Comuni Bassa Valle del Tirso e del Grighine	16.785	
Comune di Alghero	19.488	
Comune di Bono	27.880	
Comune di Uri	15.560	
Comune di Villanova Monteleone	15.560	
Provincia di Sassari	58.080	
Unione Comuni Valle del Cedrino	15.560	
Comune di Elini	15.560	
SARDEGNA		**535.403**

Unione dei Comuni Besa	12.000	
SICILIA		**12.000**
Comun General De Fascia	14.850	
Comune di Luserna	14.100	
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO		**28.950**
Comune di Gressoney-Saint-Jean	24.000	
Regione Autonoma Valle d'Aosta	104.550	
VALLE D'AOSTA		**128.550**
Comune di Selva di Progno	14.860	
Provincia di Belluno	89.880	
VENETO		**104.740**
TOTALE		**1.836.867**
Università degli Studi di Udine	5.986,00	
MIN. PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI -Archivio di Stato di Nuoro -	17.750,00	
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA -Tribunale di Sorveglianza di Sassari	17.750,00	
MEF - Agenzia delle Dogane e dei Monopoli-Direzione interregionale per il Veneto e il Friuli Venezia Giulia di Trieste	2.325,00	
MEF - Direzione della Giustizia Tributaria - Ufficio di Segreteria della Commissione Tributaria Regionale del F.V.G. Trieste	3.000,00	
MINISTERO DELL'INTERNO - Prefettura -Ufficio territoriale del Governo di Trieste	3.000,00	
AMMINISTRAZIONI DELLO STATO		**49.811**
RESTO		**482**
TOTALE		**1.887.160**

14A00942
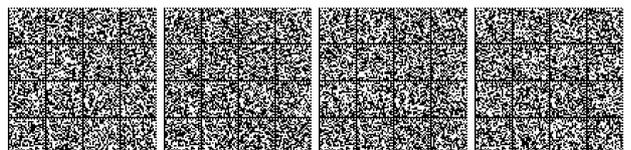
DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETO 5 febbraio 2014.

Rettifica al decreto 16 dicembre 2013, relativo a specie di uccelli incluse nell'allegato B al regolamento (CE) n. 338/97 e successive attuazioni e modificazioni, facilmente e comunemente allevate in cattività, il cui prelievo in natura risulta, in base ai dati disponibili, non significativo.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROTEZIONE DELLA NATURA E DEL MARE

Vista la Convenzione sul commercio internazionale di specie di fauna e flora selvatiche in pericolo di estinzione (CITES), firmata a Washington il 3 marzo 1973 e ratificata con legge 19 dicembre 1975, n.874;

Visto il decreto legislativo n. 300 del 1999 e, in particolare l'articolo 35, che individua nel Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare l'autorità di gestione e attuazione della CITES in Italia;

Vista la legge 7 febbraio 1992, n.150 e in particolare, l'articolo 5, comma 5-*bis*, che prevede l'emanazione da parte del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali, di un decreto per istituire il registro di detenzione degli esemplari di cui agli articoli 1 e 2 della legge 7 febbraio 1992, n. 150;

Visto l'art. 8-*quinquies*, comma 3-*quinquies*, della legge 7 febbraio 1992, n. 150, che demanda al Ministero delle politiche agricole e forestali, tramite il Corpo forestale dello Stato, l'effettuazione delle certificazioni e dei controlli;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 5 ottobre 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 58 dell'11 marzo 2011 che, ad integrazione dell'articolo 3, comma 1, del decreto ministeriale 8 gennaio 2002, ha previsto l'esenzione dagli obblighi di registrazione per i soggetti detentori di esemplari appartenenti a specie di uccelli incluse nell'allegato B al regolamento (CE) n. 338/97 e successive attuazioni e modificazioni, facilmente e comunemente allevate in cattività, il cui prelievo in natura risulta, in base ai dati disponibili, non significativo, riportate nell'elenco nell'allegato 1 allo stesso decreto;

Considerato che, ai sensi del citato decreto, con provvedimento del Direttore generale della Direzione generale per la protezione della natura, previo parere della Commissione Scientifica CITES, sentito il Servizio CITES del Corpo forestale dello Stato, sono apportate le necessarie modifiche e/o integrazioni all'elenco di cui all'allegato 1 allo stesso;

Visti i pareri della Commissione Scientifica CITES di cui all'art. 4 della legge n. 150/92, espressi nel corso delle riunioni 178^, del 16 giugno 2010, e 180^, del 22 marzo 2011;

Visto il decreto ministeriale n. 268, dell'8 aprile 2011, con cui sono state apportate integrazioni all'elenco di specie di uccelli di cui all'allegato 1 al predetto decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 5 ottobre 2010;

Visto il successivo parere espresso da parte della Commissione Scientifica CITES, di cui all'art. 4 della legge n. 150/92, nel corso della 208^ riunione del 19 novembre 2013;

Sentito il Servizio CITES del Corpo forestale dello Stato;

Visto il decreto ministeriale 16 dicembre 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 22 del 28 gennaio 2014, concernente l'implementazione dell'elenco delle specie di uccelli facilmente e comunemente allevate in cattività;

Ravvisata la necessità di rettificare alcuni errori materiali dell'allegato 1 al predetto decreto ministeriale;

Decreta:

Art. 1.

L'allegato 1 al D.M. 5 ottobre 2010, da ultimo integrato con decreto ministeriale 16 dicembre 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 22 del 28 gennaio 2014, è così rettificato:

«ALLEGATO 1

SPECIE DI UCCELLI INCLUSE NELL'ALLEGATO B AL REGOLAMENTO (CE) N. 338/1997 E SUCCESSIVE ATTUAZIONI E MODIFICAZIONI, FACILMENTE E COMUNEMENTE ALLEVATE IN CATTIVITÀ, IL CUI PRELIEVO IN NATURA RISULTA, IN BASE AI DATI DISPONIBILI, NON SIGNIFICATIVO:

(elenco in ordine alfabetico)

1) Agapornis fischeri

2) Agapornis lilianae

3) Agapornis nigrigenis

4) Agapornis personata

5) Agapornis taranta

6) Aratinga jandaya

7) Aratinga solstitialis

8) Bolborhyncus linicola linicola

9) Forpus celesti

10) Forpus conspicillatus

11) Forpus passerinus

12) Latamus discolor

13) Leiotrix lutea

14) Myiopsitta monacus

15) Nandayus nenday

16) Neophema elegans

17) Neophema pulchella

18) Neophema splendida

19) Neopsephotus bourkji

20) Padda oryzivora

21) Platycercus elegans elegans

22) Platycercus eximius

*23) Platycercus exim*ius *caeciliae*

24) Platicercus icterotis icterotis

25) Poephila cincta

26) Polytelis alexandrae

27) Polytelis anthopeplus

28) Polytelis swainsonii

29) Psephotus haematonosus haematenosus

30) Psittacula cyanocephala

31) Psittacula eupatria eupatria

32) Pyrrhura molinae hypoxanta

33) Pyrrhura molinae molinae

34) Trichoglossus haematodus haematodus

35) Trichoglossus haematodus moluccanus»

Il presente decreto direttoriale verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 febbraio 2014

Il direttore generale: GRIMALDI

14A00933

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 23 dicembre 2013.

Modalità di attuazione dell'articolo 67-*octies* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, recante credito d'imposta in favore dei soggetti danneggiati dal sisma del maggio 2012.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e, in particolare, l'articolo 67-*octies* con il quale è stato riconosciuto ai soggetti che, alla data del 20 maggio 2012, avevano sede legale od operativa e svolgevano attività d'impresa o di lavoro autonomo in uno dei Comuni interessati dal sisma del 20 e del 29 maggio 2012 e che per effetto del sisma hanno subito la distruzione ovvero l'inagibilità dell'azienda, dello studio professionale, ovvero la distruzione di attrezzature o di macchinari utilizzati per la loro attività, denunciandole all'autorità comunale e ricevendone verificazione, un contributo sotto forma di credito di imposta pari al costo sostenuto, entro il 30 giugno 2014, per la ricostruzione, il ripristino ovvero la sostituzione dei suddetti beni;

Visto il comma 1-*bis* dell'articolo 67-*octies* del medesimo decreto-legge n. 83 del 2012 che consente di fruire del credito di imposta anche alle imprese ubicate nei territori di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122, che, pur non beneficiando dei contributi ai fini del risarcimento del danno, sono tenute al rispetto degli adempimenti di cui all'articolo 3, comma 10, del medesimo decreto-legge n. 74 del 2012, per la realizzazione dei medesimi interventi;

Visto il comma 3 dell'articolo 67-*octies* dello stesso decreto-legge n. 83 del 2012 che riconosce il credito di imposta di cui al precedente comma 1 nel limite massimo di spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015;

Visto, inoltre, il comma 4 dell'articolo 67-*octies* del medesimo decreto-legge n. 83 del 2012 che demanda ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze l'individuazione delle modalità applicative delle disposizioni dello stesso articolo 67-*octies*, ivi incluse quelle relative ai controlli e alla revoca del beneficio conseguente la sua indebita fruizione;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico del 10 agosto 2012, recante i criteri per la ripartizione tra le regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto della somma di euro 100 milioni di cui all'articolo 11 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, nonché i criteri generali e le modalità per la concessione dei contributi in conto interessi alle imprese aventi sede o unità locali o fondi ubicati nei territori della Regione Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto;

Visto, in particolare, l'articolo 2, comma 11, del citato decreto 10 agosto 2012 con il quale è stato stabilito che con provvedimenti dei Presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, Commissari delegati, sono disciplinate le modalità operative per la presentazione delle domande e per la concessione, la liquidazione e la revoca, totale o parziale, dei contributi, e sono definite idonee modalità di rendicontazione, monitoraggio e controllo sull'utilizzo delle risorse di cui al presente articolo, anche attraverso idonee procedure informatiche, condivise con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero dello sviluppo economico, anche al fine di evitare sovracompensazioni dei danni di cui al precedente comma 5 per cumuli con altri aiuti concessi ai sensi di altre disposizioni normative;

Visto, inoltre, il comma 373 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, in base al quale, ai fini del monitoraggio del finanziamento di cui al comma 367 dell'articolo 1 della legge n. 228/2012, i Presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, in qualità di commissari delegati verificano l'assenza di sovracompensazioni dei danni subiti per effetto degli eventi sismici del 2012, tenendo conto anche degli eventuali indennizzi assicurativi, istituiscono e curano, a tal fine, un registro degli aiuti concessi a ciascun soggetto che eserciti attività economica per la compensazione dei danni causati dal medesimo sisma;

Ritenuta necessaria anche per il credito d'imposta di cui all'articolo 67-*octies* l'introduzione di un'attività di monitoraggio volta a verificare in concreto l'assenza di sovracompensazioni rispetto al limite del 100% dei danni subiti;

Visto che tali attività di monitoraggio sono demandate dalle altre disposizioni testé esaminate ai Presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, in qualità di commissari delegati ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122;

Viste le decisioni della Commissione europea C(2012) 9853 final e C(2012) 9471 final del 19 dicembre 2012 avente ad oggetto rispettivamente gli Aiuti destinati a compensare i danni arrecati dagli eventi sismici verificatisi nel maggio 2012 in Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto (per tutti i settori tranne l'agricoltura, la pesca e l'acquacoltura) e gli Interventi urgenti a favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, che hanno interessato il territorio delle Province di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova, Cremona e Rovigo;

Visti i commi 421, 422 e 423 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, recanti disposizioni per il recupero dei crediti di imposta illegittimamente fruiti;

Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni e, in particolare l'articolo 17 che prevede la compensabilità di crediti e debiti tributari e previdenziali;

Visto il testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;

Visti gli articoli 2 e 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernenti l'istituzione del Ministero dell'economia e delle finanze ed il relativo trasferimento di funzioni già attribuite al Ministero delle finanze;

Visto l'articolo 57 del medesimo decreto legislativo n. 300 del 1999, e successive modificazioni che ha istituito le Agenzie fiscali;

Decreta:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Il presente decreto, in attuazione dell'articolo 67-*octies* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, individua le modalità applicative del credito di imposta in favore di soggetti danneggiati dal sisma del 20 e del 29 maggio 2012.

Art. 2.

Ambito soggettivo

1. Possono fruire delle agevolazioni di cui all'articolo 1 le imprese e i lavoratori autonomi che, alla data del 20 maggio 2012, avevano sede legale od operativa e svolgevano la loro attività in uno dei comuni interessati dal sisma del 20 e del 29 maggio 2012, e che per effetto del sisma hanno subito:

a) la distruzione ovvero l'inagibilità dell'azienda o dello studio professionale, a condizione che abbiano denunciato il danno subito all'autorità comunale e ne abbiano ricevuto verificazione ovvero a condizione che gli immobili siano stati oggetto di ordinanze di sgombero, perché inagibili totalmente o parzialmente per effetto dell'evento calamitoso, e per i quali si sia in possesso del certificato del Comune attestante la distruzione o l'inagibilità totale o parziale dell'immobile;

b) la distruzione di attrezzature, di macchinari o di impianti utilizzati per la loro attività, a condizione che abbiano denunciato il danno subito all'autorità comunale e ne abbiano ricevuto verificazione.

2. Possono, altresì, fruire delle agevolazioni di cui all'articolo 1 le imprese ubicate nei territori di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122, che, pur non beneficiando dei contributi ai fini del risarcimento del danno, sono tenute al rispetto degli adempimenti di cui all'articolo 3, comma 10, dello stesso decreto-legge n. 74 del 2012, per la realizzazione dei medesimi interventi.
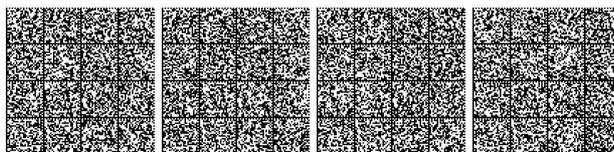
Art. 3.

Ambito oggettivo

1. Sono agevolabili i costi sostenuti entro il 30 giugno 2014 per la ricostruzione, il ripristino ovvero la sostituzione dei beni distrutti o danneggiati, per la realizzazione degli interventi da effettuarsi ai sensi dell'articolo 3, comma 10, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, come individuati nell'articolo 2, al netto di eventuali importi ricevuti a titolo di assicurazione o in forza di altri provvedimenti.

Art. 4.

Modalità di riconoscimento e fruizione del credito d'imposta

1. Ai fini del riconoscimento del credito d'imposta, i soggetti di cui all'articolo 2 inoltrano, in via telematica, entro il termine che sarà previsto con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un'apposita istanza all'Agenzia delle entrate, formulata secondo lo schema approvato con lo stesso provvedimento. Nell'istanza i soggetti richiedenti indicano l'importo dei costi agevolabili ai sensi dell'articolo 3 sostenuti nell'anno precedente, nonché l'importo di quelli non indicati nelle eventuali istanze presentate in precedenza.

2. L'Agenzia delle entrate, sulla base del rapporto tra l'ammontare delle risorse stanziate ai sensi del comma 3 dell'articolo 67-*octies* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 e l'ammontare del credito d'imposta complessivamente richiesto, determina annualmente la percentuale massima del credito d'imposta spettante a ciascun soggetto.

3. La percentuale di cui al comma 2 è comunicata annualmente con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.

4. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dalla data indicata nel provvedimento di cui al comma 3.

5. I fondi occorrenti per la regolazione contabile delle compensazioni esercitate ai sensi del presente decreto sono stanziati su apposito capitolo di spesa nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento sulla contabilità speciale n. 1778 "Agenzia delle Entrate - Fondi di bilancio".

6. L'importo dei costi per i quali è riconosciuto il credito d'imposta è determinato secondo i criteri e le modalità previsti per la concessione dei contributi di cui all'articolo 3 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122.

Art. 5.

Monitoraggio e trattamento tributario del credito di imposta

1. L'ammontare complessivo del credito di imposta riconosciuto e fruito nel periodo di imposta è indicato sia nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel corso del quale il beneficio è concesso, sia nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta nei quali il credito è utilizzato.

2. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione agli effetti dell'imposta regionale sulle attività produttive; non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

3. Ai fini del rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato, i Presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, in qualità di commissari delegati ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122, verificano l'assenza di sovracompensazioni dei danni subiti per effetto degli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012, tenendo conto anche degli eventuali indennizzi assicurativi. A tal fine, utilizzano il registro di cui al comma 373 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228. L'aiuto è concesso nei limiti e alle condizioni delle decisioni della Commissione europea C(2012) 9853 final e C(2012) 9471 final del 19 dicembre 2012.

Art. 6.

Controlli

1. In caso di fruizione eccedente in tutto o in parte il credito di imposta spettante, si rendono applicabili le norme in materia di liquidazione, accertamento, riscossione e contenzioso nonché le sanzioni previste ai fini delle imposte sui redditi.

2. L'Agenzia delle entrate, qualora accerti che l'agevolazione sia in tutto o in parte non spettante, revoca o ridetermina l'importo del credito di imposta e procede al successivo recupero secondo le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 421 a 423, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 dicembre 2013

Il Ministro: SACCOMANNI

Registrato alla Corte dei conti il 16 gennaio 2014
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, registrazione economia e finanze, n. 184

14A00906

DECRETO 10 febbraio 2014.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro a 364 giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il regio decreto n. 2440 del 18 novembre 1923, concernente disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto l'art. 548 del Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con il regio decreto n. 827 del 23 maggio 1924;

Visto l'art. 3 della legge n. 20 del 14 gennaio 1994 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge n. 52 del 6 febbraio 1996; nonché gli articoli 23 e 28 del decreto ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009, relativi agli Specialisti in titoli di Stato italiani;

Visto il D.P.R. 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modifiche ed integrazioni, recante riordino della disciplina dei redditi di capitale e dei redditi diversi;

Visto il decreto ministeriale n. 91997 del 19 dicembre 2013, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato D.P.R. n. 398 del 2003, con il quale sono stabiliti gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro deve attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo, prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal Direttore Generale del Tesoro o, per sua delega, dal Direttore della Direzione II del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo Direttore Generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;

Vista la determinazione n. 100215 del 20 dicembre 2012, con la quale il Direttore Generale del Tesoro ha delegato il Direttore della Direzione II del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto D.P.R. n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 148, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2014 e in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Visto l'art. 17 del D.P.R. 30 dicembre 2003 n. 398, relativo all'ammissibilità del servizio di riproduzione in fac-simile nella partecipazione alle aste dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale del 12 febbraio 2004 e successive modifiche ed integrazioni, recante norme per la trasparenza nelle operazioni di collocamento di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale del 5 maggio 2004, che disciplina le procedure da adottare in caso di ritardo nell'adempimento dell'obbligo di versare contante o titoli per incapienza dei conti degli operatori che hanno partecipato alle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Ravvisata l'esigenza di svolgere le aste dei Buoni ordinari del Tesoro con richieste degli operatori espresse in termini di rendimento, anziché di prezzo, secondo la prassi prevalente sui mercati monetari dell'area euro;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 6 febbraio 2014 ammonta al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a euro 27.368 milioni;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del D.P.R. 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 19 dicembre 2013, citato nelle premesse, e in deroga all'art. 548 del regolamento di contabilità generale dello Stato, è disposta per il 14 febbraio 2014 l'emissione dei Buoni ordinari del Tesoro (appresso denominati BOT) a 364 giorni con scadenza 13 febbraio 2015, fino al limite massimo in valore nominale di 8.000 milioni di euro.

Per la presente emissione è possibile effettuare riaperture in tranche.

Al termine della procedura di assegnazione, è altresì disposta l'emissione di un collocamento supplementare dei BOT di cui al presente decreto, da assegnare agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi degli articoli 23 e 28 del decreto ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009 citato nelle premesse, secondo le modalità specificate ai successivi articoli 15 e 16 del presente decreto.

Art. 2.

Sono escluse automaticamente dall'asta le richieste effettuate a rendimenti inferiori al «rendimento minimo accoglibile», determinato in base alle seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal rendimento più basso, costitu-

iscono la seconda metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta, si determina il rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal rendimento più basso, costituiscono la seconda metà dell'importo domandato;
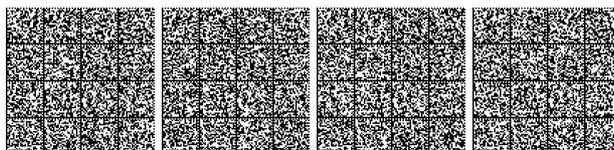
b) si individua il rendimento minimo accoglibile, corrispondente al rendimento medio ponderato di cui al punto *a)* decurtato di 25 punti base (1 punto percentuale = 100 punti base).

In caso di esclusione ai sensi del primo comma del presente articolo, il rendimento medio ponderato di aggiudicazione si determina sottraendo dalla quantità totale offerta dall'emittente una quantità pari a quella esclusa. Le richieste escluse sono assegnate ad un rendimento pari al maggiore tra il rendimento ottenuto sottraendo 10 punti base al rendimento minimo accolto nell'asta e il rendimento minimo accoglibile.

Art. 3.

Sono escluse dall'assegnazione le richieste effettuate a rendimenti superiori di oltre 100 punti base rispetto al rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate partendo dal rendimento più basso, costituiscono la metà dell'ammontare complessivo di quelle pervenute. Nel caso in cui tale ammontare sia superiore alla tranche offerta, il rendimento medio ponderato viene calcolato sulla base dell'importo complessivo delle richieste, ordinate in modo crescente rispetto al rendimento e pari alla metà della tranche offerta.

Sono escluse dal calcolo del rendimento medio ponderato di cui al presente articolo le richieste escluse ai sensi dell'art. 2 del presente decreto.

Art. 4.

Espletate le operazioni di asta, con successivo decreto vengono indicati il rendimento minimo accoglibile e il rendimento massimo accoglibile - derivanti dai meccanismi di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto - e il rendimento medio ponderato di aggiudicazione, nonché il corrispondente prezzo medio ponderato.

In caso di emissioni di tranche successive alla prima, il decreto di cui al comma precedente riporterà altresì il prezzo medio ponderato determinato ai fini fiscali, ai sensi dell'art. 17 del presente decreto.

Art. 5.

I BOT sono sottoscritti per un importo minimo di mille euro e, ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 213 del 24 giugno 1998, gli importi sottoscritti sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto.

La Banca d'Italia provvede a inserire in via automatica le partite dei BOT sottoscritti in asta da regolare nel servizio di compensazione e liquidazione avente a oggetto strumenti finanziari con valuta pari a quella di regolamento. L'operatore partecipante all'asta, al fine di regolare i BOT assegnati, può avvalersi di un altro intermediario da comunicare alla Banca d'Italia, in base alla normativa e alle modalità dalla stessa stabilite.

Sulla base delle assegnazioni, gli intermediari aggiudicatari accreditano i relativi importi sui conti intrattenuti con i sottoscrittori.

Art. 6.

In deroga al disposto del sopramenzionato art. 548 del Regolamento di contabilità generale dello Stato, la durata dei BOT può essere espressa in «giorni».

Il computo dei giorni ai fini della determinazione della scadenza decorre dal giorno successivo a quello del regolamento dei BOT.

Art. 7.

Possono partecipare alle aste come operatori i soggetti appresso indicati che siano abilitati allo svolgimento di almeno uno dei servizi di investimento in base all'art. 1, comma 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, citato nelle premesse:

a) le banche italiane comunitarie ed extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), iscritte nell'albo istituito presso la Banca d'Italia in base all'art. 13, comma 1, dello stesso decreto legislativo;

- le banche comunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 senza stabilimento di succursali nel territorio della Repubblica, purché risultino curati gli adempimenti previsti al comma 3 dello stesso art. 16;

- le banche extracomunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di intermediazione mobiliare senza stabilimento di succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia rilasciata d'intesa con la CONSOB ai sensi del citato art. 16, comma 4;

b) le società di intermediazione mobiliare e le imprese di investimento extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettere *e)* e *g)* del menzionato decreto legislativo n. 58 del 1998, iscritte all'albo istituito presso la CONSOB, come stabilito all'art. 20, comma 1, ovvero le imprese di investimento comunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettera f, dello stesso decreto, iscritte nell'apposito elenco allegato a detto albo.

Alla Banca d'Italia, quale gerente il servizio di tesoreria provinciale dello Stato, viene affidata l'esecuzione delle operazioni.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la rete nazionale interbancaria.

Art. 8.

Le richieste di acquisto da parte degli operatori devono essere formulate in termini di rendimento. Tali rendimenti sono da considerare lordi ed espressi in regime di capitalizzazione semplice riferita all'anno di 360 giorni.
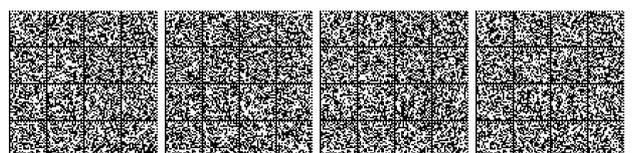
Le richieste degli operatori devono essere inviate tramite la rete nazionale interbancaria e devono contenere sia l'indicazione dell'importo dei BOT che si intende sottoscrivere sia il relativo rendimento. Non sono ammesse all'asta richieste senza indicazione del rendimento o che presentino un rendimento negativo o nullo.

I rendimenti indicati dagli operatori in sede d'asta, espressi in termini percentuali, possono variare di un millesimo di punto percentuale o multiplo di tale cifra.

L'importo di ciascuna richiesta non può essere inferiore a 1.500.000 euro di capitale nominale.

Le richieste di ciascun operatore che indichino un importo che superi, anche come somma complessiva di esse, quello offerto dal Tesoro sono prese in considerazione a partire da quella con il rendimento più basso e fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto stabilito agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Le richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile vengono arrotondate per difetto.

Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Art. 9.

Le richieste di ogni singolo operatore, da indirizzare alla Banca d'Italia, devono essere trasmesse utilizzando la rete nazionale interbancaria secondo le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Al fine di garantire l'integrità e la riservatezza dei dati trasmessi attraverso la rete nazionale interbancaria, sono scambiate chiavi bilaterali di autenticazione e crittografia tra operatori e Banca d'Italia.

Nell'impossibilità di immettere messaggi in rete a causa di malfunzionamento delle apparecchiature, le richieste di partecipazione all'asta debbono essere inviate mediante modulo da trasmettere via telefax, secondo quanto previsto dalle convenzioni di cui all'art. 7, ultimo comma, del presente decreto.

Art. 10.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia entro e non oltre le ore 11 del giorno 12 febbraio 2014. Le richieste non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Eventuali richieste sostitutive di quelle corrispondenti già pervenute vengono prese in considerazione soltanto se giunte entro il termine di cui sopra.

Le richieste non possono essere più ritirate dopo il termine suddetto.

Art. 11.

Le operazioni d'asta vengono eseguite nei locali della Banca d'Italia, dopo la scadenza del termine di cui all'articolo precedente, in presenza di un rappresentante della Banca medesima e con l'intervento, anche tramite sistemi di comunicazione telematica, di un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, che ha funzioni di ufficiale rogante e redige apposito verbale nel quale devono essere evidenziati, per ciascuna tranche, i rendimenti di aggiudicazione e l'ammontare dei relativi interessi, determinati dalla differenza tra 100 e i corrispondenti prezzi di aggiudicazione.

Art. 12.

Le sezioni di tesoreria dello Stato sono autorizzate a contabilizzare l'importo degli interessi in apposito unico documento riassuntivo per ciascuna tranche emessa e rilasciano - nello stesso giorno fissato per l'emissione dei BOT dal presente decreto - quietanze d'entrata per l'importo nominale emesso.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 2215 (unità di voto 26.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze dell'esercizio finanziario 2015.

Art. 13.

L'assegnazione dei BOT è effettuata al rendimento rispettivamente indicato da ciascun operatore partecipante all'asta, che può presentare fino a cinque richieste ciascuna a un rendimento diverso.

Art. 14.

L'aggiudicazione dei BOT viene effettuata seguendo l'ordine crescente dei rendimenti offerti dagli operatori, fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto specificato agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Nel caso in cui le richieste formulate al rendimento massimo accolto non possano essere totalmente soddisfatte, si procede al riparto pro-quota.

Le richieste risultate aggiudicate vengono regolate ai prezzi corrispondenti ai rendimenti indicati dagli operatori.

Art. 15.

Ultimate le operazioni di assegnazione, ha inizio il collocamento supplementare di detti titoli annuali riservato agli specialisti, di cui all'art. 1, per un importo di norma pari al 10% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, determinato con le modalità di cui al successivo articolo 16. Tale tranche è riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato» che hanno partecipato all'asta della tranche ordinaria con almeno una richiesta effettuata a un rendimento non superiore al rendimento massimo accoglibile di cui all'art. 3 del presente decreto.

Questi possono partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15.30 del giorno 13 febbraio 2014.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare ha luogo al rendimento medio ponderato di aggiudicazione dell'asta della tranche ordinaria; eventuali richieste formulate ad un rendimento diverso vengono aggiudicate al descritto rendimento medio ponderato.
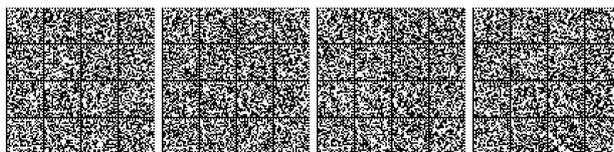
Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 5 e 11. La richiesta di ciascuno «specialista» dovrà essere presentata secondo le modalità degli articoli 9 e 10 e deve contenere l'indicazione dell'importo dei titoli che si intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non può essere inferiore ad 1.500.000 euro; eventuali richieste di importo inferiore non vengono prese in considerazione.

Ciascuna richiesta non può superare l'intero importo offerto nel collocamento supplementare; eventuali richieste di ammontare superiore sono accettate fino al limite dell'importo offerto nel collocamento supplementare stesso.

Le richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile vengono arrotondate per difetto.

Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Art. 16.

L'importo spettante di diritto a ciascuno specialista nel collocamento supplementare è così determinato:

a) per un importo di norma pari al 5% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste ordinarie dei BOT annuali, ivi compresa quella ordinaria immediatamente precedente alla riapertura stessa, e il totale assegnato nelle medesime aste agli stessi specialisti ammessi a partecipare al collocamento supplementare; non concorrono alla determinazione dell'importo spettante a ciascuno specialista gli importi assegnati secondo le modalità di cui all'art. 2 del presente decreto;

b) per un importo ulteriore pari al 5% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, è attribuito in base alla valutazione, effettuata dal Tesoro, della performance relativa agli specialisti medesimi, rilevata trimestralmente sulle sedi di negoziazione all'ingrosso selezionate ai sensi dell'art. 23, commi 10, 11, 13 e 14, e dell'art. 28, comma 2, del decreto ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009 citato nelle premesse; tale valutazione viene comunicata alla Banca d'Italia e agli specialisti stessi.

L'importo di cui alla precedente lettera *a)*, di norma pari al 5% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, può essere modificato dal Tesoro con un comunicato stampa successivo alla chiusura della procedura d'asta ordinaria.

Le richieste sono soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno specialista il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto. Qualora uno o più specialisti dovessero presentare richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano effettuato alcuna richiesta, la differenza viene assegnata agli operatori che abbiano presentato richieste superiori a quelle spettanti di diritto. L'assegnazione viene effettuata in base alle quote di cui alle precedenti lettere *a)* e *b)*.

Il regolamento dei titoli sottoscritti nel collocamento supplementare viene effettuato dagli operatori assegnatari nello stesso giorno di regolamento dei titoli assegnati nell'asta ordinaria indicato nell'art. 1, comma 1 del presente decreto.

Art. 17.

L'ammontare degli interessi derivanti dai BOT è corrisposto anticipatamente ed è determinato, ai soli fini fiscali, con riferimento al prezzo medio ponderato - espresso con arrotondamento al terzo decimale - corrispondente al rendimento medio ponderato della prima tranche.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai BOT emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche ed integrazioni e al decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modifiche ed integrazioni.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio Centrale del Bilancio e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 febbraio 2014

p. Il direttore generale del Tesoro: CANNATA

14A00981

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 18 dicembre 2013.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Aragon».

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI
ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della Salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato».

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fi-

tosanitari e relativi coadiuvanti, come modificato dal Decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 55, concernente il regolamento di modifica del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 80 concernente «misure transitorie»;

Visti i regolamenti (UE) della Commissione nn. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il decreto del Ministero della salute 28 settembre 2012 di rideterminazione delle tariffe relative all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari a copertura delle prestazioni sostenute e rese a richiesta, in attuazione del Regolamento (CE) 1107/2009;

Vista la domanda presentata in data 14 giugno 2013 dall'impresa Basf Italia SpA, con sede legale in Cesano Maderno (MB), via Marconato n. 8, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato ARAGON, contenente le sostanze attive boscalid e pyraclostrobin, uguale al prodotto di riferimento denominato Signum registrato provvisoriamente al n. 12869 con decreto direttoriale in data 13 luglio 2006, modificato successivamente con decreti di cui l'ultimo in data 6 novembre 2013, dell'Impresa medesima;

Rilevato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione dell'art. 10 del citato decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 e in particolare che:

il prodotto è uguale al citato prodotto di riferimento Signum registrato provvisoriamente al n. 12869;

Rilevato pertanto che non è richiesto il parere della Commissione Consultiva per i prodotti fitosanitari, di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Visto il pagamento della tariffa a norma del decreto ministeriale 28 settembre 2012;

Visto il decreto ministeriale del 5 maggio 2004 di recepimento della direttiva 2004/30/CE relativa all'iscrizione della sostanza attiva pyraclostrobin nell'Allegato I del decreto legislativo n. 194/95;

Visto il decreto ministeriale del 3 dicembre 2009 di recepimento della direttiva 2009/25/CE relativa all'estensione dell'utilizzo della sostanza attiva pyraclostrobin;

Visto il decreto ministeriale del 1° agosto 2008 di recepimento della direttiva 2008/44/CE relativa all'iscrizione della sostanza attiva boscalid nell'Allegato I del decreto legislativo n. 194/95;

Considerato che la direttiva 91/414/CEE è stata sostituita dal Reg. CE n. 1107/2009 e che pertanto le sostanze attive in questione ora sono considerate approvate ai sensi del suddetto Regolamento e riportate nell'Allegato al Regolamento UE n. 540/2011;

Considerato che per il prodotto fitosanitario l'Impresa ha ottemperato alle prescrizioni previste dall'art. 2, comma 2 del sopra citato decreto di recepimento per la sostanza attiva boscalid;

Considerato altresì che il prodotto di riferimento è stato valutato secondo i principi uniformi di cui all'Allegato VI del decreto legislativo n. 194/95 sulla base di un fascicolo conforme all'Allegato III;

Ritenuto di limitare la validità dell'autorizzazione al 30 giugno 2014, data di scadenza assegnata al prodotto di riferimento;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 30 giugno 2014, l'impresa Basf Italia SpA, con sede legale in Cesano Maderno (MB), via Marconato n. 8, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato ARAGON con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da 0,5 - 1 - 2,5 - 5 kg.

Il prodotto è importato in confezioni pronte dagli stabilimenti delle Imprese estere:

VTA Pergande Gmbh - Germania;

Il prodotto è confezionato presso lo stabilimento dell'Impresa:

BASF SE - Ludwigshafen - Germania.

Il prodotto suddetto è registrato al n. 15845.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 dicembre 2013

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

ARAGON®

Fungicida

Granuli idrodispersibili (WG)

COMPOSIZIONE

100 g di prodotto contengono:

BOSCALID puro .... g 26,7

PIRACLOSTROBIN puro .... g 6,7

Coformulanti .... q. b. a.... g 100
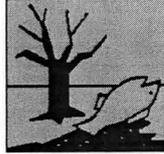
PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO

Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA

Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Evitare il contatto con la pelle. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Non gettare i residui nelle fognature. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza. Questo materiale ed il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi.

BASF Italia S.p.A. - Via Marconato 8
20811 Cesano Maderno (MB) - Tel. 0362/512.1

Distribuito da:
Dow AgroSciences Italia S.r.l. - Via F.Albani, 65 – 20148 Milano
Officina di produzione:
VTA Pergande Gmbh –Germania
Officina di confezionamento:
BASF SE – Ludwigshafen - Germania

PRODOTTO FITOSANITARIO
Reg. del Min. della Salute n. --- del --

Contenuto netto: 0,5 –1 – 2,5 – 5 kg
Partita n.

® Marchio registrato

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI - Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. [Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade].

INFORMAZIONI MEDICHE - In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.
Terapia: sintomatica e di supporto.
Consultare un Centro Antiveleni

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Non rientrare nell'area trattata finché la vegetazione non sia completamente asciutta.

Rischi particolari – Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza non trattata di **5 metri** dai corpi idrici superficiali nel caso di trattamenti su frutteto.

CARATTERISTICHE

ARAGON è un fungicida indicato per la lotta contro: le moniliosi di pesco, nettarina, albicocco, susino e ciliegio, la cladosporiosi (nerume) di susino; l'oidio di pesco, nettarina, albicocco, susino, ciliegio, fragola, pomodoro, melanzana, peperone, carota, erbe aromatiche, colture ornamentali e floreali, piccoli frutti a bacche; la necrosi grigia del nocciolo; la botrite di bietole da foglia e da costa, fragola, broccoli, pomodoro, melanzana, peperone, lattughe e simili, spinacio, piccoli frutti (piante arbustive e a bacche), colture ornamentali e floreali ed erbe aromatiche; la sclerotinia di lattughe e simili ed erbe aromatiche; l'antracnosi della fragola; la cladosporiosi di pomodoro; l'alternariosi di broccoli, cavolfiore e carota; la stemfiliosi dell'asparago e la ruggine di asparago, cipolla, aglio e scalogno; il marciume bianco di cipolla, aglio e scalogno.

MODO D'AZIONE

Boscalid e piraclostrobin appartengono a due gruppi chimici distinti, le carbossianilidi e le strobilurine rispettivamente, e posseggono un diverso meccanismo d'azione.

DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO

Il prodotto è applicabile solo in pieno campo su pesco, susino, nettarina, ciliegio, albicocco, nocciolo, carota, piccoli frutti, broccoli, cavolfiore, aglio, cipolla, scalogno, asparago, scarola; sia in pieno campo sia in serra su fragola, pomodoro, peperone, melanzana, erbe aromatiche e lattughe e simili (eccetto scarola), spinacio e bietola da foglia e da costa; solo in serra su colture ornamentali e floreali.

Impiegare volumi di soluzione che consentano una completa ed omogenea bagnatura, evitando lo sgocciolamento della vegetazione. Con volumi d'acqua inferiori a 1.000 L/ha (per es. basso volume), fare riferimento alle dosi ad ettaro, indicate in tabella; con volumi superiori a 1.000 L/ha, fare riferimento alle dosi per ettolitro.

ARAGON deve essere applicato preventivamente nei periodi a rischio per le malattie delle colture autorizzate.

Con alte pressioni delle malattie, con forti precipitazioni o con rapida crescita della vegetazione si raccomandano le dosi più alte e gli intervalli più brevi.

Per evitare l'insorgenza di resistenza, non applicare ARAGON o altri prodotti contenenti boscalid o pyraclostrobin (o altri fungicidi appartenenti alla famiglia chimica delle carbossianilidi o delle strobilurine) per più di 3 volte nell'arco dell'anno su drupacee (pesco, nettarina, albicocco, susino e ciliegio), pomodoro, peperone, melanzana asparago, cavolfiore e broccoli e colture ornamentali e floreali; non più di 2 volte nell'arco dell'anno su fragola, nocciolo, lattughe e simili, carota, cipolla, aglio, scalogno, spinaci, bietole da costa e da foglia, erbe aromatiche e piccoli frutti. E' consigliabile alternare ARAGON con fungicidi aventi diverso meccanismo d'azione.

Coltura	Malattia	Dose g/hL	Dose kg/ha	Intervallo tra i trattamenti (giorni)	Numero massimo di trattamenti all'anno
Pesco, nettarina, albicocco, e ciliegio	Moniliosi e oidio	60-75	0,60 - 0,75	7 - 14	3
Susino	Moniliosi, oidio e cladosporiosi	60-75	0,60 - 0,75	7 - 14	3
Nocciolo	Necrosi grigia	100	1	10 - 15	2
Fragola	Botrite, oidio ed antracnosi	150-180	1,5-1,8	7-10	2
Frutti di piante arbustive	Botrite	150	1,5	7 - 10	2
Altra piccola frutta a bacche	Botrite	150	1,5	7 - 10	2
Pomodoro	Botrite, oidio e cladosporiosi	100 - 150	1 - 1,5	7 - 10	3
Melanzana	Botrite ed oidio	150	1,5	7 - 10	3
Peperone	Botrite ed oidio	100 - 150	1 - 1,5	7 - 10	3
Scarola (in pieno campo)	Botrite e sclerotinia	150	1,5	7 - 10	1
Lattughe e simili	Botrite e sclerotinia	150	1,5	7 - 10	2
Spinacio	Muffa grigia	150	1,5	7 - 10	2
Bietole da foglia e da costa	Muffa grigia	150	1,5	7 - 10	2
Erbe aromatiche	Botrite, sclerotinia	150	1,5	7 - 10	2
Broccoli	Alternariosi e muffa grigia	100	1	7 - 10	3
Cavolfiore	Alternariosi	100	1	7 - 10	3
Asparago	Stemfiliosi e ruggine	100 - 150	1 - 1,5	10 - 15	3
Carota	Alternariosi ed oidio	100	1	7	2
Cipolla, aglio, scalogno (foglie)	Botrite, ruggine, marciumi bianco e verde	150	1,5	7	2
Colture ornamentali e floreali	Botrite e oidio	100 -150	1 -1,5	7-10	3

FITOTOSSICITÀ

In tutte le prove condotte, ARAGON, impiegato da solo, non ha mai causato sintomi di fitotossicità sulle diverse varietà delle colture sopra elencate. Dato il gran numero di specie e varietà e le differenti condizioni ambientali, è sempre raccomandabile fare saggi preliminari su poche piante, prima di procedere al trattamento su tutta la coltura.

COMPATIBILITÀ

ARAGON è risultato compatibile con i più diffusi prodotti fungicidi, insetticidi e regolatori di crescita in commercio al momento della sua registrazione.

PREPARAZIONE DELLA MISCELA

Assicurarsi che l'attrezzatura sia pulita e tarata correttamente per il trattamento da effettuare; riempire il serbatoio con acqua fino a metà; mettere in moto l'agitatore del serbatoio prima di versarvi la dose necessaria; continuando ad agitare la soluzione, aggiungere acqua sino al volume previsto per l'applicazione; dopo l'applicazione è buona pratica pulire l'attrezzatura con acqua ed un detergente idoneo.

Avvertenza - Per lavorazioni in serra e in ambienti ad essa assimilabili utilizzare guanti, tuta e maschera filtrante tipo FFP2.

Sospendere i trattamenti: 120 giorni prima della raccolta per asparago, 28 giorni prima della raccolta su nocciolo, 21 giorni prima della raccolta su scarola, 14 giorni prima della raccolta su lattughe e simili (eccetto scarola), spinaci, bietole da foglia e da costa, broccoli, cavolfiore, carota, cipolla, aglio, scalogno ed erbe aromatiche; 3 giorni prima su pesco, nettarina, albicocco, susino, ciliegio, fragola, pomodoro, melanzana, peperone, frutti di piante arbustive ed altra piccola frutta a bacche.

ATTENZIONE: Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del prodotto. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante alle persone e agli animali. Non applicare con mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Operare in assenza di vento. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato.

Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del

18 DIC. 2013

14A00934

DECRETO 18 dicembre 2013.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Karakas».

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *G.U.* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 55, concernente il regolamento di modifica del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 80 concernente «misure transitorie»;

Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il decreto del Ministero della salute 28 settembre 2012 di rideterminazione delle tariffe relative all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari a copertura delle prestazioni sostenute e rese a richiesta, in attuazione del Regolamento (CE) 1107/2009;

Vista la domanda presentata in data 4 settembre 2013 dall'impresa Sapec Agro S.A., con sede legale in Setubal (Portogallo), Avenida do Rio Tejo – Herdade das Prais – 2910-440, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato KARAKAS, contenete la sostanza attiva lambda cialotrina, uguale al prodotto di riferimento denominato Judo registrato al n. 13486 con D.D. in data 21 novembre 2011, dell'Impresa medesima;

Rilevato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione dell'art. 10 del citato Decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 e in particolare che il prodotto è uguale al citato prodotto di riferimento Judo registrato al n. 13486;

Rilevato pertanto che non è richiesto il parere della Commissione Consultiva per i prodotti fitosanitari, di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Visto il pagamento della tariffa a norma del D.M. 28 settembre 2012;

Visto il decreto del 6 agosto 2001 di inclusione della sostanza attiva lambda cialotrina, nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 194 fino al 31 dicembre 2011 in attuazione della direttiva 2000/80/EC della Commissione del 4 dicembre 2000;

Considerato che per il prodotto fitosanitario l'Impresa ha ottemperato alle prescrizioni previste dall'art. 2, comma 2 del sopra citato decreto di recepimento per la sostanza attiva in questione;

Visto il decreto del 30 dicembre 2010 che modifica la data di scadenza della sostanza attiva lambda cialotrina, nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 194 fino al 31 dicembre 2015 in attuazione della direttiva 2010/77/UE della Commissione del 10 novembre 2010;

Considerato che la direttiva 91/414/CEE è stata abroga dal Reg. CE n. 1107/2009 e che pertanto la sostanza attiva in questione ora è considerata approvata ai sensi del suddetto Regolamento e riportata nell'Allegato al Regolamento UE n. 540/2011;

Considerato altresì che il prodotto di riferimento è stato valutato secondo i principi uniformi di cui all'Allegato VI del decreto legislativo n. 194/95 sulla base di un fascicolo conforme all'Allegato III;

Ritenuto di limitare la validità dell'autorizzazione al 31 dicembre 2015, data di scadenza assegnata al prodotto di riferimento;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31 dicembre 2015, l'impresa Sapec Agro S.A., con sede legale in Setubal (Portogallo), Avenida do Rio Tejo – Herdade das Prais – 2910-440, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato KARAKAS con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da ml 25 – 250; l 1 - 5.

Il prodotto è importato in confezioni pronte dallo stabilimento dell'Impresa estera:

Sapec Agro SA – Setubal – Portogallo.

Il prodotto suddetto è registrato al n. 15910.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 dicembre 2013

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

KARAKAS

Insetticida in sospensione di capsule

COMPOSIZIONE

100 g di prodotto contengono:
lambda-cialotrina pura g 9,4 (100 g/l)
coformulanti q.b. a g 100

FRASI DI RISCHIO

Nocivo per ingestione. Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

NOCIVO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

CONSIGLI DI PRUDENZA

Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare né bere né fumare durante l'impiego. Non respirare i vapori. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Questo materiale e/o il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

SAPEC AGRO S.A.
Avenida do Rio Tejo - Herdade das Praias
2910-440 Setúbal - Portogallo
Tel. +351 265 710 100

Stabilimento di produzione:
SAPEC AGRO S.A. - Setúbal - Portogallo

Autorizzazione Ministero della Salute n……del…..

Taglie: 25 ml, 0.25, 1, 5 l

Partita n° ……..

PRESCRIZIONI SUPLEMENTARI

Per proteggere gli organismi acquatici è indispensabile:
- una fascia di rispetto di 5 metri quando si tratta di colture orticole;
- una fascia di rispetto di 30 metri, in associazione a strumentazione meccanica che abbatta del 50% la deriva, quando si trattano le colture fruttifere.

Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque delle aziende agricole e delle strade.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi: bloccano la trasmissione nervosa iperstimolando pre-post-sinapticamente le terminazioni neuronali.
Particolare sensibilità da parte di pazienti allergici ed asmatici, nonché dei bambini.
Sintomi a carico del SNC: tremori, convulsioni, atassia; irritazione delle vie aeree: rinorrea, tosse, broncospasmo e dispnea; reazioni allergiche scatenanti: anafilassi, ipertermia, sudorazione, edemi cutanei, collasso vascolare periferico.
Terapia: sintomatica e di rianimazione.
Consultare un Centro Antiveleni.

RISCHI DI NOCIVITÀ

Il formulato contiene una sostanza attiva molto tossica per gli artropodi utili.
Non trattare in fioritura. Effettuare lo sfalcio delle infestanti fiorite prima del trattamento.

CARATTERISTICHE

KARAKAS è un insetticida fotostabile dotato di ampio spettro d'azione ed elevata efficacia. Esso agisce essenzialmente per contatto e secondariamente per ingestione, possiede effetto repellente ed evidenzia la propria attività anche con piccole quantità di principio attivo. KARAKAS unisce un rapido potere abbattente ad una persistente capacità protettiva.

MODALITÀ DI IMPIEGO

KARAKAS si impiega contro le infestazioni parassitarie sin dai primi stadi di sviluppo, quando queste si palesano nell'ambito di un regolare monitoraggio delle colture da difendere. KARAKAS si disperde in acqua e si distribuisce con attrezzature a medio ed alto volume. E' importante assicurare una uniforme copertura della vegetazione da proteggere e favorire il contatto del prodotto con i parassiti; perciò impiegare i volumi maggiori in presenza sia di vegetazione fitta sia di piante di grande sviluppo. Come buona pratica si consiglia, al termine del trattamento delle colture, di risciacquare l'attrezzatura con acqua ed idoneo detergente.

FITOTOSSICITÀ

In assenza di esperienza ed in presenza di varietà di recente introduzione o poco diffuse, effettuare, prima del trattamento, piccole prove di saggio. Ciò è particolarmente necessario con le floreali, ornamentali ed ortaggi in conseguenza della continua innovazione sia di specie sia di selezioni vegetali.

- Non rientrare nelle zone trattate prima di 24 ore dal trattamento.
- Per lavorazioni agricole tra le 24 e le 48 ore dal trattamento indossare indumenti protettivi atti ad evitare il contatto con la pelle.
- Impedire l'accesso degli animali domestici alle aree trattate prima che sia trascorso il tempo di carenza.

Intervallo tra l'ultimo trattamento e la raccolta:

Coltura	Intervallo
Pomodoro, zucchino.	**3 giorni**
Lattuga, cavolfiore, cavolo broccolo, cavolo cappuccio, cavolini di Bruxelles Melo, pero Pesco, albicocco, nettarine Nocciolo	**7 giorni**
Patata	**15 giorni**
Vite	**21 giorni**
Mais	**28 giorni**
Avena, frumento, orzo	**30 giorni**

AGITARE PRIMA DELL'USO

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

Attenzione: da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone e agli animali. Non applicare con i mezzi aerei. Per evitare i rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso (art. 9, comma 3, D. L.vo n°65/2003). Operare in assenza di vento. Da non vendersi sfuso. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato.

18 DIC. 2013

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del……………….
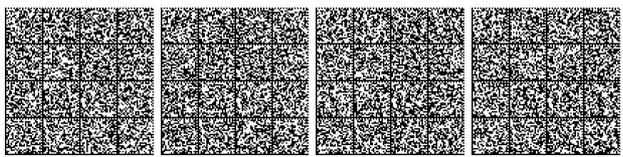
CAMPI DI IMPIEGO E DOSI

Coltura	Parassiti	Dose (ml/100 ℓ)	Dose (ml/ha)	n. trattamenti	Intervallo tra i trattamenti
Drupacee (Albicocco, Pesco, nettarina)	Afidi (foglie non accartocciate)	10 - 15	100-150	1	-
	Mosca della frutta	15 - 25	150-250	1	-
Pomacee (Melo, pero)	Afidi (foglie non accartocciate)	15 - 20	150-200	1	-
	Carpocapsa	15 - 25	150-250	1-2	14 giorni
	Psilla del pero	20 - 25	200-250	1-2	14 giorni
Nocciolo	Balanino	20 - 25	200-250	1	-
Vite	Tignola e tignoletta	25-30	250-300	1	-
	Cicaline	15 - 25	150-250	1	-
Cereali (Avena, frumento, orzo)	Afidi	15-20	150-200	1	-
Mais	Piralide	20-25	200-250	1	-
	Afidi	15-20	150-200	1	-
	Nottue	10-12,5	100-125	1	-
Lattuga	Afidi	10-15	100-150	1-2	14 giorni
Zucchini	Afidi	10-15	100-150	1	-
Pomodoro	Lepidotteri	15-20	150-200	1-3	14 giorni
	Afidi	10-15	100-150	1-2	14 giorni
	Nottue defogliatrici	10-12,5	100-125	1	-
Patata	Dorifora	15-20	150-200	1-2	14 giorni
	Nottue defogliatrici	10-12,5	100-125	1	-
Brassicaceae (cavolfiore, cavolo broccolo, cavolo cappuccio, cavolini di Bruxelles)	Lepidotteri	15-20	150-200	1	-
	Afidi	10-15	100-150	1	-
	Nottue defogliatrici	10-12,5	100-125	1	-
Floreali ed ornamentali	Afidi	10-15	100-150	1	-

NOTE:
Le dosi indicate vanno riferite ai trattamenti con i volumi d'acqua più idonei e normalmente usati per la coltura interessata. Nel caso di applicazioni a volume ridotto mantenere, per unità di superficie, le stesse dosi che verrebbero impiegate con il volume normale. Per favorire il contatto con i parassiti ed in particolare in presenza di Psilla e di superfici fogliari ricche di cere e peli, aggiungere un idoneo bagnante.

Per proteggere le api e gli altri insetti impollinatori non applicare alle colture al momento della fioritura. Eliminare le infestanti prima della fioritura.

Attenzione:
- Adottare le dosi maggiori in presenza di forti attacchi.
- Ripetere i trattamenti in accordo al ciclo biologico del parassita.
- In presenza di: andamento climatico anomalo, specie poco note e infestazioni al di fuori della norma, si consiglia di consultare un tecnico esperto al fine di adottare la difesa più idonea.
- Per un razionale impiego del prodotto, si consideri che la sua azione repellente non invita l'avvicinamento degli insetti pronubi all'area trattata e ciò per circa 2-6 ore, periodo oltre il quale il rischio per gli impollinatori risulta significativamente ridotto.
- Conservare a temperatura superiore a 5°C, in ambiente asciutto.

KARAKAS

Insetticida in sospensione di capsule

COMPOSIZIONE

100 g di prodotto contengono:

lambda-cialotrina pura	g	9,4 (100 g/l)
coformulanti q.b. a	g	100

FRASI DI RISCHIO

Nocivo per ingestione. Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

NOCIVO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

CONSIGLI DI PRUDENZA

Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare né bere né fumare durante l'impiego. Non respirare i vapori. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Questo materiale e/o il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

SAPEC AGRO S.A.
Avenida do Rio Tejo - Herdade das Praias
2910-440 Setúbal - Portogallo
Tel. +351 265 710 100

Stabilimento di produzione:
SAPEC AGRO S.A. - Setúbal - Portogallo

Autorizzazione Ministero della Salute n……del…..

Taglie: 25 ml

Partita n° ………

PRESCRIZIONI SUPLEMENTARI

Per proteggere gli organismi acquatici è indispensabile:
- una fascia di rispetto di 5 metri quando si tratta di colture orticole;
- una fascia di rispetto di 30 metri, in associazione a strumentazione meccanica che abbatta del 50% la deriva, quando si trattano le colture fruttifere.

Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque delle aziende agricole e delle strade.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi: bloccano la trasmissione nervosa iperstimolando pre-post-sinapticamente le terminazioni neuronali.

Particolare sensibilità da parte di pazienti allergici ed asmatici, nonché dei bambini.
Sintomi a carico del SNC: tremori, convulsioni, atassia; irritazione delle vie aeree: rinorrea, tosse, broncospasmo e dispnea; reazioni allergiche scatenanti: anafilassi, ipertermia, sudorazione, edemi cutanei, collasso vascolare periferico.
Terapia: sintomatica e di rianimazione.
Consultare un Centro Antiveleni.

PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO.
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI.
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO.
ILCONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE.

18 DIC. 2013
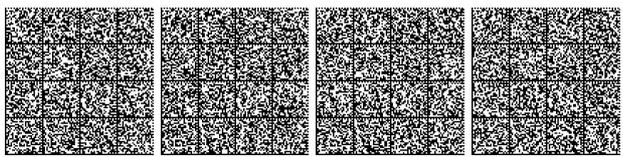
Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del………

14A00935

DECRETO 18 dicembre 2013.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Erbikus 400 SC».

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della Legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della Legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente "Istituzione del Ministero della Salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *G.U.* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti "Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, come modificato dal Decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 55, concernente il regolamento di modifica del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 80 concernente "misure transitorie";

Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il decreto del Ministero della salute 28 settembre 2012 di rideterminazione delle tariffe relative all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari a copertura delle prestazioni sostenute e rese a richiesta, in attuazione del Regolamento (CE) 1107/2009;

Vista la domanda presentata in data 23 ottobre 2013 dall'impresa Cheminova Agro Italia Srl, con sede legale in Bergamo, via F.lli Bronzetti, 32/28, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato ERBIKUS 400 SC, contenete la sostanza attiva propizamide, uguale al prodotto di riferimento denominato Zammo registrato al n. 15236 con D.D. in data 22 febbraio 2013, dell'Impresa medesima;

Rilevato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione dell'art. 10 del citato Decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 e in particolare che:

- il prodotto è uguale al citato prodotto di riferimento Zammo registrato al n. 15236;

Rilevato pertanto che non è richiesto il parere della Commissione Consultiva per i prodotti fitosanitari, di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Visto il pagamento della tariffa a norma del D.M. 9 luglio 1999, in vigore alla data di presentazione della domanda;

Visto il decreto del 16 ottobre 2003 di inclusione della sostanza attiva propizamide, nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 194 fino al 31 gennaio 2017 in attuazione della direttiva 2003/39/CE della Commissione del 15 maggio 2003;

Considerato che la direttiva 91/414/CEE è stata abroga dal Reg. CE n. 1107/2009 e che pertanto la sostanza attiva in questione ora è considerata approvata ai sensi del suddetto Regolamento e riportata nell'Allegato al Regolamento UE n. 540/2011;

Considerato che per il prodotto fitosanitario l'Impresa ha ottemperato alle prescrizioni previste dall'art. 2, comma 2 del sopra citato decreto di recepimento per la sostanza attiva in questione;

Considerato altresì che il prodotto di riferimento è stato valutato secondo i principi uniformi di cui all'Allegato VI del decreto legislativo 194/95 sulla base di un fascicolo conforme all'Allegato III;

Ritenuto di limitare la validità dell'autorizzazione al 31 gennaio 2017, data di scadenza assegnata al prodotto di riferimento;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31 gennaio 2017, l'impresa Cheminova Agro Italia Srl, con sede legale in Bergamo, via F.lli Bronzetti, 32/28, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato ERBIKUS 400 SC con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da: 0,25 – 0,5 – 1 – 3 – 5 – 10 – 20 L.

Il prodotto è importato in confezioni pronte dagli stabilimenti delle Imprese estere:

Cheminova A/S - Thyborønvej 78 - DK 7673 Harboøre Denmark;

Cheminova Deutschland GmbH & Co. KG – Stader Elbstrasse 26-28 –D- 21683 Stade (Germania).

Il prodotto suddetto è registrato al n. 15923.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 dicembre 2013

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

ERBIKUS 400 SC

Erbicida selettivo in sospensione concentrata

ERBIKUS 400 SC Registrazione del Ministero della Salute N.... del

Composizione	
100 g di ERBIKUS 400 SC contengono:	
Propizamide pura	g 36 (400 g/L)
coformulanti* q.b. a	g 100

* *contiene 1,2-benzisotthiazol-3 (2H)-one: può provocare una reazione allergica*

CHEMINOVA AGRO ITALIA Srl
Via Fratelli Bronzetti, 32/28 – 24124 Bergamo
Tel. 035 19904468

Distribuito da:
GOWAN ITALIA SpA - Via Morgagni 68 - 48018 Faenza - Tel. 0546/629952

Stabilimenti di produzione:
Cheminova A/S - Thyborønvej 76-78 DK 7673 - Harboøre (Danimarca)
Cheminova Deutschland GmbH & Co. KG
Stader Elbstrasse 26-28– D-21683 Stade (Germania)

Contenuto: **0,25-0,5-1-3-5-10-20 L** Partita n. ......

NOCIVO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI di RISCHIO: Possibilità di effetti cancerogeni – prove insufficienti. Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI di PRUDENZA: Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informativa in materia di sicurezza.

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.
Non rientrare in campi trattati prima che la sospensione sulla superficie fogliare sia completamente asciutta.

INFORMAZIONI MEDICHE
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.
Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni

CARATTERISTICHE
ERBIKUS 400 SC è un erbicida selettivo in sospensione concentrata che agisce prevalentemente per assorbimento radicale. Sulle malerbe sensibili, i sintomi appaiono dopo 3-4 giorni, seguiti dal completo disseccamento delle infestanti.
INFESTANTI SENSIBILI: *Alopecurus myosuroides* (coda di volpe), *Avena spp.* (avena selvatica), *Bromus spp.* (forasacco), *Digitaria sanguinalis* (sanguinella), *Lolium spp.* (loietto), *Poa spp.* (fienarola), *Setaria spp.* (falso panico), e tutte le principali graminacee annuali in genere nonché, nelle applicazioni autunno-invernali anche alcune graminacee poliennali. ERBIKUS 400 SC è efficace inoltre nei confronti di *Chenopodium album* (farinello comune), *Cuscuta spp.* (cuscuta), *Stellaria media* (Centocchio), *Papaver roheas* (Papavero), *Polygonum aviculare* (Correggiola), *Polygonum persicaria* (Persicaria), *Portulaca oleracea* (Erba porcellana), *Veronica spp.* (Veronica).
INFESTANTI MEDIAMENTE SENSIBILI: *Amaranthus spp. (amaranto comune), Echinochloa crs-galli* (giavone)

MODALITÀ ED EPOCHE DI IMPIEGO:
Su tutte le colture ERBIKUS 400 SC può essere impiegato con un solo trattamento per ciclo colturale.
LATTUGHE e altre INSALATE, comprese le BRASSICACEE (Dolcetta, Lattuga cappuccina, Lattughina, Lattuga iceberg, Lattuga romana, Scarola, Cicoria selvatica, Cicoria a foglia rossa, Radicchio, Indivia riccia, Cicoria pan di zucchero, Barbarea, foglie e germogli di Brassica *spp.*) Dente di leone, Valerianella
ERBIKUS 400 SC va impiegato in pre-semina o in pre-trapianto della coltura, prima dell'emergenza delle infestanti, alla dose di 1,75-3,75 l/Ha.
È necessario provvedere ad un leggero interramento del prodotto dopo l'applicazione. ERBIKUS 400 SC può essere applicato anche in post-semina, entro 15 giorni dalla messa a dimora, o in post-trapianto, con la coltura non oltre lo stadio delle 4-6 foglie.
Le applicazioni su infestanti già emerse sono consigliate solo nel periodo autunno invernale e su terreni ricchi di umidità. Impiegare volumi di acqua compresi fra i 300 e i 500 litri per ettaro. Su Scarola aumentare eventualmente il volume fino a 600 litri per ettaro. CONSENTITO MASSIMO 1 TRATTAMENTO IN CAMPO.
COLZA
ERBIKUS 400 SC va impiegato in post-emergenza della coltura, dallo stadio delle 2-3 foglie vere, alla dose di 1,00-1,75 l/Ha. Distribuire il prodotto con 200-500 litri di acqua per ettaro.

COMPATIBILITÀ: Il prodotto si impiega da solo.

FITOTOSSICITÀ: Il prodotto può essere fitotossico per le colture non riportate in etichetta. È necessario inoltre rispettare gli intervalli sotto indicati tra l'applicazione di ERBIKUS 400 SC e la successiva semina o trapianto di alcune colture:
- **2 mesi** per le colture moderatamente tolleranti quali mais, sorgo, fragola, patata dolce, crucifere in genere
- **4 mesi** per le colture mediamente sensibili quali melanzana, peperone, pomodoro, patata, spinacio, aglio, cipolla, barbabietola da zucchero, menta
- **6 mesi** per le colture molto sensibili quali frumento, orzo, segale, avena, triticale e graminacee foraggere. Prima dell'impianti di queste colture effettuare una profonda lavorazione del terreno.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 180 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA PER COLZA E 30 GIORNI PER LE ALTRE COLTURE.

ATTENZIONE
Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
CONSERVARE AL RIPARO DAL GELO.
AGITARE BENE PRIMA DELL'USO.
NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA
OPERARE IN ASSENZA DI VENTO
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 18 DIC. 2013

14A00936
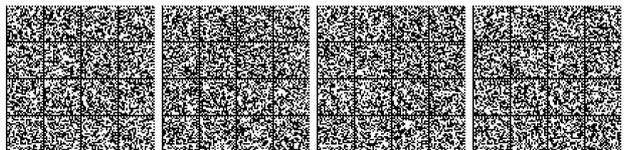
DECRETO 18 dicembre 2013.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Klartan Pronto Uso».

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della Legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della Legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente "Istituzione del Ministero della Salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *G.U.* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti "Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari";

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 80 concernente "misure transitorie";

Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, come modificato dal Decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 55, concernente il regolamento di modifica del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il decreto del Ministero della salute 28 settembre 2012 di rideterminazione delle tariffe relative all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari a copertura delle prestazioni sostenute e rese a richiesta, in attuazione del Regolamento (CE) 1107/2009;

Vista la domanda presentata in data 15 ottobre 2013 dall'impresa Irvita Plant Protection N.V. con sede legale in POBox 403, Curacao, Antille Olandesi, rappresentata in Italia da Makhteshim Agan Italia Srl, con sede legale in Grassobbio (BG), via Zanica 19, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato KLARTAN Pronto Uso contenente la sostanza attiva fluvalinate, uguale al prodotto di riferimento denominato Mavrik Pronto Uso registrato al n. 11723/PPO con D.D. in data 15 giugno 2005, modificato successivamente con decreti di cui l'ultimo in data 27 giugno 2013, dell'Impresa medesima;
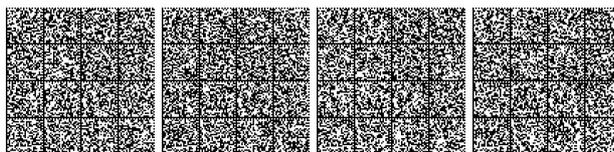
Considerato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione dell'art. 10 del citato Decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 e in particolare che

- il prodotto è uguale al citato prodotto di riferimento Mavrik Pronto Uso registrato al n. 11723/PPO;

Rilevato pertanto che non è richiesto il parere della Commissione Consultiva per i prodotti fitosanitari, di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Visto il pagamento della tariffa a norma del D.M. 9 luglio 1999, in vigore alla data di presentazione della domanda;

Visto il decreto ministeriale del 21 aprile 2011 di recepimento della direttiva 2011/19/UE relativa all'iscrizione della sostanza attiva fluvalinate nell'Allegato I del decreto legislativo 194/95;

Considerato che la direttiva 91/414/CEE è stata sostituita dal Reg. CE n. 1107/2009 e che pertanto la sostanza attiva in questione ora è considerata approvata ai sensi del suddetto Regolamento e riportata nell'Allegato al Regolamento UE n. 540/2011;

Considerato che per il prodotto fitosanitario l'Impresa ha ottemperato alle prescrizioni previste dall'art. 2, comma 2 del sopra citato decreto di recepimento per la sostanza attiva in questione;

Considerato altresì che il prodotto dovrà essere rivalutato secondo i principi uniformi di cui al regolamento (UE) 1107/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio, al regolamento (UE) di attuazione n. 546/2011 della Commissione, e all'Allegato VI del decreto legislativo 194/95, sulla base di un fascicolo conforme ai requisiti di cui ai regolamenti (UE) n. 544/2011 e 545/2011 ed all'Allegato III del decreto legislativo 194/95;

Ritenuto di limitare la validità dell'autorizzazione del prodotto in questione al 30 giugno 2014, data di scadenza assegnata al prodotto di riferimento, fatti salvi gli adempimenti e gli adeguamenti in applicazione dei principi uniformi di cui al regolamento (UE) 1107/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio, al regolamento (UE) di attuazione n. 546/2011 della Commissione;

Considerato altresì che per il prodotto fitosanitario di riferimento è stato già presentato un fascicolo conforme ai requisiti di cui al regolamento (UE) n. 545/2011, nonchè ai sensi dell'art. 3 del citato decreto ministeriale del 21 aprile 2011, entro i termini prescritti da quest'ultimo;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 30 giugno 2014, l'Impresa Irvita Plant Protection N.V. con sede legale in POBox 403, Curacao, Antille Olandesi, rappresentata in Italia da Makhteshim Agan Italia Srl, con sede legale in Grassobbio (BG), via Zanica 19, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato KLARTAN Pronto Uso con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da ml 250 – 400 – 500 – 750 - 1000.

Il prodotto è preparato presso lo stabilimento delle Imprese:

Althaller Italia Srl – San Colombano al Lambro (MI);

Kollant Srl – Vigonovo (VE).

Il prodotto suddetto è registrato al n. 15922/PPO.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 dicembre 2013

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

KLARTAN Pronto Uso
(Soluzione acquosa pronta all'uso)
INSETTICIDA PRONTO ALL'USO PER PIANTE FLOREALI ED ORNAMENTALI DA APPARTAMENTO, BALCONE, GIARDINO DOMESTICO

KLARTAN Pronto Uso

Composizione
Fluvalinate puro g 0,0144 (=0,144 g/l)
Coformulanti q.b.a g 100

Attenzione manipolare con prudenza

FRASI DI RISCHIO: Nocivo per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare sotto chiave e fuori dalla portata dei bambini. Conservare il recipiente ben chiuso e al riparo dal gelo e dall'umidità. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, ne bere, né fumare durante l'impiego. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza

Irvita Plant Protection N.V.,POBox 403
Curacao Antille Olandesi
Rappresentata in Italia da:
MAKHTESHIM AGAN ITALIA S.r.l.
Via ZANICA 19 – 24050 GRASSOBBIO (BG)– Tel. 035 328.811

Partita n. vedi timbro Contenuto 250-400-500-750-1000 ml

Autorizzazione del Ministero della Salute n. ....../PPO del ....
Stabilimenti di produzione:
Althaller Italia Srl – San Colombano al Lambro (MI)
KOLLANT S.r.l. – Vigonovo (VE)
Distribuito da:
KOLLANT S.r.l – Padova (PD)

NORME PRECAUZIONALI:
Se il prodotto è applicato in ambienti chiusi, ventilare l'ambiente dopo l'applicazione. Evitare l'irrorazione delle zone circostanti la vegetazione, evitare il gocciolamento e pulire le superfici eventualmente contaminate dall'applicazione. Durante la diluizione del prodotto indossare guanti protettivi adatti, sciacquandoli dopo l'uso.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi: Il fluvalinate (piretroide) blocca la trasmissione nervosa iperstimolando pre-post-sinapticamente le terminazioni neuronali. Particolare sensibilità da parte di pazienti allergici ed asmatici, nonchè dei bambini.
Sintomi a carico del SNC: tremori, convulsioni, atassia; irritazione delle vie aeree: rinorrea, tosse, broncospasmo e dispnea; reazioni allergiche scatenanti: anafilassi, ipertermia, sudorazione, edemi cutanei, collasso vascolare periferico.
Terapia: Sintomatica e di rianimazione.
Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE
Il KLARTAN Pronto Uso è una soluzione insetticida ad ampio spettro d'azione pronta all'uso. È efficace contro gli insetti dannosi delle piante floreali ed ornamentali da appartamento, balcone, giardino.
Agisce sugli insetti per contatto, contro i quali manifesta un effetto pronto e persistente.
In particolare controlla i seguenti parassiti: **Afidi, Tripidi, larve di Cocciniglie, Tignole, Nottue, Tortrici, larve minatrici, Infantria, Mosche bianche, Tentredini, Coleotteri e Ragnetti.**
La particolare confezione dotata di nebulizzatore meccanico a pressione con getto regolabile consente una facile e rapida distribuzione del prodotto.

MODALITÀ D'IMPIEGO
Effettuare il trattamento al primo apparire dei parassiti sulla pianta. Regolare il getto verso la pianta da trattare ed irrorare su tutta la vegetazione fino a completa bagnatura, avendo cura di colpire anche la pagina inferiore delle foglie e le parti della pianta laddove non è stata notata la presenza di parassiti. Ripetere i trattamenti dopo circa 10 giorni.

COMPATIBILITÀ
Il prodotto si impiega da solo.

Attenzione: Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone e agli animali.

NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
OPERARE IN ASSENZA DI VENTO
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

18 DIC. 2013

"Etichetta Autorizzata con Decreto Ministeriale del........."

14A00937

DECRETO 18 dicembre 2013.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Cupro Isagro WG».

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della Legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della Legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente "Istituzione del Ministero della Salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *G.U.* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti "Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari";

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 80 concernente "misure transitorie";

Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, come modificato dal Decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 55, concernente il regolamento di modifica del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il decreto del Ministero della salute 28 settembre 2012 di rideterminazione delle tariffe relative all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari a copertura delle prestazioni sostenute e rese a richiesta, in attuazione del Regolamento (CE) 1107/2009;

Vista la domanda presentata in data 23 ottobre 2013 dall'impresa Isagro SpA, con sede legale in Milano, via Caldera, 21, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato CUPRO ISAGRO WG contenente la sostanza attiva rame, uguale al prodotto di riferimento denominato Cuprocaffaro Micro registrato al n. 9012 con D.D. in data 2 dicembre 1996, modificato successivamente con decreti di cui l'ultimo in data 15 maggio 2013, dell'Impresa medesima;

Considerato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione dell'art. 10 del citato Decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 e in particolare che:

- il prodotto è uguale al citato prodotto di riferimento Cuprocaffaro Micro registrato al n. 9012;

Rilevato pertanto che non è richiesto il parere della Commissione Consultiva per i prodotti fitosanitari, di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Visto il pagamento della tariffa a norma del D.M. 28 settembre 2012;

Visto il decreto ministeriale del 15 settembre 2009 di recepimento della direttiva 2009/37/CE relativa all'iscrizione dei composti del rame nell'Allegato I del decreto legislativo 194/95;

Considerato che la direttiva 91/414/CEE è stata sostituita dal Reg. CE n. 1107/2009 e che pertanto la sostanza attiva in questione ora è considerata approvata ai sensi del suddetto Regolamento e riportata nell'Allegato al Regolamento UE n. 540/2011;

Considerato che per il prodotto fitosanitario l'Impresa ha ottemperato alle prescrizioni previste dall'art. 2, comma 2 del sopra citato decreto di recepimento per la sostanza attiva in questione;

Considerato altresì che il prodotto dovrà essere rivalutato secondo i principi uniformi di cui al regolamento (UE) 1107/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio, al regolamento (UE) di attuazione n. 546/2011 della Commissione, e all'Allegato VI del decreto legislativo 194/95, sulla base di un fascicolo conforme ai requisiti di cui ai regolamenti (UE) n. 544/2011 e 545/2011 ed all'Allegato III del decreto legislativo 194/95;

Ritenuto di limitare la validità dell'autorizzazione del prodotto in questione al 30 novembre 2016, data di scadenza assegnata al prodotto di riferimento, fatti salvi gli adempimenti e gli adeguamenti in applicazione dei principi uniformi di cui al regolamento (UE) 1107/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio, al regolamento (UE) di attuazione n. 546/2011 della Commissione;

Considerato altresì che per il prodotto fitosanitario di riferimento è stato già presentato un fascicolo conforme ai requisiti di cui al regolamento (UE) n. 545/2011, nonchè ai sensi dell'art. 3 del citato decreto ministeriale del 15 settembre 2009, entro i termini prescritti da quest'ultimo;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 30 novembre 2016, l'Impresa Isagro SpA, con sede legale in Milano, via Caldera, 21, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato CUPRO ISAGRO WG con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da Kg 0,2 – 0,25 – 0,5 – 0,6 – 0,7 – 0,75 – 0,8 – 0,9 – 1 – 1,5 – 2 - 2,5 – 3 – 3,5 – 4 – 5 – 6 – 7 – 7,5 – 8 – 9 – 10 – 12 – 14 – 15 – 20 - 25.

Il prodotto è preparato presso lo stabilimento dell'Impresa:

Isagro SpA – Adria Cavanella Po (RO).

Isagro SpA – Aprilia (Lt).

Il prodotto suddetto è registrato al n. 15912.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 dicembre 2013

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

CUPRO ISAGRO WG
Granuli idrodispersibili
Fungicida non colorato per la difesa di vite, fruttiferi, olivo, colture ortive, barbabietola da zucchero, patata, colture ornamentali e floreali, cipresso.

COMPOSIZIONE (riferita a 100 g)
Rame metallo (da ossicloruro tetraramico) .... g. 37,5
Coformulanti ed inerti .... q.b. a g. 100

Registrazione Ministero della Salute n°
ISAGRO S.p.A. - Centro Uffici San Siro - Fabbricato D - ala 3 - Via Caldera, 21 - 20153 MILANO - Tel. 02 409011 (centr.) - 02 40901276 (sett. Qualità)
Stabilimento di produzione: Isagro S.p.A. - Adria Cavanella Po (RO); Isagro S.p.A-Aprilia (Lt)
Partita N°......
Contenuto netto: 0,2 - 0,25 - 0,5 - 0,6 - 0,7 - 0,75 - 0,8 - 0,9 - 1 - 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 3,5 - 4 - 5 - 6 - 7 - 7,5 - 8 - 9 - 10 - 12 - 14 - 15 - 20 - 25 Kg
Frasi di rischio (R): Altamente tossico per gli organismi acquatici; può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico. **Consigli di prudenza (S):** Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede di dati di sicurezza.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo ed oculare.
Terapia gastrolusi con soluzione latto-albuminosa, se cupremia elevata usare chelanti, penicillamina se la via orale è agibile oppure CaEDTA en-dovena e BAL intramuscolo: per il resto terapia sintomatica.
Avvertenza consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE
Il prodotto è un fungicida ad ampio spettro di azione contenente rame sotto forma di ossicloruro tetraramico. La formulazione in granuli idrodispersibili assicura la massima semplicità e sicurezza d'impiego, in quanto riduce al massimo i fenomeni di spolveramento durante la preparazione della sospensione da irrorare.

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO
Il prodotto si impiega in trattamenti alla parte aerea alle dosi di seguito riportate. I valori citati si riferiscono ad irrorazioni effettuate con attrezzature a volume normale (1000 l/ha per Vite, 1500-1800 l/ha per Pomacee e Drupacee ed arboree in genere, 600-800 l/ha per le altre colture). In caso di trattamenti a volume ridotto, adeguare la concentrazione in modo da mantenere la stessa dose ad ettaro.

VITE - Peronospora, azione collaterale contro Escoriosi, Marciume nero, Melanosi, Rossore parassitario: intervenire preventivamente alla dose di 200-300 g per 100 l di acqua. In caso di infezioni particolarmente gravi e con tempo molto piovoso la dose può essere innalzata a 250-400 g per 100 litri d'acqua.

POMACEE (melo, pero, cotogno) - Ticchiolatura, Monilia, Nectria, Septoriosi del pero, Batteriosi
- trattamenti autunno invernali 450 g/hl
- trattamenti primaverili 200 - 250 g/hl

Sospendere i trattamenti all'inizio della fioritura.
Marciume del colletto: g 400-450 per 100 litri d'acqua. Localizzare i trattamenti al colletto delle piante distribuendo 10-15 litri di sospensione per pianta.
Pero - colpo di fuoco batterico:
- trattamenti primaverili e autunnali 200 - 250 g/hl

Sospendere i trattamenti all'inizio della fioritura.
DRUPACEE (pesco, albicocco, ciliegio, susino) mandorlo - Bolla, Corineo, Monilia, Cancro delle drupacee, azione collaterale contro batteriosi: 500-600 g/hl in trattamenti invernali.
Su **pesco, albicocco, ciliegio e susino** limitare i trattamenti al periodo invernale.
Marciume del colletto del ciliegio: g 400-500 per 100 litri d'acqua. Localizzare i trattamenti al colletto delle piante distribuendo 10-15 litri di sospensione per pianta.
AGRUMI (arancio, limone, mandarino, clementine, bergamotto, cedro, pomelo, limetta, chinotto, tangerino) - Antracnosi, Cancro gommoso, Mal secco, Marciume o gommosi del colletto, - Azione collaterale contro Batteriosi: intervenire quando si verificano le condizioni ambientali favorevoli allo sviluppo della malattia alla dose di 250 - 300 g/hl.
Olivo - Occhio di pavone, Fumaggine, Piombatura, Rogna, Lebbra: 250-350 g/hl nei periodi più favorevoli alle malattie.
Actinidia - Marciume del colletto: g 400-500 per 100 litri d'acqua. Localizzare i trattamenti al colletto delle piante distribuendo 10-15 litri di sospensione per pianta.
Fragola - Marciume del colletto, Vaiolatura: intervenire alla ripresa vegetativa alla dose di 200-300 g/hl.

Ver 024 (Univoco 1264584500 39924 873)

Fruttiferi a guscio - Cancri rameali: trattamenti autunno-invernali alla dose di 450 g per 100 litri d'acqua; trattamenti primaverili - estivi alla dose di 200 - 250 g per 100 litri d'acqua.

ORTAGGI
Intervenire quando si sviluppano le condizioni favorevoli allo sviluppo delle malattie alla dose di 250 - 350 g/hl. Il trattamento esplica azione collaterale sulle batteriosi.
Aglio, Cipolla, Cipolline, Scalogno - Peronospora, azione collaterale su: Muffa grigia, Marciumi batterici; **Pomodoro** - Cladosporiosi, Vaiolatura dei frutti, Peronospora, Marciume zonato, Batteriosi, Marciume nero. Azione collaterale su: Muffa grigia, Alternariosi; **Melanzana** - Antracnosi, Moria delle piantine, azione collaterale su: Muffa grigia, Alternariosi; **Melone (dose massima 2,3 kg di formulato per ettaro), Cocomero (dose massima 2,3 kg di formulato per ettaro), Zucca (dose massima 2,3 kg di formulato per ettaro), Zucchino, Cetriolo, Cetriolino** - Maculatura angolare, Peronospora, azione collaterale su: Muffa grigia, Marciume molle batterico; **CAVOLI** - Peronospora, Ruggine bianca, Marciume molle batterico, Marciume nero, Micosferella, azione collaterale su: Muffa grigia - Alternariosi; **Asparago** - Ruggine, Azione collaterale su: Muffa grigia (limitare i trattamenti a subito dopo la raccolta dei turioni); **Carciofo, Cardo** - Peronospora della lattuga, azione collaterale su Marciume molle batterico; **Finocchio, Sedano, Prezzemolo** - Cercosporiosi del sedano, Septoriosi del sedano, azione collaterale su Marciume molle batterico; **ortaggi a foglia ed erbe fresche, legumi** - Peronospora, Cercospora, Antracnosi, Batteriosi.

COLTURE INDUSTRIALI
Oleaginose Peronospora, antracnosi: 2,5-3 kg/ha. Intervenire quando si sviluppano le condizioni favorevoli allo sviluppo delle malattie.
Patata - Alternariosi, Peronospora: 2,5-2,7 kg /ha.
Barbabietola da zucchero - Cercospora, azione collaterale su Peronospora, Ruggine: 2,5-3 kg/ha.
Tabacco - Peronospora: 2,5-3 kg/ha.
FLOREALI, ORNAMENTALI - Antracnosi, Peronospora, Ruggine, Ticchiolatura, Batteriosi (azione collaterale): Intervenire quando si sviluppano le condizioni favorevoli allo sviluppo delle malattie alla dose di 250 - 350 g/hl.
Cipresso - Cancro: trattamenti preventivi in primavera e autunno irrorando completamente tutto il fusto e la chioma alla dose di 800-1000 g/hl.

PREPARAZIONE DELLA POLTIGLIA: diluire il prodotto nel totale quantitativo di acqua rimescolando con cura.

COMPATIBILITÀ
Il prodotto non è compatibile con i formulati alcalini (polisolfuri, etc.) e quelli contenenti Thiram.
Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ
Non trattare durante la fioritura. Su pesco, nettarine e percoche, susino e varietà di melo e di pero cuprosensibili (vedi oltre) il prodotto può essere fitotossico se distribuito in piena vegetazione. In tal caso se ne sconsiglia l'impiego dopo la piena ripresa vegetativa.
Varietà di melo cuprosensibili: Abbondanza Belfort, Black Stayman, Golden delicious, Gravenstein, Jonathan, Rome beauty, Morgenduft, Stayman, Stayman red, Stayman Winesap, Black ben Davis, King David, Renetta del Canada, Rosa Mantovana, commercio.
Varietà di pero cuprosensibili: Abate Fetel, Buona Luigia d'Avranches, Butirra Clairgeau, Passacrassana, B.C. William, Dott. Jules Guyot, Favorita di Clapp, Kaiser, Butirra Giffard.
Su varietà poco note di colture orticole, floreali ed ornamentali od in caso di dubbi non impiegare il prodotto su larga scala prima di aver compiuto piccoli saggi preliminari od aver consultato il personale tecnico.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 3 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA PER POMODORO, MELANZANA, FRAGOLA, CUCURBITACEE, AGLIO, CIPOLLA, CIPOLLINE, SCALOGNO, 7 GIORNI PER PATATA, 20 GIORNI PER LE ALTRE COLTURE EDULI. Sospendere i trattamenti ad inizio fioritura per le pomacee.
ATTENZIONE: Da impiegarsi esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega Il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA.
DA NON VENDERSI SFUSO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
NON OPERARE CONTRO VENTO
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE
NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITÀ DELLE ACQUE DI SUPERFICIE. EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE ALLE STRADE.

Distribuzione commerciale: Gowan Italia S.p.a. via Morgagni, n. 68, 48018 Faenza (RA) Tel. 0546.629911
Etichetta autorizzata con D.D. del

ISAGRO S.p.A. Centro Uffici San Siro Fabbricato D - Ala 3 Via Caldera, 21 20153 Milano

14A00938
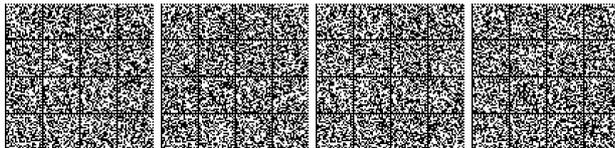
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 9 dicembre 2013.

Denominazione delle varietà di risone e delle corrispondenti varietà di riso, per l'annata agraria 2013/2014.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE
AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'art. 2 della legge 18 marzo 1958, n. 325, concernente la disciplina del commercio interno del riso e l'art. 28 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, recante modificazioni alla predetta legge;

Visto il parere favorevole dell'Ente nazionale risi in ordine all'adozione delle allegate tabelle di denominazione delle varietà di risone e delle corrispondenti varietà di riso, sulla base delle determinazioni assunte dai rappresentanti dell'intera filiera di settore;

Considerate le istanze rappresentate dalle associazioni di filiera e ravvisata l'esigenza di apportare, con effetto immediato, alcune modifiche agli allegati al precitato provvedimento;

Ritenuta non più procrastinabile la oggettiva necessità di fornire un prontuario operativo, per la classificazione merceologica delle varietà di riso iscritte nel catalogo comunitario, alle istituzioni ed agli enti interessati alla gestione della misura in causa;

Ritenuto che il provvedimento, concernente la determinazione della denominazione delle varietà di risone e delle corrispondenti varietà di riso e la loro attribuzione al gruppo di appartenenza previsto dalla sopra citata legge 18 marzo 1958, n. 325, è di competenza del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro dello sviluppo economico;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nella seduta del 26 settembre 2013;

Decreta:

Art. 1.

1. La denominazione delle varietà di risone e delle corrispondenti varietà di riso, la loro ripartizione in gruppi e le caratteristiche di ciascuna varietà, con l'indicazione delle tolleranze consentite e dei relativi limiti relative all'annata agraria 2013/2014, sono riportate, ai sensi della legge 18 marzo 1958, n. 325, modificata dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, nelle tabelle annesse al presente decreto.

2. Le nuove varietà di risone, inserite nell'allegato A, rispettano i parametri di classificazione della denominazione di vendita, di cui all'allegato F del decreto ministeriale.

3. Allo scopo di verificare la rispondenza alle caratteristiche indicate nell'allegato F, la classificazione merceologica delle varietà di riso iscritte da altro Paese membro nel catalogo comunitario, è effettuata secondo le procedure e le modalità di cui all'allegato G.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 dicembre 2013

Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
DE GIROLAMO

Il Ministro dello sviluppo economico
ZANONATO

Registrato alla Corte dei conti il 15 gennaio 2014
Ufficio di controllo atti MISE - MIPAAF, foglio n. 152
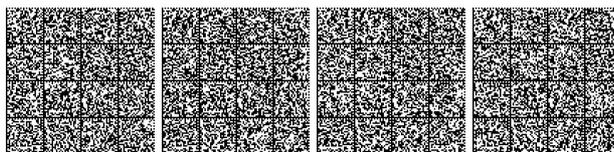
ALLEGATO A)

DENOMINAZIONE DELLE VARIETA' DI RISONE E DELLE CORRISPONDENTI VARIETA' DI RISO E LORO ATTRIBUZIONE AL GRUPPO DI APPARTENENZA

RISO ITALIANO

RISONE	**RISO**
Gruppo comune o originario	**Gruppo comune o originario**
AGATA, AMBRA, ARPA, BALILLA, BRIO, CASTORE, CENTAURO, CERERE, CL 12, DUCATO, ELIO, ERIDANO, MARTE, PERLA, SELENIO, SFERA, SOLE CL, SP 55, VIRGO	ORIGINARIO o AGATA o AMBRA o ARPA o BALILLA o BRIO o CASTORE o CENTAURO o CERERE o CL 12 o DUCATO o ELIO o ERIDANO o MARTE o PERLA o SELENIO o SFERA o SOLE CL o SP 55 o VIRGO
CRIPTO	CRIPTO
Gruppo semifino	**Gruppo semifino (1)**
ALPE, ARCO, CRONO, FLIPPER, LIDO, MUSA, ROSA MARCHETTI, SARA, SAVIO, TEA, WANG	ALPE o ARCO o CRONO o FLIPPER o LIDO o MUSA o ROSA MARCHETTI o SARA o SAVIO o TEA o WANG
ARGO, MEDEA, NUOVO MARATELLI, ORIONE, PADANO (BAHIA)	ARGO o MEDEA o NUOVO MARATELLI o ORIONE o PADANO (BAHIA)
VIALONE NANO	VIALONE NANO
VENERE	VENERE
Gruppo fino	**Gruppo fino (1)**
ALICE, ANTARES, ARIETE, ASSO, AUGUSTO, BRAVO, CARMEN, CRESO, DARDO, DELFINO, DENEB, DRAGO, ERCOLE, EUROPA, EUROSIS, FENICE, LINCE, LOTO, LUNA CL, LUXOR, MECO, NEMBO, ONICE, OPALE, PRESTO, PUMA, RIBE (EURIBE), RODEO, ROMBO, RONALDO, SCIROCCO, SISR215, TEJO, TETI, VASCO	ALICE o ANTARES o ARIETE o ASSO o AUGUSTO o BRAVO o CARMEN o CRESO o DARDO o DELFINO o DENEB o DRAGO o ERCOLE o EUROPA o EUROSIS o FENICE o LINCE o LOTO o LUNA CL o LUXOR o MECO o NEMBO o ONICE o OPALE o PRESTO o PUMA o RIBE (EURIBE) o RODEO o ROMBO o RONALDO o SCIROCCO o SISR215 o TEJO o TETI o VASCO
AIACE	AIACE
FALCO	FALCO
GLORIA	GLORIA
S. ANDREA	S. ANDREA
SAMBA	SAMBA
ULISSE	ULISSE
NERONE	NERONE
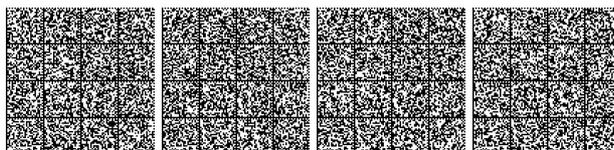
Gruppo superfino	**Gruppo superfino (1)**
ALERAMO, ARBORIO, VOLANO, VULCANO	ALERAMO o ARBORIO o VOLANO o VULCANO
BACCO, BALDO, BIANCA, ELBA, FEDRA, GALILEO, NEVE, PROTEO, ROMA	BACCO o BALDO o BIANCA o ELBA o FEDRA o GALILEO o NEVE o PROTEO o ROMA
CARNAROLI, CARNISE, CARNISE PRECOCE, KARNAK, POSEIDONE	CARNAROLI o CARNISE o CARNISE PRECOCE o KARNAK o POSEIDONE
ALBATROS, ARSENAL, ARTIGLIO, CENTRO, CL 26, CL 46, CL 71, CL 80, CLXL745, CORIMBO, CRLB1, ECCO 63, ELLEBI, EOLO, FAST, GEMINI, GLADIO, LIBERO, MARE CL, MERCURIO, NINFA, OCEANO, SAGITTARIO, SATURNO, SCUDO, SIRIO CL, SPRINT, TESEO, THAIBONNET, URANO	ALBATROS o ARSENAL o ARTIGLIO o CENTRO o CL 26 o CL 46 o CL 71 o CL 80 o CLXL745 o CORIMBO o CRLB1 o ECCO 63 o ELLEBI o EOLO o FAST o GEMINI o GLADIO o LIBERO o MARE CL o MERCURIO o NINFA o OCEANO o SAGITTARIO o SATURNO o SCUDO o SIRIO CL o SPRINT o TESEO o THAIBONNET o URANO
APOLLO, ASIA, BREZZA, ELETTRA, FEBO, FRAGRANCE, GANGE, GIANO, GIGLIO, TIGRE	APOLLO o ASIA o BREZZA o ELETTRA o FEBO o FRAGRANCE o GANGE o GIANO o GIGLIO o TIGRE
ARTEMIDE	ARTEMIDE
ERMES	ERMES

(1) Resta fermo il divieto previsto dall'art. 4 della Legge 18/3/1958 n° 325 modificato dall'art. 2 della Legge 5/6/1962 n° 586 di miscelare risi di varietà diverse anche se appartenenti allo stesso gruppo.
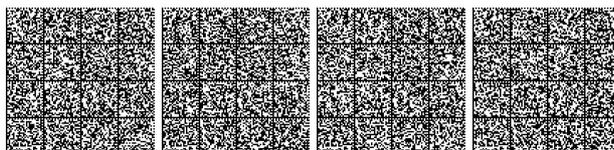
ALLEGATO B)

DENOMINAZIONE
DELLE VARIETA' DI RISONE E DELLE CORRISPONDENTI VARIETA' DI RISO
E LORO ATTRIBUZIONE AL GRUPPO DI APPARTENENZA

RISO ESTERO (*)

RISONE	**RISO**
Gruppo Comune o Originario	**Gruppo Comune o Originario**
CALORO CHACARERO CODY COLUSA 1600 SABINI YABANI YAMANI	CALORO o CHACARERO o CODY o COLUSA 1600 o SABINI o YABANI o YAMANI
Gruppo Semifino	**Gruppo Semifino (1)**
501 ARKROSE BLUEROSE CALROSE GULFROSE MAGNOLIA NATO ZENITH	501 o ARKROSE o BLUEROSE o CALROSE o GULFROSE o MAGNOLIA o NATO o ZENITH
Gruppo Fino	**Gruppo Fino (1)**
BELLE PATNA BLUEBELLE BLUEBONNET CENTURY PATNA DAWN LEBONNET NIRA PATNA GRAIN REXORO SELEZIONE 406 STARBONNET TORO	BELLE PATNA o BLUEBELLE o BLUEBONNET o CENTURY PATNA o DAWN o LEBONNET o NIRA o PATNA GRAIN o REXORO o SELEZIONE 406 o STARBONNET o TORO
----------------------------	----------------------------
Gruppo Fino	**Gruppo Fino (1)**
AGULHA FORTUNA	AGULHA o FORTUNA o PEROLA
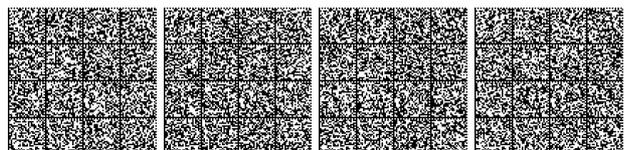
PEROLA	
ALICOMBO MACALIOCA VARY LAVA	ALICOMBO o MACALIOCA o VARY LAVA
ARLESIENNE INRA 68/2 o DELTA	ARLESIENNE o INRA 68/2 o DELTA
SIAM PATNA	SIAM PATNA
BAROE-BRAND	BAROE-BRAND
LUNGO SURINAM	LUNGO SURINAM
BASMATI	BASMATI
JASMIN	JASMIN

(1) Resta fermo il divieto previsto dall'art. 4 della Legge 18/3/1958 n° 325 modificato dall'art. 2 della Legge 5/6/1962 n° 586 di miscelare risi di varietà diverse anche se appartenenti allo stesso gruppo.

(*) Qualora il riso importato presenti le stesse caratteristiche delle varietà italiane, previste in un determinato gruppo, il medesimo riso può essere commercializzato con identica denominazione di gruppo spettante alle varietà italiane, fermo restando l'obbligo di indicazione della varietà.
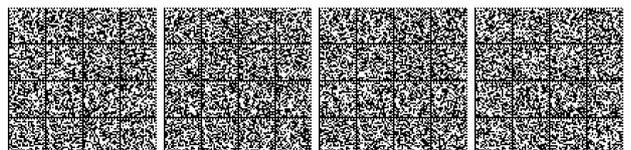
ALLEGATO C)

CARATTERISTICHE DEI RISI ITALIANI

CARATTERISTICHE DEI RISI DEL GRUPPO COMUNE O ORIGINARIO

Nome	Lunghezza	Forma	Grossezza	Perla	Striscia	Dente	Testa	Sezione	Altre caratteristiche
AGATA	corta	tonda	piccola	assente o breve	assente	regolare	tozza	tondeggiante	-----
AMBRA	corta	tonda	piccola	assente o centrale poco estesa	assente	regolare	regolare	tondeggiante	-----
ARPA	corta	tonda	piccola	centro laterale	breve	regolare	tozza	tondeggiante	-----
BALILLA	corta	tonda	piccola	laterale poco estesa	breve	regolare	tozza	tondeggiante	-----
BRIO	corta	tonda	piccola	assente	breve o assente	regolare	regolare	tondeggiante	-----
CASTORE	corta	tonda	piccola	centrale estesa	breve	regolare	tozza	tondeggiante	-----
CENTAURO	corta	tonda	piccola	centrale poco estesa	assente	regolare	regolare	tondeggiante	-----
CERERE	corta	tonda	piccola	assente	assente o breve	regolare	regolare	tondeggiante	-----
CL 12	corta	tonda	piccola	assente	breve	sfuggente	regolare	tondeggiante	-----
DUCATO	corta	tonda	piccola	assente	assente o breve	regolare	regolare	tondeggiante	-----
ELIO	corta	tonda	piccola	centrolaterale estesa	allungata	regolare	tozza	tondeggiante	-----
ERIDANO	corta	tonda	piccola	assente o centrale poco estesa	assente o breve	sfuggente	regolare	tondeggiante	-----
MARTE	corta	tonda	piccola	centrale poco estesa	assente	regolare	regolare	tondeggiante	-----
PERLA	corta	tonda	piccola	assente	assente	regolare	regolare	tondeggiante	-----

SELENIO	corta	tonda	piccola	assente	breve o assente	regolare	regolare	tondeggiante	-----
SFERA	corta	tonda	piccola	assente o centrale poco estesa	assente o breve	sfuggente	regolare	tondeggiante	-----
SOLE CL	corta	tonda	piccola	assente	assente	regolate	regolare	tondeggiante	-----
SP55	corta	tonda	piccola	assente o laterale poco estesa	assente	regolare	regolare	tondeggiante	-----
VIRGO	corta	tonda	piccola	assente	assente	regolare	regolare	tondeggiante	-----
CRIPTO	corta	semi affusolata	piccola	centrale poco estesa	assente	sfuggente	regolare	tondeggiante	-----

CARATTERISTICHE DEI RISI DEL GRUPPO SEMIFINO

Nome	Lunghezza	Forma	Grossezza	Perla	Striscia	Dente	Testa	Sezione	Altre caratteristiche
ALPE	semi lunga	semi affusolata	piccola	assente	assente o breve	regolare	normale	tondeggiante	-----
ARCO	semi lunga	affusolata	media	assente	assente	regolare	normale	tondeggiante	-----
CRONO	semi lunga	affusolata	piccola	assente	assente	sfuggente	oblunga	tondeggiante	-----
FLIPPER	semi lunga	affusolata	piccola	assente	assente	sfuggente	oblunga	tondeggiante	-----
LIDO	semi lunga	affusolata	piccola	assente	assente	sfuggente	oblunga	tondeggiante	-----
MUSA	semi lunga	affusolata	piccola	assente	assente	sfuggente	oblunga	tondeggiante	-----
ROSA MARCHETTI	semi lunga	semi affusolata	media	assente	assente	regolare	regolare	tondeggiante	-----
SARA	semi lunga	semi affusolata	media	assente	assente	sfuggente	normale	tondeggiante	-----
SAVIO	semi lunga	semi affusolata	media	assente	assente	regolare	regolare	tondeggiante	-----
TEA	semi lunga	affusolata	media	assente	assente	regolare	regolare	tondeggiante	-----
WANG	semi lunga	affusolata	piccola	assente	assente	sfuggente	oblunga	tondeggiante	-----

ARGO	semi lunga	semitonda	media	centrolaterale	breve	regolare	regolare	tondeggiante	-----
NUOVO MARATELLI	semi lunga	semitonda	media	centro laterale	assente o breve	sfuggente	regolare	tondeggiante	-----
MEDEA	corta	tonda	piccola	centrale estesa	assente	regolare	regolare	tondeggiante	-----
ORIONE	semi lunga	semitonda	media	centrolaterale poco estesa	allungata	sfuggente	regolare	tondeggiante	-----
PADANO	semi lunga	semitonda	media	centrolaterale poco estesa	allungata	sfuggente	regolare	tondeggiante	-----
VIALONE NANO	semi lunga	tonda	media	centrale estesa	assente	pronunciato	tozza	tondeggiante	-----
VENERE	semi lunga	semi affusolata	media	assente	assente	regolare	oblunga	tondeggiante	pericarpo nero aromatico o profumato naturale

CARATTERISTICHE DEI RISI DEL GRUPPO FINO

Nome	Lunghezza	Forma	Grossezza	Perla	Striscia	Dente	Testa	Sezione	Altre caratteristiche
ALICE	lunga	affusolata	media	assente o centrale poco estesa	assente	regolare	oblunga	tondeggiante	-----
ANTARES	lunga	affusolata	media	assente	assente	sfuggente	oblunga	schiacciata	-----
ARIETE	lunga	affusolata	media	assente	assente	regolare	oblunga	tondeggiante	-----
ASSO	lunga	semi affusolata	media	assente o laterale poco estesa	breve o assente	regolare	oblunga	tondeggiante	-----
AUGUSTO	lunga	affusolata	media	assente	assente	regolare	oblunga	schiacciata	-----
BRAVO	lunga	affusolata	media	assente	assente	regolare	oblunga	tondeggiante	-----
CARMEN	lunga	affusolata	media	assente	assente	regolare	oblunga	tondeggiante	-----
CRESO	lunga	affusolata	media	assente	assente o breve	regolare	oblunga	schiacciata	-----
DARDO	lunga	semi affusolata	media	assente	assente o breve	sfuggente	oblunga	schiacciata	-----
DELFINO	lunga	semi affusolata	media	assente o laterale poco estesa	breve o assente	regolare	oblunga	tondeggiante	-----
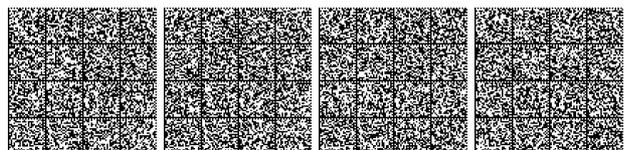
DENEB	lunga	semi affusolata	media	assente	assente	regolare	oblunga	tondeggiante	-----
DRAGO	lunga	affusolata	media	assente o centrale	assente	pronunciato	oblunga	schiacciata	-----
ERCOLE	lunga	affusolata	media	assente	assente	regolare	oblunga	tondeggiante	-----
EUROPA	lunga	semi affusolata	media	assente o centro laterale poco estesa	assente o breve	sfuggente	oblunga	tondeggiante	-----
EUROSIS	lunga	molto affusolata	media	assente	assente	sfuggente	oblunga	tondeggiante	-----
FENICE	lunga	affusolata	media	assente	breve	sfuggente	oblunga	tondeggiante	-----
LINCE	lunga	semi affusolata	media	assente	assente	sfuggente	oblunga	schiacciata	-----
LOTO	lunga	semi affusolata	media	assente o centrale poco estesa	breve o assente	regolare	oblunga	tondeggiante	-----
LUNA CL	lunga	affusolata	media	assente	assente	sfuggente	oblunga	tondeggiante	-----
LUXOR	lunga	semi affusolata	media	assente o centrale poco estesa	breve o assente	regolare	oblunga	tondeggiante	-----
MECO	lunga	affusolata	media	assente	assente	regolare	oblunga	schiacciata	-----
NEMBO	lunga	semi affusolata	media	assente o laterale poco estesa	breve o assente	regolare	oblunga	tondeggiante	-----
ONICE	lunga	affusolata	media	assente	assente o breve	regolare	regolare	tondeggiante	-----
OPALE	lunga	affusolata	media	centrale o assente	assente	sfuggente	oblunga	tondeggiante	-----
PRESTO	lunga	semi affusolata	media	assente	assente o breve	sfuggente	oblunga	schiacciata	-----
PUMA	lunga	affusolata	media	assente	assente	regolare	oblunga	tondeggiante	-----
RIBE (Euribe)	lunga	affusolata	media	centrolaterale poco estesa	assente o breve	pronunciato	oblunga	schiacciata	-----
RODEO	lunga	affusolata	media	centrolaterale poco estesa	assente o breve	pronunciato	oblunga	schiacciata	-----
ROMBO	lunga	molto affusolata	media	assente	assente o breve	sfuggente	oblunga	tondeggiante	-----

RONALDO	lunga	semi affusolata	media	assente	assente o breve	sfuggente	oblunga	schiacciata	-----
SCIROCCO	lunga	affusolata	media	assente	assente	sfuggente	regolare	tondeggiante	-----
SISR215	lunga	molto affusolata	media	assente	assente o laterale poco estesa	sfuggente	oblunga	tondeggiante	-----
TEJO	lunga	affusolata	media	assente	assente	sfuggente	oblunga	tondeggiante	-----
TETI	lunga	affusolata	media	assente	assente	sfuggente	regolare	tondeggiante	-----
VASCO	lunga	affusolata	media	assente o centrale poco estesa	breve o assente	sfuggente	oblunga	tondeggiante	-----
AIACE	lunga	molto affusolata	media	assente	assente	sfuggente	oblunga	schiacciata	-----
FALCO	lunga	semi affusolata	grossa	assente	assente o breve	pronunciato	oblunga	tondeggiante	-----
GLORIA	lunga	semi affusolata	grossa	centro laterale poco estesa	breve	regolare	regolare	tondeggiante	-----
S.ANDREA	lunga	semi affusolata	grossa	centrolaterale poco estesa	breve	regolare	regolare	tondeggiante	-----
SAMBA	molto lunga	semitonda	grossa	centrale estesa	breve	pronunciato	regolare	schiacciata	-----
ULISSE	lunga	semitonda	grossa	centrale estesa	assente	pronunciato	oblunga	tondeggiante	-----
NERONE	semi lunga	semi affusolata	media	assente	assente	sfuggente	normale	tondeggiante	pericarpo nero

CARATTERISTICHE DEI RISI DEL GRUPPO SUPERFINO

Nome	Lunghezza	Forma	Grossezza	Perla	Striscia	Dente	Testa	Sezione	Altre caratteristiche
ALERAMO	molto lunga	semi affusolata	molto grossa	centrale estesa	assente o breve	regolare	oblunga	schiacciata	-----
ARBORIO	molto lunga	semitonda	molto grossa	centrale estesa	assente	pronunciato	oblunga	schiacciata	-----
VOLANO	molto lunga	semitonda	molto grossa	centrale estesa	breve	pronunciato	regolare	tondeggiante	-----
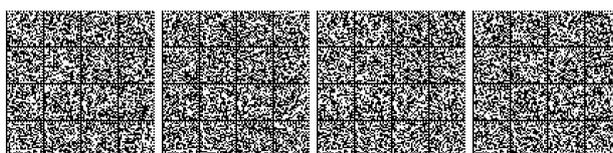
VULCANO	lunga	semi affusolata	grossa	centrolaterale poco estesa	allungata	regolare	regolare	tondeggiante	-----
BACCO	lunga	semi affusolata	grossa	centrolaterale poco estesa	assente	regolare	regolare	tondeggiante	-----
BALDO	lunga	semi affusolata	grossa	assente o centrale poco estesa	assente	regolare	regolare	tondeggiante	-----
BIANCA	lunga	semi affusolata	media	assente	assente	regolare	regolare	tondeggiante	-----
ELBA	lunga	semi affusolata	grossa	centrolaterale poco estesa	assente o breve	pronunciato	oblunga	tondeggiante	-----
FEDRA	lunga	semi affusolata	media	assente o centrale poco estesa	breve	sfuggente	regolare	tondeggiante	-----
GALILEO	lunga	semi affusolata	media	assente	assente	regolare	regolare	tondeggiante	-----
NEVE	lunga	semi affusolata	grossa	assente o centrale poco estesa	assente o breve	sfuggente	oblunga	tondeggiante	-----
PROTEO	lunga	semi affusolata	grossa	centrale estesa	breve	regolare	regolare	tondeggiante	-----
ROMA	lunga	semi affusolata	grossa	centrolaterale poco estesa	allungata	regolare	regolare	tondeggiante	-----
CARNAROLI	molto lunga	semi affusolata	grossa	centrolaterale	assente	pronunciato	oblunga	tondeggiante	-----
CARNISE	molto lunga	semi affusolata	grossa	centrolaterale	assente o breve	pronunciato	oblunga	tondeggiante	-----
CARNISE PRECOCE	molto lunga	semi affusolata	grossa	centrolaterale	assente o breve	pronunciato	oblunga	tondeggiante	-----
KARNAK	molto lunga	semi affusolata	grossa	centrolaterale	assente	pronunciato	oblunga	tondeggiante	-----
POSEIDONE	lunga	semitonda	grossa	centrale estesa	assente	pronunciato	oblunga	tondeggiante	-----
ALBATROS	lunga	molto affusolata	piccola	assente	assente	sfuggente	oblunga	schiacciata	-----
ARSENAL	lunga	molto affusolata	piccola	assente	assente	sfuggente	oblunga	schiacciata	-----
ARTIGLIO	lunga	molto affusolata	piccola	assente	assente	sfuggente	oblunga	schiacciata	-----
CENTRO	lunga	molto affusolata	piccola	assente	assente	sfuggente	oblunga	schiacciata	-----

CL 26	lunga	molto lunga	piccola	assente	assente	sfuggente	oblunga	schiacciata	-----
CL 46	lunga	semi affusolata	piccola	assente	assente	sfuggente	oblunga	schiacciata	-----
CL 71	lunga	molto lunga	piccola	assente	assente	sfuggente	oblunga	schiacciata	-----
CL 80	lunga	molto affusolata	piccola	assente	assente	sfuggente	oblunga	schiacciata	-----
CLXL745	lunga	molto affusolata	piccola	assente	assente	sfuggente	oblunga	schiacciata	-----
CORIMBO	lunga	molto lunga	piccola	assente	assente	sfuggente	oblunga	schiacciata	-----
CRLB1	lunga	molto affusolata	piccola	assente	assente	sfuggente	oblunga	schiacciata	-----
ECCO 63	lunga	molto lunga	piccola	centrale	assente	sfuggente	oblunga	schiacciata	-----
ELLEBI	lunga	molto affusolata	piccola	assente	assente	sfuggente	oblunga	schiacciata	-----
EOLO	lunga	molto affusolata	piccola	assente	assente	sfuggente	oblunga	schiacciata	-----
FAST	lunga	molto affusolata	piccola	assente	assente	sfuggente	oblunga	schiacciata	-----
GEMINI	lunga	molto affusolata	piccola	assente	assente	sfuggente	oblunga	schiacciata	-----
GLADIO	lunga	molto affusolata	piccola	assente	assente	sfuggente	oblunga	schiacciata	-----
LIBERO	lunga	semi affusolata	piccola	assente	assente	sfuggente	oblunga	schiacciata	-----
MARE CL	lunga	molto lunga	piccola	assente	assente	sfuggente	oblunga	schiacciata	-----
MERCURIO	lunga	molto affusolata	piccola	assente	assente	sfuggente	oblunga	schiacciata	-----
NINFA	lunga	Semi affusolata	piccola	assente	assente	sfuggente	oblunga	schiacciata	-----
OCEANO	lunga	molto affusolata	piccola	assente	assente	sfuggente	oblunga	schiacciata	-----
SAGITTARIO	lunga	molto affusolata	piccola	assente	assente	sfuggente	oblunga	schiacciata	-----

SATURNO	lunga	molto affusolata	piccola	assente	assente	sfuggente	oblunga	schiacciata	-----
SCUDO	lunga	molto affusolata	piccola	assente	assente	sfuggente	oblunga	schiacciata	-----
SIRIO CL	lunga	molto lunga	piccola	assente	assente	sfuggente	oblunga	schiacciata	-----
SPRINT	lunga	molto affusolata	piccola	assente	assente	sfuggente	oblunga	schiacciata	-----
TESEO	lunga	molto affusolata	piccola	assente	assente	sfuggente	oblunga	schiacciata	-----
THAIBONNET	lunga	molto affusolata	piccola	assente o laterale poco estesa	assente	sfuggente	oblunga	schiacciata	-----
URANO	lunga	molto affusolata	piccola	assente	assente	sfuggente	oblunga	schiacciata	-----
APOLLO	lunga	molto affusolata	piccola	assente	assente	sfuggente	oblunga	schiacciata	aromatico o profumato naturale
ASIA	lunga	molto affusolata	piccola	assente	assente	sfuggente	oblunga	schiacciata	aromatico o profumato naturale
BREZZA	lunga	molto lunga	piccola	assente	assente	sfuggente	oblunga	schiacciata	aromatico o profumato naturale
ELETTRA	lunga	molto affusolata	piccola	assente	assente	sfuggente	oblunga	schiacciata	aromatico o profumato naturale
FEBO	lunga	molto affusolata	piccola	assente	assente	sfuggente	oblunga	schiacciata	aromatico o profumato naturale
FRAGRANCE	lunga	molto affusolata	piccola	assente	assente o breve	sfuggente	oblunga	schiacciata	aromatico o profumato naturale
GANGE	lunga	molto affusolata	piccola	assente	assente	sfuggente	oblunga	schiacciata	aromatico o profumato naturale
GIANO	lunga	molto affusolata	piccola	assente	assente	sfuggente	oblunga	schiacciata	aromatico o profumato naturale
GIGLIO	lunga	molto affusolata	piccola	assente	assente o breve	sfuggente	oblunga	schiacciata	aromatico o profumato naturale
TIGRE	lunga	molto affusolata	piccola	assente	assente	sfuggente	oblunga	schiacciata	aromatico o profumato naturale
ARTEMIDE	lunga	molto lunga	piccola	assente	assente	sfuggente	oblunga	schiacciata	pericarpo nero aromatico o profumato naturale
ERMES	lunga	molto lunga	piccola	assente	assente	sfuggente	oblunga	schiacciata	pericarpo rosso aromatico o profumato naturale

CARATTERISTICHE DEI RISI ESTERI

CARATTERISTICHE DEI RISI DEL GRUPPO COMUNE O ORIGINARIO

Nome	Lunghezza	Forma	Grossezza	Perla	Striscia	Dente	Testa	Sezione	Altre caratteristiche
CALORO	corta	tonda	piccola	laterale poco estesa	allungata	normale	normale	tonda	-----
CHACARERO	corta	affusolata	piccola	assente	assente	regolare	oblunga	ellittica	-----
CODY	corta	tonda	piccola	assente	breve	sfuggente	regolare	tonda	-----
COLUSA 1600	corta	tonda	piccola	laterale poco estesa	assente	normale	normale	tonda	-----
SABINI	corta	tonda	piccola	assente	assente	sfuggente	regolare	tonda	-----
YABANI	corta	tonda	piccola	laterale poco estesa o assente	breve o assente	sfuggente	regolare	tonda	-----
YAMANI	corta	tonda	piccola	assente	assente	regolare	regolare	tonda	-----

CARATTERISTICHE DEI RISI DEL GRUPPO SEMIFINO

Nome	Lunghezza	Forma	Grossezza	Perla	Striscia	Dente	Testa	Sezione	Altre caratteristiche
501	semi lunga	semi affusolata	piccola	assente	assente	sfuggente	oblunga	tonda	-----
ARKROSE	semi lunga	semi affusolata	media	assente	assente	pronunciato	oblunga	ellittica	-----
BLUEROSE	semi lunga	semi affusolata	media	assente	assente	regolare	oblunga	ellittica	-----
CALROSE	semi lunga	semi tonda	media	assente	assente	sfuggente	oblunga	tondeggiante	-----
GULFROSE	semi lunga	semi affusolata	media	assente	assente	pronunciato	oblunga	ellittica	-----
MAGNOLIA	semi lunga	semi affusolata	media	assente	assente	pronunciato	oblunga	ellittica	-----
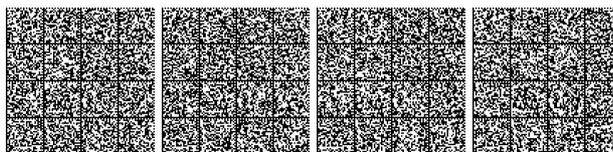
NATO	semi lunga	semi affusolata	piccola	assente	assente	pronunciato	oblunga	ellittica	-----
ZENITH	semi lunga	semi affusolata	media	assente	assente	pronunciato	oblunga	ellittica	-----

CARATTERISTICHE DEI RISI DEL GRUPPO FINO

Nome	Lunghezza	Forma	Grossezza	Perla	Striscia	Dente	Testa	Sezione	Altre caratteristiche
BELLE PATNA	lunga	affusolata	piccola	assente	assente	sfuggente	oblunga	tonda	-----
BLUEBELLE	lunga	affusolata	piccola	assente	assente	sfuggente	normale	tondeggiante	-----
BLUEBONNET	lunga	affusolata	piccola	assente	assente	regolare	oblunga	tonda	-----
CENTURY PATNA	lunga	affusolata	piccola	assente	assente	sfuggente	oblunga	tonda	-----
DAWN	lunga	affusolata	media	assente	assente	sfuggente	normale	tondeggiante	-----
LEBONNET	molto lunga	affusolata	media	assente	assente	regolare	normale	tondeggiante	-----
NIRA	molto lunga	affusolata	piccola	assente	assente	regolare	oblunga	tonda	-----
PATNA GRAIN	molto lunga	affusolata	media	assente	assente	sfuggente	oblunga	tonda	-----
REXORO	lunga	affusolata	piccola	assente	assente	regolare	oblunga	tonda	-----
SELEZIONE 406	lunga	affusolata	grossa	assente	assente	pronunciato	oblunga	tondeggiante	-----
STARBONNET	lunga	affusolata	media	assente	assente	regolare	normale	tondeggiante	-----
TORO	lunga	affusolata	piccola	assente	assente	pronunciato	oblunga	tonda	-----
AGULHA	lunga	affusolata	media	assente	assente	sfuggente	oblunga	tonda	-----
FORTUNA	molto lunga	affusolata	grossa	assente	assente	pronunciato	oblunga	tondeggiante	-----
PEROLA	lunga	affusolata	media	assente	assente	sfuggente	oblunga	tonda	-----

ALICOMBO	molto lunga	affusolata	media	assente	assente	sfuggente	oblunga	ellittica	-----
MACALIOCA	molto lunga	affusolata	media	assente	assente	sfuggente	oblunga	tonda	-----
VARY LAVA	molto lunga	affusolata	grossa	assente	assente	sfuggente	oblunga	tonda	-----
ARLESIENNE	lunga	semi affusolata	grossa	assente	assente	normale	regolare	tondeggiante	-----
INRA 68/2 o DELTA	lunga	affusolata	media	assente	assente	sfuggente	regolare	tondeggiante	-----
SIAM PATNA	lunga	affusolata	piccola	assente	assente	sfuggente	oblunga	tonda	-----
BAROE-BRAND	lunga	affusolata	piccola	assente	assente	sfuggente	oblunga	ellittica	-----
LUNGO SURINAM	molto lunga	molto affusolata	media	assente	assente	sfuggente	oblunga	tondeggiante	-----
BASMATI	lunga	molto affusolata	piccola	assente	assente	sfuggente	oblunga	schiacciata	aromatico o profumato naturale
JASMIN	molto lunga	molto affusolata	piccola	assente	assente	sfuggente	oblunga	tonda	aromatico o profumato naturale

ALLEGATO D)

TOLLERANZE CONSENTITE PER LE VARIETA' DI RISO CHE NON HANNO SUBITO UN TRATTAMENTO IDROTERMICO (non parboiled)

Grani spuntati .	5,00%	
Grani striati rossi	3,00%	
Disformità naturali e impurità varietali	10,00%	massimo impurità varietali 5,00%
Grani gessati	4,50%	
Grani danneggiati .	2,50%	
Grani danneggiati da calore (*)	0,05%	
Grani di riso che hanno subito un trattamento idrotermico (parboiled)	0,10%	
Rotture	5,00%	

(*) Per le varietà Basmati e Jasmin la tolleranza di grani danneggiati da calore è elevata a 0,50%

TOLLERANZE CONSENTITE PER LE VARIETA' DI RISO CHE HANNO SUBITO UN TRATTAMENTO IDROTERMICO (parboiled)

Grani striati rossi	1,00%
Impurità varietali	5,00%
Grani di riso che non hanno subito un trattamento idrotermico (non parboiled)	0,10%
Grani non completamente gelatinizzati	4,00%
Grani danneggiati	2,00%
Pecks	1,00%
Rotture	5,00%

NOTE GENERALI

1) Per tutte le varietà sono consentite le seguenti tolleranze di corpi estranei:
   a) sostanze minerali o vegetali non commestibili, a condizione che esse non siano tossiche: 0,01%
   b) presenza di semi, parte di semi e loro derivati commestibili: 0,10%

   Nelle varietà vendute come "sottotipo" le tolleranze dei corpi estranei di cui al precedente punto b) sono consentite fino allo 0,40%.

2) I risi aventi una percentuale di grani striati rossi superiore al 3% debbono essere venduti come risi "Ostigliati", senza che tale fatto li faccia ricadere fra i risi "sottotipo". La dichiarazione di riso "Ostigliato" deve essere riportata sulle confezioni in aggiunta alle diciture obbligatorie e con le stesse dimensioni. La dichiarazione di riso "Ostigliato" viene tuttavia omessa per i risi integrali a pericarpo rosso; in questo caso la dichiarazione di "riso integrale rosso" deve essere riportata sulle confezioni in aggiunta alle diciture obbligatorie e con le stesse dimensioni.

3) Per destrinoso si intende quel riso, derivato da particolari varietà, che per le sue caratteristiche ereditarie, presenta il granello di colore bianco - latte, opaco e non farinoso. La dichiarazione di riso "destrinoso" deve essere riportata sulle confezioni in aggiunta alle diciture obbligatorie e con le stesse dimensioni.

4) Nei risi "sottotipo" è consentita una tolleranza di due punti sulla percentuale di rotture, quando dichiarata.

5) Le varietà di risone e dei corrispondenti risi non classificati nell'allegato A) possono essere vendute unicamente quali appartenenti al Gruppo "Comune o Originario".

6) Risetti: sono le granelle disformi, anche se spuntate, e le granelle gessate o comunque difettate con rotture massime del 10%. Tale prodotto deve essere venduto senza riferimento al nome di riso o a varietà dello stesso.

ALLEGATO E)

DEFINIZIONE DEI DIFETTI

A) GRANI SPUNTATI: grani ai quali è stato tolto tutto il dente.

B) GRANI STRIATI ROSSI : grani che presentano, secondo diverse intensità e tonalità, delle striature longitudinali di colore rosso, dovuti a residui del pericarpo.

C) GRANI CHE PRESENTANO DELLE DISFORMITA' NATURALI: sono considerate disformità naturali le disformità di origine ereditarie o meno, rispetto alle caratteristiche morfologiche tipiche delle varietà.

D) IMPURITA' VARIETALI: per le impurità varietali è da intendersi la presenza di grani appartenenti ad altre varietà. La grana striata rossa di altro gruppo è considerata impurità varietale

E) GRANI GESSATI : per i risi di produzione estera sono gessati i grani di cui almeno i tre quarti della superficie presentano un aspetto opaco e farinoso. Per i risi di produzione italiana sono gessate le granelle che si presentano opache e farinose:
- oltre il 40% della loro superficie per le varietà a perla assente;
- oltre il 70% della superficie per le varietà a perla poco estesa
- oltre il 90% della loro superficie per le varietà a perla estesa.

F) GRANI DANNEGGIATI: grani o parti di grani che mostrano un evidente deterioramento provocato da umidità, infestazioni, predatori o altre cause, ma che non sono danneggiati da calore.

G) GRANI DANNEGGIATI DA CALORE: grani o parti di grani la cui colorazione naturale é cambiata per effetto di un riscaldamento di origine microbiologica.

H) GRANI ROTTI o ROTTURE: grani a cui é stata tolta una parte del volume superiore al dente

I) GRANI NON COMPLETAMENTE GELATINIZZATI: Grani di riso che, durante il trattamento idrotermico (parboiled), non hanno subito la completa gelatinizzazione dell'amido e che pertanto non risultano totalmente privi di parti biancastre visibili ad occhio nudo.

J) PECKS: Grani o parti di grani di riso che hanno subito un trattamento idrotermico (parboiled) nei quali più di 1/4 della superficie presenta una colorazione nera o marrone scura.

ALLEGATO F)

COLONNA (1) - DENOMINAZIONI RISO	COLONNA (2) - CARATTERISTICHE DI RIFERIMENTO
Gruppo Comune o Originario	
Comune o Originario	Lunghezza inferiore o uguale a 5,2 mm Rapporto lunghezza/larghezza inferiore o uguale a 2,0
Gruppo Semifino	
Vialone nano	Lunghezza compresa tra 5,4 e 5,8 mm Larghezza compresa tra 3,2 e 3,5 mm Rapporto lunghezza/larghezza compreso tra 1,6 e 1,8 Consistenza maggiore o uguale a 0,85 kg/cm ^{2} Perla molto estesa
Gruppo Fino	
Ribe	Lunghezza compresa tra 5,8 e 6,8 mm Larghezza compresa tra 2,4 e 2,8 mm Rapporto lunghezza/larghezza compreso tra 2,0 e 2,7
S. Andrea	Lunghezza compresa tra 6,2 e 6,7 mm Larghezza compresa tra 2,9 e 3,1 mm Rapporto lunghezza/larghezza compreso tra 2,1 e 2,3 Consistenza compresa tra 0,60 e 0,75 kg/cm ^{2} Perla poco estesa
Gruppo Superfino	
Arborio	Lunghezza compresa tra 6,6 e 7,2 mm Larghezza compresa tra 3,2 e 3,4 mm Rapporto lunghezza/larghezza compreso tra 2,0 e 2,2 Consistenza compresa tra 0,65 e 0,80 kg/cm ^{2} Perla molto estesa
Roma o Baldo	Lunghezza compresa tra 6,4 e 7,2 mm Larghezza compresa tra 2,9 e 3,1 mm Rapporto lunghezza/larghezza compreso tra 2,2 e 2,4 Consistenza compresa tra 0,60 e 0,80 kg/cm ^{2} Perla da poco a molto estesa
Carnaroli	Lunghezza compresa tra 6,5 e 7,0 mm Larghezza compresa tra 2,9 e 3,1 mm Rapporto lunghezza/larghezza compreso tra 2,2 e 2,3 Consistenza maggiore o uguale a 0,85 kg/cm ^{2} Perla molto estesa
Thaibonnet	Lunghezza maggiore o uguale a 6,0 mm Rapporto lunghezza/larghezza maggiore o uguale a 3,0

COLONNA (2): Limitatamente alle corrispondenti denominazioni indicate nella colonna (1), le caratteristiche indicate rappresentano esclusivamente il criterio di valutazione ai fini dell'inclusione di nuove varietà nelle corrispondenti denominazioni previste nell'allegato A.
La rispondenza alle caratteristiche previste è verificata sulla base della media delle misurazioni effettuate nel corso della procedura di iscrizione delle varietà stesse al registro delle varietà di specie agrarie; tali misurazioni si riferiscono a riso lavorato.
Se la varietà è iscritta con un solo anno di prove ufficiali, la media deve tener conto delle misurazioni effettuate dal costitutore.
Se la varietà è iscritta con 3 anni di prove ufficiali, la media è calcolata sul triennio.
Per le varietà iscritte nel registro di un altro Paese comunitario, la rispondenza alle caratteristiche previste è verificata sulla base della media delle misurazioni effettuate su campioni di riso lavorato, ottenuti da semente certificata (o da campione standard) e dal prodotto di parcelle sperimentali seminate in Italia. Le disposizioni applicative per l'ottenimento dei suddetti campioni e la verifica delle loro caratteristiche sono dettagliate nell'allegato G.
La media è espressa con valori arrotondati
- al primo decimale per i parametri di lunghezza, larghezza e rapporto lunghezza/larghezza;
- al secondo decimale per il parametro di consistenza.
L'arrotondamento è effettuato per difetto quando il decimale successivo è pari a 0,1,2,3,4 e per eccesso in tutti gli altri casi.
La media così ottenuta è confrontata con le caratteristiche indicate ai fini dell'inclusione di nuove varietà nelle corrispondenti denominazioni previste nell'allegato A); quando la media della lunghezza oppure quella della larghezza si discosta di ± 0,1 mm rispetto alle rispettive caratteristiche di riferimento è comunque ammessa l'inclusione della varietà nella denominazione corrispondente di cui alla colonna (1).

Allegato G

Classificazione merceologica delle varietà di riso iscritte nel catalogo comunitario: disposizioni applicative per l'ottenimento dei campioni e la verifica delle loro caratteristiche merceologiche.

1. SCOPO E GENERALITÀ

Scopo delle presenti disposizioni è definire le modalità operative per formare i campioni di riso lavorato, di una varietà iscritta nel catalogo comunitario, da utilizzare per verificare la loro rispondenza alle caratteristiche indicate nell'allegato F del decreto annuale di cui all'art. 2 della legge 325/58, ai fini dell'inclusione della varietà nella corrispondente denominazione prevista nell'allegato A dello stesso decreto. Le presenti disposizioni non si applicano alle varietà iscritte nel registro italiano, per le quali è già prevista apposita procedura.

2. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Per richiedere l'inclusione di una varietà nella corrispondente denominazione prevista nell'allegato A, il costitutore della varietà, oppure un "portatore di interesse", deve presentare apposita domanda a:

- **C.R.A.- SCS (ex ENSE)**
  Via Ugo Bassi 8
  20159 Milano (l.tamborini@ense.it)

e per conoscenza a:

- **Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali**
  - DG politiche internazionali e dell'Unione europea
    PIUE IV - OCM unica e produzioni vegetali
    Via XX Settembre 20 ROMA (piue4@mpaaf.gov.it)
  - DG dello sviluppo rurale
    DISR V - produzioni vegetali
    Via XX Settembre 20 ROMA *(*disr5@mpaaf.gov.it*)*

- **Ente Nazionale Risi**
  Via S. Vittore, 40
  20123 Milano (direzione@enterisi.it)

- **Responsabile del mantenimento in purezza della varietà**.

La domanda deve pervenire entro il 15 febbraio ai destinatari sopra indicati; esclusivamente per il primo anno di adozione delle presenti disposizioni applicative, tale data è posticipata al 15 marzo.

La domanda può contenere, se del caso, la richiesta di inserimento in una delle classi merceologiche previste dall'allegato F del decreto annuale di cui sopra.

3. DOCUMENTAZIONE E MATERIALE DA PRESENTARE

Per procedere alla valutazione della varietà, C.R.A.–SCS (ex ENSE) deve disporre della scheda descrittiva (di cui all'art. 9 della Direttiva 2002/53 CE del Consiglio) e di un quantitativo sufficiente di semente da campione standard o da semente certificata in Italia, della varietà da analizzare.

E' compito del soggetto richiedente di cui al punto 2) inviare il campione standard (o la semente certificata in Italia) del peso minimo di 3 kg e la relativa scheda descrittiva, al seguente indirizzo:

- **C.R.A.- SCS (ex ENSE)**
  Laboratorio analisi sementi
  Via F.lli Laviny, 35
  13100 Vercelli

Il campione e la scheda descrittiva devono pervenire a C.R.A.–SCS (ex ENSE) entro il 10 marzo; esclusivamente per il primo anno di adozione delle presenti disposizioni applicative, tale data è posticipata al 20 marzo.

4. ANALISI E ACCERTAMENTI

Per procedere alla valutazione della varietà, C.R.A.–SCS (ex ENSE) provvede ad attivare le necessarie azioni tecniche per la preparazione di due sub-campioni .

Sul primo campione vengono effettuati i rilievi dei parametri previsti per la classificazione delle varietà iscritte in Italia, come indicato nell'allegato F del Decreto annuale di cui alla legge n. 325/58.

Il secondo campione viene utilizzato per seminare 2 parcelle, in 2 diverse località scelte tra quelle già utilizzate per le prove agronomiche dell'iscrizione al registro.
Sul materiale seminato vengono effettuati i rilievi necessari a verificarne la corrispondenza con la scheda descrittiva. Inoltre con il materiale raccolto da entrambe le parcelle viene formato un campione sul quale vengono effettuati gli stessi rilievi già effettuati sul primo campione, al fine di valutare le caratteristiche merceologiche della varietà coltivata nel territorio italiano.

I risultati dei rilievi effettuati sul campione standard e sul campione ottenuto dalle parcelle sperimentali di cui sopra, sono inviati da C.R.A.–SCS (ex ENSE) a:

- MIPAAF (piue4@mpaaf.gov.it)
- Ente Nazionale Risi (direzione@enterisi.it)
- Soggetto richiedente

Nel caso in cui i dati ottenuti non consentano la classificazione della varietà nella classe merceologica richiesta, se indicata al momento della presentazione della domanda, il richiedente ha facoltà di richiedere un ulteriore anno di prova, al fine di poter disporre di dati ottenuti da una media di tre rilevazioni. In questo caso viene ripetuta la procedura di cui ai punti 2 e 3 e deve essere corrisposto l'importo dovuto di cui al punto 5.

I dati ottenuti vengono valutati secondo i criteri previsti per la classificazione delle varietà iscritte in Italia, come indicato nell'allegato F del Decreto annuale di cui alla legge n. 325/58.

5. COSTI

Il costo dell'intero ciclo di rilievi e accertamenti, a carico del richiedente di cui al punto 2, è riportato sul tariffario C.R.A.–SCS (ex ENSE).

14A00743

DECRETO 22 gennaio 2014.

Adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante: «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi».

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

E

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visti gli articoli 76, 87 e 117 della Costituzione;

Vista la legge 15 dicembre 2011, n. 217, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea - legge comunitaria 2010 ed in particolare gli articoli 1 e 20;

Vista la direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi;

Vista la rettifica della direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea n. 161, serie L, del 29 giugno 2010;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, recante attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, e successive modificazioni, recante regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, recante attuazione della direttiva 2003/4/CE del 28 gennaio 2003, sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, e successive modificazioni;

Vista la legge quadro sulle aree protette 6 dicembre 1991, n. 394;

Visto il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica ed all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91 e successive modificazioni;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il regolamento (CE) n. 1185/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, relativo alle statistiche sui pesticidi;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006;

Vista la direttiva n. 2009/127/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che modifica la direttiva n. 42/2006, relativa alle macchine per l'applicazione di pesticidi;

Visti i criteri per la definizione delle norme tecniche di difesa delle colture e del controllo delle infestanti nell'ambito dell'applicazione della misura «Riduzione o mantenimento della riduzione dei prodotti fitosanitari del regolamento (CEE) n. 2078/1992», approvati con decisione della Commissione n. 3864 del 30 dicembre 1996;

Visto il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e successive modificazioni;

Visto il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003;

Vista la legge 3 febbraio 2011, n. 4, recante disposizioni in materia di etichettatura e di qualità dei prodotti alimentari e, in particolare, l'art. 2, comma 3, che istituisce il sistema di qualità nazionale di produzione integrata;

Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001) e in particolare l'art. 123;

Visto il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, recante l'«Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi»;

Visti gli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150;

Visto il decreto 22 luglio 2013 del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che istituisce il consiglio tecnico-scientifico sull'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, di cui all'art. 5 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150;

Vista la proposta di Piano di azione nazionale, elaborata dal consiglio tecnico-scientifico sull'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, sulla base di un testo predisposto da un gruppo di esperti nominati dalle amministrazioni interessate, tenuto conto anche dell'esito della consultazione pubblica a cui il testo medesimo è stato sottoposto dal 29 novembre 2012 al 15 gennaio 2013;

Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sancita il 19 dicembre 2013;

Decreta:

Art. 1.

È adottato il Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari di cui all'art. 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, allegato al presente decreto.

Art. 2.

All'aggiornamento e alla modifica degli allegati I, II, III, IV e VI del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari si provvede con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, in conformità al parere del consiglio tecnico-scientifico di cui all'art. 5 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150.

All'aggiornamento degli allegati V e VII del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari sono modificati e aggiornati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in conformità al parere del consiglio tecnico-scientifico di cui all'art. 5 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150.

Art. 3.

Il Piano di azione nazionale, di cui all'art. 1, entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 gennaio 2014

Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
DE GIROLAMO

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
ORLANDO

Il Ministro della salute
LORENZIN

ALLEGATO

PIANO DI AZIONE NAZIONALE
PER L'USO SOSTENIBILE DEI PRODOTTI FITOSANITARI
(Art. 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150)

PREMESSA.

Sono passati oltre 10 anni, da quando, con l'elaborazione del Sesto programma di azione in materia di ambiente (2002-2012), adottato dal Parlamento europeo e dal Consiglio con decisione n. 1600/2002/CE, fu avviata dal Parlamento europeo e dal Consiglio l'elaborazione della «Strategia tematica per l'uso sostenibile dei pesticidi».

Già la prima comunicazione della Commissione COM (2002) 349, finalizzata ad avviare un'ampia consultazione tra tutte le parti interessate, quali agricoltori, industria, altre parti sociali e autorità pubbliche, indicava quale obiettivo generale un uso dei prodotti fitosanitari adeguato al concetto di «sostenibilità» del modello agricolo, secondo le indicazioni dell'art. 37 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea: «Un livello elevato di tutela dell'ambiente e il miglioramento della sua qualità devono essere integrati nelle politiche dell'Unione e garantiti conformemente al principio dello sviluppo sostenibile».

Con lo svolgersi delle iniziative che hanno portato alla presentazione, da parte della Commissione europea, della proposta di direttiva sull'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari si è evoluta e rafforzata la consapevolezza che una significativa riduzione generale dei rischi associati all'uso dei prodotti fitosanitari sia perfettamente compatibile con l'esigenza di garantire un'efficace protezione delle colture agrarie.

La direttiva 2009/128/CE, recepita nell'ordinamento nazionale con il decreto legislativo n. 150 del 14 agosto 2012 (attuazione della direttiva 2009/128/CE, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi), assegna agli Stati membri il compito di garantire l'implementazione di politiche e azioni volte alla riduzione dei rischi e degli impatti sulla salute umana, sull'ambiente e sulla biodiversità, derivanti dall'impiego di prodotti fitosanitari. Tali politiche devono assicurare lo sviluppo e la promozione di metodi di produzione agricola a basso apporto di prodotti fitosanitari, realizzare un uso sostenibile dei prodotti fitosanitari riducendone i rischi e gli impatti sulla salute umana e sull'ambiente, promuovendo l'uso della difesa integrata e di approcci o tecniche alternativi, quali il metodo dell'agricoltura biologica e le alternative non chimiche ai prodotti fitosanitari.

La direttiva prevede che gli obiettivi siano perseguiti anche attraverso specifici strumenti economici di sostegno, con la predisposizione di un apposito Piano d'azione nazionale, di seguito Piano.

Relativamente agli strumenti di sostegno, l'art. 2 del decreto legislativo n. 150 del 14 agosto 2012 prevede che le relative disposizioni applicative siano armonizzate con le politiche, gli strumenti ed i dispositivi della Politica agricola comune (PAC).

OBIETTIVI DEL PIANO.

Nella fase di definizione degli strumenti attuativi della nuova PAC (2014-2020), le Autorità di gestione di ciascun documento programmatorio definiscono le pertinenti misure e le risorse a disposizione, fornendo, al contempo, gli elementi necessari ai fini della quantificazione degli obiettivi previsti dal Piano.

Pertanto, la necessaria quantificazione degli obiettivi del Piano, prevista ai sensi dell'art. 4 della direttiva 2009/128/CE, e l'eventuale indicazione di ulteriori obiettivi, saranno effettuate mediante atto integrativo del Piano stesso, non appena il quadro delle misure previste e delle relative risorse finanziarie sarà disponibile.

Il Piano nasce da un articolato percorso e si caratterizza per obiettivi di lungo periodo. Esso si prefigge di guidare, garantire e monitorare un processo di cambiamento delle pratiche di utilizzo dei prodotti fitosanitari verso forme caratterizzate da maggiore compatibilità e sostenibilità ambientale e sanitaria, con particolare riferimento alle pratiche agronomiche per la prevenzione e/o la soppressione di organismi nocivi, di cui all'allegato III del decreto legislativo n. 150/2012.

Il Piano prevede soluzioni migliorative per ridurre l'impatto dei prodotti fitosanitari anche in aree extra agricole frequentate dalla popolazione, quali le aree urbane, le strade, le ferrovie, i giardini, le scuole, gli spazi ludici di pubblica frequentazione e tutte le loro aree a servizio.

In linea con i contenuti della direttiva 2009/128/CE e del decreto legislativo n. 150/2012, il Piano si propone di raggiungere i seguenti obiettivi generali, al fine di ridurre i rischi associati all'impiego dei prodotti fitosanitari:

a) ridurre i rischi e gli impatti dei prodotti fitosanitari sulla salute umana, sull'ambiente e sulla biodiversità;

b) promuovere l'applicazione della difesa integrata, dell'agricoltura biologica e di altri approcci alternativi;

c) proteggere gli utilizzatori dei prodotti fitosanitari e la popolazione interessata;

d) tutelare i consumatori;

e) salvaguardare l'ambiente acquatico e le acque potabili;

f) conservare la biodiversità e tutelare gli ecosistemi.

Per il raggiungimento dei citati obiettivi il Piano, in via prioritaria, si propone di:

assicurare una capillare e sistematica azione di formazione sui rischi connessi all'impiego dei prodotti fitosanitari;

garantire un'informazione accurata della popolazione circa i potenziali rischi associati all'impiego dei prodotti fitosanitari;

assicurare una capillare e sistematica azione di controllo, regolazione e manutenzione delle macchine irroratrici;

prevedere il divieto dell'irrorazione aerea, salvo deroghe in casi specifici;

prevedere specifiche azioni di protezione in aree ad elevata valenza ambientale e azioni di tutela dell'ambiente acquatico;

prevedere che le operazioni di manipolazione, stoccaggio e smaltimento dei prodotti fitosanitari e dei loro contenitori sia correttamente eseguita;

prevedere la difesa a basso apporto di prodotti fitosanitari delle colture agrarie, al fine di salvaguardare un alto livello di biodiversità e la protezione delle avversità biotiche delle piante, privilegiando le opportune tecniche agronomiche;

prevedere un incremento delle superfici agrarie condotte con il metodo dell'agricoltura biologica, ai sensi del regolamento (CE) 834/07 e della difesa integrata volontaria (legge n. 4 del 3 febbraio 2011);

individuare indicatori utili alla misura dell'efficacia delle azioni poste in essere con il Piano e favorire un'ampia divulgazione dei risultati del relativo monitoraggio.

Le azioni previste dal Piano sono coerenti con le misure stabilite ai sensi della direttiva n. 2000/60/CE e con ogni altra norma europea concernente l'impiego di prodotti fitosanitari e concorre al raggiungimento degli obiettivi previsti dalle medesime.

Particolare rilevanza riveste l'azione di monitoraggio volta a verificare i progressi compiuti e ad evidenziare le criticità, anche per consentire alle amministrazioni coinvolte di effettuare, nell'ambito delle proprie competenze, la revisione delle misure adottate.

I principali soggetti coinvolti nell'attuazione del Piano sono: il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero della salute, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, le regioni e le province autonome, i comuni, gli enti pubblici di ricerca, gli enti gestori delle aree Natura 2000 e delle aree naturali protette, gli operatori agricoli e ogni altro utilizzatore di prodotti fitosanitari, i produttori e i distributori di prodotti fitosanitari nonché tutti i soggetti coinvolti che propongano metodologie e tecniche alternative, i consulenti della difesa fitosanitaria, gli enti gestori delle reti ferroviaria e stradale, tutti gli enti pubblici e privati, comprese le associazioni, che gestiscono aree verdi frequentate dalla popolazione.
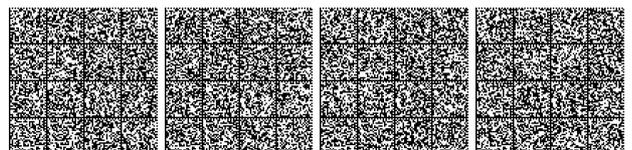
Nella tabella 1 sono riportate in sintesi le azioni previste dal Piano e i target interessati.

TABELLA. n. 1

Campi d'Azione	Azioni Principali	Target Protezione Salute				Target Tutela Ambiente	
		Consumatore	operatori agricoli professionali e non	popolazione presente nelle aree agricole	popolazione presente nelle aree pubbliche	ambiente acquatico e acque potabili	biodiversità ed ecosistemi
Formazione utilizzatori, consulenti e distributori di PF	**Rilascio Certificato di abilitazione per consulenti, distributori ed utilizzatori professionali**	X	X	X	X	X	X
Vendita dei PF	**Prescrizioni per la vendita**	X	X			X	X
Informazione e sensibilizzazione	**Programmi per la sensibilizzazione dei consumatori e degli utilizzatori professionali e non professionali**	X	X	X	X	X	X
	Sistema Informativo Nazionale per la Sorveglianza sulle Intossicazioni acute da PF	X	X	X	X		
	Segnalazione del trattamento alla popolazione potenzialmente esposta			X			
	Attivazione di insegnamenti ad hoc in corsi di laurea attinenti	X	X	X	X	X	X
Controllo funzionale delle macchine irroratrici di PF	**Obbligo del controllo funzionale delle attrezzature utilizzate per il trattamento**	X	X	X		X	X
	Regolazione delle attrezzature utilizzate per il trattamento presso i Centri Autorizzati	X	X	X		X	X
Divieto di irrorazione aerea	**Divieto di irrorazione aerea**			X		X	X
Misure specifiche per la tutela dell'ambiente acquatico	**Specifiche sostituzioni e/o limitazioni d'uso dei PF e misure di mitigazione del rischio per la tutela delle acque superficiali**	X			X	X	X
	Specifiche sostituzioni e/o limitazioni d'uso dei PF per la tutela delle acque destinate al consumo umano e delle falde acquifere	X			X	X	X

Campi d'Azione	Azioni Principali	Target Protezione Salute				Target Tutela Ambiente	
		Consumatore	operatori agricoli professionali e non	popolazione presente nelle aree agricole	popolazione presente nelle aree pubbliche	ambiente acquatico e acque potabili	biodiversità ed ecosistemi
Misure specifiche per la tutela delle aree protette	**Specifici divieti, sostituzioni e/o limitazioni d'uso dei PF nelle aree identificate ai fini della conservazione (dir.79/409/CEE e 92/43/CEE) e nelle altre aree naturali protette (parchi nazionali e regionali, riserve ecc.)**	X			X	X	X
	Specifici divieti, sostituzioni e/o limitazioni d'uso dei PF, entro 1 anno dall'entrata in vigore del PAN, nelle Zone Ramsar				X	X	X
Misure per la tutela di aree specifiche	**Specifici divieti, sostituzioni e/o limitazioni d'uso dei PF nelle aree di accesso al pubblico: parchi, giardini pubblici, campi gioco, campi sportivi, cortili ecc.**				X		
	Specifici divieti, sostituzioni e/o limitazioni d'uso dei PF lungo linee ferroviarie e strade				X	X	X
	Tutela dei corpi idrici intesi a scopo ricreativo				X	X	X
Manipolazione, uso, stoccaggio, smaltimento dei PF	**Obblighi per la manipolazione, lo stoccaggio e lo smaltimento dei PF**		X	X		X	X
	Applicazione delle BPA (Buone Pratiche Agricole) nella gestione dei PF all'interno dell'azienda	X	X	X		X	X
Difesa Fitosanitaria a basso apporto di PF							
	Difesa integrata obbligatoria a partire dal 1 gennaio 2014		X	X			X
	Difesa integrata volontaria	X	X	X		X	X
	Agricoltura biologica	X	X	X		X	X

A - AZIONI.

A.1 - *Formazione e prescrizioni per gli utilizzatori, i distributori e i consulenti* (articoli 7, 8, 9 e 10 del decreto legislativo n. 150/2012).

Introduzione.

In Italia un sistema di formazione, di base e di aggiornamento, per utilizzatori e distributori di prodotti fitosanitari è stato attivato 45 anni fa con il decreto del Presidente della Repubblica n. 1255/1968, poi modificato con il più recente decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, e successive modificazioni ed integrazioni.

Tale normativa prevedeva che l'acquisto dei prodotti fitosanitari classificati ed etichettati come molto tossici, tossici e nocivi fosse consentito solamente ai soggetti in possesso dell'autorizzazione all'acquisto e all'uso degli stessi.

Il rilascio ed il rinnovo, ogni 5 anni, dell'autorizzazione suddetta erano già subordinati alla frequenza a specifici corsi, di base e poi di aggiornamento, ed al superamento dell'esame finale attestante il possesso di competenze specifiche relative ai pericoli e ai rischi connessi alla detenzione, conservazione, manipolazione ed uso dei prodotti fitosanitari e dei loro coadiuvanti, alle misure precauzionali da adottare ed ai principi preposti ad un corretto impiego da un punto di vista sanitario, agricolo ed ambientale.

La stessa normativa prevedeva che anche i distributori di prodotti fitosanitari fossero in possesso di una specifica abilitazione alla vendita, rilasciata e rinnovata sostanzialmente con gli stessi criteri e le medesime procedure stabilite per l'autorizzazione all'acquisto.

In Italia circa 250.000 utilizzatori sono già in possesso dell'abilitazione all'acquisto ed all'impiego dei prodotti fitosanitari, in parte riconducibile al certificato di abilitazione all'acquisto ed all'utilizzo regolamentato dal Piano; sono oltre 7.000, invece, coloro che in Italia sono già in possesso del certificato di abilitazione alla vendita.

Il recepimento della direttiva n. 2009/128/CE richiede pertanto un adeguamento della normativa vigente per quanto riguarda la figura dell'utilizzatore professionale e del distributore e richiede l'attivazione di un sistema formativo e di certificazione analogo per la figura del consulente, attualmente non previsto dalla normativa nazionale.

A.1.1 - Il sistema di formazione.

1. È istituito un sistema di formazione obbligatoria e certificata per utilizzatori professionali, distributori e consulenti. Il sistema riguarda sia la formazione di base che l'aggiornamento periodico.

2. Le regioni e le province autonome provvedono al rilascio dei certificati di abilitazione per gli utilizzatori professionali, i distributori e i consulenti. Salvo quanto previsto ai successivi punti A.1.7 e A.1.8, i certificati di abilitazione sono rilasciati ai soggetti interessati, previa frequenza a specifici corsi di formazione di base e all'ottenimento di una valutazione positiva sulle materie elencate nell'allegato I del decreto legislativo n. 150/ 2012.

3. I certificati di abilitazione sono validi per cinque anni e alla scadenza vengono rinnovati, a richiesta del titolare, previa verifica della partecipazione a specifici corsi o iniziative di aggiornamento. Il rilascio ed il rinnovo dei certificati di abilitazione costituiscono le procedure attraverso le quali le regioni e le province autonome certificano la formazione periodica dei soggetti indicati al comma 1.

4. Il certificato di abilitazione rilasciato dall'Autorità competente è personale e riporta i dati anagrafici e la foto dell'intestatario. Allo scopo di poterne accertare la validità, esso riporta, inoltre, la data di rilascio e quella di scadenza. Per gli utilizzatori professionali, le regioni e le province autonome possono prevedere il rilascio anche attraverso un badge, oppure attraverso uno strumento di identificazione in rete conforme alle disposizioni in materia, anche rispetto alla digitalizzazione della pubblica amministrazione.

5. I certificati di abilitazione sono validi su tutto il territorio nazionale.

6. Le autorità regionali e provinciali competenti, fino al 26 novembre 2014, possono procedere al rilascio o al rinnovo delle abilitazioni alla vendita e delle abilitazioni all'acquisto e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari, secondo le modalità regolamentari, adottate dalle stesse regioni o province autonome, previgenti alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 150/2012.

7. Sono, pertanto, fatte salve le abilitazioni alla vendita e le abilitazioni all'acquisto rilasciate e rinnovate, prima dell'entrata in vigore del sistema di formazione di cui al precedente punto 1, attraverso modalità precedentemente in vigore ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 290, e successive modificazioni ed integrazioni. Tali abilitazioni, alla scadenza, sono rinnovate secondo le modalità previste dal Piano, al paragrafo A.1.9, punti 1 e 2 e dalle successive norme attuative di livello regionale e/o provinciale. In particolare i certificati di abilitazione alla vendita già rilasciati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 290/2001, possono essere rinnovati anche se i titolari del certificato stesso non sono in possesso dei requisiti previsti all'art. 8, comma 2 del decreto legislativo n. 150/2012, sulla base di quanto disposto dal comma 5 del medesimo articolo.

8. Le regioni provvedono affinché per i soggetti destinatari degli obblighi di formazione non si verifichi una duplicazione di adempimenti rispetto a quanto già previsto in materia di prodotti fitosanitari dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro). I materiali e le unità didattiche per i corsi di base e di aggiornamento saranno resi disponibili sul sito web nazionale previsto al paragrafo A.2.1, anche per gli utilizzatori non professionali.

A.1.2 - Certificati di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo e certificati di abilitazione alla vendita.

1. A decorrere dal 26 novembre 2015, il certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari costituisce requisito obbligatorio per chiunque intenda acquistare e/o utilizzare i prodotti fitosanitari destinati a utilizzatori professionali.

2. A decorrere dal 26 novembre 2015, il certificato di abilitazione alla vendita dei prodotti fitosanitari costituisce un requisito obbligatorio per la distribuzione sul mercato (all'ingrosso o al dettaglio) di tutti i prodotti fitosanitari destinati ad utilizzatori professionali. Per i prodotti fitosanitari destinati ad utilizzatori non professionali il venditore è tenuto a fornire informazioni sui rischi per la salute umana e per l'ambiente connessi al loro uso.

3. La formazione e la relativa valutazione ai fini del rilascio del certificato di abilitazione alla vendita valgono anche come formazione e relativa valutazione per il rilascio del certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari.

4. Le regioni e le province autonome possono rilasciare lo specifico certificato anche sotto forma di badge che deve essere mostrato dall'utilizzatore professionale ai fini dell'identificazione.

A.1.3 - Certificati di abilitazione alla consulenza.

A decorrere dal 26 novembre 2015, il certificato di abilitazione alla consulenza di cui all'art. 8, comma 3 del decreto legislativo n. 150/2012, costituisce un requisito obbligatorio per svolgere attività di consulente nell'ambito della difesa fitosanitaria a basso apporto di prodotti fitosanitari, indirizzata anche alle produzioni integrata e biologica, all'impiego sostenibile e sicuro dei prodotti fitosanitari e ai metodi di difesa alternativi.

Rappresenta, pertanto, un requisito obbligatorio anche per i soggetti che forniscono tale attività nell'ambito di progetti o di specifiche misure a ciò finalizzati ed incentivati dalle regioni e province autonome. L'attività di consulente è incompatibile con la condizione dei soggetti che hanno rapporti di dipendenza o di collaborazione diretta a titolo oneroso con soggetti titolari di autorizzazione di prodotti fitosanitari secondo la definizione di cui all'art. 3, paragrafo 24 del regolamento (CE) n. 1107/2009.

Sono esclusi da tale incompatibilità i soggetti che operano all'interno di strutture pubbliche di ricerca e sperimentazione che, a livello istituzionale, hanno instaurato rapporti di collaborazione saltuaria e a fini scientifici con le società titolari di autorizzazione sopra indicate. Sono esclusi, inoltre, ricercatori universitari e di enti di ricerca, nonché i tecnici dei centri di saggio di società non titolari di autorizzazioni di prodotti fitosanitari.

Il soggetto in possesso del certificato di abilitazione alla vendita non può svolgere l'attività di consulenza.

Su richiesta, il certificato di abilitazione all'attività di consulente deve essere esibito agli utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari.

Allo scopo di facilitarne l'individuazione, le regioni e le provincie autonome possono rilasciare lo specifico certificato anche sotto forma di badge che deve essere mostrato dal consulente ai fini dell'identificazione.

La formazione e la relativa valutazione finalizzata al rilascio del certificato di abilitazione all'attività di consulente valgono anche come formazione e relativa valutazione finalizzata al rilascio del certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari. Considerata la sostanziale uniformità dei percorsi formativi, esse valgono anche come formazione e relativa valutazione finalizzata al rilascio del certificato di abilitazione alla vendita.

A.1.4 - Requisiti di accesso ai corsi di formazione per utilizzatore professionale e distributore.

1. I certificati di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari possono essere rilasciati a coloro che abbiano compiuto 18 anni.

2. Possono accedere ai corsi di formazione per il rilascio del certificato che abilita all'attività di distributore soltanto i soggetti in possesso dei titoli di studio di cui all'art. 8, comma 2 del decreto legislativo n. 150/2012.

I corsi di formazione per utilizzatori professionali e distributori possono essere costituiti da un corso di base comune che si differenzia però nella restante parte con materie specifiche in base al diverso ruolo.

A.1.5 - Requisiti di accesso ai corsi di formazione per consulente.

Possono accedere ai corsi di formazione per il rilascio del certificato che abilita all'attività di consulente i soggetti in possesso dei requisiti previsti dall'art. 8, comma 3 del decreto legislativo n. 150/2012.

A.1.6 - Modalità di rilascio dei certificati di abilitazione.

1. Per ottenere il rilascio del certificato di abilitazione (all'acquisto e all'utilizzo, alla vendita, nonché alla consulenza), tutti i soggetti in possesso dei requisiti di accesso (salvo quanto previsto ai successivi paragrafi A.1.7 e A.1.8), sono tenuti a partecipare ai rispettivi corsi di formazione e al superamento dell'esame di abilitazione secondo le modalità di cui al successivo punto 2. La frequenza ai corsi non deve essere inferiore al 75% del monte ore complessivo e deve essere comprovata da specifico attestato di frequenza. Tale monte ore può essere raggiunto anche cumulando la partecipazione a diversi moduli formativi, effettuati nella regione responsabile del rilascio del certificato di abilitazione, nell'arco dei 12 mesi precedenti alla data di presentazione della richiesta.

2. Le autorità regionali o provinciali competenti effettuano la valutazione delle conoscenze acquisite dai partecipanti ai corsi di formazione, attraverso un esame, con l'ausilio di commissioni composte da esperti nelle materie di cui all'allegato I del decreto legislativo n. 150/2012, effettuato in lingua italiana, fatte salve le disposizioni vigenti a salvaguardia delle minoranze linguistiche, secondo almeno una delle seguenti modalità:

a) *somministrazione di test;*

b) *colloquio orale.*

3. Possono partecipare ai corsi di formazione anche soggetti provenienti da regioni o province autonome differenti da quelle che hanno organizzato i corsi medesimi. L'esame per il rilascio del certificato di abilitazione deve comunque essere sostenuto nella regione o provincia autonoma in cui il soggetto ha seguito il corso di formazione. Detta regione o provincia autonoma provvederà anche al rilascio del relativo certificato di abilitazione.

A.1.7 - Soggetti esentati dall'obbligo della frequenza ai corsi di formazione per utilizzatori professionali.

Sono esentati dall'obbligo di frequenza del corso di formazione i soggetti in possesso di diploma di istruzione superiore di durata quinquennale o di laurea, anche triennale, nelle discipline agrarie e forestali, biologiche, naturali, ambientali, chimiche, farmaceutiche, mediche e veterinarie.

Ai fini dell'acquisizione della suddetta abilitazione, i soggetti interessati sono comunque tenuti a superare l'esame di abilitazione. Gli stessi soggetti sono tenuti, inoltre, alla partecipazione ai corsi di aggiornamento, ai fini del rinnovo dell'abilitazione secondo le modalità di cui al successivo paragrafo A.1.9.

A.1.8 - Soggetti esentati dall'obbligo della frequenza ai corsi di formazione per consulenti.

Le regioni e le province autonome possono esonerare dalla frequenza al corso di base e dall'esame i seguenti soggetti:

gli ispettori fitosanitari così come individuati dal decreto legislativo n. 214/2005 e successive modificazioni ed integrazioni;

i docenti universitari che operano nell'ambito di insegnamenti riguardanti le avversità delle piante e la difesa fitosanitaria;

i ricercatori delle università e di altre strutture pubbliche di ricerca che operano nel settore delle avversità delle piante e della difesa fitosanitaria;

i soggetti che, alla data del 26 novembre 2015, abbiano acquisito una documentata esperienza lavorativa di almeno 2 anni nel settore dell'assistenza tecnica o della consulenza nel settore della difesa fitosanitaria applicata alle produzioni integrata e biologica, maturata anche nell'ambito di piani o misure riconosciute dall'autorità regionale o provinciale competente o in servizi pubblici;

gli aspiranti consulenti in possesso dei titoli di cui all'art. 8, comma 3 del decreto legislativo n. 150/2012 che, alla data del 26 novembre 2015, dimostrino di avere frequentato un corso di formazione, con valutazione finale positiva, riconosciuto dall'autorità regionale o provinciale competente e che rispetti i contenuti minimi di cui all'allegato I del decreto legislativo n. 150/2012.

Per i soggetti sopra elencati, le regioni e le province autonome, determinano idonei requisiti oggettivi ai fini dell'accertamento delle conoscenze delle materie di cui all'allegato I del decreto legislativo n. 150/2012, e comunque nel rispetto di quanto previsto al citato art. 8, comma 3.

A.1.9 - Modalità di rinnovo dei certificati di abilitazione.

I certificati di abilitazione vengono rinnovati, su richiesta del titolare, previa verifica della partecipazione a specifici corsi o iniziative di aggiornamento.

L'attività di aggiornamento può essere effettuata sia attraverso specifici corsi, sia attraverso un sistema di crediti formativi da acquisire nell'arco del periodo di validità dell'abilitazione.

Le autorità regionali o provinciali competenti individuano le iniziative di carattere formativo o seminariale, valide ai fini del raggiungimento dei crediti formativi.

1. Utilizzatori professionali:

Per ottenere il rinnovo del certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari, i soggetti interessati sono tenuti a partecipare a specifici corsi, o iniziative di aggiornamento, di cui al successivo paragrafo A.1.11. La relativa attività viene effettuata anche attraverso corsi basati su un sistema di crediti formativi da completare nell'arco dei 5 anni di validità dell'abilitazione. Al termine dei suddetti percorsi formativi verrà rilasciato «un attestato di aggiornamento». Le abilitazioni vengono rinnovate dalle autorità regionali o provinciali competenti previa verifica dei predetti attestati. Le autorità regionali o provinciali competenti individuano le iniziative di carattere formativo o seminariale, valide ai fini del raggiungimento dei previsti crediti formativi.

2. Distributori e consulenti:

Le abilitazioni alla vendita dei prodotti fitosanitari e all'attività di consulenza vengono rinnovate dalle autorità regionali o provinciali competenti, previa verifica dell'avvenuta frequenza all'attività di aggiornamento.

A.1.10 - Caratteristiche dei soggetti che erogano la formazione di base e di aggiornamento.

1. La formazione degli utilizzatori professionali, dei distributori e dei consulenti è di competenza delle regioni e delle province autonome, che provvedono alla definizione degli standard formativi, per assicurare l'acquisizione di un'adeguata conoscenza nelle materie elencate nell'allegato I al decreto legislativo n. 150/2012.
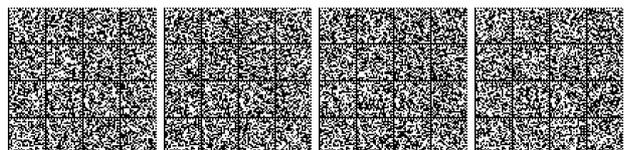
La programmazione e la realizzazione dei corsi viene effettuata sulla base dei fabbisogni formativi, tenendo conto anche di quanto previsto dal decreto legislativo n. 81/2008 e dagli accordi stabiliti nell'ambito della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano il 21 dicembre 2011 e il 25 dicembre 2012, e nel rispetto dei criteri minimi comuni definiti dal Piano. Tale attività di programmazione ed organizzazione viene realizzata dalle autorità competenti, oppure attraverso soggetti formatori accreditati, in conformità al modello definito ai sensi dell'Accordo Stato-regioni e province autonome del 20 marzo 2008, e/o attraverso soggetti specificamente autorizzati in base alle disposizioni adottate da ciascuna regione e provincia autonoma, anche tenendo conto di quanto stabilito dall'accordo nella Conferenza Stato-regioni del 21 dicembre 2011.

Sulla base di specifici accordi con le autorità competenti, gli ordini ed i collegi professionali del settore agrario possono organizzare, per conto dei propri iscritti, le attività formative propedeutiche al rilascio e/o al rinnovo del certificato di abilitazione all'attività di consulente. Tale attività formativa deve essere riconosciuta dalle autorità competenti ed essere coerente con quanto previsto all'art. 7 del decreto legislativo n. 150/2012 ed ai precedenti punti A.1.3, A.1.5, A.1.6 e A.1.11. Così come previsto, inoltre, all'art. 8 del decreto legislativo n. 150/2012, il rilascio del relativo certificato è subordinato all'ottenimento della valutazione positiva sulle materie elencate nell'allegato I del decreto stesso, secondo le disposizioni definite dalle autorità competenti.

2. I soggetti che svolgono le docenze nell'ambito dei corsi, propedeutici al rilascio od al rinnovo delle abilitazioni, devono possedere adeguate competenze tecnico-professionali e non devono avere rapporti di dipendenza o di collaborazione diretta, a titolo oneroso, con strutture che distribuiscono sul mercato i prodotti fitosanitari, o con le società titolari di autorizzazione di prodotti fitosanitari, secondo la definizione di cui all'art. 3, paragrafo 24 del regolamento (CE) n. 1107/2009. Sono esclusi da tale incompatibilità i soggetti che operano all'interno di strutture pubbliche di ricerca e sperimentazione che, a livello istituzionale, hanno rapporti di collaborazione saltuaria e a fini scientifici con le società titolari di autorizzazione sopra indicate.

Per i corsi finalizzati alla formazione dei consulenti, le regioni e le province autonome possono ricorrere a esperti, non altrimenti reperibili, che hanno rapporti di dipendenza o di collaborazione diretta, a titolo oneroso, con società titolari di autorizzazione di prodotti fitosanitari, secondo la definizione di cui all'art. 3, paragrafo 24 del regolamento (CE) n. 1107/2009.

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con i Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute, e in accordo con le regioni e le province autonome, può attivare specifici percorsi formativi finalizzati a uniformare i contenuti e la metodologia didattica da adottare nei corsi realizzati dalle regioni e dalle province autonome.

3. Le regioni e le province autonome concordano, a livello territoriale, con le università, gli istituti agrari, gli ordini e i collegi professionali di riferimento, gli istituti competenti in materia appartenenti agli enti pubblici di ricerca e altre strutture pubbliche o a partecipazione pubblica, specifiche attività formative e/o seminariali sulle materie elencate nell'allegato I al decreto legislativo n. 150/2012, per favorire la formazione di figure professionali adeguate ai compiti e agli obiettivi fissati dal Piano.

A.1.11 - Durata minima dei corsi di base e di aggiornamento e modalità di svolgimento.

1. Le regioni e le province autonome programmano moduli formativi che prevedono unità didattiche comuni a tutti i soggetti ed unità didattiche specifiche per utilizzatori professionali, per distributori e per consulenti.

I corsi di formazione propedeutici al rilascio delle abilitazioni devono avere una durata minima di 20 ore per gli utilizzatori professionali e di 25 ore per i distributori ed i consulenti. I corsi di aggiornamento, necessari per rinnovare ogni 5 anni le medesime abilitazioni, devono avere una durata minima di 12 ore.

2. Relativamente agli utilizzatori professionali possono essere individuate due diverse tipologie:

a) gli utilizzatori professionali agricoli, ivi compresi i contoterzisti;

b) gli utilizzatori professionali extra-agricoli, ivi compresi i contoterzisti.

Nell'ambito del medesimo percorso formativo (di base o di aggiornamento) dedicato agli utilizzatori professionali devono essere previste unità didattiche che tengano conto delle specifiche mansioni correlate alle due diverse tipologie professionali sopra individuate. Tenuto conto delle caratteristiche degli utilizzatori professionali coinvolti nell'attività formativa è raccomandata una metodologia formativa attiva, da realizzarsi attraverso l'alternanza di lezioni teoriche e di momenti di esercitazioni pratiche, da effettuarsi anche con l'ausilio di specifico materiale didattico. Per ciascun profilo e per le diverse tipologie di corso (base o aggiornamento) devono essere realizzati gli obiettivi formativi specifici riportati nell'allegato I, parte A.

3. L'attività formativa può essere basata su un sistema di crediti formativi avvalendosi anche di altri corsi riconosciuti dalla pubblica amministrazione che trattano le materie previste dall'allegato I.

4. I corsi di base e di aggiornamento possono essere realizzati anche ricorrendo a modalità FAD/E-learning. Le attività devono essere seguite da un tutor che ne attesti la validità, in conformità ed in analogia con quanto previsto dall'accordo sancito nella Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome del 21 dicembre 2011 per l'e-learning. La durata delle ore di studio in FAD e/o in autoapprendimento sono autocertificate dal partecipante e validate dal tutor, oppure certificate dal sistema telematico di tutoring.

Per il corso di base per utilizzatori professionali è raccomandato il mantenimento dell'alternarsi di lezioni teoriche ed esercitazioni pratiche.

A.1.12 - Modalità di gestione ed archiviazione dei dati relativi alle abilitazioni.

Le autorità regionali o provinciali competenti sono tenute a trasmettere al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, entro il 31 marzo di ogni anno, a decorrere dal 2015, i dati relativi alle diverse abilitazioni, come specificato all'art. 7, comma 4 del decreto legislativo n. 150/2012, secondo lo schema riportato nel citato allegato I, parte B. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, le regioni e le province autonome definiscono un sistema informatico che consenta l'elaborazione dei dati o l'esportazione dei dati stessi in software di larga diffusione, nonché le relative modalità di consultazione.

A.1.13 - Sospensione e revoca delle abilitazioni.

Le competenti autorità regionali e provinciali hanno il compito di sospendere o revocare, mediante apposito provvedimento, le diverse abilitazioni secondo i criteri riportati nell'allegato I, parte C. Il periodo di sospensione è stabilito dalle competenti autorità regionali e provinciali in relazione alle inadempienze riscontrate.

A.1.14 - Prescrizioni per la vendita di prodotti fitosanitari.

A decorrere dal 26 novembre 2015, al momento della vendita deve essere presente almeno una persona, titolare o dipendente, in possesso del certificato di abilitazione alla vendita. Il certificato di abilitazione deve essere esposto e ben visibile nel locale adibito a punto vendita.

Il distributore è tenuto ad informare l'acquirente sul periodo massimo entro il quale il prodotto fitosanitario deve essere utilizzato, nel caso in cui l'autorizzazione sia stata revocata ed il prodotto stesso sia ancora utilizzabile per un periodo limitato e, comunque, in tutti i casi in cui il prodotto fitosanitario sia utilizzabile per un periodo limitato.

Tenuto conto di quanto stabilito all'art. 67 del regolamento (CE) 1107/2009 i distributori di prodotti fitosanitari di cui all'art. 8 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, sono tenuti a compilare un registro nel quale riportare, per ogni prodotto fitosanitario, le quantità vendute ai singoli utilizzatori professionali.

Tale registro può essere compilato anche con l'ausilio di sistemi informatizzati. I quantitativi venduti per ogni prodotto fitosanitario e per ogni anno solare costituiscono i dati da riportare nella scheda informativa sui dati di vendita da trasmettere annualmente, in via telematica al Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) o su supporto magnetico all'autorità regionale competente, così come previsto al comma 2, lettera *b)* dell'art. 16 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150.
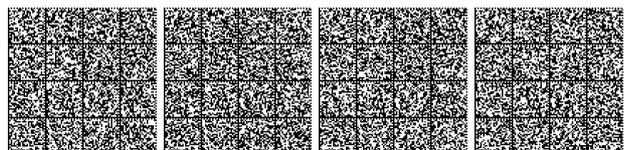
Così come il registro dei trattamenti, compilato a cura dell'utilizzatore professionale, anche il registro delle quantità di prodotti fitosanitari venduti persegue finalità di verifica nell'ambito dei piani di monitoraggio e di controllo ufficiale realizzati sul territorio. A tale scopo i distributori sono tenuti a compilare anche un registro delle quantità di prodotti fitosanitari acquistati nel quale riportare, in ordine cronologico, le quantità acquistate di ogni prodotto fitosanitario. Anche tale registro può essere compilato con l'ausilio di sistemi informatizzati.

Per gli ulteriori adempimenti inerenti la compilazione dei suddetti registri si applicano le disposizioni di cui all'art. 24, commi 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 290/2001 e successive modificazioni ed integrazioni. A partire dal 26 novembre 2015, in luogo degli estremi della dichiarazione di vendita di cui al comma 6 del sopra citato decreto del Presidente della Repubblica, il distributore è tenuto ad annotare il numero o codice dell'abilitazione di cui all'art. 9 del decreto legislativo n. 150/2012, esibita dall'acquirente.

A.1.15 - Prescrizioni per utilizzatori di prodotti fitosanitari per conto terzi (contoterzisti).

L'utilizzatore di prodotti fitosanitari che agisce per conto terzi (contoterzista) è tenuto ad informare preventivamente il titolare dell'azienda agricola, o dell'ente presso cui effettua il trattamento, delle implicazioni sanitarie e ambientali derivanti dalla distribuzione dei prodotti fitosanitari. Si fa riferimento, in particolare, al rispetto degli intervalli di sicurezza e di rientro, nonché al rispetto di eventuali misure di mitigazione del rischio per l'ambiente, prescritte in etichetta (es. fasce di rispetto), e all'eventuale necessità di segnalare l'esecuzione del trattamento a persone esposte ad un rischio derivante dall'applicazione dei prodotti fitosanitari, o che potrebbero accedere in prossimità o nelle aree trattate, così come previsto al successivo paragrafo A.2.2. Il contoterzista provvede, inoltre, ad annotare sul registro dei trattamenti, conservato presso l'azienda agricola, i trattamenti effettuati o, in alternativa, fornisce al titolare dell'azienda, su apposito modulo da allegare al registro dei trattamenti, le informazioni relative ad ogni trattamento effettuato, come previsto all'art. 16, commi 3 e 4 del decreto legislativo n. 150/2012.

Il contoterzista è considerato utilizzatore professionale. Nel caso in cui il contoterzista provveda anche all'acquisto dei prodotti fitosanitari, nella fattura emessa devono essere indicati, oltre al compenso per la propria prestazione, anche il tipo, la quantità di prodotto fitosanitario distribuito ed il relativo costo. In tal caso il contoterzista deve compilare un registro di carico e di scarico riportante il tipo e la quantità dei singoli prodotti da lui acquistati e successivamente distribuiti presso i diversi clienti. Il deposito dei prodotti fitosanitari del contoterzista deve essere adeguato ed in regola con la normativa vigente.

A.2 - *Informazione e sensibilizzazione* (art. 11 del decreto legislativo n. 150/2012).

A.2.1 - Programmi di informazione e sensibilizzazione.

Le autorità competenti, di cui all'art. 4 del decreto legislativo n. 150/2012, definiscono, entro 12 mesi dall'entrata in vigore del Piano, con il supporto del consiglio tecnico-scientifico, di cui all'art. 5 del medesimo decreto legislativo n. 150/2012, di seguito consiglio, i programmi di informazione, accurata ed equilibrata, e sensibilizzazione della popolazione sui rischi e sui potenziali effetti acuti e cronici per la salute umana, per gli organismi non bersaglio e per l'ambiente, derivanti dall'uso dei prodotti fitosanitari, nonché sui benefici dell'utilizzo di metodi a basso apporto di prodotti fitosanitari, con particolare riferimento alla produzione integrata e a quella biologica.

In tale ambito sarà realizzato un unico sito web nazionale di informazione rivolto a:

utilizzatori professionali e non professionali;

popolazione generale e consumatori.

A.2.2 - Informazione preventiva, da parte degli utilizzatori, nei confronti della popolazione interessata e potenzialmente esposta ai prodotti fitosanitari.

L'obbligo di segnalazione del trattamento, secondo le modalità stabilite dalle regioni e provincie autonome, è prevista nei seguenti casi:

impiego di prodotti fitosanitari in ambiti agricoli in prossimità di aree potenzialmente frequentate da persone (sentieri natura, percorsi salute, fitness e con attrezzature sportive all'aperto, piste ciclabili, aree di sosta, ecc.) e in ambiti extra-agricoli, come ad esempio trattamenti realizzati in parchi o giardini pubblici, ai bordi o alle alberature stradali, ecc.;

quando espressamente riportato in etichetta, come previsto all'art. 9, comma 1, lettera *g)*, punto 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 290/2001, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 55/2012;

quando previsto da specifiche norme o prescrizioni definite dalle regioni o dagli enti locali territorialmente competenti, sulla base anche delle indicazioni che saranno fornite dal Ministero della salute, che potrà tener conto di eventuali proposte del consiglio.

La segnalazione è finalizzata alla tutela delle persone che potrebbero essere esposte ad un rischio derivante dall'applicazione dei prodotti fitosanitari o che potrebbero accedere in prossimità o nelle aree trattate. Esse devono essere informate dell'esecuzione del trattamento, con l'apposizione di specifiche indicazioni ai bordi delle zone interessate che riportino idonee avvertenze.

A.2.3 - Informazioni tra le aziende agricole.

Fermo restando quanto previsto all'art. 67 del regolamento (CE) n. 1107/2009, le aziende agricole, al fine di tutelare le proprie produzioni, con particolare riguardo a quelle ottenute con il metodo biologico, possono richiedere alle aziende confinanti di essere informate circa gli interventi fitosanitari e i relativi principi attivi impiegati.

A.2.4 - Sistema informativo nazionale per la sorveglianza delle intossicazioni acute da prodotti fitosanitari.

Le autorità nazionali competenti, avvalendosi del consiglio, istituiscono piani di controllo relativamente a raccolta, classificazione ed analisi delle informazioni sui casi di intossicazione acuta da prodotti fitosanitari. A tale scopo verrà utilizzato il Sistema informativo nazionale per la sorveglianza delle intossicazioni acute da pesticidi (SIN-SIAP), attivo presso l'Istituto superiore di sanità (ISS), che già acquisisce i dati sugli incidenti causati da prodotti fitosanitari che sono rilevati dai Centri antiveleni (CAV), dalle ASL, dall'INAIL e da altri referenti istituzionali, secondo procedure standard concordate.

L'ISS, avvalendosi anche di altre istituzioni coinvolte, ha il compito di verificare la qualità delle informazioni trasmesse al SIN-SIAP, integrare le diverse fonti informative, classificare e analizzare i dati relativi alla casistica esposta a fitosanitari. L'ISS pubblica un rapporto annuale sulle osservazioni effettuate e rende disponibili, analisi descrittive a livello nazionale che possono essere rese disponibili anche a livello regionale. La base dati del SIN-SIAP verrà, altresì, utilizzata per approfondimenti su problematiche emergenti e per contributi a piani di lavoro finalizzati alla valutazione delle ricadute di interventi di mitigazione del rischio e di formazione/informazione, nonché per valutazioni sulla sicurezza di uso dei prodotti fitosanitari di recente immissione sul mercato e per la definizione di indicatori di rischio distinti per esposizione professionale e non professionale.

A.2.5 - Attivazione di insegnamenti *ad hoc* nell'ambito delle attività di istruzione superiore e dei corsi di laurea pertinenti.

Le autorità nazionali competenti, le regioni e le province autonome promuovono azioni per favorire l'attivazione di insegnamenti nell'ambito delle attività di istruzione superiore e dei corsi di laurea pertinenti e l'integrazione dei corsi esistenti, sulle materie trattate dal Piano, nonché la loro divulgazione e conoscenza nell'ambito degli istituti agrari e delle università.
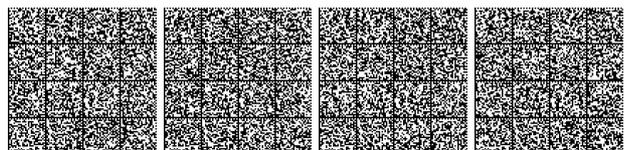
A.3 - *Controlli delle attrezzature per l'applicazione dei prodotti fitosanitari* (art. 12 del decreto legislativo n. 150/2012).

Introduzione.

Il controllo funzionale delle macchine irroratrici in uso è stato avviato in maniera volontaria all'inizio degli anni '80 ed è stato quasi esclusivamente indirizzato alle aziende che adottavano sistemi di produzione integrata e biologica.

In seguito, in attuazione del Programma interregionale agricoltura e qualità, misura 4 «impiego fitofarmaci ed efficienza distributiva delle irroratrici», si è assistito ad una crescita del servizio e del numero dei controlli, effettuati nel rispetto di procedure armonizzate a livello nazionale.

Progressivamente si è passati da circa 20 centri prova abilitati ai 150 attuali. L'autorizzazione dei centri prova, la formazione e l'abilitazione dei tecnici, l'organizzazione del servizio sono di competenza delle singole regioni.

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, con decreto ministeriale n. 10730 del 21 dicembre 2004, ha approvato un apposito «Programma per il coordinamento delle attività di controllo delle macchine per la protezione delle colture» affidandone la gestione all'Ente nazionale macchine agricole (ENAMA).

È stato, quindi, istituito un gruppo di lavoro tecnico, composto da esperti del mondo scientifico e rappresentanti delle regioni, che ha prodotto una serie di documenti volti all'armonizzazione del servizio e delle procedure di controllo. Tali documenti sono in linea con quanto previsto dall'allegato II della direttiva, e tengono conto delle indicazioni tecniche specifiche definite a livello europeo dai gruppi di lavoro SPISE - Standardised Procedure for the Inspection of Sprayers in Europe, sulla base della UNI EN ISO 13790, e costituiscono l'attuale riferimento per le attività di controllo in Italia.

La direttiva 2009/128/CE rende obbligatorio il controllo funzionale, oggi in essere su base volontaria.

Occorre considerare che in Italia sono presenti circa 600.000 irroratrici, di cui il 61% è rappresentato da macchine per l'impiego di prodotti fitosanitari su colture arboree, il 31% è rappresentato da barre irroratrici, ed il restante 8% è rappresentato da attrezzature portate. Attualmente non è disponibile un'anagrafe delle attrezzature in uso.

A.3.1 - Controlli funzionali periodici delle attrezzature, regolazione o taratura e manutenzione.

Il controllo funzionale periodico delle attrezzature utilizzate per l'applicazione dei prodotti fitosanitari, obbligatorio ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo n. 150/2012, è effettuato presso centri prova autorizzati dalle regioni e province autonome, sulla base di linee guida definite, in accordo con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali che, allo scopo, si avvale dell'Ente nazionale per la meccanizzazione agricola (ENAMA), organismo di supporto tecnico i cui compiti sono definiti al successivo punto A.3.10.

Oltre al controllo funzionale periodico, gli utilizzatori professionali effettuano la regolazione o taratura delle stesse attrezzature, in modo da garantire la distribuzione della corretta quantità di miscela fitoiatrica, nonché il mantenimento della loro efficienza, per ottenere un elevato livello di sicurezza a tutela della salute umana e dell'ambiente.

A.3.2 - Attrezzature da sottoporre al controllo funzionale entro il 26 novembre 2016.

Di seguito si riporta l'elenco delle attrezzature per uso professionale, utilizzate sia in ambito agricolo che extra agricolo, da sottoporre a controlli funzionali periodici:

a) macchine irroratrici per la distribuzione su un piano verticale (es. trattamenti su colture arboree):

irroratrici aero-assistite (a polverizzazione per pressione, pneumatica e centrifuga);

irroratrici a polverizzazione per pressione senza ventilatore;

dispositivi di distribuzione a lunga gittata e con ugelli a movimento oscillatorio automatico;

cannoni;

irroratrici scavallanti;

irroratrici a tunnel con e senza sistema di recupero;

b) macchine irroratrici per la distribuzione su un piano orizzontale (es. diserbo colture erbacee):

irroratrici a polverizzazione per pressione, pneumatica e centrifuga con o senza manica d'aria con barre di distribuzione di lunghezza superiore a 3 metri;

cannoni;

dispositivi di distribuzione a lunga gittata orizzontale con ugelli a movimento oscillatorio automatico;

irroratrici per il diserbo localizzato del sottofila delle colture arboree non dotate di schermatura;

irroratrici abbinate alle seminatrici (distribuzione sottoforma di miscela fitoiatrica liquida);

c) macchine irroratrici e attrezzature impiegate per i trattamenti alle colture protette:

irroratrici o attrezzature fisse o componenti di impianti fissi all'interno delle serre, quali fogger fissi e barre carrellate. Per tali attrezzature il controllo verrà eseguito in loco da personale appartenente ai centri di revisione autorizzati, utilizzando le apposite attrezzature mobili;

attrezzature funzionanti senza l'operatore (fogger mobili);

irroratrici portate dall'operatore, quali fogger, lance, irroratrici spalleggiate a motore, con ventilatore, irroratrici a ultra basso volume;

irroratrici mobili quali cannoni, irroratrici con barra di distribuzione anche di lunghezza inferiore a 3 metri e irroratrici aereo-assistite a polverizzazione per pressione, pneumatica o centrifuga.

Entro il 26 novembre 2016 le tipologie di attrezzature sopra indicate sono sottoposte al controllo funzionale periodico almeno una volta presso un centro prova autorizzato dalle regioni e province autonome.

Eseguito il controllo funzionale, il centro prova autorizzato rilascia un attestato dal quale risulta che l'attrezzatura rispetta i requisiti di funzionalità previsti, come indicato nell'allegato II.

Ai sensi dell'art. 12, comma 2 del decreto legislativo n. 150/2012, l'intervallo tra i controlli funzionali non deve superare i 5 anni fino al 31 dicembre 2020, e i 3 anni per le attrezzature controllate successivamente a tale data. Le attrezzature nuove, acquistate dopo il 26 novembre 2011, sono sottoposte al primo controllo funzionale entro 5 anni dalla data di acquisto.

Sono considerati validi i controlli funzionali, eseguiti dopo il 26 novembre 2011, effettuati da centri prova formalmente riconosciuti dalle regioni e province autonome, che siano stati realizzati conformemente a quanto riportato nell'allegato II della direttiva 2009/128/CE.

Le regioni e le province autonome, nell'organizzare il servizio individuano, se del caso, criteri di priorità in relazione al grado di vetustà delle attrezzature, al loro livello di impiego in azienda ed al relativo rischio per la salute umana e per l'ambiente.

A.3.3 - Attrezzature da sottoporre a controllo funzionale con scadenze ed intervalli diversi.

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, con il supporto del Consiglio, adotta, entro sei mesi dall'entrata in vigore del Piano, un apposito decreto per individuare le attrezzature che devono essere sottoposte a controllo funzionale secondo intervalli diversi da quelli indicati al precedente paragrafo A.3.2. A tale scopo si tiene conto degli studi disponibili in materia, con particolare riferimento al documento, elaborato dal Gruppo di lavoro istituito con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n. 10730 del 21 dicembre 2004, denominato: «Classificazione delle macchine irroratrici da sottoporre ai controlli funzionali in funzione degli intervalli fra i controlli previsti dalla direttiva 2009/128/CE».

Nel decreto verranno definite le ulteriori procedure finalizzate al controllo funzionale di tali attrezzature, non previste nel Piano.

Per le macchine utilizzate per la distribuzione di prodotti fitosanitari sulle o lungo le linee ferroviarie, nonché per quelle montate su aeromobili, il controllo funzionale deve essere effettuato almeno una volta all'anno.

Per le attrezzature destinate ad attività in conto terzi il primo controllo si effettua entro il 26 novembre 2014 e l'intervallo tra i controlli successivi non deve superare i 2 anni. Come contoterzista si intende il titolare di un'impresa iscritta come tale presso la camera di commercio.

Le attrezzature nuove sono sottoposte al primo controllo funzionale entro 2 anni dalla data di acquisto.
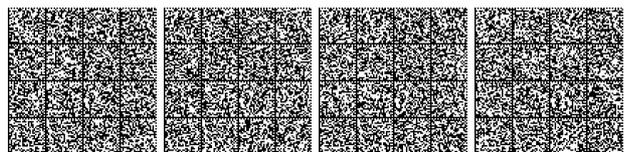
A.3.4 - Esoneri.

Sono esonerate dai controlli funzionali periodici obbligatori le seguenti attrezzature:

irroratrici portatili e spalleggiate, azionate dall'operatore, con serbatoio in pressione o dotate di pompante a leva manuale;

irroratrici spalleggiate a motore prive di ventilatore, quando non utilizzate per trattamenti su colture protette.

A.3.5 - Esecuzione del controllo funzionale periodico.

Il controllo funzionale ha lo scopo di verificare che le attrezzature per l'applicazione dei prodotti fitosanitari soddisfino una serie di requisiti, indicati nel citato allegato II, al fine di garantire un elevato livello di sicurezza e di tutela della salute umana e dell'ambiente. Il controllo effettuato con esito positivo garantisce il corretto funzionamento delle, assicurando che i prodotti fitosanitari siano accuratamente dosati e distribuiti. Lo stato delle attrezzature deve consentire di procedere al loro riempimento e allo svuotamento in modo sicuro, agevole e completo, evitando perdite di prodotti fitosanitari.

Affinché il controllo funzionale abbia luogo, è necessario che l'acqua contenuta nel serbatoio sia pulita, e che la macchina irroratrice nel suo complesso sia stata accuratamente pulita e non presenti rischi palesi per la sicurezza del controllore. Per rischi palesi, si intendono visibili ed evidenti danneggiamenti, malfunzionamenti e/o difetti a carico dell'irroratrice o delle sue componenti, compresi tutti i dispositivi di sicurezza in dotazione all'attrezzatura indicati all'interno del manuale d'uso e manutenzione, ove presente.

I centri prova devono essere dotati di idonee attrezzature per la realizzazione dei test e devono garantire che non si verifichino forme di inquinamento ambientale durante lo svolgimento dei controlli (allegato *III)*.

A.3.6 - Regolazione o taratura e manutenzione periodica delle attrezzature eseguite dagli utilizzatori professionali (obbligatorie).

La regolazione o taratura, che deve essere eseguita periodicamente dall'utilizzatore professionale, ha lo scopo di adattare l'attrezzatura alle specifiche realtà colturali aziendali e di definire il corretto volume di miscela da distribuire, tenuto conto delle indicazioni riportate nelle etichette dei prodotti fitosanitari.

In questo modo si garantisce la distribuzione della quantità necessaria per ottenere l'efficacia del trattamento ed evitare sovradosaggi di prodotto.

I dati da registrare annualmente su apposita scheda da allegare al registro dei trattamenti o sul registro stesso sono almeno, con riferimento alle attrezzature impiegate, la data di esecuzione della regolazione e i volumi di irrorazione utilizzati per le principali tipologie colturali.

Le attrezzature devono essere sottoposte, da parte dell'utilizzatore professionale, a controlli tecnici periodici e a manutenzione, per quanto riguarda almeno i seguenti aspetti:

a) la verifica di eventuali lesioni o perdite di componenti della macchina;

b) la funzionalità del circuito idraulico e del manometro;

c) la funzionalità degli ugelli e dei dispositivi anti-goccia;

d) la pulizia dei filtri e degli ugelli;

e) la verifica dell'integrità delle protezioni della macchina, ad esempio del giunto cardanico e della griglia di protezione del ventilatore (quando presenti).

A.3.7 - Regolazione o taratura strumentale effettuata presso centri prova (volontaria).

1. Una regolazione o taratura strumentale dell'irroratrice può essere eseguita presso i centri prova autorizzati, a completamento delle operazioni di controllo funzionale, tramite idonee attrezzature (banchi prova). Tale operazione è da considerarsi sostitutiva della regolazione di cui al precedente paragrafo.

I principali parametri operativi dell'irroratrice sui quali è possibile intervenire con la regolazione strumentale, tutti strettamente correlati tra loro, sono:

volume di distribuzione;

tipo di ugello;

portata dell'ugello;

portata (rapporto di trasmissione ventilatore e inclinazione delle pale) e direzione dell'aria generata dal ventilatore (posizione dei deflettori se presenti);

pressione di esercizio;

altezza di lavoro (solo per le barre irroratrici);

velocità di avanzamento (rapporto di trasmissione e numero di giri motore della trattrice).

2. Nell'eseguire la regolazione, il centro prova tiene conto delle indicazioni derivanti dalle disposizioni nazionali e regionali relativamente ai volumi di miscela da distribuire.

3. Durante le operazioni di regolazione della macchina irroratrice è necessaria la presenza del proprietario/utilizzatore abituale con la trattrice che viene normalmente utilizzata dall'azienda per i trattamenti, in quanto:

consente di identificare le condizioni operative e le realtà aziendali nell'ambito delle quali la macchina irroratrice viene utilizzata (coltura e relativo sviluppo vegetativo, forma di allevamento, tipo di intervento, superficie trattata, ecc.); tali informazioni sono fondamentali per eseguire una corretta regolazione, adeguata alle specifiche esigenze aziendali;

rappresenta un momento di confronto con l'utilizzatore, qualora utilizzi parametri operativi non corretti (volumi eccessivi, velocità insufficienti o eccessive, ecc.) e costituisce l'occasione per un approfondimento sulle tecniche per ottimizzare i trattamenti fitosanitari.

4. Al termine delle operazioni di regolazione, il centro prova rilascia al proprietario della macchina irroratrice un documento nel quale vengono riportate il centro prova e il tecnico che ha effettuato la regolazione o taratura, la data, gli elementi identificativi della macchina irroratrice e i parametri operativi oggetto della regolazione. Vengono, altresì, riportate le modalità operative più idonee per la corretta esecuzione dei trattamenti sulle principali tipologie di colture, tenendo conto dei principali tipi di intervento effettuati in azienda.

5. Le regolazioni effettuate dai centri prova hanno una validità massima di 5 anni.

6. Le regioni e le province autonome possono incentivare il ricorso alla regolazione strumentale delle attrezzature presso i centri prova autorizzati.

A.3.8 - Centri prova ed organizzazione del servizio di controllo funzionale e regolazione o taratura.

Gli utilizzatori professionali di macchine per la distribuzione dei prodotti fitosanitari effettuano il controllo funzionale periodico presso centri prova riconosciuti e autorizzati dalle regioni e dalle province autonome.

La struttura che intende essere autorizzata a svolgere il controllo funzionale e la regolazione o taratura strumentale delle macchine irroratrici inoltra apposita richiesta alla regione o provincia autonoma di appartenenza, nella quale indica le attrezzature in dotazione che rispettano le specifiche tecniche riportate nel citato allegato II, e dichiara di avvalersi di almeno un tecnico abilitato per ciascuna delle tipologie di irroratrici per le quali la struttura chiede il riconoscimento allo svolgimento del servizio (barre irroratrici, irroratrici per colture arboree, per colture protette, *ecc)*.

Le regioni e le province autonome possono prevedere che i centri prova già riconosciuti, che rispettano le procedure riportate nell'allegato II del Piano e dispongono di attrezzature conformi alle specifiche tecniche riportate nell'allegato III del Piano, non debbano presentare la richiesta di autorizzazione.

Il personale tecnico per poter essere abilitato al controllo funzionale delle macchine irroratrici deve seguire un corso di preparazione della durata minima di 40 ore, realizzato o riconosciuto dalla regione o provincia autonoma di appartenenza, e superare un apposito esame (allegato *IV)*.
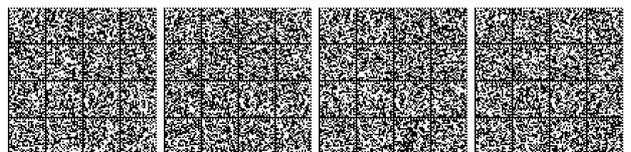
Le regioni e le province autonome possono esentare il personale tecnico, operante presso centri prova istituiti prima dell'entrata in vigore del Piano, dall'obbligo di frequentare il predetto corso di preparazione e dall'apposito esame, se in possesso di attestato di abilitazione rilasciato da strutture riconosciute dalle regioni e dalle province autonome.

Il personale tecnico dovrà, comunque, frequentare i corsi di aggiornamento che le regioni e le province autonome riterranno necessario organizzare in seguito. Tali corsi sono tenuti da personale specializzato individuato dalla regione o provincia autonoma competente e la valutazione delle prove d'esame è effettuata da una commissione appositamente istituita dagli stessi enti.

L'abilitazione del tecnico può essere sospesa o revocata in caso di:

accertata irregolarità del suo operato;

ripetuta e ingiustificata assenza alle attività di aggiornamento organizzate dalla regione o provincia autonoma di appartenenza.

A.3.9 - Verifica dell'attività svolta dai centri prova e dai tecnici abilitati.

Le regioni e le province autonome svolgono un'attività di verifica tecnico-amministrativa periodica presso i centri prova autorizzati, secondo la seguente tempistica:

ogni 24 mesi a partire dalla data di autorizzazione dei centri che effettuano meno di 200 controlli/anno;

ogni 12 mesi a partire dalla data di autorizzazione dei centri che effettuano 200 o più controlli/anno.

La verifica riguarda sia la gestione della documentazione e dei dati relativi ai controlli effettuati, sia la conformità della strumentazione a quanto riportato nell'allegato III.

I centri prova mobili che intendono operare anche al di fuori della regione o provincia autonoma nella quale sono stati autorizzati originariamente, per ottenere il riconoscimento della propria autorizzazione da parte della regione o provincia autonoma nella quale intendono operare, devono darne apposita comunicazione. Nel caso in cui la regione o provincia autonoma riscontri delle irregolarità o delle inadempienze nell'attività svolta dal centro prova mobile, ha la facoltà di sospendere temporaneamente o di revocare tale riconoscimento, inviandone comunicazione alla regione o provincia autonoma che ha rilasciato originariamente l'autorizzazione.

Tutti i centri prova sono tenuti a fornire alla regione o provincia autonoma territorialmente competente, quando richieste, le informazioni relative alle date e ai luoghi dei controlli che hanno in programma di svolgere, al fine di consentire le verifiche sulla propria attività.

Tutti i centri prova sono tenuti a fornire, almeno trimestralmente, alla regione o provincia autonoma territorialmente competente, informazioni dettagliate sui controlli effettuati, secondo le indicazioni di cui al paragrafo successivo.

A.3.10 - Costituzione di un archivio nazionale relativo ai controlli funzionali effettuati,

Le regioni e le province autonome raccolgono le informazioni relative ai controlli effettuati sul proprio territorio e inviano periodicamente quelle principali ad una banca dati nazionale secondo modalità che saranno definite con un apposito decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, adottato entro sei mesi dall''entrata in vigore del Piano, tenuto conto delle esperienze e dei sistemi informatici già in uso nelle singole regioni e province autonome.

Con lo stesso decreto sarà definito il ruolo dell'ENAMA, organismo di supporto al MIPAAF, che provvederà:

a supportare le autorità competenti nella redazione e nell'aggiornamento delle procedure per l'attuazione dei controlli delle macchine e per il rilascio delle abilitazioni dei tecnici preposti al controllo;

alla raccolta dei dati, forniti dalle regioni e province autonome, relativi ai centri prova, ai tecnici abilitati;

a garantire un servizio di assistenza tecnica alle regioni e province autonome nell'espletamento delle varie fasi del servizio, compresa la formazione dei tecnici addetti ai controlli e dei formatori.

Le regioni e le province autonome in collaborazione con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, che si avvale del supporto tecnico dell'ENAMA, attivano un registro nazionale delle attrezzature in uso per la distribuzione dei prodotti fitosanitari.

Le informazioni che devono essere necessariamente inviate al data base nazionale per le attrezzature che hanno superato i controlli sono i seguenti.

Identificazione del centro prova:

regione/provincia autonoma che ha rilasciato l'autorizzazione a svolgere il servizio di controllo funzionale;

nome e codice del centro prova.

Identificazione del proprietario della macchina irroratrice:

nome o ragione sociale ed indirizzo;

partita IVA o codice fiscale.

Identificazione della macchina irroratrice:

tipologia;

marca e modello (quando leggibili);

numero di telaio/serie (numero originale, oppure codice fornito al momento del controllo).

Identificazione del controllo funzionale:

data di esecuzione;

numero dell'attestato di funzionalità.

A.3.11 - Mutuo riconoscimento del controllo funzionale e della regolazione strumentale.

Ai fini dell'ottenimento del mutuo riconoscimento del controllo funzionale delle macchine irroratrici, in uso sul territorio nazionale ed internazionale impiegate a scopi professionali, è necessario che:

a) il centro prova e il tecnico che ha effettuato il controllo siano riconosciuti ed abilitati da almeno una regione o provincia autonoma;

b) il controllo funzionale sia stato condotto conformemente alle indicazioni riportate nei protocolli di prova riconosciuti a livello nazionale;

c) l'attestato di funzionalità della macchina irroratrice riporti:

numero e data di emissione;

tipologia, marca, modello, numero di telaio/serie dell'attrezzatura;

nominativo del proprietario (nome, indirizzo, denominazione e sede dell'azienda, partita IVA o codice fiscale);

firma del tecnico che ha eseguito il controllo;

dati identificativi del centro prova.

Oltre all'attestato di funzionalità, i centri prova rilasciano anche un'etichetta adesiva da apporre sulla macchina irroratrice, in cui sono riportate le informazioni riguardanti il controllo funzionale effettuato, il centro prova e l'ente responsabile del servizio. I contenuti minimi dell'etichetta sono specificati nell'allegato II.

Il mutuo riconoscimento riguarda anche l'eventuale regolazione strumentale effettuata volontariamente dal proprietario della macchina irroratrice presso il centro prova specificamente autorizzato.

A.4 - *Irrorazione aerea* (art. 13 del decreto legislativo n. 150/2012).

L'irrorazione aerea è vietata e può essere autorizzata, in deroga, per la difesa ordinaria e per contrastare un'emergenza fitosanitaria, solo nei casi in cui non siano praticabili modalità di applicazione alternative dei prodotti fitosanitari oppure quando l'irrorazione aerea presenti evidenti vantaggi in termini di riduzione dell'impatto sulla salute umana e sull'ambiente.

A.4.1 - Prescrizioni di carattere generale.

In caso di deroga, ai sensi dell'art. 13, comma 2 del decreto legislativo n. 150/2012, possono essere utilizzati solo prodotti fitosanitari appositamente autorizzati per l'irrorazione mediante mezzo aereo.

I soggetti che effettuano l'irrorazione aerea (piloti e addetti alla base) devono essere in possesso del certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari.
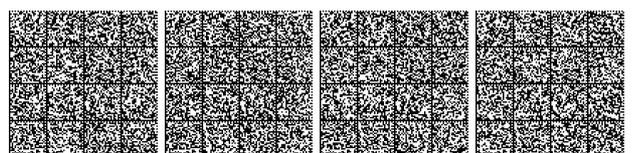
Gli aeromobili devono essere equipaggiati con accessori che rappresentino la migliore tecnologia disponibile per ridurre la dispersione dei prodotti irrorati. Le attrezzature impiegate per l'irrorazione aerea devono essere sottoposte a controllo funzionale almeno annualmente e a regolazione (taratura) prima dell'inizio dei trattamenti (*cfr.* A.3.3); devono comunque essere eseguite tutte le operazioni di manutenzione periodiche necessarie per garantirne l'efficienza.

I soggetti che effettuano il trattamento con il mezzo aereo devono essere in possesso del disciplinare di lavoro aereo e rispettare le norme di sicurezza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; i piloti devono essere in possesso di tutte le abilitazioni necessarie.

L'esecuzione dell'irrorazione aerea è comunque vietata in presenza di aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano ed in aree protette; inoltre devono essere tutelate le altre zone sensibili, quali abitazioni, allevamenti di bestiame, di api, di pesci e di molluschi, terreni agricoli dove si pratica agricoltura biologica o biodinamica, corsi d'acqua e strade aperte al traffico.

I trattamenti con prodotti fitosanitari effettuati con mezzo aereo sono soggetti all'obbligo di registrazione dei dati e di tenuta della documentazione come disposto dall'art. 16 del decreto legislativo n. 150/2012.

A.4.2 - Richiesta di autorizzazione.

La richiesta di autorizzazione va presentata dalle aziende agricole singole o in forma associata, in tempi congrui, compatibilmente con la tempistica indicata nel decreto legislativo n. 150/2012, rispetto alla data prevista per l'inizio dei trattamenti, all'autorità competente e deve contenere le seguenti informazioni e documentazione:

a) dati dell'azienda o delle aziende agricole coinvolte;

b) individuazione delle località interessate e delle relative superfici da sottoporre a trattamento aereo, con indicazione dei comuni di appartenenza;

c) colture e piante da trattare con l'indicazione delle avversità interessate all'intervento;

d) motivazioni che giustificano il ricorso al mezzo aereo;

e) prodotto fitosanitario da usare, con indicazione della dose per ettaro e del quantitativo totale di prodotto da utilizzare;

f) programma di massima dei trattamenti, con indicazione dell'inizio e del termine previsti, del numero totale massimo dei trattamenti, degli orari della giornata nei quali sono effettuati i trattamenti;

g) dati relativi alle autorizzazioni della ditta e del pilota che eseguirà i trattamenti, nonché quelli relativi al mezzo utilizzato, corredati dalla documentazione comprovante l'efficienza dell'attrezzatura impiegata;

h) elenco delle basi operative ed indicazione delle generalità e del recapito degli addetti alle basi con allegata copia dei relativi certificati di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari;

i) planimetria degli appezzamenti da trattare, in scala 1:10.000, o più dettagliata, riportante anche l'indicazione delle aree di salvaguardia;

j) presenza di eventuali aree sensibili, quali: abitazioni; aree aperte al pubblico; allevamenti di bestiame, di api, di pesci e di molluschi; corsi d'acqua; pozzi; strade aperte al traffico e le misure che si intendono adottate per evitare contaminazioni o altri effetti indesiderati;

k) distanze minime dalle aree pubbliche, dalle aree residenziali e da altre aree sensibili, tenuto conto che la zona da irrorare non deve essere in stretta vicinanza di zone residenziali;

l) nel caso in cui nell'area interessata siano presenti Siti natura 2000 (SIC/ZSC e *ZPS)* o altre aree protette, è necessaria la Valutazione di Incidenza dell'intervento sulle specie ed habitat di interesse comunitario tutelate in tali siti, previa valutazione del possibile utilizzo delle sostanze attive e dei prodotti fitosanitari autorizzati;

m) situazione climatica ed anemologica, nonché le principali caratteristiche orografiche del comprensorio di competenza;

n) relazione tecnica ambientale, sottoscritta dal responsabile della richiesta, che fornisca informazioni dettagliate circa le pertinenti misure di mitigazione, ivi compresa la compatibilità del prodotto fitosanitario con le altre colture o pratiche agricole (quali l'agricoltura biologica) presenti nel comprensorio interessato;

o) dichiarazione d'impegno a rispettare le ulteriori specifiche condizioni stabilite nell'autorizzazione al trattamento aereo e le specifiche condizioni di impiego riportate nell'etichetta del prodotto;

p) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà rilasciata dal pilota del mezzo aereo dalla quale risulti che è stata eseguita un'accurata ricognizione del territorio da trattare al fine di accertare l'eventuale presenza di ostacoli al volo (antenne, cavi, pali, ecc.) e l'eventuale presenza di piante isolate o di colture diverse all'interno del territorio.

La richiesta deve essere notificata per conoscenza, a cura del richiedente, ai comuni interessati.

A.4.3 - Procedura autorizzativa.

1. I comuni interessati hanno trenta giorni per presentare ai competenti servizi della regione o provincia autonoma le proprie osservazioni e/o l'eventuale opposizione all'esecuzione del trattamento aereo.

2. La regione o provincia autonoma valuta e verifica quanto previsto all'art. 13, comma 4, del decreto legislativo n. 150/2012, nonché le osservazioni pervenute dai comuni o da altri soggetti, al fine di completare la valutazione, entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta.

3. La regione o provincia autonoma, acquisiti i pareri in materia fitosanitaria, sanitaria e ambientale dagli uffici preposti, e le osservazioni dei comuni, richiede senza indugio al Ministero della salute un parere in merito alla possibilità di autorizzare il trattamento con mezzo aereo, allegando copia dell'istanza ricevuta dai soggetti interessati al trattamento, unitamente alle proprie valutazioni e ad ogni documento pertinente. Copia della richiesta è inviata, a cura della regione o provincia autonoma, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ed al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

4. Sulla base della tempistica prevista dal decreto legislativo n. 150/2012, acquisita la richiesta della regione o provincia autonoma, il Ministero della salute, sentito il comitato tecnico per la nutrizione e la sanità animale - sezione consultiva per i prodotti fitosanitari di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, ovvero, ai sensi dell'art. 17 del suddetto decreto del Presidente della Repubblica, la commissione consultiva dei prodotti fitosanitari, esprime il proprio parere.

5. La regione o provincia autonoma rilascia l'autorizzazione all'utilizzo del mezzo aereo per la difesa ordinaria, acquisito il parere favorevole del Ministero della salute.

6. Le autorità competenti conservano copia delle richieste e delle autorizzazioni e mettono a disposizione del pubblico le pertinenti informazioni ivi contenute, quali le aree interessate al trattamento fitosanitario mediante mezzo aereo, il calendario di esecuzione del trattamento, i prodotti fitosanitari utilizzati.

A.4.4 - Informazioni alla popolazione interessata e alle autorità locali.

Il soggetto autorizzato deve provvedere alla diffusione delle informazioni nei riguardi della popolazione interessata. A tale scopo è tenuto ad affiggere, per il tramite dei comuni interessati, un congruo numero di manifesti secondo modalità che consentano un'adeguata informazione.

In tali manifesti saranno indicati: il periodo in cui sono previsti gli interventi aerei, le zone sorvolate, i prodotti fitosanitari che verranno utilizzati e i tempi di rientro.

Il soggetto autorizzato deve comunicare per ciascun trattamento, con un preavviso di 48 ore, il giorno e l'ora di inizio degli interventi con mezzi aerei ai comuni interessati e alle singole Aziende sanitarie locali (ASL) competenti per territorio. Il rinvio del trattamento deve, altresì, essere comunicato immediatamente al comune ed all'Azienda sanitaria locale (ASL) competente per territorio, secondo modalità preventivamente concordate.

A.4.5 - Prescrizioni specifiche.

Gli addetti alle basi degli aeromobili, durante le operazioni devono essere sempre presenti nelle basi loro assegnate.

Durante i trattamenti è vietato il sorvolo dei centri abitati, intendendosi per tali quelli indicati dall'art. 3, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. In ogni caso il sorvolo delle vie di comunicazione e dei corsi d'acqua, deve avvenire intersecando gli stessi nel tratto più breve, mantenendo gli ugelli chiusi.
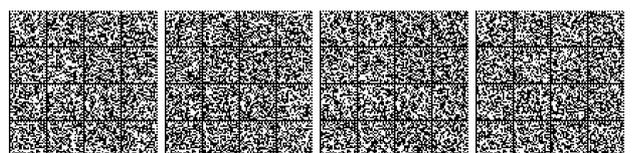
Al fine di ridurre gli effetti della deriva devono essere osservate le seguenti prescrizioni:

a) il diametro medio delle gocce delle miscele irrorate deve essere tale da limitare al massimo la deriva;

b) i trattamenti devono essere eseguiti con classe 1 della scala di Beaufort della forza del vento;

c) i trattamenti devono essere eseguiti in modo che il pilota possa fruire di idonee indicazioni a terra (contrassegni di confine, zone di rispetto, indicazioni di direzione di volo e simili) che gli consentano di operare nel modo migliore;

d) la distribuzione dei prodotti fitosanitari deve avvenire con traiettorie di volo alle minime altezze e a velocità compatibili con la sicurezza del volo e l'efficienza del trattamento.

Le aree trattate potranno essere agibili nel rispetto dei tempi di rientro specificati in etichetta del prodotto fitosanitario utilizzato.

A.4.6 - Vigilanza.

Le Aziende sanitarie locali (ASL) competenti per territorio ed i comuni verificano il rispetto delle disposizioni stabilite dalle norme vigenti e delle prescrizioni aggiuntive riportate nell'autorizzazione. Nei casi di inadempienza, l'autorità competente procede alla sospensione o alla revoca dell'autorizzazione, fatto salvo quanto previsto all'art. 24 del decreto legislativo n. 150/2012.

A.5 - *Misure specifiche per la tutela dell'ambiente acquatico e dell'acqua potabile e per la riduzione dell'uso di prodotti fitosanitari in aree specifiche (rete ferroviaria e stradale, aree frequentate dalla popolazione, aree naturali protette)* (articoli 14 e 15 del decreto legislativo n. 150/2012).

A.5.1 - Linee guida.

I Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle politiche agricole alimentari e forestali e della salute, su proposta del consiglio, entro 12 mesi dall'entrata in vigore del Piano, predispongono linee guida di indirizzo per la tutela dell'ambiente acquatico e dell'acqua potabile e per la riduzione dell'uso di prodotti fitosanitari e dei relativi rischi in aree specifiche. Tali linee guida individuano una serie di misure nonché i relativi criteri di scelta e riguardano:

1) la tutela dell'ambiente acquatico e dell'acqua potabile;

2) le misure volontarie di accompagnamento per la mitigazione del rischio, volte a minimizzare i rischi associati alla deriva, al ruscellamento e alla percolazione;

3) la tutela delle biodiversità e le misure specifiche di mitigazione del rischio da inserire nei piani di gestione e nelle misure di conservazione dei Siti natura 2000 e delle aree naturali protette, istituite in base alla legge nazionale 6 dicembre 1991, n. 394 e alle relative leggi regionali, in funzione degli obiettivi di tutela;

4) le misure volontarie per favorire l'applicazione e l'integrazione di quelle di protezione dei Siti natura 2000 e delle aree naturali protette, istituite in base alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 e alle relative leggi regionali, in coerenza con la nuova programmazione della PAC, nonché i criteri affinché l'attuazione di dette misure non sia assoggettata a valutazione di incidenza ambientale (VINCA).

A.5.2 - Misure per la tutela dell'ambiente acquatico e dell'acqua potabile.

Le regioni e le province autonome conformemente alle predette linee guida, individuano idonee misure in coerenza alle disposizioni previste dalle norme comunitarie e nazionali in materia di tutela delle acque e, in particolare, di quelle previste dalla direttiva 2000/60/CE, dalla parte III del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché dai Piani di gestione di distretto idrografico e dai Piani di tutela delle acque.

Le suddette misure tengono conto dell'eventuale limitazione dei prodotti fitosanitari pericolosi per l'ambiente acquatico e, laddove possibile, della loro sostituzione con prodotti fitosanitari meno pericolosi o con misure basate su pratiche agronomiche per la prevenzione e/o soppressione di organismi nocivi, di cui all'allegato III del decreto legislativo n. 150/2012, nonché sulle strategie di difesa fitosanitaria previste dal metodo di produzione biologico e con prodotti fitosanitari a base di sostanze attive a basso rischio, definite ai sensi dell'art. 22 del regolamento (CE) n. 1107/2009.

Tali misure tengono conto, altresì, della sostituzione dei prodotti fitosanitari a base di sostanze attive che rientrano nell'elenco delle sostanze prioritarie pericolose, di cui al decreto legislativo 10 dicembre 2010, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni.

Tenuto conto delle procedure e dei criteri per l'approvazione delle sostanze attive, disciplinati dal regolamento (CE) n. 1107/2009, i Ministeri della salute, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle politiche agricole alimentari e forestali, con il supporto del consiglio, mettono a disposizione delle regioni e delle province autonome, entro 1 anno dall'entrata in vigore del Piano, le informazioni più rilevanti sulla tossicità, l'ecotossicità, il destino ambientale e gli aspetti fitosanitari relativi ai prodotti in commercio, anche mediante l'utilizzo delle fonti di informazione e delle banche dati esistenti o la realizzazione di apposite banche dati e l'aggiornamento costante delle stesse.

Le regioni e le province autonome utilizzano tali informazioni per le attività di competenza, ne assicurano il trasferimento agli enti interessati e curano la formazione delle competenze tecniche necessarie per operare le scelte relative alle prescrizioni e alle limitazioni da adottare in modo mirato, tenendo conto dei target da salvaguardare e delle specifiche caratteristiche di pericolosità dei prodotti fitosanitari. Le regioni e le province autonome assicurano il coordinamento delle misure che interessano bacini interregionali o interprovinciali.

A.5.2.1 - *Misure specifiche per l'ambiente acquatico*.

Allo scopo di tutelare l'ambiente acquatico, entro 2 anni dall'entrata in vigore del Piano, tenuto conto degli obiettivi di qualità ambientale e degli esiti dei monitoraggi ambientali effettuati ai sensi della direttiva 2000/60 CE le regioni e le province autonome, conformemente delle linee guida di cui al precedente paragrafo A.5.1, adottano misure specifiche per la riduzione della presenza nell'ambiente dei prodotti fitosanitari classificati pericolosi per l'ambiente acquatico.

Tra le possibili misure sono da contemplare: misure di mitigazione, sostituzione/ limitazione d'uso/ eliminazione di prodotti fitosanitari, nonché iniziative di informazione e formazione.

La scelta sarà operata da parte delle regioni e delle province autonome tenendo conto delle peculiarità del territorio e della sua fragilità, del tipo di pressioni presenti e del tipo di risposta atteso, nonché degli ecosistemi da salvaguardare.

A.5.2.2 - *Misure specifiche per l'acqua potabile*.

Allo scopo di tutelare la qualità dell'acqua potabile, entro 2 anni dall'entrata in vigore del Piano, nelle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano di cui all'art. 94 del citato decreto legislativo n. 152/2006, le regioni e le province autonome individuano, conformemente alle misure delle linee guida di cui al precedente paragrafo A.5.1, ai Piani di tutela delle acque e ai Piani di gestione dei distretti idrografici, prescrizioni specifiche per la limitazione e/o sostituzione dei prodotti fitosanitari che possono contaminare le acque destinate al consumo umano (che riportano in etichetta le pertinenti frasi di precauzione SPe1 e SPe2, di cui al decreto del Ministero della salute 21 luglio 2004, e dei prodotti rinvenuti nelle acque superficiali e sotterranee, a seguito delle attività di monitoraggio ambientale.

Nelle predette aree di salvaguardia le regioni e le province autonome possono stabilire ulteriori prescrizioni e limitazioni nell'ambito dei piani di utilizzazione di cui all'art. 94, comma 4, lettera *c)* del citato decreto legislativo n. 152/2006.

A.5.2.3 - *Misure volontarie di accompagnamento*.

Le regioni e le province autonome prevedono opportuni strumenti per incentivare, nell'ambito della Politica agricola comune (PAC) e conformemente alle suddette linee guida, l'applicazione di tecniche e pratiche, volte al miglioramento della qualità ambientale ed alla protezione dell'ambiente acquatico dai fenomeni di inquinamento conseguenti alla deriva, al ruscellamento e alla lisciviazione dei prodotti fitosanitari.

Nella definizione delle misure di mitigazione della deriva, volte a minimizzarla o ad impedirne gli effetti, possono essere utilizzati, tra gli altri, il documento prodotto dalla commissione consultiva per i prodotti fitosanitari «Misure di mitigazione del rischio per la riduzione della contaminazione dei corpi idrici superficiali da deriva e ruscellamento») e le indicazioni scaturite dal progetto TOPPS PROWADIS.
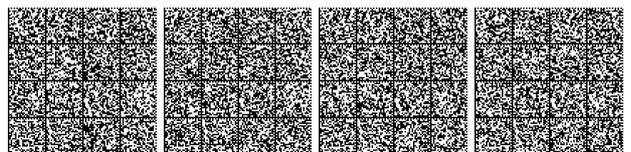
Al fine di proteggere le acque superficiali dall'inquinamento conseguente ai fenomeni di ruscellamento e drenaggio dei prodotti fitosanitari distribuiti, è raccomandata la costituzione di una idonea fascia di rispetto non trattata lungo i corpi idrici.

A.5.3 - Tutela dei corpi idrici intesi a scopo ricreativo, comprese le aree designate come acque di balneazione.

Ai fini della tutela della salute pubblica, è vietato l'uso di prodotti fitosanitari nel tratto di riva che costituisce accesso diretto alle acque di balneazione, individuate ai sensi del decreto legislativo 116/2008.

In deroga a tale divieto, per il contenimento o l'eliminazione di organismi nocivi e per la tutela della salute pubblica, le regioni e le province autonome possono autorizzare l'utilizzo di prodotti fitosanitari, scelti in funzione della loro minore pericolosità, dei rischi connessi al loro impiego e alle loro specifiche modalità di applicazione.

Entro 3 anni dall'entrata in vigore del Piano, i Ministeri della salute, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle politiche agricole alimentari e forestali individuano, in accordo con le regioni e le province autonome e con il supporto del consiglio, le misure da adottare nelle aree di influenza delle acque di balneazione, al fine di garantire una più efficace tutela della salute umana nelle predette aree.

A.5.4 - Misure per la riduzione e/o eliminazione dell'uso dei prodotti fitosanitari e dei rischi sulle o lungo le linee ferroviarie.

È necessario ridurre e/o eliminare, per quanto possibile, l'uso dei prodotti fitosanitari e i rischi connessi al loro utilizzo sulle o lungo le linee ferroviarie, ricorrendo a mezzi alternativi (meccanici, fisici e biologici), riducendo per quanto possibile le dosi di impiego dei prodotti fitosanitari ed utilizzando, per la loro distribuzione, le attrezzature e le modalità di impiego che consentano di ridurne al minimo le perdite nell'ambiente.

Per tale finalità si prevedono le seguenti misure:

sostituzione, dall'entrata in vigore del Piano, dei prodotti fitosanitari che contengono sostanze classificate per la cancerogenesi, la mutagenesi e la tossicità riproduttiva, in categoria 1A e 1B;

sostituzione e/o limitazione, entro 3 anni dall'entrata in vigore del Piano, dei prodotti fitosanitari che riportano o che riporteranno in etichetta le pertinenti frasi di precauzione SPe1, SPe2, Spe3 e SPe4, o che sono classificati come tossici, molto tossici e/o recanti in etichetta le frasi di rischio R40, R42, R43, R60, R61, R62, R63, R64 e R68, ai sensi del decreto legislativo n. 65/2003 e successive modificazioni ed integrazioni o le indicazioni di pericolo corrispondenti di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008.

È, comunque, vietato l'utilizzo dei prodotti fitosanitari sui piazzali, su tutte le aree interne e adiacenti alle stazioni ferroviarie, e sulle scarpate ferroviarie adiacenti alle aree abitate o comunque normalmente frequentate dalla popolazione, salvo deroghe stabilite dalle autorità competenti ai fini della tutela della salute pubblica.

I Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, della salute e delle politiche agricole alimentari e forestali, con il supporto del Servizio fitosanitario nazionale, entro 2 anni dall'entrata in vigore del Piano, adottano criteri ambientali minimi da inserire obbligatoriamente nei capitolati tecnici delle gare d'appalto per l'esecuzione dei trattamenti fitosanitari sulle o lungo le linee ferroviarie, tenendo conto, in particolare della necessità di:

limitare l'uso dei prodotti fitosanitari caratterizzati da elevata tendenza alla percolazione ed elevati pericoli/rischi per l'ambiente;

dare preferenza allo sfalcio per il contenimento della vegetazione sulle scarpate e all'utilizzo del taglio per il contenimento della vegetazione arborea. In particolare occorre sostituire il diserbo chimico con il diserbo fisico o meccanico sulle scarpate ferroviarie adiacenti alle aree abitate o comunque normalmente frequentate dalla popolazione;

utilizzare, nella distribuzione dei prodotti fitosanitari, ugelli antideriva e basse pressioni e altri accorgimenti tecnici, quali l'irrorazione orientabile, la registrazione delle operazioni, il controllo elettronico dei volumi irrorati, ecc.;

valutare le dosi di impiego necessarie in rapporto alle specie presenti, al loro stadio di sviluppo e alla loro sensibilità;

utilizzare tecniche o metodi alternativi all'impiego di prodotti fitosanitari per evitare l'insorgere di resistenze, causato dall'uso ripetuto dello stesso principio attivo;

programmare gli interventi che prevedono l'uso del mezzo chimico tenendo conto delle previsioni meteorologiche, evitando l'utilizzo di prodotti fitosanitari nei giorni in cui sono previste precipitazioni e nei giorni immediatamente precedenti.

Nella definizione di tali criteri sono coinvolte, se del caso, le altre Amministrazioni competenti e le parti interessate, anche al fine di tener conto delle specificità del territorio.

Le regioni e le province autonome, in relazione alla specificità delle aree protette, istituite ai sensi della legge n. 394 del 1991 e dei siti della Rete natura 2000, possono individuare i target prioritari da proteggere e ulteriori limitazioni di impiego dei prodotti fitosanitari da utilizzare sulle o lungo le linee ferroviarie che interessano tali aree e/o adeguate misure di mitigazione del rischio.

Gli enti che eseguono questi interventi direttamente sono tenuti comunque ad adottare i medesimi criteri.

Gli enti che bandiscono le gare d'appalto per l'affidamento delle attività di contenimento e di gestione della vegetazione infestante sulle o lungo le linee ferroviarie, ivi compresi i trattamenti fitosanitari, concordano con il Servizio fitosanitario regionale competente per territorio i tempi di esecuzione dei trattamenti fitoiatrici, nelle more della definizione dei predetti criteri ambientali minimi, e riferiscono annualmente ai Ministeri della salute, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle politiche agricole alimentari e forestali, in merito ai prodotti fitosanitari utilizzati, alle quantità impiegate, alle tecniche di distribuzione e alle misure di mitigazione dei rischi applicate.

Fatto salvo quanto previsto in applicazione del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, successive modificazioni ed integrazioni, e dei decreti ministeriali che disciplinano la lotta obbligatoria, le regioni e le province autonome possono autorizzare trattamenti fitosanitari mirati, al fine di impedire l'introduzione e la diffusione degli organismi da quarantena e di proteggere i vegetali, i prodotti vegetali e la salute pubblica dagli organismi nocivi definiti dalla normativa di riferimento.

A.5.5 - Misure per la riduzione e/o eliminazione dell'uso dei prodotti fitosanitari e dei rischi sulle o lungo le strade.

È necessario ridurre e/o eliminare, per quanto possibile, l'uso dei prodotti fitosanitari e i rischi connessi al loro utilizzo sulle o lungo le strade, ricorrendo a mezzi alternativi (meccanici, fisici e biologici), riducendo per quanto possibile le dosi di impiego dei prodotti fitosanitari ed utilizzando, per la loro distribuzione, le attrezzature e le modalità di impiego che consentano di ridurne al minimo le perdite nell'ambiente, nel rispetto della sicurezza e del ruolo della vegetazione sui cigli stradali.

Per tale finalità si prevedono le seguenti misure:

sostituzione, dall'entrata in vigore del Piano, dei prodotti fitosanitari che contengono sostanze classificate per la cancerogenesi, la mutagenesi e la tossicità riproduttiva, in categoria 1A e 1B, ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008;

sostituzione e/o limitazione, entro 3 anni dall'entrata in vigore del Piano, dei prodotti fitosanitari che riportano in etichetta le pertinenti frasi di precauzione SPe1, SPe2, Spe3 e SPe4, o classificati tossici, molto tossici e/o recanti in etichetta le frasi di rischio R40, R42, R43, R45, R60, R61, R62, R63, R64 e R68, ai sensi del decreto legislativo n. 65/2003 e successive modificazioni ed integrazioni o le indicazioni di pericolo corrispondenti di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008;

divieto di effettuare trattamenti con insetticidi e acaricidi sulle alberate stradali durante la fase fenologica della fioritura.

I Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, della salute e delle politiche agricole alimentari e forestali, con il supporto del Servizio fitosanitario nazionale, entro 2 anni dall'entrata in vigore del Piano, adottano criteri ambientali minimi da inserire obbligatoriamente negli affidamenti e nei capitolati tecnici delle gare d'appalto per l'esecuzione dei trattamenti fitosanitari nella rete stradale e autostradale, tenendo conto, in particolare, della necessità di:

utilizzare il diserbo meccanico e fisico (es. pirodiserbo) in tutti i casi in cui esso possa sostituire il diserbo chimico. In particolare, occorre sostituire il diserbo chimico con il diserbo meccanico sui cigli e le scarpate stradali adiacenti alle aree abitate o comunque normalmente frequentate dalla popolazione, nonché nelle aree limitrofe ai ponti ed alle stazioni di servizio lungo le strade e autostrade con annessi punti di ristoro, applicando opportune misure di gestione del sistema dei cigli stradali, al fine di ridurre il più possibile l'attecchimento e la crescita delle malerbe (pacciamatura verde o con materiali inerti, ecc.);

valutare le dosi di impiego necessarie in rapporto alle specie presenti, al loro stadio di sviluppo e alla loro sensibilità;

utilizzare tecniche o metodi alternativi all'impiego di prodotti fitosanitari anche per evitare l'insorgere di resistenze causate dall'uso ripetuto della stessa sostanza attiva;

programmare gli interventi che prevedono l'uso del mezzo chimico tenendo conto delle previsioni meteorologiche, evitando l'utilizzo di prodotti fitosanitari nei giorni in cui sono previste precipitazioni e nei giorni immediatamente precedenti.

Nella definizione di tali criteri sono coinvolte le altre amministrazioni competenti e le parti interessate, anche al fine di tener conto delle specificità del territorio.

Gli enti che eseguono questi interventi direttamente sono tenuti comunque ad adottare i medesimi criteri.

Gli enti che bandiscono le gare d'appalto per l'affidamento delle attività di contenimento e di lotta alla vegetazione infestante nella rete stradale e autostradale, nelle more della definizione dei predetti criteri ambientali minimi, riferiscono annualmente ai Ministeri della salute, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle politiche agricole alimentari e forestali, in merito ai prodotti fitosanitari utilizzati, alle quantità impiegate, alle tecniche di distribuzione e alle misure di mitigazione dei rischi utilizzate.

Fatto salvo quanto previsto in applicazione del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, successive modificazioni ed integrazioni, e dei decreti ministeriali che disciplinano la lotta obbligatoria, le regioni e le province autonome possono autorizzare trattamenti fitosanitari mirati, al fine di impedire l'introduzione e la diffusione degli organismi da quarantena e di proteggere i vegetali, i prodotti vegetali e la salute pubblica dagli organismi nocivi definiti dalla normativa di riferimento.

A.5.6 - Misure per la riduzione dell'uso o dei rischi derivanti dall'impiego dei prodotti fitosanitari nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili.

Ai fini della tutela della salute e della sicurezza pubblica è necessario ridurre l'uso dei prodotti fitosanitari o dei rischi connessi al loro utilizzo nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili, ricorrendo a mezzi alternativi (meccanici, fisici, biologici), riducendo le dosi di impiego e utilizzando tecniche e attrezzature, che permettano di ridurne al minimo la dispersione nell'ambiente.

Le regioni e le provincie autonome possono predisporre linee di indirizzo relativamente all'utilizzo dei prodotti fitosanitari, per la gestione del verde urbano e/o ad uso della popolazione, in conformità a quanto previsto dal Piano. Le autorità locali competenti, tenendo anche conto di tali Linee di Indirizzo, ove disponibili, adottano i provvedimenti necessari per la gestione del verde urbano e/o ad uso della popolazione, relativamente all'utilizzo dei prodotti fitosanitari.

Le suddette aree includono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, comunque, parchi e giardini pubblici, campi sportivi, aree ricreative, cortili e aree verdi all'interno e confinanti con plessi scolastici, parchi gioco per bambini, superfici in prossimità di strutture sanitarie, piste ciclabili, zone di interesse storico-artistico e paesaggistico e loro pertinenze, aree monumentali e loro pertinenze, aree archeologiche e loro pertinenze, aree cimiteriali e loro aree di servizio.

È fatto obbligo di avvisare la popolazione attraverso l'apposizione di cartelli che indicano, tra l'altro, la sostanza attiva utilizzata, la data del trattamento e la durata del divieto di accesso all'area trattata. La durata del divieto di accesso non deve essere inferiore al tempo di rientro eventualmente indicato nell'etichetta dei prodotti fitosanitari utilizzati e, ove non presente, nelle aree frequentate dai gruppi vulnerabili non può essere inferiore a 48 ore.

Nelle aree interessate non possono essere utilizzati prodotti fitosanitari che abbiano tempi di rientro superiori a 48 ore.

Nelle medesime aree si dovrà evitare l'accesso provvedendo ad un'adeguata e visibile segnalazione e, in relazione alla specifica situazione, ad un'eventuale delimitazione delle stesse. Ove possibile, i trattamenti devono essere effettuati in orari in cui è ridotto al minimo il disagio per le persone.

Fatto salvo quanto previsto in applicazione del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, successive modificazioni ed integrazioni, e dei decreti ministeriali che disciplinano la lotta obbligatoria, le regioni e le province autonome possono autorizzare trattamenti fitosanitari mirati, al fine di impedire l'introduzione e la diffusione degli organismi da quarantena e di proteggere i vegetali, i prodotti vegetali e la salute pubblica dagli organismi nocivi definiti nella normativa di riferimento.

Nelle aree agricole, adiacenti alle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili, quali parchi e giardini pubblici, campi sportivi, aree ricreative, cortili e aree verdi all'interno con plessi scolastici, parchi gioco per bambini, superfici in prossimità di strutture sanitarie, è vietato l'utilizzo, a distanze inferiori di 30 metri dalle predette aree, di prodotti fitosanitari classificati tossici, molto tossici e/o recanti in etichetta le frasi di rischio R40, R42, R43, R60, R61, R62, R63 e R68, ai sensi del decreto legislativo n. 65/2003 successive modificazioni ed integrazioni, o le indicazioni di pericolo corrispondenti, di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008. Nel caso in cui vengano adottate misure di contenimento della deriva, tenuto conto delle prescrizioni indicate in etichetta e fatte salve determinazioni più restrittive delle Autorità locali competenti, tale distanza può essere ridotta fino ad una distanza minima di 10 metri.

A.5.6.1 - *Utilizzo dei prodotti fitosanitari ad azione erbicida.*

In ambiente urbano, le autorità locali competenti per la gestione della flora infestante individuano:

a) le aree dove il mezzo chimico è vietato;

b) le aree dove il mezzo chimico può essere usato esclusivamente all'interno di un approccio integrato con mezzi non chimici e di una programmazione pluriennale degli interventi.

In particolare sono previste le seguenti misure:

i trattamenti diserbanti sono vietati e sostituiti con metodi alternativi nelle zone frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili, indicate al precedente paragrafo A.5.6;

in caso di deroga non si può ricorrere, comunque, all'uso di prodotti fitosanitari che riportano in etichetta le seguenti frasi di rischio: da R20 a R28, R36, R37, R38, R42, R43, R40, R41, R45, R48, R60, R61, R62, R63, R64 e R68, ai sensi del decreto legislativo n. 65/2003 e successive modificazioni ed integrazioni o le indicazioni di pericolo corrispondenti di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008. Tali prodotti non devono, comunque, contenere sostanze classificate mutagene, cancerogene, tossiche per la riproduzione e lo sviluppo embriofetale, sensibilizzanti, ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008.

A.5.6.2 - *Utilizzo dei prodotti fitosanitari ad azione fungicida, insetticida o acaricida.*

Le autorità locali competenti, relativamente all'utilizzo dei prodotti fitosanitari ad azione fungicida, insetticida e acaricida devono tener conto che:

sono da privilegiare misure di controllo biologico, trattamenti con prodotti a basso rischio come definiti nel regolamento (CE) 1107/09, con prodotti contenenti sostanze attive ammesse in agricoltura biologica, di cui all'allegato del regolamento CE 889/08. In ogni caso è comunque escluso l'utilizzo di prodotti fitosanitari classificati tossici e molto tossici o che riportano in etichetta le seguenti frasi di rischio: da R20 a R28, R36, R37, R38, R42, R43, R40, R41, R48, R60, R61, R62, R63, R64 e R68, ai sensi del decreto legislativo n. 65/2003 successive modificazioni ed integrazioni o le indicazioni di pericolo corrispondenti di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008. Tali prodotti non devono, comunque, contenere sostanze classificate mutagene, cancerogene, tossiche per la riproduzione e lo sviluppo embriofetale, sensibilizzanti, ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008. Per trattamenti mediante endoterapia, ferma restando l'esclusione delle sostanze che soddisfino i requisiti sopra indicati, è consentito l'impiego di prodotti fitosanitari classificati nocivi con frase di rischio R22 ed irritanti con frasi di rischio R36 e R38, espressamente autorizzati per la somministrazione endoterapica;

entro 2 anni dall'entrata in vigore del Piano, le regioni e le province autonome definiscono protocolli tecnici che regolamentano i trattamenti nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili;

è vietato effettuare irrorazioni con insetticidi e acaricidi sulle alberate stradali durante la fase fenologica della fioritura e, comunque, con prodotti fitosanitari che riportano in etichetta la pertinente frase di precauzione SPe8.

A.5.7 - Misure per la riduzione dei rischi nelle aree trattate di recente con prodotti fitosanitari e frequentate dagli operatori agricoli o ad essi accessibili.

Fatto salvo quanto previsto al paragrafo A.2.2 e quanto prescritto nell'etichetta, è vietato accedere alle aree trattate, almeno nelle 24 ore successive all'applicazione del prodotto fitosanitario, senza gli specifici dispositivi di protezione individuale (DPI).

A.5.8 - Tutela dei Siti natura 2000 e delle aree naturali protette.

Le misure per la tutela della biodiversità previste nel presente capitolo si applicano con priorità ai siti della Rete natura 2000 e alle aree naturali protette, istituite in base alla legge n. 394 del 1991 e alle relative leggi regionali, e integrano le misure già stabilite nei piani dei parchi nazionali e regionali, nei piani di gestione delle riserve naturali statali e regionali e dei siti della Rete natura 2000, nonché le misure di conservazione della biodiversità definite con altri provvedimenti amministrativi e legislativi a livello nazionale e regionale.

A.5.8.1 - *Misure per la riduzione del rischio causato dall'uso dei prodotti fitosanitari*.

I Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle politiche agricole alimentari e forestali e della salute, su proposta del consiglio, entro 12 mesi dall'entrata in vigore del Piano, predispongono le linee guida, di cui al paragrafo A.5.1, per la scelta delle misure specifiche da inserire nei piani di gestione e nelle misure di conservazione dei Siti natura 2000 e delle aree naturali protette, istituite in base alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 e alle relative leggi regionali, tenendo conto delle caratteristiche di pericolo e di rischio delle sostanze attive e dei prodotti fitosanitari, nonché delle attività agricole ivi presenti, in funzione almeno dei seguenti target da salvaguardare:

habitat e specie di interesse comunitario legate agli ecosistemi acquatici (allegato *V)*;

habitat e specie di interesse comunitario legate agli ecosistemi terrestri;

habitat in cui vi è la necessità di tutelare le api e gli altri impollinatori, come ad esempio gli imenotteri selvatici e i lepidotteri.

Nei siti della Rete natura 2000 e nelle aree naturali protette istituite in base alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 e alle relative leggi regionali, al fine di rafforzare la strategia di tutela della biodiversità, già sancita da altri strumenti normativi e pianificatori ed in particolare dall'ultima Strategia nazionale sulla biodiversità, le misure di riduzione dell'uso dei prodotti fitosanitari e/o dei rischi di cui all'art. 15 del decreto legislativo n. 150/2012, sono definite, sulla base delle linee guida di cui sopra, entro 2 anni dall'entrata in vigore del Piano, dalla regione o provincia autonoma competente, in accordo con l'Ente gestore, laddove esistente, in base alle specifiche caratteristiche del sito da tutelare.

Ciascuna misura, ivi comprese eventuali misure di riduzione e/o divieto di prodotti fitosanitari, deve essere integrata nel Piano di gestione del sito (o altro piano equivalente) o con le misure di conservazione, sulla base delle specifiche esigenze in funzione delle specie e/o degli habitat da tutelare e degli esiti delle attività di monitoraggio ambientale.

Con riferimento alle specie endemiche o ad elevato rischio di estinzione, le regioni e le province autonome e gli enti gestori delle aree naturali protette possono definire ulteriori misure per la riduzione e/o il divieto d'uso di prodotti fitosanitari, sulla base delle linee guida di cui sopra.

Le misure di cui sopra si integrano con gli strumenti ed i dispositivi della PAC, come previsto al comma 3 dell'art. 2 del decreto legislativo n. 150/2012.

Dette misure generano effetti positivi sulla biodiversità, sull'acqua e sul suolo, e sono equivalenti a quelli prodotti dalle pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente, così come individuate nei regimi di sostegno della PAC.

I Ministeri della salute, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle politiche agricole, alimentari e forestali, analogamente a quanto indicato al precedente paragrafo A.5.2, con il supporto del consiglio, mettono a disposizione delle regioni e delle province autonome nonché degli enti gestori delle aree naturali protette, le informazioni più rilevanti sulla tossicità, l'ecotossicità, il destino ambientale e gli aspetti fitosanitari relativi ai prodotti fitosanitari in commercio. Gli enti interessati garantiscono la formazione delle competenze tecniche necessarie per operare le scelte relative alle prescrizioni e limitazioni da adottare in modo mirato, tenendo conto dei target da salvaguardare e delle specifiche caratteristiche di pericolosità dei prodotti fitosanitari.

All'interno delle zone classificate a bosco e ad esse assimilate, ai sensi del decreto legislativo n. 227/2001, è vietato l'utilizzo di prodotti fitosanitari per il contenimento della vegetazione nelle aree a particolare destinazione funzionale (viali tagliafuoco, zone di rispetto degli elettrodotti, gasdotti ecc.), fatta salva la possibilità di deroghe in presenza di particolari emergenze fitosanitarie e conservazionistiche.

Con la finalità di rendere più efficace l'azione degli utilizzatori professionali che operano in aziende ricadenti nei siti della Rete natura 2000 e nelle aree naturali protette, istituite in base alla legge n. 394 del 1991 e alle relative leggi regionali, le regioni e le province autonome promuovono un'attività formativa ed informativa finalizzata all'acquisizione delle conoscenze relative ai rischi per la biodiversità derivanti dall'uso dei prodotti fitosanitari in tali aree, con particolare riferimento alla scelta delle sostanze attive compatibili con le pertinenti prescrizioni del piano di gestione/misure di conservazione o di altro strumento di gestione già adottato.

Tenuto conto delle priorità di tutela degli ecosistemi acquatici indicate nelle decisioni della Conferenza delle parti (COP) della Convenzione di Ramsar (www.ramsar.org) e negli accordi internazionali sottoscritti dall'Italia (AEWA(1) e MEDWET(2)), le Zone Ramsar hanno priorità di tutela e richiedono un maggior livello di salvaguardia. A questo scopo, entro 2 anni dall'entrata in vigore del Piano, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, tenuto conto delle linee guida di cui al paragrafo A.5.1, di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sentito il consiglio, in accordo con le regioni e le province autonome e gli enti territorialmente competenti, individua prescrizioni per il divieto, ove possibile, nelle zone Ramsar, dei prodotti fitosanitari pericolosi per gli ecosistemi acquatici, nonché di quelli rinvenuti a seguito delle attività di monitoraggio ambientale, laddove disponibili i relativi dati.

A.5.8.2 - *Misure volontarie, complementari*.

Sulla base delle linee guida di cui al paragrafo A.5.1, punto 4, le regioni e le provincie autonome e gli enti gestori, nella predisposizione/aggiornamento dei piani di gestione/misure di conservazione, individuano ed inseriscono tutte quelle tipologie di intervento inerenti gli habitat e/o le specie da tutelare.

Nell'ambito dei provvedimenti attuativi della PAC, le specifiche azioni individuate dalle regioni e province autonome devono essere coerenti con i pertinenti interventi dei Piani di gestione e/o delle misure di conservazione già predisposte ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 357/1992 e del decreto del Presidente della Repubblica n. 120/2003.

Fra le possibili azioni, che si inquadrano nelle predette linee guida, possono figurare quelle riportate di seguito:

individuazione di appositi criteri per favorire, all'interno di ciascun sito, il finanziamento delle tecniche di difesa proprie del metodo di produzione biologico con le relative strategie di difesa fitosanitaria a norma del regolamento (CE) n. 834/2007, nonché di quelle relative alla produzione integrata volontaria. In tale ambito è possibile prevedere, previa dimostrazione dei maggiori oneri sostenuti e dei minori ricavi realizzati dalle aziende agricole ubicate nelle aree in questione, ai sensi della normativa europea sullo sviluppo rurale, la corresponsione di pagamenti superiori ai massimali riportati nella medesima normativa;

azioni dirette all'incentivazione della costituzione di siepi e fasce tampone di ampiezza adeguata, del mantenimento delle stesse, del loro ripristino, ovvero della naturale ricolonizzazione delle specie tipiche delle fasce perifluviali e di altre specie che costituiscono habitat di interesse comunitario (codici Habitat a norma della direttiva 92/43/CEE: 92A0, 92C0, 92D0, 91F0, 91E0*, 3240, 3230, 3220). La realizzazione di formazioni lineari arboreo-arbustive ai fini della salvaguardia delle acque superficiali da prodotti fitosanitari nei siti della Rete natura 2000 e nelle aree naturali protette istituite in base alla legge n. 394 del 6 dicembre 1991, e alle relative leggi regionali, che ottemperino alle specifiche disposizioni regionali di settore o conformi a quanto previsto dalle linee guida di cui al paragrafo A.5.1, non è assoggettata a valutazione di incidenza ambientale (VINCA);

azioni incentivanti la mitigazione del rischio ai fini della riduzione della contaminazione dei corpi idrici superficiali, dovuta a fenomeni di inquinamento conseguenti alla deriva e al ruscellamento dei prodotti fitosanitari, di cui al paragrafo A.5.2.3;

azioni che incentivano, nell'ambito della misura di consulenza aziendale promossa dalla PAC, la consulenza orientata agli agricoltori che operano in imprese agricole ubicate all'interno dei Siti natura 2000, affinché acquisiscano adeguata professionalità per valutare tutte le opportunità che conseguono all'appartenenza della propria azienda al sito.

---

(1) African-Eurasian Waterbird Agreement - http://www.unep-aewa.org/

(2) Mediterranean Wetland Initiative per l'applicazione della Convenzione di Ramsar nell'area mediterranea - http://www.medwet.org/medwetnew/en/index.asp
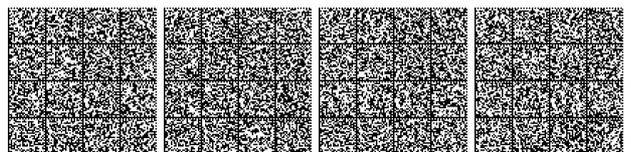
Le regioni e le province autonome possono prevedere azioni che incentivano la promozione commerciale territoriale dei prodotti tipici e la valorizzazione dei prodotti locali ottenuti nei siti della Rete natura 2000 e nelle aree naturali protette istituite in base alla legge n. 394 del 6 dicembre 1991, e alle relative leggi regionali, con pratiche eco-compatibili a basso apporto di prodotti fitosanitari, anche attraverso l'introduzione di marchi di qualità ambientale, in coerenza con gli strumenti normativi esistenti.

A.6 - *Manipolazione e stoccaggio dei prodotti fitosanitari e trattamento dei relativi imballaggi e delle rimanenze* (art. 17 del decreto legislativo n. 150/2012).

Nell'allegato VI, sono riportati gli obblighi che devono essere rispettati per una corretta manipolazione e un idoneo stoccaggio dei prodotti fitosanitari e per il trattamento dei relativi imballaggi e delle rimanenze.

Entro il 1° gennaio 2015 dovranno essere rispettate da tutti gli utilizzatori professionali le disposizioni riportate nell'allegato VI. Fino alla stessa data si applicano le disposizioni vigenti.

A.6.1 - Misure di accompagnamento.

Di seguito, sono riportati i criteri per l'attuazione di misure di accompagnamento per incrementare i livelli di sicurezza nelle fasi di manipolazione e stoccaggio dei prodotti fitosanitari. Tali indicazioni tengono conto, tra l'altro, della normativa in vigore, degli orientamenti e delle linee guida nazionali e regionali in materia e delle indicazioni tecniche scaturite dal progetto Europeo Life-TOPPS (Train Operators to prevent Pollution from Point Sources - Formazione degli operatori per prevenire l'inquinamento da fonti puntuali).

In particolare, le regioni e le province autonome possono attivare iniziative per sostenere le aziende a:

1) realizzare nuovi depositi dei prodotti fitosanitari che, oltre ai requisiti riportati all'allegato VI parte A, rispondano ai seguenti ulteriori requisiti:

il deposito dei prodotti fitosanitari sia realizzato in un'area non a rischio, da un punto di vista ambientale, e non sia ubicato su pendii rivolti verso aree suscettibili di inquinamento e nelle zone di rispetto dei punti di captazione dell'acqua potabile (art. 94, decreto legislativo n. 152/2006);

i depositi non siano ubicati ai piani interrati e seminterrati;

i depositi consentano di mantenere temperature comprese 0 e 40 °C;

i depositi siano dotati di porta ignifuga;

il sistema di contenimento, es. pozzetto, deve essere dimensionato in modo tale da contenere almeno il 110% del volume del contenitore di liquidi più capace conservato nel deposito;

2) ammodernare o realizzare aree attrezzate per la preparazione delle miscele che:

consentano la raccolta di sversamenti accidentali di prodotto;

siano dotate di dispositivi per la raccolta dei contenitori e degli imballaggi vuoti;

siano costituite da un battuto di cemento munito di un tombino collegato ad un serbatoio di raccolta dei reflui contaminati con prodotti fitosanitari;

siano dotate, in una zona adiacente al locale di deposito, di strumenti per la pesatura, acqua corrente, lavello lavamani, lava-occhi e doccia di emergenza;

3) acquisire strumenti o realizzare strutture che consentano di ottimizzare le operazioni di preparazione delle miscele:

conta litri automatici o sensori di allarme montati sul serbatoio per il controllo del riempimento dei serbatoi;

soluzioni tecniche che impediscano la contaminazione della fonte idrica quando si rende necessario effettuare il riempimento dell'irroratrice da pozzi, da corpi idrici, o dalla rete idrica;

valvola di non ritorno da utilizzare nel caso di prelievo da corpi idrici superficiali;

4) realizzare strutture e/o acquisire strumenti per la pulizia interna od esterna delle attrezzature e dei contenitori vuoti;

5) acquistare attrezzature per la distribuzione dei prodotti fitosanitari in grado di ottimizzare la riduzione dell'inquinamento diffuso, come ad esempio:

attrezzature che riducono la deriva;

attrezzature che recuperano la miscela fitoiatrica che non ha raggiunto il bersaglio;

attrezzature che ottimizzano la localizzazione dei trattamenti fitosanitari sui bersagli, attraverso strumenti di precisione;

6) definire strategie di tipo consortile e/o associativo per lo smaltimento dei rifiuti;

7) realizzare sistemi aziendali o interaziendali di trattamento fisico, chimico o biologico (es. biobed, eliosec, biobac) autorizzati dalle regioni e province autonome, sulla base di linee guida approvate dal consiglio.

A partire dal primo gennaio 2015, il consiglio predispone annualmente criteri di indirizzo sulle attrezzature e sulle soluzioni precedentemente richiamate, da promuovere e rendere prioritarie nei programmi di sostegno.

A.7 - *Difesa fitosanitaria a basso apporto di prodotti fitosanitari* (articoli 18, 19, 20, 21 del decreto legislativo n. 150/2012).

Introduzione.

Secondo i dati del SINAB (Sistema d'informazione nazionale sull'agricoltura biologica) riferiti al 2012, in Italia le aziende agricole che praticano l'agricoltura biologica sono 43.815, pari al 2,7% del totale. La superficie complessiva coltivata con tale metodo è 1.167.362 ha, pari al 9% della SAU totale (12.885.186 *ha)*. Le principali colture interessate sono le foraggere, i cereali e i pascoli. Segue, in ordine di importanza, la superficie investita ad olivicoltura. Più contenute risultano le superfici coltivate a vite (5% della superficie complessiva coltivata a biologico) e quelle ortofrutticole (3,8% della superficie complessiva coltivata a biologico).

In Italia, l'interesse per metodi produttivi che prevedessero un uso più corretto dei prodotti fitosanitari, nel rispetto sia dei consumatori che dell'ambiente è riconducibile al»Piano nazionale di lotta fitopatologica integrata» elaborato ed approvato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste in data 11 settembre 1987. Le iniziative realizzate nelle diverse regioni e province autonome hanno permesso, anche se in modo differenziato, di conseguire significative riduzioni nell'uso dei prodotti fitosanitari e di razionalizzare le strategie di difesa delle colture. Questa tendenza è confermata dai dati elaborati annualmente dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) che evidenziano una progressiva riduzione delle quantità di prodotti fitosanitari distribuiti a fronte di un significativo incremento dell'impiego di prodotti a minore rischio per la salute umana e per l'ambiente. I dati ISTAT del 2012 evidenziano, infatti, come negli ultimi 10 anni in Italia la quantità dei prodotti fitosanitari sia diminuita di 33.000 tonnellate, pari al 19,8% del totale. Sempre nel periodo 2002-2012 la quantità di sostanze attive contenute nei prodotti fitosanitari è diminuita complessivamente di 32.820 tonnellate (-34,7%); in particolare, sono diminuite le sostanze attive insetticide, fungicide ed erbicide (rispettivamente del 43,8%, 41,5% e 31,9%) mentre sono aumentate del 27,3% le altre sostanze attive. Nell'ultimo decennio sono risultati in forte crescita i prodotti fitosanitari di origine biologica, passati da 11,9 a 289,9 tonnellate.

Le attività promosse nelle diverse regioni e province autonome hanno permesso inoltre di definire appositi «Disciplinari di produzione integrata» per le principali colture ortofrutticole e per la vite, la cui applicazione è stata fortemente incrementata, a partite dalla seconda metà degli anni '90, attraverso l'adozione delle misure agro-ambientali promosse con il regolamento n. 2078/92 e con i Programmi operativi predisposti nell'ambito dei regolamenti che riguardano l'Organizzazione comune dei mercati (OCM) del settore ortofrutticolo. Un forte impulso alla diffusione di questo metodo di coltivazione è derivato anche dalle richieste del mercato, sempre più orientato a garantire elevati standard di sicurezza, e dalla necessità di preservare gli agro ecosistemi.

I risultati raggiunti sono confermati anche dai rapporti pubblicati periodicamente dall'EFSA in merito alla presenza di residui di prodotti fitosanitari presenti nelle derrate alimentari. Nel 2013 il rapporto dell'EFSA evidenzia che l'Italia ha registrato il minor numero di prodotti agroalimentari con residui chimici oltre il limite (0,3 %), inferiori di cinque volte a quelli della media europea (1,5% di irregolarità) e di 26 volte nei confronti di quelli extracomunitari (7,9%).
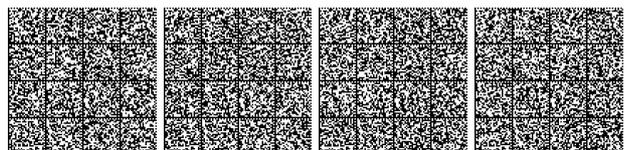
Da considerare in questo quadro anche l'importante mutamento che si è determinato in seguito ai risultati del programma di revisione europea delle sostanze attive avviato negli anni '90 in applicazione della direttiva CE n. 414/91, che ha determinato la progressiva revoca in Italia di circa 200 sostanze attive caratterizzate da un profilo tossicologico od ecotossicologico non più in linea con gli standard normativi più restrittivi.

I dati sopra riportati evidenziano come l'Italia sia all'avanguardia nell'applicazione delle tecniche di agricoltura sostenibile. Si ritiene, pertanto, importante proseguire nell'attività di incentivazione delle strategie fitosanitarie sostenibili con l'obiettivo di incrementare le superfici coltivate con il metodo della produzione integrata e della produzione biologica, secondo quanto previsto nei successivi paragrafi A.7.3 «La difesa integrata volontaria» e A.7.4 «L'agricoltura biologica».

A tal fine, occorre predisporre e mettere a disposizione di tutte le aziende agricole le informazioni ed i supporti necessari per applicare i prodotti fitosanitari nella minore quantità possibile ed in modo razionale, secondo i principi generali stabiliti nell'allegato III della direttiva 2009/128/CE, utilizzando gli strumenti previsti all'art. 14, comma 2 della direttiva stessa, così come dettagliati nel successivo paragrafo A.7.2. relativo a «La difesa integrata obbligatoria».

A.7.1 - Strategie fitosanitarie sostenibili.

Obiettivo prioritario della difesa a basso apporto di prodotti fitosanitari è la riduzione del rischio, per l'ambiente, gli operatori, i consumatori, i residenti e gli astanti, derivante dall'impiego dei prodotti fitosanitari. Essa si ottiene con: *a)* strategie di difesa fitosanitaria integrata; *b)* misure di prevenzione basate su pratiche agronomiche indicate nell'allegato III del decreto legislativo n. 150/2012, comma 1; *c)* strategie di difesa fitosanitaria previste dal metodo di produzione biologico; *d)* sistemi di controllo biologico delle avversità; *e)* uso di prodotti fitosanitari a base di sostanze attive a basso rischio definite ai sensi dell'art. 22 del regolamento (CE) n. 1107/2009.

Nel contempo, per ridurre l'impatto ambientale delle produzioni agricole, occorre promuovere una graduale riduzione delle quantità di prodotti fitosanitari impiegati.

A.7.2 - La difesa integrata obbligatoria.

La difesa integrata obbligatoria prevede: *a)* l'applicazione di tecniche di prevenzione e monitoraggio delle infestazioni, delle infezioni e delle infestanti; *b)* l'utilizzo dei mezzi biologici di controllo dei parassiti; *c)* il ricorso a pratiche di coltivazione appropriate; *d)* l'uso di prodotti fitosanitari che presentino il minor rischio per la salute umana e l'ambiente tra quelli disponibili per lo stesso scopo (Allegato III del decreto legislativo n. 150/2012).

A.7.2.1 - *Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.*

Con lo scopo di definire le azioni e i supporti necessari per l'applicazione della difesa integrata obbligatoria, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, su proposta del consiglio, che si avvale del Gruppo difesa integrata e del Gruppo tecniche agronomiche operanti in seno all'organismo tecnico-scientifico di cui all'art. 2, comma 6, della legge 3 febbraio 2011, n. 4 e del Comitato fitosanitario nazionale, provvede a:

1) coordinare la predisposizione di strumenti per favorire la conoscenza e la corretta applicazione della difesa integrata obbligatoria, e delle strategie fitosanitarie sostenibili anche attraverso un manuale di orientamento sulle «Tecniche per una difesa fitosanitaria a basso impatto ambientale e strategie fitosanitarie sostenibili», secondo quanto previsto all'art. 19, comma 1 del decreto legislativo n. 150/2012;

2) mantenere aggiornata la banca dati sui prodotti fitosanitari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di cui all'art. 40, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 55/2012;

3) definire, in accordo con le regioni e le province autonome, nell'ambito del manuale di orientamento per la difesa integrata obbligatoria, i requisiti minimi delle reti di monitoraggio a cui le aziende agricole hanno accesso;

4) attivare iniziative per la realizzazione e l'applicazione di sistemi di previsione e avvertimento sullo sviluppo delle avversità (fitofagi e patogeni), da utilizzare a livello regionale, con particolare riferimento a:

standardizzazione dei modelli previsionali esistenti ed attualmente in uso in alcune regioni (piattaforma informatica con unico software in grado di elaborare, per i diversi territori, i modelli previsionali disponibili con i dati meteorologici messi a disposizione dalle reti meteorologiche regionali);

messa a disposizione delle regioni e delle province autonome, degli algoritmi e dei «sorgenti» dei modelli previsionali sullo sviluppo delle avversità, dei software applicativi e di una piattaforma informatica, che consenta agli stessi enti di gestire informazioni utilizzabili per ciascun ambito territoriale;

validazione dei diversi modelli nei diversi ambiti territoriali;

5) promuovere la ricerca e lo scambio di informazioni ed esperienze nel campo della difesa integrata e delle strategie fitosanitarie sostenibili, individuando strumenti finanziari di supporto alle strutture impegnate nell'applicazione del presente piano.

A.7.2.2 - *Le regioni e le province autonome.*

Le regioni e le province autonome mettono in atto le azioni per l'applicazione della difesa integrata provvedendo a:

1) attivare e/o potenziare servizi d'informazione e comunicazione per assicurare la diffusione e l'applicazione della difesa integrata da parte degli utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari. In particolare assicurano la predisposizione e/o diffusione di materiale informativo sulle tecniche per un uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, nonché sugli obblighi definiti dal Piano;

2) assicurare una rete di monitoraggio sullo sviluppo delle principali avversità e l'applicazione, ove possibile, dei sistemi di previsione e avvertimento di cui al precedente paragrafo A.7.2.1, punti 4 e 5, al fine di garantire agli utilizzatori finali di prodotti fitosanitari la disponibilità di:

previsione e avvertimento sullo sviluppo delle avversità;

bollettini che, sulla base dei risultati delle elaborazioni dei modelli previsionali e delle reti di monitoraggio, forniscono informazioni sull'applicazione della difesa integrata. Tali bollettini devono avere le seguenti caratteristiche:

cadenza periodica in base alle esigenze di difesa fitosanitaria delle principali colture nei riguardi delle principali avversità;

valenza territoriale;

riportare informazioni sull'andamento meteorologico;

riportare indicazioni operative sulle principali colture, relativamente a: fase fenologica, situazione epidemiologica delle principali avversità, indicazioni sul momento più opportuno in cui effettuare eventuali trattamenti ed eventuali raccomandazioni sui prodotti fitosanitari utilizzabili;

riportare orientamenti operativi, sulle principali colture, relativamente all'adozione dei principi generali di difesa integrata, richiamati nell'allegato III del decreto legislativo n. 150/2012;

3) promuovere l'assistenza tecnica e la consulenza agli utilizzatori professionali sulla difesa fitosanitaria integrata, anche attraverso l'eventuale attivazione di apposite strutture territoriali di coordinamento.

A.7.2.3. *Gli utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari e le aziende agricole.*

Gli utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari sulla base dei documenti e delle basi informative di cui ai punti A.7.2.1 e A.7.2.2 applicano i principi generali della difesa integrata obbligatoria di cui all'allegato III del decreto legislativo n. 150/2012.

A tal fine essi devono conoscere, disporre direttamente o avere accesso a:

a) dati meteorologici dettagliati per il territorio di interesse, acquisibili anche attraverso collegamento in rete;

b) dati fenologici e fitosanitari forniti da una rete di monitoraggio e, ove disponibili, dai sistemi di previsione e avvertimento descritti nei paragrafi A.7.2.1 e A.7.2.2;

c) bollettini territoriali di difesa integrata per le principali colture;

d) materiale informativo e/o manuali per l'applicazione della difesa integrata, predisposti e divulgati anche per via informatica dalle autorità competenti.

I dati previsti nei punti su elencati possono essere inseriti in un unico bollettino territoriale al fine di semplificare l'informazione e la sua divulgazione.

Nel caso in cui non sia presente alcuna rete, ai fini del monitoraggio di cui al precedente paragrafo A.7.2.2, punto 2, le aziende assolveranno a tale impegno ricorrendo ad un apposito servizio di consulenza, messo a disposizione dalle regioni e dalle province autonome, nell'ambito degli strumenti della PAC, così come previsto al precedente paragrafo A.7.2.2, punto 3.

A.7.3 - La difesa integrata volontaria.

La difesa integrata volontaria per le finalità indicate all'art. 20 del decreto legislativo n. 150/2012 è un sistema realizzato attraverso norme tecniche specifiche per ciascuna coltura e indicazioni fitosanitarie vincolanti (disciplinari di produzione), comprendenti pratiche agronomiche e fitosanitarie e limitazioni nella scelta dei prodotti fitosanitari e nel numero dei trattamenti.

La difesa integrata volontaria prevede il rispetto dei disciplinari regionali di produzione integrata, definiti secondo le modalità previste dal Sistema di qualità nazionale di produzione integrata di cui alla legge n. 4 del 3 febbraio 2011, e dai sistemi di certificazione regionali, tenendo conto dei criteri generali definiti nell'allegato III del decreto legislativo n. 150/2012 e degli orientamenti del regolamento (CE) 1107/2009, con particolare riferimento all'allegato II, paragrafi 3.6, 3.7, 3.8 e 4, per la scelta delle sostanze attive.

L'obiettivo che si intende raggiungere con la difesa integrata volontaria, nei cinque anni di validità del Piano, è l'incremento dell'adesione al corrispondente disciplinare nazionale con riferimento alle principali produzioni agricole.

Prioritariamente ci si prefigge, nel corso dei cinque anni di validità del Piano, una riduzione dell'impiego di prodotti fitosanitari a base di sostanze attive individuate come candidate alla sostituzione, secondo quanto riportato nei paragrafi su citati dell'allegato II del regolamento (CE) 1107/09.

La quantificazione di tale obiettivo sarà ulteriormente specificata e inserita nel Piano mediante atto integrativo dello stesso non appena saranno definiti gli strumenti attuativi della nuova PAC (2014-2020), le pertinenti misure e le risorse disponibili per il suo perseguimento.

A.7.3.1 - *Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali*.

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, avvalendosi del Gruppo difesa integrata e del Gruppo tecniche agronomiche operanti in seno all'organismo tecnico-scientifico di cui all'art. 2, comma 6, della legge 3 febbraio 2011, n. 4, provvede a:

1) definire e pubblicare annualmente, sul portale internet della Rete rurale, le «linee guida nazionali per la difesa integrata volontaria delle colture e il controllo integrato delle infestanti» che dovranno essere messe a punto in coerenza con il citato Sistema nazionale di qualità di cui all'art. 2, commi 3, 4, 5 e 6, della legge 3 febbraio 2011, n. 4, per la scelta delle sostanze attive;

2) assicurare la coerenza dei disciplinari regionali per la difesa integrata volontaria delle colture e il controllo delle infestanti con gli orientamenti dell'Allegato III del decreto legislativo n. 150/2012 e dell'allegato II, paragrafi 3.6 , 3.7, 3.8 e 4 del regolamento (CE) 1107/2009 e con le linee guida nazionali di cui al punto 1);

3) promuovere e rafforzare la ricerca e lo scambio di informazioni ed esperienze nella difesa integrata volontaria, avvalendosi anche delle reti di ricerca e delle piattaforme informatiche nazionali attive nel settore della difesa integrata e degli istituti competenti appartenenti agli enti pubblici di ricerca;

4) individuare strumenti finanziari per sostenere le aziende agricole e le strutture impegnate nell'applicazione dei disciplinari richiamati al punto 2);

5) favorire la valorizzazione della produzione integrata volontaria, a livello nazionale e comunitario, mediante il marchio di cui alla legge n. 4/2011.

A.7.3.2 - *Le regioni e le province autonome*.

Le regioni e le province autonome promuovono la difesa integrata volontaria provvedendo a:

1) attuare gli interventi previsti dal Piano anche attraverso l'adozione di eventuali «Piani d'azione regionali», che possono comprendere piani d'area e per coltura;

2) aggiornare i disciplinari di produzione integrata in coerenza con il citato «Sistema nazionale di qualità» di cui alla legge n. 4 del 3 febbraio 2011, conformemente a quanto riportato ai punti 1) e 2) del paragrafo A.7.3.1. I disciplinari regionali, vincolanti per le aziende che aderiscono ai programmi di difesa integrata volontaria, sono oggetto di periodiche revisioni e sono pubblicati sui portali regionali e sul sito della Rete rurale nazionale;

3) garantire la realizzazione e/o il potenziamento di supporti tecnici e informativi, nonché il coordinamento dell'assistenza tecnica, in sinergia con le attività di supporto previste per la difesa integrata obbligatoria e per l'agricoltura biologica;

4) promuovere eventuali servizi di consulenza innovativi;

5) individuare strumenti finanziari per sostenere le aziende agricole e le strutture impegnate nell'applicazione dei disciplinari richiamati al punto 2).

A.7.3.3 - *Le aziende agricole.*

Le aziende agricole che attuano la difesa integrata volontaria sono tenute a:

a) rispettare le norme contenute nei disciplinari di produzione integrata volontaria definiti dalle regioni e dalle province autonome, secondo la procedura richiamata al punto 2 del paragrafo A.7.3.2;

b) effettuare la regolazione o taratura delle attrezzature per la distribuzione dei prodotti fitosanitari presso i centri prova autorizzati, secondo le modalità previste al paragrafo A.3.7.

A.7.4 - L'agricoltura biologica.

L'agricoltura biologica basa la difesa fitosanitaria delle colture, prioritariamente sull'adozione di modelli aziendali e sistemi colturali che garantiscono una elevata resilienza e sui principi dell'ecologia agraria. La gestione del sistema produttivo è, pertanto, finalizzata a garantire un alto livello di biodiversità, la creazione e il mantenimento di infrastrutture ecologiche e la salvaguardia degli organismi utili per il controllo delle specie nocive.

Il regolamento CE 834/2007, che stabilisce le norme obbligatorie per gli agricoltori biologici, prevede, infatti, il ricorso all'uso di un numero limitato di prodotti fitosanitari a base di sostanze attive comunque non di sintesi chimica, elencate nell'allegato II del regolamento CE n. 889/2008, e solo in caso di un dimostrato grave rischio per la coltura.

L'obiettivo che si intende raggiungere con la progressiva applicazione del Piano è l'incremento della SAU nazionale condotta con il metodo biologico, con riferimento alle principali produzioni agricole.

La quantificazione di tale obiettivo sarà ulteriormente specificata e inserita nel Piano mediante atto integrativo dello stesso non appena saranno definiti gli strumenti attuativi della nuova PAC (2014-2020), le pertinenti misure e le risorse disponibili per il suo perseguimento.

A.7.4.1 - *Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali*.

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali avvalendosi della commissione tecnica di cui all'art. 17, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 55, e del «Gruppo di esperti» di cui al decreto ministeriale n. 0018180 del 12 agosto 2013, provvede a:

1) definire un manuale di orientamento, in coerenza con quanto previsto al punto A.7.2.1, per diffondere ed applicare correttamente il metodo di produzione biologica, tenendo conto anche del Sistema di qualità nazionale di produzione integrata di cui alla legge n. 4 del 3 febbraio 2011;

2) definire, aggiornare e pubblicare periodicamente, sul portale internet, le linee guida nazionali di difesa in agricoltura biologica, valorizzando i sistemi informativi per il biologico già esistenti;

3) provvedere alla gestione e all'aggiornamento della banca dati sui prodotti fitosanitari utilizzabili in agricoltura biologica;

4) predisporre e diffondere materiale informativo sulla difesa in agricoltura biologica, valorizzando i sistemi informativi per il biologico già esistenti;

5) realizzare iniziative informative sull'agricoltura biologica rivolte anche ad utilizzatori non professionali per incentivare l'adozione di pratiche colturali a basso impatto sanitario e ambientale;

6) promuovere programmi di formazione specifica e di aggiornamento per gli operatori del biologico;

7) promuovere e rafforzare la ricerca e lo scambio di informazioni ed esperienze nell'agricoltura biologica, avvalendosi anche delle reti di ricerca e delle specifiche piattaforme tecnologiche e informatiche nazionali attive nel settore, nonché degli enti pubblici di ricerca;

8) individuare strumenti finanziari per sostenere le aziende agricole e le strutture impegnate nell'applicazione dell'agricoltura biologica, valorizzando anche i sistemi informativi per il biologico già esistenti;

9) favorire la promozione e la valorizzazione delle produzioni biologiche a livello nazionale e comunitario.

A.7.4.2 - *Le regioni e le province autonome*.

Le regioni e le province autonome promuovono l'agricoltura biologica provvedendo a:

1) attuare gli interventi previsti dal Piano anche attraverso l'adozione di eventuali «Piani d'azione regionali»;

2) predisporre e diffondere le informazioni di cui al precedente punto A.7.2.2 e, ove possibile, ulteriore materiale informativo a beneficio delle aziende agricole biologiche;

3) rendere disponibile, sui portali regionali, il manuale sulle tecniche di coltivazione in agricoltura biologica e le linee guida nazionali di difesa in agricoltura biologica, anche attraverso collegamenti con gli analoghi siti nazionali (banca dati difesa biologica e di ricerca e sperimentazione);

4) predisporre eventuali bollettini sulla base dei risultati delle elaborazioni dei modelli previsionali e delle reti di monitoraggio che forniscano agli agricoltori informazioni sull'applicazione della difesa biologica;

5) garantire la realizzazione e/o il potenziamento di supporti tecnici e informativi alle aziende, nonché il coordinamento dell'assistenza tecnica, in sinergia con le attività di supporto previste per la difesa integrata volontaria e obbligatoria;

6) promuovere eventuali servizi di consulenza innovativi;

7) individuare possibili strumenti finanziari per sostenere le aziende agricole e le strutture impegnate nello sviluppo dell'agricoltura biologica nonché le attività di ricerca e sperimentazione specificamente ad essa orientate.

A.7.4.3 - *Le aziende agricole*.

Le aziende agricole applicano le tecniche di agricoltura biologica, anche tenendo conto, come ulteriore elemento di qualificazione, delle disposizioni specifiche previste dal Piano, delle linee guida e manuali nazionali, di cui al paragrafo A.7.4.1, nonché degli orientamenti regionali di cui ai paragrafi A.7.2.2 e A.7.4.2.

B - INDICATORI - STRUMENTI PER LA VERIFICA DEL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI (art. 6 del decreto legislativo n. 150/2012).

In applicazione del decreto legislativo n. 150/2012, al fine di valutare i progressi realizzati attraverso l'applicazione delle misure previste dal piano per la riduzione dei rischi e degli impatti derivanti dall'utilizzo dei prodotti fitosanitari, ed in attesa che vengano individuati gli indicatori di rischio armonizzati a livello europeo, il Piano identifica tre categorie di indicatori: 1) indicatori prioritari per la valutazione complessiva dei risultati raggiunti con l'applicazione del Piano; 2) indicatori specifici per valutare il raggiungimento degli obiettivi stabiliti dalle singole misure del Piano; 3) indicatori di rischio.

Gli indicatori inseriti nel Piano sono stati individuati sulla base dei seguenti criteri:

rilevanza delle informazioni rese;

misurabilità in termini di immediata disponibilità e aggiornabilità dei dati, possibilmente affiancata da una serie storica consolidata a livello nazionale;

solidità scientifica.

Il calcolo degli indicatori e degli indici prevede, in primis, l'utilizzo dei dati statistici rilevati in accordo alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1185/2009, relativo alle statistiche sui prodotti fitosanitari.

Tali informazioni statistiche, comparabili ed armonizzate sull'intero territorio comunitario, sono riferite a: 1) quantitativo annuale delle sostanze attive prodotte e commercializzate (allegato III del citato regolamento 1185/2009); 2) quantitativo annuale delle sostanze attive distribuite dagli utilizzatori professionali.

Le informazioni relative ai quantitativi commercializzati sono fornite da produttori, commercianti, importatori e fornitori.

Con riferimento ai quantitativi distribuiti dagli utilizzatori professionali, le informazioni saranno raccolte annualmente su talune colture selezionate sulla base della quantità e della tipologia delle sostanze attive utilizzate e sull'estensione della superficie coltivata.

Inoltre, nella individuazione degli indicatori, viene privilegiato il ricorso ai dati provenienti da programmi di monitoraggio esistenti e coerenti con le finalità del Piano,come i progetti già inseriti nel programma statistico nazionale.

Nell'allegato VII sono riportati gli indicatori del Piano, il cui elenco completo sarà definito con apposito decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell'art. 22 del decreto legislativo n. 150/2012.

C - MONITORAGGIO.

C.1 - *Monitoraggio delle sostanze attive fitosanitarie nelle acque superficiali e sotterranee.*

Allo scopo di rilevare la presenza e gli eventuali effetti derivanti dall'uso dei prodotti fitosanitari nell'ambiente acquatico, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, nell'ambito dei programmi di rilevazione di cui all'art. 120 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, effettuano il monitoraggio dei residui di prodotti fitosanitari nelle acque, tenendo conto degli indirizzi specifici forniti dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) per quanto riguarda la metodologia di scelta delle sostanze da ricercare prioritariamente, i metodi per il campionamento, l'analisi e il controllo di qualità.

Le regioni e le province autonome, attraverso il sistema informativo nazionale tutela delle acque (SINTAI), trasmettono al medesimo Istituto, entro il 31 marzo di ogni anno, i risultati delle attività di monitoraggio relativi all'anno precedente. L'ISPRA raccoglie, elabora e valuta tali dati, li trasmette al consiglio ed alle regioni e province autonome.

Al fine di seguire l'evoluzione nel tempo della contaminazione viene definito un indicatore di tendenza della presenza di residui di prodotti fitosanitari nelle acque, che rientra tra quelli previsti nel capitolo B. L'indicatore è basato sulle frequenze di rilevamento e sulle concentrazioni nelle acque superficiali e sotterranee, ed è riferito sia al complesso delle sostanze monitorate, sia a determinate sostanze rilevanti dal punto di vista dei rischi per la salute umana e per l'ambiente.

L'ISPRA, sulla base dei dati forniti annualmente dalle regioni e province autonome, valuta la tendenza della contaminazione.

C.2 - *Monitoraggio dei prodotti fitosanitari e dei relativi residui negli alimenti.*

Nell'ambito dei programmi di controllo ufficiale coordinati dal Ministero della salute e delle pertinenti ulteriori disposizioni, le regioni e le province autonome eseguono controlli sui prodotti fitosanitari e sugli alimenti, al fine di verificare il rispetto delle condizioni di autorizzazione dei suddetti prodotti, nonché la conformità delle derrate alimentari relativamente al livello massimo di residuo consentito.

I predetti controlli, analogamente all'attività di sistematica rilevazione delle intossicazioni acute da prodotti fitosanitari, costituiscono parte integrante delle attività di monitoraggio e sorveglianza previste dal Piano.

Essi sono anche finalizzati a verificare l'efficacia della formazione, in particolare di quella rivolta ai distributori ed agli utilizzatori professionali.

Le regioni e le province autonome assicurano la trasmissione al Ministero della salute dei dati, relativi ai controlli eseguiti, secondo le modalità, i formati e le codifiche indicati dal Ministero stesso, anche in conformità ai requisiti di standardizzazione dei flussi informativi definiti dall'autorità europea per la sicurezza alimentare e condivisi in ambito europeo.

Le regioni e le province autonome promuovono il miglioramento delle capacità operative dei Laboratori di controllo ufficiale, anche attraverso la creazione e l'implementazione di una rete di collaborazione tra i laboratori operanti presso le aziende ARPA, APPA, AUSL e gli istituti IZS, con il coordinamento tecnico-scientifico dell'Istituto superiore di sanità, quale Laboratorio Nazionale di riferimento per residui di fitofarmaci in varie matrici alimentari e per metodiche monoresiduo.

D - RICERCA E SPERIMENTAZIONE A SUPPORTO DEL PIANO E ALTA FORMAZIONE.

La ricerca e la sperimentazione costituiscono elementi fondamentali per lo sviluppo di strategie e l'attuazione di azioni per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, con particolare riferimento alla difesa fitosanitaria a basso apporto dei prodotti fitosanitari.

Al fine di garantire una qualificazione del sistema agricolo nazionale attraverso l'adozione di soluzioni innovative e coerenti con gli obiettivi del Piano, è necessario sviluppare una rete di collegamento tra le iniziative di ricerca in atto e l'attivazione di possibili nuovi progetti di ricerca, anche valorizzando gli strumenti già esistenti (piattaforme tecnologiche, reti di ricerca, sistemi informativi ecc.).

I Ministeri, le regioni e le province autonome, promuovono la ricerca, la sperimentazione e lo scambio di informazioni ed esperienze sull'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, coordinando le attività di ricerca e individuando strumenti finanziari di supporto alle strutture impegnate nell'applicazione del Piano.

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sentiti gli altri Ministeri competenti, con il supporto del consiglio, e in collaborazione con le Istituzioni pubbliche di ricerca, coordina la rete di cui sopra, per l'attuazione di specifici programmi di ricerca e sperimentazione nonché il trasferimento delle innovazioni, con riferimento anche al sistema di ricerca europeo.

Tra le principali aree tematiche di interesse sono individuate:

1) studi di sistema mirati a:

ridurre il rischio di esposizione per gli operatori;

valutare l'esposizione e gli effetti acuti e cronici sulla popolazione;

limitare gli inquinamenti puntiformi e diffusi;

individuare e mettere a punto sistemi colturali a basso input chimico;

ottimizzare la distribuzione dei prodotti fitosanitari;

sviluppare sistemi colturali resilienti o a totale eliminazione di uso di sostanze chimiche di sintesi;

introdurre metodi innovativi di analisi multi-residuo;

ridurre il rischio per la biodiversità;

2) studi riguardanti la prevenzione e la gestione delle avversità biotiche (patogeni, parassiti e piante infestanti, ecc.), con particolare riferimento a:

individuazione delle avversità biotiche;

ecologia e biologia delle avversità biotiche;

sviluppo e ottimizzazione di metodi di monitoraggio;

sviluppo e ottimizzazione di modelli di simulazione, di previsione e di avvertimento;

distribuzione spaziale delle avversità biotiche;

sistemi di prevenzione e gestione attraverso tecniche agronomiche e colturali (rotazioni, cultivar resistenti o tolleranti, ecc.);

soglie di intervento per l'ottimizzazione di strategie di difesa;

approcci alternativi alla lotta chimica e innovativi per la difesa integrata e biologica delle colture;

ecologia microbica del suolo e controllo biologico delle avversità biotiche;

resistenza delle piante alle avversità biotiche, ai mezzi chimici e risposte indotte;

prevenzione e gestione delle avversità biotiche nelle aree extra-agricole (aree urbane, sedi ferroviarie ecc.);

3) prevenzione e gestione di danni da avversità abiotiche;

4) studi sugli ausiliari, riguardanti in particolare:

potenziamento dell'utilizzo degli ausiliari nei programmi di difesa integrata e biologica;

messa a punto di criteri standard di valutazione della selettività dei prodotti fitosanitari nei confronti degli organismi utili;

5) ambiente e residui:

ottimizzazione e innovazione dei metodi di monitoraggio ambientale dei residui dei prodotti fitosanitari; e metaboliti;

messa a punto di modelli di simulazione sul residuo e sul multi residuo dei prodotti fitosanitari;

6) studi sulla resistenza delle avversità biotiche ai prodotti fitosanitari, quali:

definizione di procedure standard per la valutazione della resistenza;

caratteristiche genetiche delle avversità biotiche;

individuazione dei siti e dei meccanismi d'azione dei prodotti fitosanitari;

base line dell'efficacia dei prodotti fitosanitari;

altri studi utili alla definizione delle strategie di gestione della resistenza;

studi per la messa a punto di strategie di prevenzione e gestione della resistenza su ampia scala;

7) studi dell'impatto ambientale dei prodotti fitosanitari, riguardanti in particolare:

valutazione del comportamento dei prodotti fitosanitari nei diversi comparti ambientali (acqua, suolo, vegetali ecc.);

messa a punto di modelli di simulazione sul comportamento ambientale dei prodotti fitosanitari;

gli equilibri ecologici dei sistemi nelle aree naturali protette;

8) misure di mitigazione del rischio:

valutazione dell'efficacia di misure di mitigazione del rischio ambientale derivante dall'impiego dei prodotti fitosanitari;

9) indicatori di rischio:

messa a punto di metodologie per la rilevazione dei dati utili per l'applicazione degli indicatori di rischio (consumatori, operatori, organismi acquatici, acque di falda, biodiversità ed ecosistemi);

10) sviluppo di banche dati, portali e sistemi informativi esistenti.

I Ministeri competenti collaborano con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca al fine di garantire che gli argomenti oggetto del Piano siano adeguatamente trattati nei percorsi di «alta formazione» e nei PNR - Programmi nazionali della ricerca, coerentemente con il nuovo programma dell'Unione europea per il sostegno alla ricerca e all'innovazione, denominato Horizon 2020.

E - MODALITÀ DI COORDINAMENTO PER LE ATTIVITÀ DI CONTROLLO.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 del decreto legislativo n. 150/2012, le regioni e le province autonome, nell'ambito della propria organizzazione e legislazione, individuano le autorità competenti preposte ai controlli concernenti l'attuazione delle disposizioni previste dal predetto decreto legislativo e ne danno contestualmente comunicazione alle autorità competenti a livello nazionale, tenendo conto anche dei sistemi di controllo già esistenti, previsti dalle norme in vigore, e da quanto indicato nell'allegato I.

Inoltre, le autorità individuate per i controlli tengono conto delle attività di controllo previste da altre norme vigenti, tra cui quelle effettuate sulle aziende aderenti alla PAC secondo quanto disposto dalla vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale.

Le autorità competenti a livello nazionale e le autorità competenti a livello regionale assicurano un coordinamento efficace ed efficiente tra le rispettive articolazioni organizzative territoriali. A tale scopo possono avvalersi del supporto del consiglio.

Ai fini della programmazione e del coordinamento dei controlli, il consiglio propone:

a) le linee guida sui controlli costituite dalla raccolta di disposizioni e indicazioni aventi funzioni di indirizzo nei confronti delle autorità competenti per le attività di controllo, al fine di assicurare omogeneità di intervento in tutto il territorio nazionale;

b) il piano nazionale annuale per il coordinamento delle attività di controllo.

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali può predisporre una banca dati dei risultati dei controlli, al fine di garantire un adeguato flusso delle informazioni, finalizzato ad accrescere l'efficacia della rete dei controlli e le sinergie con quelli previsti in ambito PAC.

F - MISURE DI COORDINAMENTO PER L'ATTUAZIONE E L'AGGIORNAMENTO DEL PIANO.

Per i diversi livelli di operatività del Piano è necessario prevedere specifiche attività di coordinamento finalizzate ad assicurare l'attuazione e l'aggiornamento del Piano stesso, come riportato di seguito:

1) livello nazionale (relazioni con la *UE)*:

indirizza e coordina l'attuazione delle misure previste dal Piano;

coordina la verifica (raccolta dati) del raggiungimento degli obiettivi del Piano sulla base degli indicatori di cui al punto B;

coordina il sistema di controllo dell'attuazione del Piano, di cui al punto E;
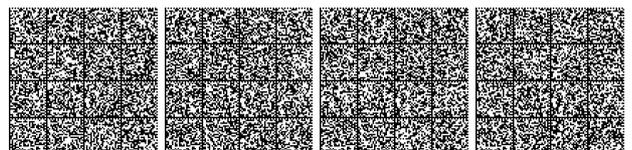
promuove e attua le misure di supporto (sistemi informativi, banche dati, portali, manuali, ricerca ecc.) previste dal Piano;

coordina e promuove le attività di ricerca e sperimentazioni funzionali al raggiungimento degli obiettivi individuati dal Piano;

assicura le relazioni con gli stakeholders;

predispone la documentazione e i report da presentare alla UE;

coordina l'aggiornamento periodico del Piano (almeno ogni 5 anni);

2) livello locale (regioni e province autonome):

programma le attività previste dal Piano per l'ambito territoriale di competenza. In tal senso potranno essere definiti Piani d'azione regionali (PAR) che concernenti tutte le attività previste dal Piano;

predispone e trasmette le relazioni sullo stato di attuazione del Piano per il proprio territorio di competenza secondo quanto disposto dall'art. 6, punto 8, del decreto legislativo n. 150/2012;

informa annualmente sull'attuazione delle misure secondo quanto disposto dall'art. 14, punto 2, del decreto legislativo n. 150/2012.

G - MANUALI DI RIFERIMENTO ESISTENTI O IN CORSO DI ELABORAZIONE:

orientamenti per la difesa integrata obbligatoria;

linee guida nazionali per la difesa integrata volontaria e il controllo integrato delle infestanti (disponibile);

manuale di orientamento per diffondere ed applicare correttamente il metodo di produzione biologico: tecniche di coltivazione in agricoltura biologica e linee guida per la difesa delle colture in agricoltura biologica;

manuali regionali per lo stoccaggio e la gestione dei prodotti fitosanitari (disponibili);

manuale per la tutela o salvaguardia del patrimonio apistico;

manuale sulle misure di mitigazione del rischio, in grado di ridurre la deriva, il ruscellamento e il drenaggio;

manuali ENAMA (disponibili, scaricabili dal sito internet www.enama.it/it/irroratrici.php);

manuale di orientamento per diffondere ed applicare correttamente le buone pratiche agricole per salvaguardare la biodiversità e ridurre gli impatti derivanti dall'utilizzo di prodotti fitosantari;

Life-TOPPS (Train Operators to prevent Pollution from Point Sources) (disponibile):

uso sicuro e sostenibile degli prodotti fitosanitari: le linee guida TOPPS per la prevenzione dell'inquinamento puntiforme da prodotti fitosanitari (disponibile, scaricabile dal sito internet www.topps-life.org);

le buone pratiche agricole per una migliore protezione delle acque dalla contaminazione di prodotti fitosanitari (disponibile, scaricabile dal sito internet www.topps-life.org);

il lavaggio interno ed esterno delle macchine irroratrici (disponibile, scaricabile dal sito internet www.topps-life.org);

sistemi per la gestione dei prodotti reflui del trattamento fitoiatrico (disponibile, scaricabile dal sito internet www.topps-life.org);

uso sicuro e sostenibile degli prodotti fitosanitari: le linee guida TOPPS - Prowadis per la prevenzione e la mitigazione dei fenomeni di deriva e ruscellamento dei prodotti fitosanitari (in preparazione).

I manuali di cui sopra saranno resi disponibili sul sito ufficiale del Piano d'azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, predisposto dai Ministeri competenti.

H - RISORSE FINANZIARIE.

Per ciascuna delle azioni previste dal Piano, possono essere attivati appropriati strumenti di sostegno al fine di incentivarne l'attuazione, ad esclusione delle azioni a carattere obbligatorio.

ALLEGATO *I*

Parte A

Obiettivi formativi

Tenuto conto dei contenuti formativi riportati nell'allegato I del decreto legislativo n. 150/2012, si riportano di seguito i contenuti comuni degli specifici corsi o iniziative di aggiornamento destinati a utilizzatori professionali, distributori e consulenti, nonché i contenuti specifici per ciascuna tipologia di corso (base o aggiornamento).

CORSO DI BASE.

Materie comuni per la formazione degli utilizzatori professionali, dei distributori e dei consulenti:

1) legislazione nazionale e comunitaria relativa ai prodotti fitosanitari e alla lotta obbligatoria contro gli organismi nocivi;

2) pericoli e rischi associati ai prodotti fitosanitari:

a) modalità di identificazione e controllo;

b) rischi per operatori, consumatori, gruppi vulnerabili e residenti o che entrano nell'area trattata;

c) sintomi di avvelenamento da prodotti fitosanitari, interventi di primo soccorso, informazioni sulle strutture di monitoraggio sanitario e accesso ai relativi servizi per segnalare casi di incidente;

d) rischi per le piante non bersaglio, gli insetti benefici, la flora e la fauna selvatiche, la biodiversità e l'ambiente in generale;

e) rischi associati all'impiego di prodotti fitosanitari illegali (contraffatti) e metodi utili alla loro identificazione;

3) strategie e tecniche di difesa integrata, di produzione integrata e di contenimento biologico delle specie nocive nonché principi di agricoltura biologica. Informazioni sui principi generali e sugli orientamenti specifici per coltura e per settore ai fini della difesa integrata, con particolare riguardo alle principali avversità presenti nell'area;

4) valutazione comparativa dei prodotti fitosanitari, con particolare riferimento ai principi per la scelta dei prodotti fitosanitari che presentano minori rischi per la salute umana, per gli organismi non bersaglio e per l'ambiente;

5) misure per la riduzione dei rischi per le persone, gli organismi non bersaglio e l'ambiente;

6) corrette modalità di trasporto, di stoccaggio dei prodotti fitosanitari, di smaltimento degli imballaggi vuoti e di altro materiale contaminato e dei prodotti fitosanitari in eccesso (comprese le miscele contenute nei serbatoi), in forma sia concentrata che diluita;

7) corretto uso dei dispositivi di protezione individuale (DPI) e misure di controllo dell'esposizione dell'utilizzatore nelle fasi di manipolazione, miscelazione e applicazione dei prodotti fitosanitari;

8) rischi per le acque superficiali e sotterranee connessi all'uso dei prodotti fitosanitari e relative misure di mitigazione. Idonee modalità per la gestione delle emergenze in caso di contaminazioni accidentali o di particolari eventi meteorologici che potrebbero comportare rischi di contaminazione da prodotti fitosanitari;

9) attrezzature per l'applicazione dei prodotti fitosanitari:

a) gestione e manutenzione delle macchine irroratrici, con particolare riferimento alle operazioni di regolazione (taratura);

b) gestione e manutenzione delle attrezzature per l'applicazione di prodotti fitosanitari e tecniche specifiche di irrorazione (ad esempio irrorazione a basso volume e ugelli a bassa deriva);

c) rischi specifici associati all'uso di attrezzature portatili, agli irroratori a spalla e le relative misure per la gestione del rischio;

10) aree specifiche ai sensi degli articoli 14 e 15 del decreto legislativo n. 150/2012;

11) registrazione delle informazioni su ogni utilizzo dei prodotti fitosanitari.

Materie specifiche per la formazione degli utilizzatori professionali, dei distributori e dei consulenti.

Utilizzatori professionali:

corretta tenuta dei registri dei trattamenti di cui all'art. 16 comma 3 del decreto legislativo n. 150/2012;

corretta interpretazione delle informazioni riportate in etichetta e nelle schede di sicurezza dei prodotti fitosanitari, finalizzata ad una scelta consapevole e ad un impiego appropriato, nel rispetto della salvaguardia ambientale, della tutela della salute e della sicurezza alimentare;

modalità di accesso e conoscenza delle informazioni e servizi a supporto delle tecniche di difesa integrata e biologica messi a disposizione dalle strutture regionali o provinciali;

conoscenze relative all'applicazione delle tecniche di prevenzione e di contenimento degli organismi nocivi, basate sui metodi non chimici;

conoscenze dei rischi ambientali e dei rischi per operatori, residenti e popolazione o gruppi vulnerabili, connessi all'uso dei prodotti fitosanitari, nonché i rischi derivanti da comportamenti errati;

modalità di riconoscimento dei sintomi di avvelenamento ed acquisizione delle conoscenze sugli interventi di primo soccorso;

norme a tutela delle aree protette e indicazioni per un corretto impiego dei prodotti fitosanitari nelle medesime aree ed in altre aree specifiche.

Distributori:

legislazione nazionale ed europea relativa ai prodotti fitosanitari, con particolare riferimento alle procedure di autorizzazione, revoca e modifica delle stesse. Fonti di accesso alle informazioni (banche dati, siti web ecc.);

modalità di compilazione e trasmissione delle schede informative sui dati di vendita ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n. 150/2012;

modalità di compilazione e trasmissione delle schede informative sui dati di vendita ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n. 150/2012;

interpretazione delle informazioni riportate in etichetta, con particolare attenzione all'etichettatura di pericolo, e nelle schede di dati di sicurezza dei prodotti fitosanitari predisposte in conformità al regolamento (UE) n. 453/2010, al fine di fornire all'acquirente le informazioni di cui all'art. 10 del decreto legislativo n. 150/2012;

norme di gestione in sicurezza dei locali di vendita e di deposito dei prodotti fitosanitari, norme di sicurezza relative alla vendita e al trasporto dei prodotti fitosanitari con particolare riferimento ai locali di vendita, di deposito e di immagazzinamento, alle norme di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, alla valutazione dei rischi per la salute, per la sicurezza dei lavoratori e per la protezione dell'ambiente di vita e di lavoro connessi all'attività specifiche di deposito, trasporto, carico e scarico degli imballaggi e delle confezioni delle sostanze e delle miscele pericolose fitosanitarie;

addestramento all'uso dei Dispositivi di protezione individuale (DPI) in caso di procedure dettate dalle disposizioni obbligatorie da osservare in caso di incidenti ed emergenze ai sensi dell'art. 226 del decreto legislativo n. 81/2008 ed in conformità al decreto ministeriale 2 maggio 2001 e successive modificazioni ed integrazioni;

nozioni di base per l'individuazione dei pericoli e dei possibili rischi da incidente rilevante;

biologia e modalità di prevenzione e controllo delle principali avversità delle piante coltivate, presenti sul territorio nel quale si svolge l'attività di vendita;

modalità di accesso e conoscenza delle informazioni e servizi a supporto delle tecniche di difesa integrata e biologica, messi a disposizione dalle strutture regionali.

Consulenti:

legislazione nazionale ed europea relativa ai prodotti fitosanitari, con particolare riferimento alle procedure di autorizzazione, revoca e modifica delle stesse. Fonti di accesso alle informazioni (banche dati, siti web ecc.);

corretta tenuta dei registri dei trattamenti di cui all'art. 16, comma 3 del decreto legislativo n. 150/2012;

approfondimenti relativi alla biologia e alle modalità di prevenzione e controllo delle principali avversità delle piante coltivate, presenti sul territorio nel quale si svolge l'attività di consulenza;

corretta interpretazione delle informazioni riportate in etichetta e nelle schede di sicurezza dei prodotti fitosanitari, con approfondimenti relativi alla valutazione comparativa;

modalità di accesso e conoscenza delle informazioni e servizi a supporto delle tecniche di difesa integrata e biologica, messi a disposizione dalle strutture regionali;

norme a tutela delle aree protette e indicazioni per un corretto impiego dei prodotti fitosanitari nelle medesime aree ed in altre aree specifiche;

informazioni sul corretto stoccaggio dei prodotti fitosanitari e sulle norme relative alla sicurezza sul lavoro;

ruolo del consulente; capacità di interloquire con le strutture di ricerca e sperimentazione e con gli utilizzatori di prodotti fitosanitari;

modalità di compilazione e trasmissione delle schede informative sui dati di vendita ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n. 150/2012;

norme di gestione in sicurezza dei locali di vendita e di deposito dei prodotti fitosanitari, norme di sicurezza relative alla vendita e al trasporto dei prodotti fitosanitari con particolare riferimento ai locali di vendita, di deposito e di immagazzinamento, alle norme di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, alla valutazione dei rischi per la salute, per la sicurezza dei lavoratori e per la protezione dell'ambiente di vita e di lavoro connessi all'attività specifiche di deposito, trasporto, carico e scarico degli imballaggi e delle confezioni delle sostanze e delle miscele pericolose fitosanitarie;

interpretazione delle informazioni riportate in etichetta, con particolare attenzione all'etichettatura di pericolo, e nelle schede di dati di sicurezza dei prodotti fitosanitari predisposte in conformità al regolamento (UE) n. 453/2010, al fine di fornire all'acquirente le informazioni di cui all'art. 10 del decreto legislativo n. 150/2012;

addestramento all'uso dei Dispositivi di protezione individuale (DPI) in caso di procedure dettate dalle disposizioni obbligatorie da osservare in caso di incidenti ed emergenze ai sensi dell'art. 226 del decreto legislativo n. 81/2008 ed in conformità al decreto ministeriale 2 maggio 2001 e successive modificazioni ed integrazioni;

nozioni di base per l'individuazione dei pericoli e dei possibili rischi da incidente rilevante.

CORSO DI AGGIORNAMENTO.

Oltre all'approfondimento degli argomenti affrontati nel corso di base, in relazione alle specificità territoriali ed all'evoluzione tecnica e normativa, gli obiettivi formativi specifici dell'attività di aggiornamento sono quelli riportati di seguito.

Utilizzatori professionali:

acquisizione delle conoscenze relative alle eventuali modifiche delle norme riguardanti i processi di utilizzo dei prodotti fitosanitari, con particolare riferimento alla mitigazione dei rischi per la salute e per l'ambiente e all'applicazione dei metodi di lotta integrata e biologica;

conoscenza degli agenti, dei sintomi e della terapia delle nuove emergenze fitosanitarie;

conoscenza dei nuovi prodotti e delle tecniche innovative con particolare riferimento a quelle a minore impatto ambientale.

Distributori:

acquisizione delle conoscenze relative alle eventuali modifiche delle norme riguardanti i processi di autorizzazione, commercializzazione ed utilizzo dei prodotti fitosanitari;

conoscenza delle innovazioni tecnologiche relative ai metodi di difesa integrata e biologica;

conoscenza dei nuovi prodotti e delle tecniche innovative con particolare riferimento a quelle a minore impatto ambientale.

Consulenti:

acquisizione delle conoscenze relative alle eventuali modifiche delle norme riguardanti i processi di i processi di autorizzazione, commercializzazione ed utilizzo dei prodotti fitosanitari;

acquisizione delle conoscenze relative alle nuove emergenze fitosanitari, con riferimento agli agenti, ai sintomi e ai metodi di difesa sostenibile;

conoscenza delle innovazioni tecnologiche relative ai metodi di difesa integrata e biologica, dei nuovi prodotti e delle tecniche innovative con particolare riferimento a quelle a minore impatto ambientale, ed elaborazione di adeguate strategie di lotta coerenti con i supporti tecnici predisposti a livello territoriale dalle amministrazioni competenti.
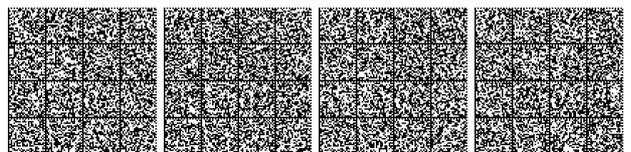
Parte B

Modalità di elaborazione dei dati relativi alle singole abilitazioni
Anno ………..

Regione/Provincia

Abilitazione	n. abilitazioni attive
Utilizzatori	-
Distributori	-
Consulenti	-

Regione/Provincia

Utilizzatori professionali	n. abilitazioni attive
Provincia A	-
Provincia B	-
Provincia C	-
totale	-
Distributori	
Provincia A	-
Provincia B	-
Provincia C	-
totale	-
Consulenti	
Provincia A	-
Provincia B	-
Provincia C	-
totale	-

Regione/Provincia

Utilizzatori- classi di età	n. abilitazioni attive
18 - 24	-
25 - 34	-
35 - 44	-
45 - 54	-
55 - 59	-
60 - 64	-
65 - 69	-
>= 70	-
totale	-
Distributori - classi di età	
18 - 24	-
25 - 34	-
35 - 44	-
45 - 54	-
55 - 59	-
60 - 64	-
65 - 69	-
>= 70	-
totale	-

Consulenti - classi di età	
18 - 24	-
25 - 34	-
35 - 44	-
45 - 54	-
55 - 59	-
60 - 64	-
65 - 69	-
>= 70	-
totale	-
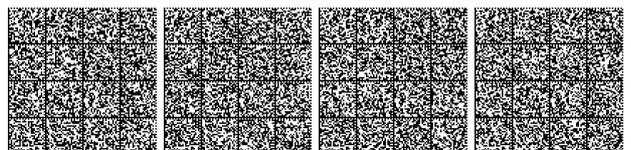
Parte C

Criteri di sospensione e revoca delle abilitazioni

Soggetto	Abilitazioni	
	Sospensione	Revoca
Utilizzatore professionale	Utilizzo di prodotti fitosanitari autorizzati in Italia ma non ammessi sulla coltura	Utilizzo di prodotti fitosanitari autorizzati in Italia ma non ammessi sulla coltura che determina un superamento del LMR armonizzato. Reiterazione nell'utilizzo di prodotti fitosanitari autorizzati in Italia ma non ammessi sulla coltura
		Utilizzo di prodotti fitosanitari illegali o revocati
	Non rispetto delle indicazioni riportate in etichetta relativamente alle prescrizioni per la tutela della salute o dell'ambiente	Reiterazione del mancato rispetto delle indicazioni riportate in etichetta relativamente alle prescrizioni per la tutela della salute o dell'ambiente
	Utilizzo non corretto del prodotto fitosanitario nella fase di distribuzione con il rischio di fenomeni di deriva	Reiterazione del non corretto utilizzo del prodotto fitosanitario in fase di distribuzione, con conseguente contaminazione di abitazioni o di corsi idrici superficiali dovuta a fenomeni di deriva
	Non corretta conservazione e manipolazione dei prodotti fitosanitari che comportino un rischio per la salute o per l'ambiente	Non corretta conservazione e ~~la~~ manipolazione dei prodotti fitosanitari che arrechino gravi danni alla salute o all'ambiente
Distributore		Vendita di prodotti fitosanitari revocati, non autorizzati o illegali.
	Non fornire informazioni o fornire informazioni insufficienti sul corretto uso dei prodotti fitosanitari e dei coadiuvanti, in materia di rischi e sicurezza per la salute umana e per l'ambiente connessi al loro impiego	Reiterazione nel non fornire informazioni o fornire informazioni insufficienti sul corretto uso dei prodotti fitosanitari e dei coadiuvanti, in materia di rischi e sicurezza per la salute umana e per l'ambiente connessi al loro impiego
	Vendita ad utilizzatori non professionali di prodotti destinati ad uso professionale	Reiterazione nella vendita ad utilizzatori non professionali di prodotti destinati ad uso professionale
Consulente	Fornire informazioni)non corrette sull'impiego dei prodotti fitosanitari e/o sull'applicazione delle tecniche di integrata e biologica	Reiterazione nel fornire informazioni non corrette sull'impiego dei prodotti fitosanitari e/o sull'applicazione delle tecniche di difesa integrata e biologica
		Consigliare prodotti fitosanitari non autorizzati, illegali o revocati
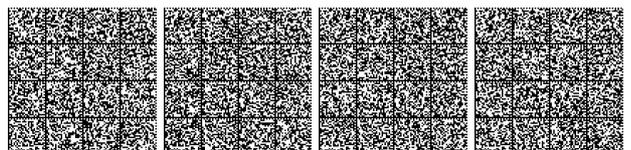
ALLEGATO *II*

COMPONENTI DELLE ATTREZZATURE PER LA DISTRIBUZIONE DEI PRODOTTI FITOSANITARI OGGETTO DEL CONTROLLO FUNZIONALE, MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLO STESSO E REQUISITI DI FUNZIONALITÀ CHE DEVONO ESSERE RAGGIUNTI

In attesa dell'emanazione di una norma europea armonizzata che definisca i parametri funzionali oggetto del controllo funzionale, le relative modalità di esecuzione e i limiti di accettabilità, si è provveduto a definire quanto segue sulla base della normativa europea esistente (EN 13790).

1. IRRORATRICI PER COLTURE ERBACEE.

1.1 *Presenza e stato degli elementi di trasmissione.*

Le protezioni dell'albero cardanico di trasmissione del moto dalla presa di potenza all'irroratrice devono essere obbligatoriamente montati e in buone condizioni.

Le differenti parti dell'albero e i giunti universali (cardanici) devono essere privi di vizi e non devono mostrare segni di logorio, buchi, deformazioni o lacerazioni e devono operare correttamente.

Il sistema di trattenuta che evita la rotazione del dispositivo di protezione dell'albero cardanico di trasmissione dalla PDP deve essere presente e deve operare in modo sicuro.

I dispositivi di protezione e le parti della trasmissione del moto in movimento, o in rotazione, non devono essere condizionate nella loro funzione e devono essere montate e in buone condizioni.

Nel caso di connessioni elettriche le stesse devono essere adeguatamente protette e la protezione deve essere in buono stato.

1.2 *Pompa principale.*

a. Portata.

La portata della pompa deve essere in grado di garantire un'adeguata polverizzazione, lavorando alla massima pressione indicata dal costruttore dell'irroratrice o degli ugelli, utilizzando gli ugelli più grandi tra quelli montati e la portata della pompa deve, nel contempo, garantire un'agitazione visibile secondo quando specificato al punto 1.3.c.

oppure, in alternativa

La portata della pompa deve essere adeguata alle necessità dell'equipaggiamento e deve essere ≥ 90% della portata nominale indicata dal costruttore dell'irroratrice.

Nel secondo caso la portata deve essere misurata con un flussimetro sulla mandata libera ad una pressione compresa tra 8 bar e 10 bar o, se più bassa, alla più alta permessa dalla pressione di lavoro della pompa.

b. Pulsazioni.

Non ci devono essere pulsazioni visibili causate dalla pompa.

c. Perdite.

Non ci devono essere perdite dalla pompa.

d. Valvola di sovrapressione (prova opzionale).

Se è presente una valvola di sovrapressione, essa deve funzionare correttamente. La mancata funzionalità della valvola non pregiudica l'esito del controllo, ma deve essere riportata nel rapporto di prova.

1.3 *Serbatoio principale.*

a. Aspetti generali.

Non devono esserci perdite dal serbatoio o dall'apertura di riempimento quando il coperchio è chiuso.

Deve essere presente un filtro in buone condizioni sull'apertura di riempimento. Tale filtro non è necessario se il riempimento (con acqua e/o prodotto fitosanitario) è sempre effettuato con altre modalità quali, ad esempio, l'impiego di un premiscelatore.

Deve essere assicurata una compensazione della pressione (per evitare sovra- o sottopressioni nel serbatoio).

Deve essere possibile raccogliere facilmente, in modo affidabile e senza perdite, il liquido dal serbatoio (per esempio utilizzando un rubinetto).

Se è presente un dispositivo per il caricamento dell'acqua nel serbatoio direttamente dalla pompa dell'irroratrice, questo deve essere munito di un dispositivo di non-ritorno che deve operare in maniera corretta.

b. Contenitori dei prodotti fitosanitari.

Il dispositivo di pulizia dei contenitori vuoti dei prodotti fitosanitari, se presente, deve operare in maniera corretta.

c. Agitazione.

Un ricircolo chiaramente visibile deve essere ottenuto quando si irrora al regime nominale della presa di potenza, con il serbatoio riempito alla metà della sua capacità nominale.

d. Indicatore di livello del liquido.

Deve essere presente almeno un indicatore del livello di liquido del serbatoio chiaramente leggibile e visibile, dal posto di guida e/o dalla postazione di riempimento.

1.4 *Dispositivo di introduzione dei prodotti fitosanitari (premiscelatore).*

Se presente, deve operare in maniera corretta ed essere dotato di un sistema di filtrazione.

1.5 *Sistemi di misura, comando e regolazione.*

a. Aspetti generali.

Tutti i dispositivi per la misurazione, l'inserimento o il disinserimento e la regolazione della pressione e/o della portata devono operare in modo corretto e non devono presentare perdite.

Tutti i dispositivi per la regolazione della pressione devono mantenere una pressione di lavoro costante, con una tolleranza di ±10% a velocità di rotazione costante, e raggiungere la stessa pressione di lavoro dopo che l'attrezzatura è stata fermata e, quindi, riavviata.

I comandi essenziali per l'irrorazione (per esempio, apertura e chiusura sezioni di barra ed erogazione complessiva, regolazione pressione) devono essere montati in modo che possano essere facilmente raggiunti e manovrati durante la distribuzione e, che, l'informazione fornita possa essere letta.

È ammessa la rotazione della testa e della parte superiore del corpo dell'operatore (il manometro montato sulla macchina irroratrice deve essere leggibile dalla postazione di guida dell'operatore).

Deve essere possibile aprire e chiudere simultaneamente l'erogazione di tutti gli ugelli.

Altri dispositivi di misurazione, con particolare riferimento ai flussimetri (utilizzati per il controllo dei volumi/ha erogati), devono misurare all'interno di un errore ≤ 5% rispetto al valore effettivo.

b. Manometro.

i. *Scala di lettura.*

La scala del manometro deve essere leggibile chiaramente e adatta all'intervallo delle pressioni di lavoro utilizzate.

La scala deve avere un intervallo di lettura minore o uguale a:

0,2 bar, per pressioni di lavoro ≤ 5 bar;

1,0 bar, per pressioni di lavoro comprese tra 5 e 20 bar;

2,0 bar, per pressioni di lavoro ≥ 20 bar.

ii. *Diametro.*

Per manometri analogici il diametro della carcassa deve essere ≥ 63 mm.

iii. *Funzionalità.*

La lancetta del manometro deve essere stabile allo scopo di permettere la lettura della pressione di lavoro, il manometro deve misurare con una precisione di ±10% rispetto al valore effettivo.

Il manometro da verificare deve essere posizionato sull'irroratrice o su un banco prova. Le misurazioni devono essere effettuate rispettivamente incrementando e riducendo le pressioni su almeno 3 valori compresi fra 0 e la pressione massima di esercizio.

c. Perdite di carico.

La caduta di pressione tra il punto di misura della pressione sull'irroratrice e l'estremità di ogni sezione di barra è bene che non superi il 10% della pressione indicata sul manometro e comunque rimanga costante fra le singole sezioni di barra. L'esito di questa prova non è vincolante per il superamento del controllo, ma l'entità della caduta di pressione deve essere riportata nel rapporto di prova.

d. Stabilità della pressione alla chiusura delle sezioni di barra.

La pressione misurata sul manometro della macchina non deve variare più del 10% quando le sezioni sono chiuse una alla volta.

Si registrano le variazioni di pressione indicate dal manometro mano a mano che si chiudono le singole sezioni.

1.6 *Condotte e tubazioni.*

Non devono verificarsi perdite dalle condotte e dalle tubazioni flessibili quando provate alla massima pressione di esercizio indicata dal costruttore della macchina irroratrice.

Le tubazioni flessibili devono essere posizionate in modo che non ci siano gomiti sporgenti e non devono presentare abrasioni che rendano visibile la loro trama.

1.7 *Sistema di filtrazione.*

a. Filtri.

Deve essere presente almeno un filtro sulla tubazione di mandata o sull'aspirazione della pompa (i filtri agli ugelli non sono considerati come filtri sulla mandata della pompa).

Il (I) filtro(i) deve (devono) essere in buone condizioni e con dimensioni delle maglie adatte agli ugelli montati sulla macchina in conformità alle istruzioni dei costruttori degli stessi.

Gli elementi filtranti devono essere sostituibili.

b. Dispositivo di isolamento del filtro dal serbatoio.

Deve essere presente un dispositivo di isolamento del filtro che, anche in presenza di liquido nel serbatoio, consenta di pulire i filtri senza alcuna perdita di liquido ad eccezione di quello che potrebbe essere presente all'interno del filtro stesso e nelle condotte di aspirazione.

1.8 *Barra di distribuzione.*

a. Aspetti generali.

La barra deve essere stabile in tutte le direzioni ovvero non ci devono essere giochi in corrispondenza delle giunzioni e non deve essere piegata.

Le parti sinistra e destra devono avere la stessa lunghezza ad eccezione delle barre impiegate per trattamenti speciali quali, ad esempio, quelli alle colture protette.

Il ritorno automatico delle barre, quando presente, deve funzionare se esse sono equipaggiate di un dispositivo che permette il movimento in avanti e all'indietro, in caso di contatti con ostacoli.

La distanza tra gli ugelli e il loro orientamento devono essere uniformi lungo la barra ad eccezione di quelli per trattamenti speciali (es. ugelli di fine barra ...). Non deve essere possibile modificare in modo non intenzionale la posizione degli ugelli quando si trovano in posizione di lavoro.

Indipendentemente dalla distanza della barra dal bersaglio, il liquido erogato non deve colpire alcuna parte dell'irroratrice.

Con larghezze di lavoro > 10 m deve essere presente un dispositivo di protezione degli ugelli in caso di urto della barra con il terreno.

Deve essere possibile aprire e chiudere individualmente tutte le sezioni di barra.

I dispositivi di regolazione dell'altezza della barra, se presenti, devono funzionare in maniera sicura.

La barra deve poter essere bloccata in posizione di trasporto.

b. Orizzontalità.

Con misurazione effettuata su una superficie piana e misurando la distanza tra il bordo inferiore degli ugelli e la superficie piana sulla quale si trova l'irroratrice, la misura maggiore e la misura minore rilevate non devono variare più di 10 cm tra loro o dell'1% della metà della larghezza di lavoro.

1.9 *Ugelli.*

a. Aspetti generali.

Tutti gli ugelli devono essere uguali lungo la barra ad eccezione di quelli utilizzati per funzioni particolari. Anche ulteriori componenti (antigoccia, filtri) devono essere uguali lungo tutta la barra.

b. Perdite per gocciolamento.

Dopo la loro chiusura gli ugelli non devono gocciolare.

Trascorsi 5 secondi dall'interruzione dell'erogazione non ci devono essere gocciolamenti.

c. Uniformità di distribuzione trasversale.

Se gli ugelli servono per fornire un getto uniforme si possono seguire le indicazioni del punto c.1. o in alternativa quelle del punto c.2. In caso contrario solo quelle del punto c.2.

c.1 *Misura con banco orizzontale.*

Se gli ugelli servono per fornire un getto uniforme, deve essere utilizzato un banco di ripartizione per misurare la regolarità della distribuzione trasversale (per le cui caratteristiche si veda l'allegato 2).

Effettuare la verifica lungo tutta la barra, nella zona di sovrapposizione dei getti, impiegando tutte le serie di ugelli montati sulla barra e operando alla pressione normalmente utilizzata dall'agricoltore.

È necessario evitare che i risultati delle misurazioni siano influenzati dalle condizioni climatiche.

La distanza tra banco e punta di spruzzo degli ugelli deve essere misurata e riportata nel rapporto di prova.

La distribuzione trasversale deve essere uniforme e deve essere valutata sulla base del coefficiente di variazione che non deve superare il 10%; inoltre, la quantità totale di liquido raccolto da ogni canaletta del banco prova può variare al massimo di ±20% rispetto al valore medio totale.

c.2. *Misura della portata*.

Lo scarto di portata di ciascun ugello dello stesso tipo non deve superare il ±10% della portata nominale indicata dal costruttore.

Nel caso non sia possibile risalire alla portata nominale dell'ugello indicarlo nel rapporto di prova e, comunque, determinare la portata di ciascun ugello alla pressione di esercizio impiegata, verificando che le portate non differiscano di ±5% dal valore medio calcolato.

La prova può essere effettuata con gli ugelli montati o meno sulla barra. Occorre assicurarsi che il getto si formi correttamente. L'errore di misura deve essere ≤ 2,5% del valore misurato.

c.2.1 *Misura con ugelli sulla barra*.

La portata di ogni ugello va misurata in conformità al punto 8 della norma ISO 5682-2:1987 (utilizzare la massima pressione indicata dal costruttore per l'ugello o la pressione di esercizio e raccogliere per un periodo predeterminato il liquido erogato).

Determinare la portata di tutti gli ugelli presenti sulla barra operando con le sezioni tutte aperte e senza interrompere o modificare le modalità di funzionamento della pompa e del regolatore di pressione.

Ugelli pneumatici (diffusori) o centrifughi:

a) raccogliere per almeno 1 minuto il liquido erogato da ciascun ugello; determinare la portata erogata per mezzo di una bilancia o per mezzo di un contenitore graduato o di un flussimetro

oppure

b) nel caso non sia possibile applicare il precedente sistema, riempire il serbatoio ad un livello noto, attivare l'erogazione per un tempo adeguato e misurare la quantità di liquido necessaria per il rabbocco del serbatoio.

Ugelli a polverizzazione per pressione

Raccogliere il liquido e determinarne la quantità erogata come indicato al punto *a)*. Il tempo di rilievo è bene che sia modificato in funzione della portata dell'ugello e deve comunque garantire una corretta verifica di questo parametro.

c.2.2 *Misura con ugelli smontati dalla barra*.

La portata di ogni ugello va misurata su un apposito banco prova.

Nel caso non sia possibile risalire alla portata nominale dell'ugello indicarlo nel rapporto di prova e verificare che la portata di ciascun ugello dello stesso tipo non superi di ±10% la portata media di tale tipologia di ugelli montati sulla barra.

Gruppo ventola.

Il gruppo ventola, se presente deve essere in buone condizioni, montato in maniera funzionale ed in particolare:

a) tutte le parti non devono presentare deformazioni meccaniche, logorio e lacerazioni, corrosioni e vibrazioni;

b) dispositivi di protezione per evitare il contatto delle mani con la ventola devono essere presenti.

Se il ventilatore può essere disinserito separatamente dalle altre parti della macchina in rotazione, l'innesto deve essere affidabile.

2. IRRORATRICI PER COLTURE ARBOREE.

2.1 *Presenza e stato degli elementi di trasmissione del moto.*

Vedi irroratrici per colture erbacee.

2.2 *Gruppo ventola*.

Il gruppo ventola, se presente deve essere in buone condizioni, montato in maniera funzionale ed in particolare:

a) tutte le parti non devono presentare deformazioni meccaniche, logorio e lacerazioni, corrosioni e vibrazioni;

b) dispositivi di protezione per evitare il contatto delle mani con la ventola devono essere presenti.

Se il ventilatore può essere disinserito separatamente dalle altre parti della macchina in rotazione, l'innesto deve essere affidabile.

I deflettori di aria sul ventilatore e sul carter addizionale del ventilatore, se presenti, devono operare correttamente.

I componenti del gruppo ventola non devono essere esposti al getto irrorato, ad eccezione di ciò che serve per il loro funzionamento.

2.3 *Pompa principale.*

a. Portata.

Vedi irroratrici per colture erbacee.

b. Pulsazioni.

Vedi irroratrici per colture erbacee.

c. Perdite.

Vedi irroratrici per colture erbacee erbacee.

d. Valvola di sovrapressione (opzionale).

Vedi irroratrici per colture erbacee.

2.4 *Serbatoio principale.*

a. Aspetti generali.

Vedi irroratrici per colture erbacee erbacee.

b. Agitazione.

Vedi irroratrici per colture erbacee.

c. Indicatore di livello del liquido.

Vedi irroratrici per colture erbacee.

2.5 *Dispositivo di introduzione dei prodotti fitosanitari (premiscelatore).*

Vedi irroratrici per colture erbacee.

2.6 *Sistemi di misura, comando e regolazione.*

a. Aspetti generali.

Vedi irroratrici per colture erbacee.

b. Manometro.

i. *Scala di lettura.*

Vedi irroratrici per colture erbacee.

ii. *Diametro*.

Vedi irroratrici per colture erbacee.

iii. *Funzionalità*.

Vedi irroratrici per colture erbacee.

c. Perdite di carico.

Vedi irroratrici per colture erbacee.

d. Stabilità della pressione alla chiusura delle sezioni di barra.

Vedi irroratrici per colture erbacee.

2.7 *Condotti e tubazioni.*

Vedi irroratrici per colture erbacee.

2.8 *Sistema di filtrazione*.

a. Filtri.

Vedi irroratrici per colture erbacee.

b. Dispositivo di isolamento del filtro dal serbatoio.

Vedi irroratrici per colture erbacee.

2.9 *Ugelli*.

a. Aspetti generali.

Le caratteristiche degli ugelli (per esempio tipo di ugelli, calibro) devono essere simmetriche sui lati sinistro e destro, eccetto laddove ci si propone un funzionamento particolare (per esempio irrorazione su un solo lato, adattamento di ugelli per compensare dissimmetrie generate dal ventilatore, *ecc)*.

Deve essere possibile la chiusura di ciascun ugello separatamente. In caso di porta-ugelli multipli, questo requisito va applicato a ciascun ugello.

Deve essere possibile regolare l'orientamento degli ugelli in modo simmetrico e, possibilmente, riproducibile.

b. Perdite per gocciolamento.

Vedi irroratrici per colture erbacee.

c. Portata degli ugelli.

La portata di ogni ugello con le medesime caratteristiche tecniche non deve variare più del 15% rispetto alla portata nominale o del 10% rispetto alla portata media calcolata di tutti gli ugelli aventi le medesime caratteristiche.

Per irrorazioni simmetriche, la differenza tra le portate medie relative ai lati destro e sinistro deve essere ≤ 10%.

La portata di ogni ugello va misurata seguendo le medesime indicazioni riportate per le barre irroratrici.

d. Diagramma di distribuzione.

Il diagramma di distribuzione può essere determinato utilizzando un banco verticale per misurare l'adeguamento della distribuzione verticale alle caratteristiche geometriche e morfologiche della vegetazione da trattare (per le sue caratteristiche vedi allegato 2).

Effettuare la verifica impiegando tutte le serie di ugelli montati sulla macchina e utilizzati dall'agricoltore operando alla pressione e con la portata del ventilatore normalmente utilizzati dall'agricoltore.

È necessario evitare che i risultati delle misurazioni siano influenzati dalle condizioni climatiche.

La distanza tra banco prova e centro della macchina deve essere pari a metà dell'interfila di riferimento.

3. LANCE A MANO COLLEGATE A IRRORATRICI TRADIZIONALI, A MOTOCARRIOLE O POMPE FISSE.

3.1 *Pompa*.

i. Portata.

Vedi irroratrici per colture erbacee.

ii. Pulsazioni.

Vedi irroratrici per colture erbacee.

iii. Perdite.

Vedi irroratrici per colture erbacee.

iv. Valvola di sovrapressione (prova opzionale).

Vedi irroratrici per colture erbacee.

3.1.1 *Serbatoio principale.*

i. Aspetti generali.

Vedi irroratrici per colture erbacee.

ii. Agitazione.

Vedi irroratrici per colture erbacee.

iii. Indicatore di livello del liquido.

Vedi irroratrici per colture erbacee.

3.1.2 *Sistemi di misura, comando e regolazione*.

i. Aspetti generali.

ii. Vedi irroratrici per colture erbacee.

iii. Manometro.

Deve essere presente almeno un manometro in prossimità della pompa e, possibilmente, uno in prossimità della lancia.

iv. Scala di lettura.

Vedi irroratrici per colture erbacee.

v. Funzionalità.

Vedi irroratrici per colture erbacee.

3.2 *Condotti e tubazioni*.

Devono essere in buono stato di conservazione e non presentare alterazioni visibili. Le loro caratteristiche costruttive devono risultare compatibili con la pressione di esercizio.

Non devono verificarsi perdite dai condotti e dalle tubazioni quando provate alla massima pressione di esercizio indicata dal costruttore della macchina irroratrice.

In caso di rottura delle tubazioni deve essere possibile interrompere l'erogazione all'inizio di queste ultime (ad esempio con uno o più rubinetti sulla tubazione di mandata).

3.3 *Sistema di filtrazione*.

i. Filtri.

Vedi irroratrici per colture erbacee.

ii. Dispositivo di isolamento.

Vedi irroratrici per colture erbacee.

3.4 *Perdite di carico*.

Quando si opera con tubazioni di lunghezza superiore a 10÷20 m e/o in condizioni di elevate differenze di quota tra il luogo in cui è collocata la pompa e il punto di erogazione, la pressione di esercizio indicata dal manometro montato in prossimità della lancia deve essere confrontata con quella rilevata sul manometro presente in prossimità della pompa. I due valori rilevati devono essere riportati sul rapporto di prova

3.5 *Misura della portata degli ugelli.*

La portata di ciascuno degli ugelli montati sulla lancia non deve differire di ±10% rispetto a quella nominale.

Nel caso non sia possibile risalire alla portata nominale dell'ugello indicarlo nel rapporto di prova e, se possibile, confrontare la sua portata con quella ottenuta impiegando una lancia o un ugello nuovo di fabbrica.

Determinare la portata di ciascun ugello alla pressione di esercizio normalmente utilizzata dall'agricoltore, verificando, nel caso di più ugelli dello stesso tipo, che le portate non differiscano di ±5% dal valore medio calcolato.

La portata di ogni ugello va misurata in conformità a quanto di seguito specificato:

a) raccogliere per almeno 1 minuto il liquido erogato da ciascun ugello. Determinare la portata erogata per mezzo di una bilancia o per mezzo di un contenitore graduato o di un flussometro. Il tempo di rilievo è bene che sia modificato in funzione della portata dell'ugello e deve comunque garantire una corretta verifica di questo parametro

oppure

b) nel caso non sia possibile applicare il precedente sistema, riempire il serbatoio ad un livello noto, attivare l'erogazione per un tempo adeguato e misurare la quantità di liquido necessaria per il rabbocco del serbatoio.

4. IRRORATRICI SPALLEGGIATE CON MOTORE AUTONOMO E DOTATE DI VENTILATORE.

4.1 *Aspetti generali.*

Non devono esserci perdite di liquido dalla macchina nelle normali condizioni di lavoro.

Il coperchio deve essere presente ed evitare la fuoriuscita di liquido durante la distribuzione.

Deve essere presente un indicatore del livello di liquido del serbatoio chiaramente leggibile.

Gli spallacci devono essere presenti ed in buone condizioni e devono avere una larghezza di almeno 30 mm.

4.2 *Sistemi di misura, comando e regolazione.*

i. Aspetti generali.

Tutti i dispositivi per la misurazione, l'inserimento o il disinserimento e la regolazione della pressione e/o della portata, se presenti, devono operare in modo corretto e non devono presentare perdite.

ii. Manometro.

Le irroratrici a polverizzazione per pressione devono essere dotate di un manometro.

La scala deve avere un intervallo di lettura ≤ 0.2 bar.

La lancetta del manometro deve essere stabile allo scopo di permettere la lettura della pressione di lavoro.

Il manometro deve misurare con un errore massimo di 0.2 bar.

Il manometro da verificare deve essere posizionato su un banco prova. Le misurazioni devono essere effettuate rispettivamente incrementando e riducendo le pressioni su almeno 3 valori compresi fra 0 e la pressione massima di esercizio.

4.3 *Condotti e tubazioni*.

Non devono verificarsi perdite dai condotti e dalle tubazioni quando provate alla massima pressione di esercizio indicata dal costruttore della macchina irroratrice.

4.4 *Sistema di filtrazione.*

Deve essere presente un filtro in buone condizioni nell'apertura di riempimento.

Deve essere presente almeno un filtro sulla tubazione di mandata.

I filtri devono essere in buone condizioni e con dimensioni delle maglie adatte agli ugelli montati sulla macchina in conformità alle istruzioni dei costruttori delle macchine (se disponibili).

4.5 *Portata erogata*.

Vedi lance a mano.

5. MODELLO DI ADESIVO DA APPORRE SULLA MACCHINA IRRORATRICE CHE HA SUPERATO IL CONTROLLO FUNZIONALE CON LE INDICAZIONI SULLE CARATTERISTICHE DIMENSIONALI E SUI CONTENUTI ESSENZIALI DELLE SCRITTE DA RIPORTARE AL SUO INTERNO.

Gli adesivi, che devono essere collocati in posizione visibile sulla macchina irroratrice, è bene che siano realizzati con colorazioni standard e predefinite, in materiale resistente all'usura.

I campi relativi all'identificativo del Centro e a quello del controllo effettuato sulla macchina irroratrice, non devono essere obbligatoriamente degli elementi prestampati sull'adesivo, ma possono essere inseriti dal tecnico abilitato al momento del rilascio dello stesso (figura 1 e 2).

In tal caso, entrambi i dati devono essere necessariamente riportati sull'adesivo in modo permanente (es.: tramite un marcatore indelebile).

Figura 1: Caratteristiche dimensionali del modello di adesivo comune da apporre sulla macchina irroratrice che ha superato il controllo funzionale.
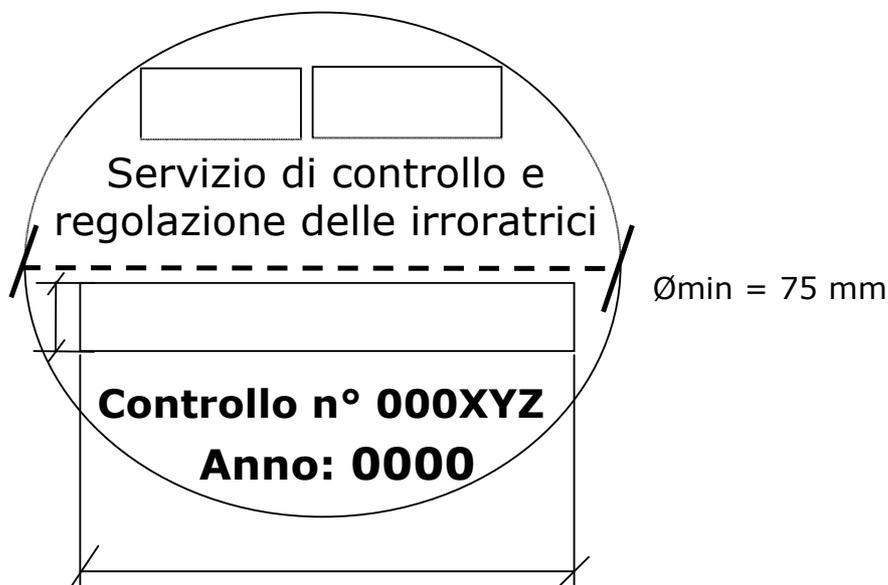
Figura 2: Contenuti essenziali delle scritte da riportare all'interno del modello di adesivo comune

ALLEGATO *III*
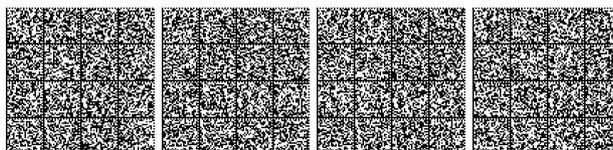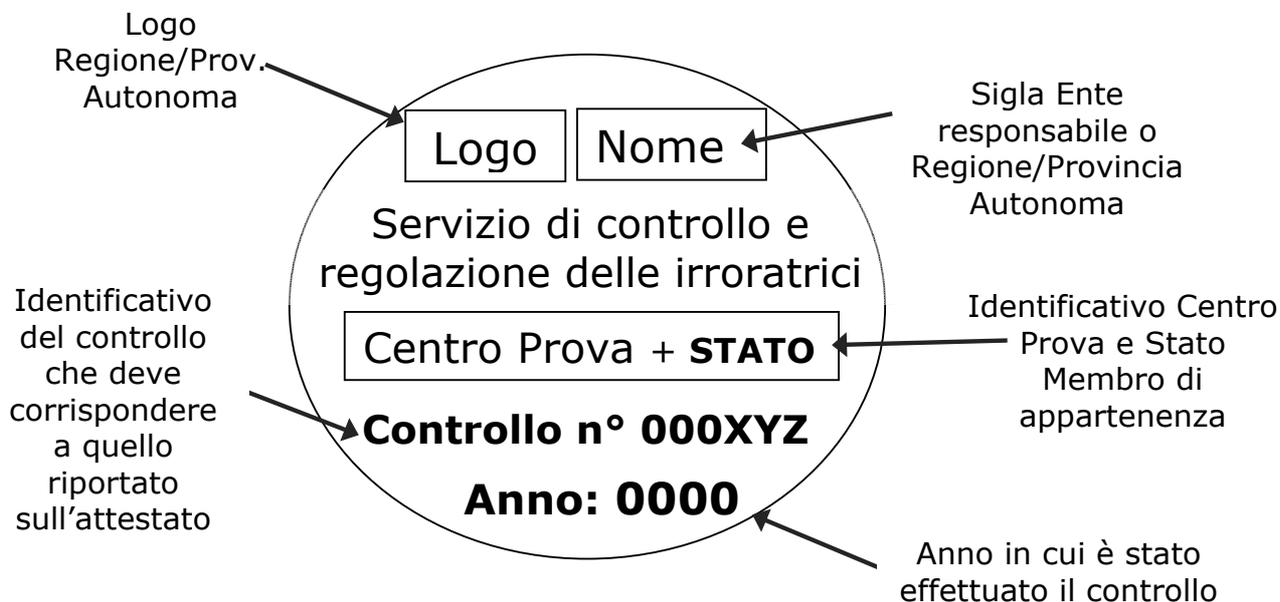
REQUISITI MINIMI DELLE ATTREZZATURE UTILIZZABILI PER L'ESECUZIONE DEI CONTROLLI FUNZIONALI E REQUISITI DEI CENTRI PROVA

1. Misuratori di portata.

Parametro oggetto della misura: portata della pompa.

Strumento di misura: flussimetro.

Requisiti minimi: errore ≤ 2% del valore misurato se la portata della pompa è > 100 l/min o ≤ 2 l/min se la portata è < 100 l/min.

Parametro oggetto della misura: sistema DPA.

Strumenti di misura: flussimetri, contenitori graduati, oppure altri strumenti che garantiscano il medesimo grado di precisione.

Requisiti minimi: errore ≤ 1,5% del valore misurato.

Parametro oggetto della misura: portata ugelli.

Strumento di misura: bilancia o strumenti equivalenti e cronometro (vedi norma ISO 5682-2).

Requisiti minimi: intervallo di lettura ≤ 20 g per la bilancia e ≤ 0,1 s per il cronometro,

oppure

Strumento di misura: contenitore graduato e cronometro.

Requisiti minimi: capacità ≤ 2 l, scala di lettura ≤ 20 ml ed errore ≤ 20 ml per il contenitore graduato e ≤ 0,1 s per il cronometro,

oppure

Strumento di misura: flussimetro.

Requisiti minimi: intervallo di lettura ≤ 0,02 l/min.

Deve essere sempre garantita la completa raccolta del liquido erogato dell'ugello.

2. Manometri.

Parametri oggetto della misura: dispositivi per la regolazione della pressione.

Strumento di misura: manometro.

Requisiti minimi:

fondo scala ≤ 60 bar (irroratrici per colture arboree) o ≤ 16 bar (barre irroratrici;

intervallo di lettura ≤ 1,0 bar (irroratrici per colture arboree) o ≤ 0.5 bar (barre irroratrici);

classe precisione ≤ 1,6.

È consigliabile utilizzare il manometro della macchina irroratrice oggetto del controllo, se è conforme ai requisiti previsti.

Parametro oggetto della misura: precisione del manometro della macchina irroratrice.

Strumento di misura: banco prova manometri.

Requisiti minimi: il banco prova deve essere dotato di manometro analogico con diametro ≤ 100 mm e requisiti minimi indicati nella seguente tabella:

Intervallo di pressione Δp bar	Intervallo di lettura max bar	Precisione bar	Classe	Fondo scala Bar
0 < Δp ≤ 6	0,1	0,1	1,6 1,0 0,6	6 10 16
6 < Δp ≤ 16	0,2	0,25	1,6 1,0	16 25
Δp > 16	1,0	1,0	2,5 1,6 1,0	40 60 100

È ammesso l'utilizzo di manometri digitali, purché rispettino i medesimi requisiti di precisione.

Parametro oggetto della misura: perdite di carico.

Strumento di misura: manometro.

Requisiti minimi:

fondo scala ≤ 60 bar (irroratrici per colture arboree, lance) o ≤ 16 bar (barre irroratrici;

intervallo di lettura ≤ 1,0 bar (irroratrici per colture arboree, lance) o ≤ 0.5 bar (barre irroratrici);

classe precisione ≤ 1,6.

3. Banco prova verticale (irroratrici per colture arboree).

Parametro oggetto della misura: diagramma di distribuzione e uniformità di distribuzione sui due lati della macchina.

Strumento di misura: banco prova.

Requisiti minimi:

dimensione singolo captatore (nel caso di pareti discontinue) ≥ 180×220 mm;

deve essere possibile raccogliere senza interruzioni il liquido erogato lungo tutta l'altezza di distribuzione. L'intervallo di lettura deve essere ≤300 mm;

ripetibilità della misura: CV ≤ 10%, determinato in seguito a 4 ripetizioni e riferito al diagramma complessivo ottenuto sul contenitori graduati di raccolta del liquido: capacità ≥ 50 ml e scala di lettura ≥ 1% della capacità degli stessi.

4. Banco prova orizzontale (barre irroratrici).

Parametro oggetto della misura: uniformità di distribuzione trasversale mediante banco prova orizzontale).

Strumento di misura: banco prova orizzontale.

Requisiti minimi: canalette larghe 100 mm (± 2,5 *mm)* e profonde almeno 80 mm (misurate tra il bordo superiore e il fondo della canaletta). La canaletta deve avere una lunghezza ≥ 1,5 m. Le provette graduate devono essere tutte uguali, con capacità ≥ 500 ml ed intervallo di lettura ≤ 10 ml, con errore ≤ 10 ml o al 2% del valore misurato. Le canalette dei banchi a campionamento elettronico (scanner) devono avere le medesime dimensioni (tolleranza di ± 1 *mm)*. Al momento del passaggio del sistema di misura, il posizionamento sui singoli step deve avere una precisione di ± 20 mm. L'errore di misura della portata delle singole canalette a una portata di 0,3 l/min deve essere ≤ 4%.

Nel caso di canalette larghe 50 mm, il banco deve avere le caratteristiche indicate nella ISO 5682-2.

Parametro oggetto della misura: altezza di lavoro ottimale della barra.

Strumento di misura: banco prova orizzontale.

Requisiti minimi:

larghezza canalette ≤ 100 mm (± 2,5 *mm)*;

profondità canaletta ≥ 70% della larghezza;

la lunghezza delle canalette deve consentire la raccolta completa del getto erogato;

il sistema di raccolta del liquido in corrispondenza di ogni canaletta deve consentire la valutazione dei requisiti previsti al punto 9.3.1 del protocollo di prova.

5. Requisiti dei centri prova.

Per i centri prova che si occupano dei controlli sulle irroratrici delle colture erbacee è necessario che il luogo dove avvengono i test abbia dimensioni sufficienti ad ospitare una corretta verifica dell'uniformità di distribuzione della barra per tutto il suo sviluppo. Devono essere inoltre presenti:

a) un sistema per la corretta evacuazione dei gas di scarico del trattore o della macchina semovente se impiegate in un ambiente chiuso (centro prova fisso);

b) una serie di utenze elettriche a 12 volt per alimentare eventuali strumentazioni delle macchine irroratrici oggetto dei test e/o le strumentazioni necessarie per i controlli (sia nel caso di centri prova fissi che mobili).

Prima di iniziare il controllo è sempre necessario accertarsi che la macchina irroratrice sia sufficientemente pulita e con una riserva di acqua pulita all'interno del serbatoio principale.

Nel luogo dove si realizza il controllo ordinario, andrebbe svolta una ispezione preliminare della macchina irroratrice, allo scopo di evitare le perdite di tempo conseguenti a misurazioni condotte su irroratrici con difetti evidenti.

È bene che il proprietario/utilizzatore dell'irroratrice sia presente durante il controllo funzionale e che sia in grado di fornire tutte le informazioni relative al normale impiego della macchina irroratrice.

L'irroratrice deve essere sottoposta al controllo possibilmente abbinata al medesimo trattore impiegato in azienda per l'esecuzione dei trattamenti fitosanitari (perché - taratura) e accompagnata dal libretto di uso e manutenzione ove disponibile.

Le valutazioni strumentali necessarie per l'esecuzione del controllo funzionale devono essere effettuate impiegando i banchi prova e la strumentazione con i requisiti costruttivi e funzionali riportati nell'allegato 2.

Nel caso in cui l'irroratrice sia sprovvista di elementi che consentono il riconoscimento della stessa, è necessario che il centro prova provveda alla identificazione della macchina sottoposta al controllo funzionale attraverso l'assegnazione di un numero/codice univoco che dovrà essere applicato al telaio della macchina in maniera visibile e indelebile, ad esempio mediante punzonatura o apposizione di targhetta con numerazione univoca.

ALLEGATO *IV*
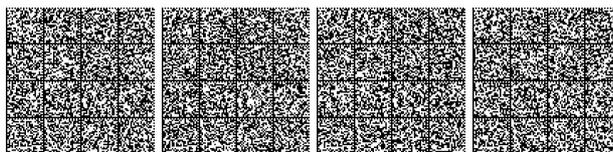
CONTENUTI DEL CORSO DI FORMAZIONE PER L'AUTORIZZAZIONE DEI TECNICI CHE SVOLGONO I CONTROLLI FUNZIONALI DELLE MACCHINE IRRORATRICI

La struttura del corso prevede lezioni teoriche (60% del tempo totale) e pratiche (40% del tempo totale) (vedi tabella 1) ed un periodo di tirocinio pratico applicativo (specifico per ciascuna tipologia di macchina irroratrice per cui si chiede l'autorizzazione) della durata minima di 3 giorni, o corrispondente ad almeno 6 macchine esaminate.

Per poter essere ammessi all'esame di abilitazione, composto da una parte teorica e una pratica, gli aspiranti tecnici devono avere frequentato almeno il 70% delle lezioni previste dal corso e devono aver svolto il relativo tirocinio. Il tirocinio può essere svolto in qualsiasi centro prova in possesso di regolare abilitazione. Nel caso non siano disponibili sul territorio centri prova o attrezzature per consentire lo svolgimento del tirocinio, al tecnico viene comunque consentito di svolgere l'esame dopo la parte teorica, ma il rilascio dell'autorizzazione sarà subordinato all'attività di tirocinio il cui svolgimento dovrà essere verificato dall'autorità regionale competente.

La parte teorica dell'esame è suddivisa in una prova scritta ed in un colloquio orale.

La parte pratica consiste nell'esecuzione da parte del candidato di un controllo funzionale completo di almeno una macchina irroratrice per ciascuna tipologia per la quale si chiede l'abilitazione.

Tabella 1: argomenti delle lezioni per i tecnici che intendono ottenere l'autorizzazione al controllo funzionale delle irroratrici in uso

ARGOMENTO	Didattica	ORE *
La distribuzione dei prodotti fitosanitari alla luce delle recenti normative internazionali e delle richieste della grande distribuzione.	TEORIA	1
I criteri generali che regolano la distribuzione dei prodotti fitosanitari e la loro influenza sull'efficacia del trattamento e sulla sicurezza ambientale e dell'operatore.	TEORIA	2
Le diverse tipologie di macchine irroratrici impiegate nei trattamenti fitosanitari alle colture agrarie: classificazione (documento ENAMA n. 18), componenti, caratteristiche costruttive, criteri di funzionamento e di scelta.	TEORIA	4
Le principali tipologie di ugelli utilizzati sulle macchine irroratrici.	TEORIA	2
Dimostrazione dei differenti livelli di polverizzazione e dei diagrammi di distribuzione ottenuti con le diverse tipologie di ugelli; relazione tra portata e pressione: esercizi.	PRATICA + TEORIA	3
Presa visione dei componenti delle irroratrici, delle modalità di funzionamento dell'intero circuito idraulico di alcune tipologie di macchine e descrizione dei loro possibili problemi funzionali.	PRATICA	4
Il servizio di controllo periodico della funzionalità delle macchine irroratrici: finalità, obiettivi e organizzazione (documenti ENAMA n. 1 e n. 13).	TEORIA	3
La strumentazione e i banchi prova impiegati per l'esecuzione del controllo funzionale: caratteristiche tecniche e requisiti minimi previsti dai documenti ENAMA n. 3 e n. 4.	TEORIA	2
Parametri da esaminare per il controllo funzionale delle macchine irroratrici e i relativi limiti di accettabilità previsti dai documenti ENAMA n. 6 e n. 7.	TEORIA	3
La procedura di regolazione (taratura) delle macchine irroratrici: finalità, obbiettivi e parametri della macchina su cui intervenire (documenti ENAMA n. 10, n. 11 e n. 17).	TEORIA	3
Esempi pratici su come si effettua il controllo di differenti tipologie di macchine irroratrici per colture arboree ed erbacee.	PRATICA	5
Esempi pratici sulla regolazione (taratura) di macchine irroratrici per colture arboree ed erbacee.	PRATICA	5
Aspetti normativi, mutuo riconoscimento dei controlli, gestione dei documenti e responsabilità oggettiva del controllore (documenti ENAMA n. 1 e n. 9).	TEORIA	2
Impiego di software per l'imputazione dei dati su supporto informatico e loro trasferimento ad una banca dati centrale (documenti ENAMA n. 15 e n. 16).	TEORIA	1
TOTALE * La suddivisione delle ore è scelta dall'ente formatore; le ore qui riportate forniscono un' indicazione di massima		40

ALLEGATO *V*
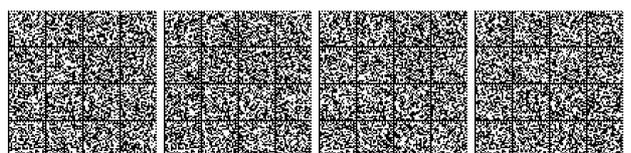
SPECIE ED HABITAT DI INTERESSE COMUNITARIO
LEGATE AGLI AMBIENTI ACQUATICI

La lista delle specie e degli habitat di interesse comunitario (tutelate dalle direttive «Uccelli» e «Habitat») selezionati in base alle indicazioni della Horizontal Wetland Guidance della Common Implementation Strategy dell'Unione europea (doc n. 12 - 2003) per l'individuazione delle aree da inserire nei registri delle aree protette per la tutela della biodiversità (istituiti in base alla direttiva 2000/60/CE), secondo i criteri indicati nella tabella di seguito riportata:

Criteri ecologici per l'identificazione di habitat e specie di interesse comunitario direttamente dipendenti dallo stato delle acque (da Wetlands Horizontal Guidance, 2003)

SPECIE NATURA 2000	HABITAT NATURA 2000
1.a - Specie che vivono in acque superficiali (es. *Austrapotamobius pallipes*, pesci)	2.a – Habitat costituiti da acque superficiali o che si trovano interamente in acque superficiali (es. acque oligotrofe, fiumi con vegetazione del *Ranunculion fluitantis* e *Callitricho-Batrachion*)
1.b - Specie che dipendono dalle acque superficiali per almeno una fase del loro ciclo vitale (riproduzione, incubazione, sviluppo giovanile, alimentazione ecc.). (Molte specie di anfibi e uccelli)	2.b – Habitat che dipendono da inondazioni frequenti o dal livello delle acque sotterranee (es. boschi alluvionali di ontano, torbiere, paludi calcaree).
1.c - Specie che dipendono da habitat non acquatici ma dipendenti dall'acqua (rispondenti ai criteri 2.b e 2.c).	2.c – Habitat non acquatici che dipendono dall'influenza delle acque superficiali - es. spray, umidità.

Sono stati presi in considerazione solo gli habitat/specie che rispondono ai criteri a e b, avendo ritenuto il criterio c poco significativo ai fini della istituzione del Registro delle Aree Protette.

Habitat legati all'ambiente acquatico (inseriti in Allegato I Direttiva Habitat)

PRIORITÀ	CODICE	NOME HABITAT	CRITERI WHG
*	1150	Lagune costiere	2a
	1310	Vegetazione annua pioniera di *Salicornia* e altre delle zone fangose e sabbiose	2b
	1320	Prati di Spartina (*Spartinion maritimae*)	2b
*	1340	Pascoli inondati continentali	2b
	1410	Pascoli inondati mediterranei (*Juncetalia maritimi*)	2b
	1420	Praterie e fruticeti alofili mediterranei e termo-atlantici (*Sarcocornetea fruticosi*)	2b
*	1510	Steppe salate mediterranee (*Limonietalia*)	2b
	3110	Acque oligotrofe a bassissimo contenuto minerale delle pianure sabbiose (*Littorelletalia uniflorae*)	2a
	3120	Acque oligotrofe a bassissimo contenuto minerale su terreni generalmente sabbiosi del Mediterraneo occidentale con *Isoetes* spp.	2a
	3130	Acque stagnanti, da oligotrofe a mesotrofe, con vegetazione dei *Littorelletea uniflorae* e/o degli *Isoëto-Nanojuncetea*	2a
	3140	Acque oligomesotrofe calcaree con vegetazione bentica di *Chara* spp.	2a
	3150	Laghi eutrofici naturali con vegetazione del tipo *Magnopotamion* o *Hydrocharition*	2a
	3160	Laghi e stagni distrofici naturali	2a
*	3170	Stagni temporanei mediterranei	2b
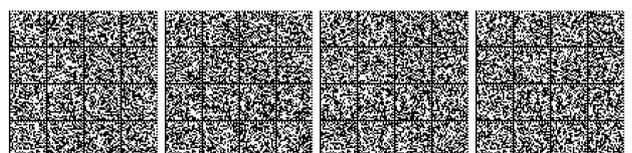
PRIORITÀ	CODICE	NOME HABITAT	CRITERI WHG
	3220	Fiumi alpini con vegetazione riparia erbacea	2b
	3230	Fiumi alpini con vegetazione riparia legnosa a *Myricaria germanica*	2b
	3240	Fiumi alpini con vegetazione riparia legnosa a *Salix elaeagnos*	2b
	3250	Fiumi mediterranei a flusso permanente con *Glaucium flavum*	2b
	3260	Fiumi delle pianure e montani con vegetazione del *Ranunculion fluitantis* e *Callitricho-Batrachion*	2a
	3270	Fiumi con argini melmosi con vegetazione del *Chenopodion rubri* p.p e *Bidention* p.p.	2b
	3280	Fiumi mediterranei a flusso permanente con il *Paspalo-Agrostidion* e con filari ripari di *Salix* e *Populus alba*	2b
	3290	Fiumi mediterranei a flusso intermittente con il *Paspalo-Agrostidion*	2b
*	7110	Torbiere alte attive	2b
	7120	Torbiere alte degradate ancora suscettibili di rigenerazione naturale	2b
	7140	Torbiere di transizione e instabili	2b
	7150	Depressioni su substrati torbosi del *Rhynchosporion*	2b
*	7210	Paludi calcaree con *Cladium mariscus* e specie del *Caricion davallianae*	2b
*	7220	Sorgenti petrificanti con formazione di travertino (*Cratoneurion*)	2a
	7230	Torbiere basse alcaline	2b
*	7240	Formazioni pioniere alpine del *Caricion bicoloris-atrofuscae*	2b
	91B0	Frassineti termofili a *Fraxinus angustifolia*	2b
*	91D0	Torbiere boscate	2b
*	91E0	Foreste alluvionali residue di Alnus glutinosa e *Fraxinus excelsior* (*Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae*)	2b
	91F0	Foreste miste riparie di grandi fiumi a *Quercus robur, Ulmus laevis e Ulmus minor, Fraxinus excelsior o Fraxinus angustifolia* (*Ulmenion minoris*)	2b
	92A0	Foreste a galleria di *Salix alba* e *Populus alba*	2b
	92C0	Boschi di *Platanus orientalis* e *Liquidambar orientalis* (*Platanion orientalis*)	2b
	92D0	Gallerie e forteti ripari meridionali (*Nerio-Tamaricetea* e *Securinegion tinctoriae*)	2b

Specie di fauna e flora legate all'ambiente acquatico (inserite in All. II Direttiva Habitat)

GRUPPO	PRIORITÀ	SPECIE	CRITERI WHG
Invertebrati		*Austropotamobius pallipes*	1a
Invertebrati	*	*Austropotamobius torrentium*	1a
Invertebrati		*Coenagrion mercuriale*	1b
Invertebrati		*Cordulegaster trinacriae*	1b
Invertebrati		*Graphoderus bilineatus*	1b
Invertebrati		*Leucorrhinia pectoralis*	1b
Invertebrati		*Lindenia tetraphylla*	1b
Invertebrati		*Ophiogomphus cecilia*	1b
Invertebrati		*Oxygastra curtisii*	1b
Pesci	*	*Acipenser naccarii*	1a
Pesci		*Alburnus albidus*	1a
Pesci		*Alosa fallax*	1a
Pesci		*Aphanius fasciatus*	1a
Pesci		*Barbus meridionalis*	1a
Pesci		*Barbus plebejus*	1a
Pesci		*Chondrostoma genei*	1a
Pesci		*Chondrostoma soetta*	1a
Pesci		*Cobitis tenia*	1a
Pesci		*Cottus gobio*	1a
Pesci		*Knipowitschia panizzae*	1a
Pesci		*Lampetra fluviatilis*	1a
Pesci		*Lampetra planeri*	1a
Pesci		*Lethenteron zanandreai*	1a
Pesci		*Leuciscus lucumonis*	1a
Pesci		*Leuciscus souffia*	1a
Pesci		*Padogobius nigricans*	1a
Pesci		*Petromyzon marinus*	1a
Pesci		*Pomatoschistus canestrinii*	1a
Pesci		*Rutilus pigus*	1a
Pesci		*Rutilus rubidio*	1a
Pesci		*Sabanejewia larvata*	1a
Pesci		*Salmo macrostigma*	1a
Pesci		*Salmo marmoratus*	1a
Anfibi		*Bombina variegata*	1b
Anfibi		*Discoglossus sardus*	1b
Anfibi	*	*Pelobates fuscus insubricus*	1b
Anfibi	*	*Proteus anguinus*	1a
Anfibi		*Rana latastei*	1b
Anfibi		*Salamandrina terdigitata*[1]	1b
Anfibi		*Triturus carnifex*	1b

[1] Il nome della specie è diventato *Salamandria perspicillata* anche se *Salamandrina terdigitata* è quello che compare negli allegati della Direttiva Habitat

GRUPPO	PRIORITÀ	SPECIE	CRITERI WHG
Rettili		*Emys orbicularis*	1b
Mammiferi		*Lutra lutra*	1b
Mammiferi		*Myotis capaccinii*	1b
Piante inf.		*Drepanocladus vernicosus*	1b
Piante inf.		*Riccia breidleri*	1b
Piante sup.		*Aldrovanda vesiculosa*	1a
Piante sup.	*	*Armeria helodes*	1b
Piante sup.		*Caldesia parnassifolia*	1a
Piante sup.	*	*Carex panormitana*	1b
Piante sup.		*Eleocharis carniolica*	1a
Piante sup.		*Erucastrum palustre*	1b
Piante sup.		*Isoëtes malinverniana*	1a
Piante sup.		*Kosteletzkya pentacarpos*	1b
Piante sup.	*	*Limonium insulare*	1b
Piante sup.	*	*Limonium pseudolaetum*	1b
Piante sup.	*	*Limonium strictissimum*	1b
Piante sup.		*Liparis loeselii*	1b
Piante sup.		*Marsilea quadrifolia*	1a
Piante sup.		*Myosotis rehsteineri*	1a
Piante sup.		*Petagnia saniculifolia*	1b
Piante sup.	*	*Salicornia veneta*	1b
Piante sup.		*Trifolium saxatile*	1b

Specie di Uccelli legati all'ambiente acquatico
(inseriti in All. I Direttiva Uccelli e migratori abituali)

NOME ITALIANO	NOME SCIENTIFICO	CRITERI WHG
Forapaglie castagnolo	*Acrocephalus melanopogon*	1b
Pagliarolo	*Acrocephalus paludicola*	1b
Piro piro piccolo	*Actitis hypoleucos*	1b
Martin pescatore	*Alcedo atthis*	1b
Codone	*Anas acuta*	1b
Mestolone	*Anas clypeata*	1b
Alzavola	*Anas crecca*	1b
Fischione	*Anas penelope*	1b
Germano reale	*Anas platyrhynchos*	1b
Marzaiola	*Anas querquedula*	1b
Canapiglia	*Anas strepera*	1b
Oca lombardella	*Anser albifrons*	1b
Oca selvatica	*Anser anser*	1b
Oca granaiola	*Anser fabalis*	1b
Airone cenerino	*Ardea cinerea*	1b
Airone rosso	*Ardea purpurea*	1b
Sgarza ciuffetto	*Ardeola ralloides*	1b
Voltapietre	*Arenaria interpres*	1b
Gufo di palude	*Asio flammeus*	1b
Moriglione	*Aythya ferina*	1b
Moretta	*Aythya fuligula*	1b
Moretta tabaccata	*Aythya nyroca*	1b
Tarabuso	*Botaurus stellaris*	1b
Airone guardabuoi	*Bubulcus ibis*	1b
Quattrocchi	*Bucephala clangula*	1b
Piovanello tridattilo	*Calidris alba*	1b
Piovanello pancianera	*Calidris alpina*	1b
Piovanello maggiore	*Calidris canutus*	1b
Piovanello	*Calidris ferruginea*	1b
Gambecchio	*Calidris minuta*	1b
Gambecchio nano	*Calidris temminckii*	1b
Fratino	*Charadrius alexandrinus*	1b
Corriere piccolo	*Charadrius dubius*	1b
Corriere grosso	*Charadrius hiaticula*	1b
Mignattino piombato	*Chlidonias hybridus*	1b
Mignattino comune	*Chlidonias niger*	1b
Falco di palude	*Circus aeruginosis*	1b
Cigno selvatico	*Cygnus cygnus*	1b
Cigno reale	*Cygnus olor*	1b
Airone bianco maggiore	*Egretta alba*	1b
Garzetta	*Egretta garzetta*	1b
Folaga	*Fulica atra*	1b

NOME ITALIANO	NOME SCIENTIFICO	CRITERI WHG
Beccaccino	*Gallinago gallinago*	1b
Gallinella d'acqua	*Gallinula chloropus*	1b
Strolaga mezzana	*Gavia arctica*	1b
Sterna zampenere	*Gelochelidon nilotica*	1b
Pernice di mare	*Glareola pratincola*	1b
Beccaccia di mare	*Haematopus ostralegus*	1b
Cavaliere d'Italia	*Himantopus himantopus*	1b
Tarabusino	*Ixobrychus minutus*	1b
Gabbiano reale nordico	*Larus argentatus*	1b
Gabbiano reale mediterraneo	*Larus cachinnans*	1b
Gavina	*Larus canus*	1b
Zafferano	*Larus fuscus*	1b
Gabbiano roseo	*Larus genei*	1b
Gabbiano corallino	*Larus melanocephalus*	1b
Gabbianello	*Larus minutus*	1b
Gabbiano comune	*Larus ridibundus*	1b
Gambecchio frullino	*Limicola falcinellus*	1b
Pittima minore	*Limosa lapponica*	1b
Pittima reale	*Limosa limosa*	1b
Pettazzurro	*Luscinia svecica*	1b
Frullino	*Lymnocryptes minimus*	1b
Anatra marmorizzata	*Marmaronetta angustirostris*	1b
Orchetto marino	*Melanitta nigra*	1b
Smergo minore	*Mergus serrator*	1b
Fistione turco	*Netta rufina*	1b
Chiurlo maggiore	*Numenius arquata*	1b
Chiurlo piccolo	*Numenius phaepos*	1b
Chiurlottello	*Numenius tenuirostris*	1b
Nitticora	*Nycticorax nycticorax*	1b
Gobbo rugginoso	*Oxyura leucocephala*	1b
Falco pescatore	*Pandion haliaetus*	1b
Marangone dal ciuffo	*Phalacrocorax aristoteli desmarestii*	1b
Cormorano	*Phalacrocorax carbo sinensis*	1b
Marangone minore	*Phalacrocorax pygmeus*	1b
Falaropo beccosottile	*Phalaropus lobatus*	1b
Combattente	*Philomachus pugnax*	1b
Fenicottero	*Phoenicopterus ruber*	1b
Spatola	*Platalea leucorodia*	1b
Mignattaio	*Plegadis falcinellus*	1b
Piviere dorato	*Pluvialis apricaria*	1b
Pivieressa	*Pluvialis squatarola*	1b
Svasso cornuto	*Podiceps auritus*	1b
Svasso maggiore	*Podiceps cristatus*	1b
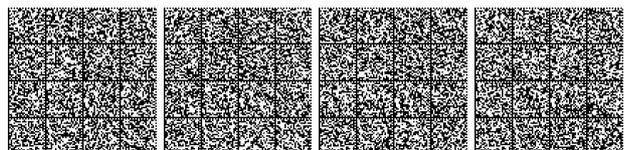
NOME ITALIANO	NOME SCIENTIFICO	CRITERI WHG
Svasso collorosso	*Podiceps grisegena*	1b
Svasso piccolo	*Podiceps nigricollis*	1b
Pollo sultano	*Porphyrio porphyrio*	1b
Schiribilla	*Porzana parva*	1b
Voltolino	*Porzana porzana*	1b
Schiribilla grigiata	*Porzana pusilla*	1b
Porciglione	*Rallus aquaticus*	1b
Avocetta	*Recurvirostra avosetta*	1b
Fraticello	*Sterna albifrons*	1b
Sterna di Rüppell	*Sterna bengalensis*	1b
Sterna maggiore	*Sterna caspia*	1b
Sterna comune	*Sterna hirundo*	1b
Beccapesci	*Sterna sandvicensis*	1b
Tuffetto	*Tachybaptus ruficollis*	1b
Volpoca	*Tadorna tadorna*	1b
Totano moro	*Tringa erythropus*	1b
Piro piro boschereccio	*Tringa glareola*	1b
Pantana	*Tringa nebularia*	1b
Piro piro culbianco	*Tringa ochropus*	1b
Albastrello	*Tringa stagnatilis*	1b
Pettegola	*Tringa totanus*	1b

* Habitat e specie la cui conservazione è prioritaria ai sensi della Dir. 92/43/CEE

I siti della Rete natura 2000 in cui sono presenti habitat e specie di interesse comunitario legate alle acque interne sono 1876, pari al 73% del totale dei SIC e ZPS (Rapporto ISPRA 153/11).

ALLEGATO *VI*

INDICAZIONI PER LA MANIPOLAZIONE E LO STOCCAGGIO DEI PRODOTTI FITOSANITARI E TRATTAMENTO DEI RELATIVI IMBALLAGGI E DELLE RIMANENZE

VI.1 - *Stoccaggio dei prodotti fitosanitari*.

Fatte salve le disposizioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica n. 290 del 23 aprile 2001 e successive modificazioni ed integrazioni e le disposizioni previste dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, le azioni di seguito elencate, eseguite da utilizzatori professionali e, ove applicabili, dai distributori, non devono rappresentare un pericolo per la salute umana o per l'ambiente.

1. Il deposito dei prodotti fitosanitari obbligatorio per tutti gli utilizzatori professionali deve essere chiuso e ad uso esclusivo, non possono esservi stoccati altri prodotti o attrezzature, se non direttamente collegati all'uso dei prodotti fitosanitari. Possono essere conservati concimi utilizzati normalmente in miscela con i prodotti fitosanitari. Non vi possono essere immagazzinate sostanze alimentari, mangimi compresi. Possono essere ivi conservati in deposito temporaneo anche i rifiuti di prodotti fitosanitari (quali contenitori vuoti, prodotti scaduti o non più utilizzabili), purché tali rifiuti siano collocati in zone identificate del deposito, opportunamente evidenziate, e comunque separati dagli altri prodotti ivi stoccati.

2. Il deposito dei prodotti fitosanitari può anche essere costituito da un'area specifica all'interno di un magazzino, mediante delimitazione con pareti o rete metallica, o da appositi armadi, se i quantitativi da conservare sono ridotti. Nel locale dove è ubicata l'area specifica o l'armadio per i prodotti fitosanitari non possono essere detenuti alimenti o mangimi.

3. Il deposito dei prodotti fitosanitari deve consentire di poter raccogliere eventuali sversamenti accidentali senza rischio di contaminazione per l'ambiente. Il locale deve disporre di sistemi di contenimento in modo che in caso di sversamenti accidentali sia possibile impedire che il prodotto fitosanitario, le acque di lavaggio o i rifiuti di prodotti fitosanitari possano contaminare l'ambiente, le acque o la rete fognaria.

4. Il deposito dei prodotti fitosanitari deve essere ubicato tenendo conto delle specifiche disposizioni in materia di protezione delle acque.

5. Il deposito o l'armadio devono garantire un sufficiente ricambio dell'aria. Le aperture per l'aerazione devono essere protette con apposite griglie in modo da impedire l'entrata di animali.

6. Il deposito deve essere asciutto, al riparo dalla pioggia e dalla luce solare, e in grado di evitare temperature che possano alterare le confezioni e i prodotti, o creare condizioni di pericolo. I ripiani devono essere di materiale non assorbente e privi di spigoli taglienti.

7. I prodotti fitosanitari devono essere stoccati nei loro contenitori originali e con le etichette integre e leggibili.

8. Il deposito deve essere fornito di adeguati strumenti per dosare i prodotti fitosanitari (es. bilance, cilindri graduati). Gli stessi devono essere puliti dopo l'uso e conservati all'interno del deposito o armadietto.

9. L'accesso al deposito dei prodotti fitosanitari è consentito unicamente agli utilizzatori professionali.

10. La porta del deposito deve essere dotata di chiusura di sicurezza esterna e non deve essere possibile l'accesso dall'esterno attraverso altre aperture (es. finestre). Il deposito non deve essere lasciato incustodito mentre è aperto.

11. Sulla parete esterna del deposito devono essere apposti cartelli di pericolo.

12. Sulle pareti in prossimità dell'entrata del deposito devono essere ben visibili i numeri di emergenza.

13. Il deposito deve essere dotato di materiale e attrezzature idonee per tamponare e raccogliere eventuali sversamenti accidentali di prodotto.

VI.2 - *Manipolazione, diluizione e miscelazione dei prodotti fitosanitari prima dell'applicazione*.

Al fine di ridurre i rischi per la salute umana e per l'ambiente, è necessario attenersi a quanto segue.

1. Verificare, prima dell'inizio dei trattamenti, che l'attrezzatura sia perfettamente funzionante e non presenti perdite.

2. Preparare la miscela fitoiatrica con modalità tali da non causare rischi per l'ambiente anche in caso di sversamenti accidentali. Tali operazioni non devono essere svolte su suoli molto permeabili e/o declivi e/o in prossimità di corsi d'acqua e pozzi per prelievo idrico.

3. Non lasciare incustodite le miscele di prodotti fitosanitari pronte per l'uso, le attrezzature e i prodotti fitosanitari. Tenerle fuori dalla portata di persone non autorizzate e di animali.

4. In caso di captazione di acqua da corpi idrici per il riempimento dell'irroratrice può essere effettuata esclusivamente a condizione che siano utilizzate tecniche o dispositivi idonei ad evitare la contaminazione della fonte idrica (es.: valvola di non ritorno, serbatoio intermedio di stoccaggio dell'acqua).

5. La macchina irroratrice deve disporre di uno strumento preciso e leggibile per la lettura della quantità di miscela presente nel serbatoio. I volumi introdotti nel serbatoio non devono mai superare quelli massimi indicati dal costruttore.

6. Risciacquare immediatamente con acqua pulita i contenitori di prodotti fitosanitari vuoti ed i relativi tappi, aggiungendo l'acqua di lavaggio così prodotta alla miscela fitoiatrica da distribuire. Gestire, successivamente, i contenitori ed i relativi tappi secondo la vigente normativa sui rifiuti.

7. Durante le operazioni di preparazione della miscela, riempimento dell'irroratrice e risciacquo dei contenitori utilizzare tutti i dispositivi di protezione individuale (DPI) prescritti, che devono essere sempre disponibili in azienda e conservati in buono stato.

VI.3 - *Manipolazione degli imballaggi e delle rimanenze di prodotti fitosanitari.*

La manipolazione degli imballaggi e delle rimanenze dei prodotti fitosanitari tal quali deve essere effettuata accuratamente per evitare forme di inquinamento ambientale. Particolare attenzione va posta alla verifica dell'integrità degli imballaggi e alla presenza e all'integrità delle etichette poste sulle confezioni dei prodotti fitosanitari nonché alla conoscenza delle procedure da adottare in caso di emergenza riportate nelle schede di sicurezza. A tal fine è necessario attenersi a quanto segue, assicurando la disponibilità dei DPI in ciascuna delle operazioni sotto elencate.

1. Trasportare i prodotti fitosanitari nei loro contenitori originali con le etichette integre e leggibili, fatte salve le indicazioni di cui al decreto ministeriale n. 544/2009, relativo all'applicazione dell'accordo europeo sul trasporto internazionale di sostanze pericolose su strada (ADR, Ginevra 30 settembre 1957).

2. In caso di danneggiamento e conseguenti perdite durante le operazioni di carico/scarico/trasporto delle confezioni:

a) le confezioni danneggiate e riparate devono essere sistemati in appositi contenitori con chiusura ermetica e identificati con un'etichetta recante il nome del prodotto ed i relativi rischi;

b) le eventuali perdite devono essere tamponate con materiale assorbente e raccolte in apposito contenitore per il successivo smaltimento.

3. Disporre le confezioni che contengono ancora prodotti fitosanitari, con le chiusure rivolte verso l'alto, ben chiuse ed in posizione stabile, affinché non si verifichino perdite.

4. Depositare i rifiuti costituiti dagli imballaggi vuoti di prodotti fitosanitari in contenitori idonei destinati esclusivamente a tale uso e ben identificabili. Ubicare i contenitori dei rifiuti all'interno del deposito dei prodotti fitosanitari o all'interno del deposito temporaneo dei rifiuti agricoli in un area separata, appositamente dedicata.

VI.4 - *Recupero o riutilizzo della miscela fitoiatrica residua nell'irroratrice al termine del trattamento.*

È necessario minimizzare la quantità di miscela residua al termine del trattamento, attraverso il calcolo del volume di miscela necessaria e la corretta regolazione dell'attrezzatura distribuzione.

La miscela fitoiatrica, che residua a fine trattamento, comprende:

a) l'eventuale miscela residua nel serbatoio (surplus rispetto a quella necessaria per coprire la superficie oggetto del trattamento);

b) la miscela tecnicamente non distribuibile (eventuali depositi di miscela fitoiatrica negli angoli morti del serbatoio e del circuito idraulico; depositi di miscela fitoiatrica all'interno dei filtri).

La miscela fitoiatrica residua può avere le seguenti destinazioni:

1) la miscela residua nel serbatoio, previa eventuale diluizione, può essere quanto prima distribuita sulle colture per le quali il prodotto in uso è autorizzato, garantendo comunque il rispetto di tutte le indicazioni previste in etichetta;

2) la miscela non riutilizzata deve essere mantenuta in azienda per essere successivamente conferita ad operatori iscritti all'Albo nazionale gestori rifiuti per la fase di trasporto rifiuti, ovvero autorizzati allo smaltimento.

VI.5 - *Pulizia dell'irroratrice al termine della distribuzione.*

Una non corretta pulizia delle parti interne della macchina irroratrice (serbatoio, circuito idraulico, ecc.) e, soprattutto, una non adeguata gestione delle acque di risulta che l'operazione di lavaggio genera, determina forme di inquinamento ambientale oltre che danni ai componenti della macchina, quali intasamento degli ugelli ed altri malfunzionamenti.

Pertanto occorre attenersi a quanto segue.

1. Quando si effettua la pulizia esterna dell'irroratrice:

a) se l'irroratrice è equipaggiata con appositi dispositivi, o si dispone di idonee attrezzature per effettuare il lavaggio esterno in campo, stabilire in anticipo le superfici dell'appezzamento adatte a tale lavaggio; in ogni caso non operare in prossimità di un corpo idrico e non ripetere le operazioni di lavaggio esterno dell'irroratrice sempre nella medesima area del campo;

b) se si dispone di un'area per il lavaggio in azienda assicurarsi che l'area sia impermeabile ed attrezzata per raccogliere le acque contaminate, che devono essere conferite per il successivo smaltimento. Evitare di lasciare liquido contaminato sulla superficie dell'area attrezzata al termine delle operazioni di lavaggio. Se appositamente realizzati e autorizzati, possono essere utilizzati come aree per il lavaggio anche i «biobed».

2. Quando si effettua la pulizia interna dell'irroratrice, ad esempio nel caso in cui si preveda un lungo periodo di inattività della macchina:

a) non effettuare l'operazione in prossimità di un corpo idrico o su un'area dove la miscela possa raggiungere la falda;

b) l'acqua di lavaggio deve essere trattata secondo le modalità riportate al paragrafo VI.4.

3. Utilizzare i dispositivi di protezione individuale (DPI) prescritti.

VI.6 - *Recupero o smaltimento delle rimanenze di prodotti fitosanitari e dei relativi imballaggi.*

I prodotti fitosanitari revocati o scaduti, integri inutilizzati o parzialmente utilizzati, che non sono più distribuibili sulle coltivazioni in atto devono essere:

conservati temporaneamente, secondo le disposizioni di cui all'art. 183, comma 1, lettera *bb)*, del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni ed integrazioni, all'interno del deposito dei prodotti fitosanitari in un'area apposita e ben identificata;

smaltiti secondo le prescrizioni di cui alla parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni ed integrazioni.

Al momento dell'acquisto, nel caso di prodotti revocati ma ancora utilizzabili, il rivenditore è tenuto ad informare l'acquirente sul periodo massimo entro il quale il prodotto fitosanitario deve essere utilizzato, in modo che questi possa programmarne l'utilizzo entro il periodo consentito.

Per lo smaltimento degli imballaggi vuoti, devono essere rispettate le normative vigenti e le istruzioni riportate in etichetta e nella scheda di sicurezza.

I rifiuti contaminati da prodotti fitosanitari devono essere smaltiti secondo le leggi vigenti. Tali rifiuti comprendono anche materiali derivanti dal processo di depurazione dei reflui (es. matrici dei biofiltri) oppure dal tamponamento di perdite e gocciolamenti con materiale assorbente.

Fermo restando quanto previsto dal comma 5-*ter* dell'art. 184 del decreto legislativo n. 152/2006, nel rispetto delle norme comunitarie e nazionali ed allo scopo di favorire il riutilizzo, il recupero, il riciclaggio e le altre forme di recupero dei rifiuti, si richiama quanto previsto dalla normativa vigente in ordine alla possibilità per le pubbliche amministrazioni di promuovere o stipulare accordi o contratti di programma con i soggetti economici interessati o con le associazioni di categoria rappresentative dei settori interessati.

Le regioni e le province autonome possono predisporre documenti di orientamento rivolti agli utilizzatori di prodotti fitosanitari per assicurare una corretta gestione dei rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di difesa fitosanitaria.

ALLEGATO VII
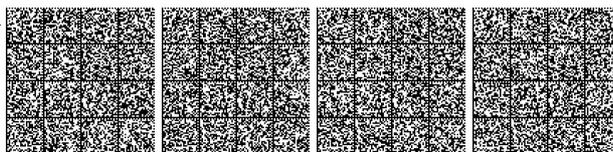
ELENCO INDICATORI - PIANO D'AZIONE NAZIONALE SULL'USO SOSTENIBILE DEI PRODOTTI FITOSANITARI

A Indicatori prioritari

n.	Azione	Nome dell'indicatore	Indicatore	Dato da rilevare	Fonte dati	Referente	Target	Stato rilevazione dati	DPSIR
1	*Distribuzione e uso dei prodotti fitosanitari*	*Distribuzione dei prodotti fitosanitari*	*1. Quantità di prodotti fitosanitari per classi di tossicità per anno 2. Quantità di sostanza attiva distribuita per anno 3. Quantità di sostanza attiva distribuita per anno su SAU trattabile tot Andamento nei 5 anni*	*Distribuzione dei prodotti fitosanitari*	ISTAT	ISTAT	Salute Ambiente Operatori Consumatori	Attivo	**P**
2	*Distribuzione e uso dei prodotti fitosanitari*	*Uso dei prodotti fitosanitari*	*1. Numero di trattamenti per tipologia di prodotto fitosanitario 2. Numero medio di trattamenti /superficie trattata e/o superficie coltivata 3. Quantità media di sostanza attiva/ ha di superficie trattata e/o coltivata Andamento nei 5 anni*	*Distribuzione dei prodotti fitosanitari*	ISTAT	ISTAT	Salute Ambiente Operatori Consumatori	Attivo	**P**

B Indicatori specifici

n.	Azione	Nome dell'indicatore	Indicatore	Dato da rilevare	Fonte dati	Referente	Target	Stato rilevazione dati	DPSIR
3	*Formazione utilizzatori, consulenti e distributori di prodotti fitosanitari*	*Rilascio del certificato di abilitazione e di aggiornamento per consulenti, distributori ed utilizzatori professionali*	*1. N° certificati rilasciati agli utilizzatori professionali per anno / totale aziende 2. N° certificati rilasciati ai rivenditori/anno 3. N° certificati rilasciati ai consulenti /anno 4. N° di certificati di aggiornamento rilasciati ad utilizzatori professionali / anno 5. N° di certificati di aggiornamento rilasciati ai rivenditori / anno 6. N° di certificati di aggiornamento rilasciati ai consulenti / anno*	*Certificati di abilitazione rilasciati distinti per le tre categorie (utilizzatori professionali, rivenditori, consulenti) & certificati di rinnovo delle abilitazioni rilasciati distinti per le tre categorie (utilizzatori professionali, rivenditori, consulenti)*	REGIONI	MIPAAF	Salute Ambiente	Da attivare	**R**
4	*"Formazione utilizzatori, consulenti e distributori di prodotti fitosanitari", "Informazione e sensibilizzazione", "Manipolazione, uso, stoccaggio, smaltimento dei prodotti fitosanitari"*	*Intossicazioni da esposizione a prodotti fitosanitari*	*Intossicazioni acute da prodotti fitosanitari: Indice di frequenza e indice di gravità / sostanze attive e prodotti fitosanitari Andamento nei 5 anni*	*Casi di esposizione umana a prodotti fitosanitari con ricorso ad un centro antiveleni*	Centri Antiveleni (REGIONI INAIL)	ISS - SINSIAP	Salute	Attivo	**I**
5	*Controllo funzionale delle macchine irroratrici di prodotti fitosanitari*	*Controllo funzionale / manutenzione / taratura delle macchine*	*Revisioni per anno delle macchine irroratrici di prodotti fitosanitari*	*N° revisioni per anno*	REGIONI	MIPAAF	Ambiente Salute	Da attivare	**R**

6	*Misure specifiche per la tutela dell'ambiente acquatico*	*Frequenza e concentrazione di Sostanze attive nelle acque a livello nazionale*	*Analisi dei dati di monitoraggio delle acque superficiali e sotterranee rispetto alla frequenza e alla concentrazione rilevata di sostanze attive fitosanitarie e dei loro metaboliti / anno Andamento in 5 anni*	*Dati di monitoraggio regionale delle acque superficiali e sotterranee rispetto ai residui di sostanze attive fitosanitarie*	REGIONI	ISPRA	Salute Ambiente	Attivo	**S**
7	*Misure specifiche per la tutela dell'ambiente acquatico*	*Concentrazioni di specifiche sostanze attive nelle acque*	*Analisi dei dati di monitoraggio delle acque superficiali e sotterranee, a livello regionale, rispetto alla frequenza e alle concentrazioni di Sostanze specifiche Andamento in 5 anni*	*Dati di monitoraggio delle acque superficiali e sotterranee rispetto ai residui di sostanze attive fitosanitarie*	REGIONI	ISPRA	Salute Ambiente	Attivo	**S**
8	*"Misure specifiche per la tutela dell'ambiente acquatico", "Misure specifiche per la tutela delle aree naturali protette"*	*Misure di mitigazione del rischio permanenti per la protezione dei corpi idrici superficiali*	*Estensione delle fasce tampone, siepi, e di altri elementi seminaturali del paesaggio agricolo (lunghezza e superficie)*	*Dati telerilevati e osservazioni di campo*	MIPAAF	MIPAAF	Ambiente	Da attivare	**R**
9	*Misure specifiche per la tutela delle aree naturali protette*	*Popolazioni di uccelli sensibili ai prodotti fitosanitari*	*Indice delle popolazioni di uccelli sensibili ai prodotti fitosanitari*	*Flussi dei dati Progetto MITO, Farmaland Bird Index*	MIPAAF	MIPAAF LIPU INEA	Ambiente	Da attivare	**I**
10	*Difesa fitosanitaria a basso apporto di prodotti fitosanitari*	*Difesa integrata volontaria*	*SAU gestita secondo i disciplinari di produzione della difesa integrata volontaria /SAU totale, per coltura (ortofrutticole, viticole, cerealicole) Andamento in 5 anni*	*Aziende che aderiscono e relativi ettari dedicati*	REGIONI	MIPAAF	Salute Ambiente	Da attivare	**R**
11	*Difesa fitosanitaria a basso apporto di prodotti fitosanitari*	*Agricoltura biologica*	*SAU certificata secondo il metodo di produzione biologica/SAU totale, per coltura (ortofrutticole, viticole, cerealicole) Andamento in 5 anni*	*Aziende che aderiscono e relativi ettari dedicati*	REGIONI	MIPAAF	Salute Ambiente	Da attivare	**R**

12	*Misure specifiche per la tutela delle aree naturali protette*	*Misure relative alla gestione dei prodotti fitosanitari nei Siti Rete Natura 2000 e nelle aree naturali protette*	*Numero dei Siti Rete Natura 2000 e AAPP che prevedono misure specifiche sull'uso dei prodotti fitosanitari Andamento in 5 anni*	………………………………..	REGIONI	MATTM	Ambiente	Da attivare	**R**
13	*Popolazione delle api*	*Mortalità delle api causati dall'uso dei prodotti fitosanitari*	*Numero di segnalazioni in cui la causa accertata di mortalità è costituita dai prodotti fitosanitari Andamento in 5 anni*	………………………	MIPAAF MINSAL IZS	Progetto SPIA (APENET BEENET) Progetto di sorveglianza nazionale MINSAL	Ambiente	Da attivare	**I**

C Indicatori di rischio

n.	Azione	Nome dell'indicatore	Indicatore	Dato da rilevare	Fonte dati	Referente	Target	Stato rilevazione dati	DPSIR
14	*Riduzione del rischio riferito alla salute umana*	*Residui di fitofarmaci in matrici alimentari*	*Residui di fitofarmaci in matrici alimentari*	*Entità dei residui di prodotti fitosanitari negli alimenti*	MINSAL	ISS MINSAL	Salute Ambiente	Attivo	**S/I**

Legenda

D => Determinante
P => Pressione
S => Stato
I => Impatto
R => Risposta
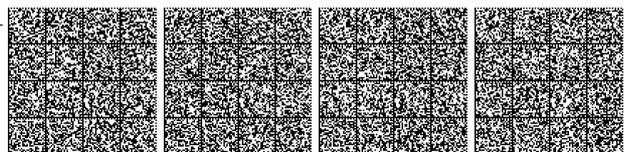
14A00732

DECRETO 29 gennaio 2014.

Riconoscimento del Consorzio di tutela dei vini a DOC Friuli Aquileia e attribuzione dell'incarico a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi per la DOC «Friuli Aquileia».

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA

Visto il Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007, recante l'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, Regolamento unico OCM;

Visto il Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo ed in particolare il titolo III, capo III, IV e V recante norme sulle denominazioni di origine e indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali e il capo VI recante norme sull'etichettatura e presentazione;

Visto il Regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009, che modifica il Regolamento (CE) n. 1234/2007, con il quale il Regolamento (CE) n. 479/2008 è stato inserito nel citato Regolamento (CE) n. 1234/2007 (Regolamento unico *OCM)* a decorrere dal 1° agosto 2009;

Visto il Regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione del 14 luglio 2009 che stabilisce talune regole di applicazione del Regolamento del Consiglio n. 479/2008 riguardante le denominazioni di origine, le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti del settore vitivinicolo;

Visto il Regolamento (CE) n. 401/2010 della Commissione del 7 maggio 2010 che modifica e rettifica il Regolamento (CE) n. 607/2009 recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 479/2008, per quanto riguarda le denominazioni di origine, le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti del settore vitivinicolo;

Visto l'art. 118-*vicies* del citato Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007, in base al quale le denominazioni di vini protette in virtù degli articoli 51 e 54 del Regolamento (CE) n. 1493/1999 e dell'art. 28 del Regolamento (CE) n. 753/2002 sono automaticamente protette in virtù del Regolamento (CE) n. 1234/2007 e la Commissione le iscrive nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette dei vini;

Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88 recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 2008, ed in particolare l'art. 15;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 recante tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;

Visto in particolare l'art. 17 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 relativo ai consorzi di tutela per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche dei vini;

Visto il decreto ministeriale 16 dicembre 2010 recante disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini;

Visto il decreto dipartimentale del 12 maggio 2010 recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività attribuite ai consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 e dell'art. 17 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;

Visto il decreto dipartimentale del 21 luglio 2011 recante le linee guida per la predisposizione del programma di vigilanza sui vini DOP e IGP, previsto dall'art. 5 del decreto 16 dicembre 2010, recante disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini;

Visto il decreto dipartimentale del 6 novembre 2012 recante la procedura per il riconoscimento degli agenti vigilatori dei consorzi di tutela di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 526 e al decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;

Visto il decreto ministeriale 7 novembre 2012 recante la procedura a livello nazionale per la presentazione e l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari, ai sensi del Regolamento (CE) n. 1234/2007 e del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;

Vista l'istanza presentata il 23 gennaio 2012 dal Consorzio di tutela dei vini a DOC Friuli Aquileia, con sede legale in Aquileia (UD), via Giulia Augusta n. 18, intesa ad ottenere il riconoscimento ai sensi dell'art. 17 comma 1 del decreto legislativo n. 61/2010 e il conferimento dell'incarico di cui al comma 4 del citato art. 17 per la DOC «Friuli Aquileia»;

Considerato che la DOC «Friuli Aquileia» è stata riconosciuta a livello nazionale ai sensi della legge n. 164/1992 e del decreto legislativo n. 61/2010 e, pertanto, è una denominazione protetta ai sensi dell'art. 118-*vicies* del citato Regolamento (CE) n. 1234/2007 e dell'art. 73 del Regolamento (CE) n. 607/2009;

Verificata la conformità dello statuto del Consorzio di tutela dei vini a DOC Friuli Aquileia alle prescrizioni di cui al citato decreto ministeriale 16 dicembre 2010;

Considerato che il Consorzio di tutela dei vini a DOC Friuli Aquileia ha dimostrato la rappresentatività di cui al comma 1 e 4 del decreto legislativo n. 61/2010 per la DOC «Friuli Aquileia». Tale verifica è stata eseguita sulla base delle attestazioni rilasciate dall'organismo di controllo, CEVIQ- Certificazione Vini Qualità S.r.l., con nota del 10 gennaio 2014, autorizzato a svolgere le attività di controllo sulla denominazione «Friuli Aquileia»;

Ritenuto pertanto necessario procedere al riconoscimento del Consorzio di tutela dei vini a DOC Friuli Aquileia ai sensi dell'art. 17, comma 1 del decreto legislativo n. 61/2010 ed al conferimento dell'incarico di cui al comma 4 del citato art. 17 del decreto legislativo n. 61/2010 a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi relativi alla DOC «Friuli Aquileia»;
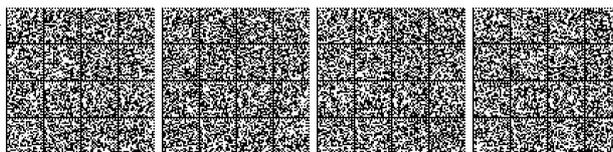
Decreta:

Art. 1.

1. Il Consorzio di tutela dei vini a DOC Friuli Aquileia è riconosciuto ai sensi dell'art. 17, comma 1, del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 ed è incaricato di svolgere le funzioni previste dal comma 1 e dal comma 4 del citato art. 17 per la DOC «Friuli Aquileia», iscritta nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette dei vini di cui all'art. 118-quindecies del Reg. (CE) n. 1234/2007.

Art. 2.

1. Lo statuto del Consorzio di tutela dei vini a DOC Friuli Aquileia, con sede legale in Aquileia (UD), via Giulia Augusta n. 18, è conforme alle prescrizioni di cui al decreto ministeriale 16 dicembre 2010, recante disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini.

2. Gli atti del Consorzio, dotati di rilevanza esterna, contengono gli estremi del presente decreto di riconoscimento sia al fine di distinguerlo da altri enti, anche non consortili, aventi quale scopo sociale la tutela dei propri associati, sia per rendere evidente che lo stesso è l'unico soggetto incaricato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali allo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1 per la denominazione «Friuli Aquileia».

Art. 3.

1. Il Consorzio di tutela dei vini a DOC Friuli Aquileia non può modificare il proprio statuto e gli eventuali regolamenti interni senza il preventivo assenso del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Art. 4.

1. L'incarico conferito con il presente decreto ha durata di tre anni a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto stesso.

2. L'incarico di cui all'art. 1 del presente decreto comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospeso con provvedimento motivato ovvero revocato in caso di perdita dei requisiti previsti dal decreto ministeriale 16 dicembre 2010.

3. L'incarico di cui al citato art. 1 del presente decreto è automaticamente revocato qualora la Commissione europea decida la cancellazione della protezione per la denominazione «Friuli Aquileia», ai sensi dell'art. 118-*vicies*, comma 4 secondo paragrafo, del Regolamento (CE) n. 1234/2007.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 29 gennaio 2014

Il capo dipartimento: ESPOSITO

14A00756

DECRETO 29 gennaio 2014.

Riconoscimento del Consorzio tutela vini «Verona» o «Provincia di Verona» o «Veronese» e attribuzione dell'incarico a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi per la IGP «Verona» o «Provincia di Verona» o «Veronese».

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA

Visto il Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007, recante l'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, Regolamento unico OCM;

Visto il Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo ed in particolare il titolo III, capo III, IV e V recante norme sulle denominazioni di origine e indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali e il capo VI recante norme sull'etichettatura e presentazione;

Visto il Regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009, che modifica il Regolamento (CE) n. 1234/2007, con il quale il Regolamento (CE) n. 479/2008 è stato inserito nel citato Regolamento (CE) n. 1234/2007 (Regolamento unico *OCM)* a decorrere dal 1° agosto 2009;

Visto il Regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione del 14 luglio 2009 che stabilisce talune regole di applicazione del Regolamento del Consiglio n. 479/2008 riguardante le denominazioni di origine, le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti del settore vitivinicolo;

Visto il Regolamento (CE) n. 401/2010 della Commissione del 7 maggio 2010 che modifica e rettifica il Regolamento (CE) n. 607/2009 recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 479/2008, per quanto riguarda le denominazioni di origine, le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti del settore vitivinicolo;

Visto l'art. 118-*vicies* del citato Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007, in base al quale le denominazioni di vini protette in virtù degli articoli 51 e 54 del Regolamento (CE) n. 1493/1999 e dell'art. 28 del Regolamento (CE) n. 753/2002 sono automaticamente protette in virtù del Regolamento (CE) n. 1234/2007 e la Commissione le iscrive nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette dei vini;

Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88 recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 2008, ed in particolare l'art. 15;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 recante tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;

Visto in particolare l'art. 17 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 relativo ai consorzi di tutela per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche dei vini;

Visto il decreto ministeriale 16 dicembre 2010 recante disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini;

Visto il decreto dipartimentale del 12 maggio 2010 recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività attribuite ai consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 e dell'art. 17 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;

Visto il decreto dipartimentale del 21 luglio 2011 recante le linee guida per la predisposizione del programma di vigilanza sui vini DOP e IGP, previsto dall'art. 5 del decreto 16 dicembre 2010, recante disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini;

Visto il decreto dipartimentale del 6 novembre 2012 recante la procedura per il riconoscimento degli agenti vigilatori dei consorzi di tutela di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 526 e al decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;

Visto il decreto ministeriale 7 novembre 2012 recante la procedura a livello nazionale per la presentazione e l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari, ai sensi del Regolamento (CE) n. 1234/2007 e del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;

Vista l'istanza presentata il 18 giugno 2013 dal Consorzio tutela vini «Verona» o «Provincia di Verona» o «Veronese», con sede legale in Verona, Corso Porta Nuova n. 121, intesa ad ottenere il riconoscimento ai sensi dell'art. 17 comma 1 del decreto legislativo n. 61/2010 e il conferimento dell'incarico di cui al comma 4 del citato art. 17 per la IGP «Verona» o «Provincia di Verona» o «Veronese»;

Considerato che la IGP «Verona» o «Provincia di Verona» o «Veronese» è stata riconosciuta a livello nazionale ai sensi della legge n. 164/1992 e del decreto legislativo n. 61/2010 e, pertanto, è una indicazione geografica protetta ai sensi dell'art. 118-*vicies* del citato Regolamento (CE) n. 1234/2007 e dell'art. 73 del Regolamento (CE) n. 607/2009;

Verificata la conformità dello statuto del Consorzio tutela vini «Verona» o «Provincia di Verona» o «Veronese» alle prescrizioni di cui al citato decreto ministeriale 16 dicembre 2010;

Considerato che il Consorzio tutela vini «Verona» o «Provincia di Verona» o «Veronese» ha dimostrato la rappresentatività di cui al comma 1 e 4 del decreto legislativo n. 61/2010 per la IGP «Verona» o «Provincia di Verona» o «Veronese». Tale verifica è stata eseguita sulla base delle attestazioni rilasciate dall'organismo di controllo, Siquria S.p.a., con nota prot. n. 3/2004 del 17 gennaio 2014, autorizzato a svolgere le attività di controllo sulla indicazione geografica «Verona» o «Provincia di Verona» o «Veronese»;

Ritenuto pertanto necessario procedere al riconoscimento del Consorzio tutela vini «Verona» o «Provincia di Verona» o «Veronese» ai sensi dell'art. 17, comma 1 del decreto legislativo n. 61/2010 ed al conferimento dell'incarico di cui al comma 4 del citato art. 17 del decreto legislativo n. 61/2010 a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi relativi alla IGP «Verona» o «Provincia di Verona» o «Veronese»;

Decreta:

Art. 1.

1. Il Consorzio tutela vini «Verona» o «Provincia di Verona» o «Veronese» è riconosciuto ai sensi dell'art. 17, comma 1, del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 ed è incaricato di svolgere le funzioni previste dal comma 1 e dal comma 4 del citato art. 17 per la IGP «Verona» o «Provincia di Verona» o «Veronese», iscritta nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette dei vini di cui all'art. 118-*quindecies* del Reg. (CE) n. 1234/2007.

Art. 2.

1. Lo statuto del Consorzio tutela vini «Verona» o «Provincia di Verona» o «Veronese», con sede legale in Verona, Corso Porta Nuova n. 121, è conforme alle prescrizioni di cui al decreto ministeriale 16 dicembre 2010, recante disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini.

2. Gli atti del Consorzio, dotati di rilevanza esterna, contengono gli estremi del presente decreto di riconoscimento sia al fine di distinguerlo da altri enti, anche non consortili, aventi quale scopo sociale la tutela dei propri associati, sia per rendere evidente che lo stesso è l'unico soggetto incaricato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali allo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1 per la indicazione geografica «Verona» o «Provincia di Verona» o «Veronese».

Art. 3.

1. Il Consorzio tutela vini «Verona» o «Provincia di Verona» o «Veronese» non può modificare il proprio statuto e gli eventuali regolamenti interni senza il preventivo assenso del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Art. 4.

1. L'incarico conferito con il presente decreto ha durata di tre anni a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto stesso.

2. L'incarico di cui all'art. 1 del presente decreto comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospeso con provvedimento motivato ovvero revocato in caso di perdita dei requisiti previsti dal decreto ministeriale 16 dicembre 2010.

3. L'incarico di cui al citato art. 1 del presente decreto è automaticamente revocato qualora la Commissione europea decida la cancellazione della protezione per la indicazione geografica «Verona» o «Provincia di Verona» o «Veronese», ai sensi dell'art. 118-*vicies*, comma 4 secondo paragrafo, del Regolamento (CE) n. 1234/2007.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 29 gennaio 2014

Il capo dipartimento: ESPOSITO

14A00757

DECRETO 28 gennaio 2014.

Designazione dell'«Agenzia Servizi Settore Agroalimentare Marche - Assam», in Osimo, ad effettuare i controlli per la indicazione geografica protetta «Maccheroncini di Campofilone», registrata in ambito Unione europea.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI ORGANISMI DI CONTROLLO E CERTIFICAZIONE E TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il decreto 3 maggio 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 113 del 16 maggio 2012, relativo alla designazione dell'«Agenzia Servizi Settore Agroalimentare - Assam» ad effettuare i controlli sulla denominazione «Maccheroncini di Campofilone», protetta transitoriamente a livello nazionale con decreto 24 novembre 2011;

Visto il Regolamento (UE) n. 1130 della Commissione del 7 novembre 2013 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione della indicazione geografica protetta «Maccheroncini di Campofilone»;

Considerato che «Assam - Agenzia Servizi Settore Agroalimentare» ha adeguato il piano già predisposto per il controllo della denominazione «Maccheroncini di Campofilone» apportando le modifiche rese necessarie dalla registrazione a livello europeo come indicazione geografica protetta mediante il già citato Regolamento (UE) n. 1130 del 7 novembre 2013;

Visti gli articoli 36 e 37 del predetto Regolamento (UE) n. 1151/2012, concernente i controlli;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n.526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1999 - ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;

Vista la documentazione agli atti del Ministero;

Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di designazione;

Decreta:

Art. 1.

La designazione concessa con decreto 3 maggio 2012 all'«Agenzia Servizi Settore Agroalimentare - Assam» con sede a Osimo, via dell'Industria n. 1 ad effettuare i controlli sulla denominazione protetta transitoriamente a livello nazionale «Maccheroncini di Campofilone» è da considerarsi riferita alla indicazione geografica protetta «Maccheroncini di Campofilone», registrata in ambito europeo con Reg. (UE) n. 1130 del 7 novembre 2013.

Art. 2.

1. La designazione di cui all'art. 1 ha validità tre anni a decorre dalla data di emanazione del presente decreto.

2. Alla scadenza del terzo anno di designazione, il soggetto legittimato ai sensi dell'art. 14, comma 8 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, dovrà comunicare all'Autorità nazionale competente, l'intenzione di confermare l'«Agenzia Servizi Settore Agroalimentare - Assam» o proporre un nuovo soggetto da scegliersi tra quelli iscritti nell'elenco di cui all'art. 14, comma 7, della legge 21 dicembre 1999, n. 526.

3. Nell'ambito del periodo di validità della designazione l'«Agenzia Servizi Settore Agroalimentare - Assam» è tenuta ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'autorità nazionale competente, ove lo ritenga necessario, decida di impartire.

Restano ferme tutte le altre disposizioni impartite con decreto 3 maggio 2012.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 gennaio 2014

Il direttore generale: LA TORRE

14A00754

DECRETO 31 gennaio 2014.

Proroga della validità delle comunicazioni di cui all'art. 1, comma 1 del decreto 6 dicembre 2010, in materia di pesca sportiva e ricreativa in mare.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante "Riforma dell'organizzazione del governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2014, in corso di registrazione presso la Corte dei Conti, con il quale l'On. dott. Enrico Letta è incaricato di reggere ad interim il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
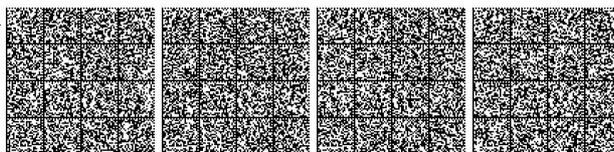
Visto il Regolamento (CE) del Consiglio del 21 dicembre 2006, n. 1967, relativo alla misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel mar Mediterraneo e recante modifica del Reg. (CEE) n. 2847/93 e che abroga il Reg. (CE) n. 1626/94 e, in particolare, l'art. 17 in materia di pesca sportiva;

Visto il Regolamento del Consiglio (CE) n. 1224/2009 che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca;

Visto il Regolamento (UE) della Commissione europea dell'8 aprile 2011, n. 404, recante modalità di applicazione del predetto Regolamento (CE) n. 1224/2009;

Visto il Decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, recante "Misure per il riassetto delle normativa in materia di pesca e acquacoltura ai sensi dell'art. 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96;

Visto, in particolare, l'art. 6, comma 4, del Decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4 il quale dispone che con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali sono definite le modalità di esercizio della pesca per fini ricreativi, turistici o sportivi, al fine di assicurare che essa sia effettuata in maniera compatibile con gli obiettivi della politica comune della pesca;

Visto il decreto ministeriale 6 dicembre 2010 concernente "Rilevazione della consistenza della pesca sportiva e ricreativa in mare", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 31 gennaio 2011, n. 24;

Visto il decreto ministeriale 15 luglio 2011 di modifica del decreto ministeriale 6 dicembre 2010 in materia di pesca sportiva e ricreativa in mare;

Considerato che la comunicazione effettuata, ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto ministeriale 6 dicembre 2010, da chiunque esercita l'attività di pesca sportiva o ricreativa in mare ha validità triennale;

Ritenuto necessario, nelle more dell'adozione del decreto recante le modalità di esercizio della pesca per fini ricreativi, turistici o sportivi, disporre la proroga della validità delle comunicazioni di cui all'art. 1, comma 1 del decreto ministeriale 6 dicembre 2010, al fine di garantire la prosecuzione dell'attività di monitoraggio sull'esercizio dell'attività di pesca sportiva e ricreativa;

Ritenuto necessario introdurre l'obbligo della comunicazione di cui all'art. 1, comma 1, del decreto ministeriale 6 dicembre 2010, anche per l'esercizio dell'attività di pesca da terra, nel rispetto degli obiettivi della politica comune della pesca;

Decreta:

Articolo unico

1. La validità delle comunicazioni in scadenza nel corrente anno, effettuate ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto ministeriale 6 dicembre 2010, è prorogata al 31 dicembre 2014.

2. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto è abrogato l'art. 1 del decreto ministeriale 15 luglio 2011.

3. Le comunicazioni di cui all'art. 1, comma 1, del decreto ministeriale 6 dicembre 2010 sono obbligatorie, altresì, ai fini dell'esercizio dell'attività di pesca da terra e hanno validità sino al 31 dicembre 2014;

4. Restano ferme ed invariate tutte le altre diposizioni contenute nel decreto ministeriale 6 dicembre 2010.

Il presente decreto è immediatamente efficace e viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 gennaio 2014

Il Ministro ad interim: LETTA

14A00776

DECRETO 3 febbraio 2014.

Entrata in vigore delle disposizioni concernenti la gestione informatizzata dei programmi annuali di produzione vegetale, zootecnica, d'acquacoltura, delle preparazioni e delle importazioni con metodo biologico e relative modalità di presentazione.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA

Visto il Reg. (CE) n. 834 del Consiglio del 28 giugno 2007 e successive modifiche, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il Reg. (CEE) n. 2092/91;

Visto il Reg. (CE) n. 889 della Commissione del 5 settembre 2008 e successive modifiche e integrazioni, recante modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli;

Visto il Reg. (CE) n. 1235 della Commissione dell'8 dicembre 2008, recante modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi;

Visto il decreto legislativo del 17 marzo 1995 n. 220 di attuazione degli articoli 8 e 9 del Reg. (CEE) n. 2092/1991 in materia di produzione agricola ed agro-alimentare con metodo biologico;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013 n. 105, recante l'organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 2, comma 10-*ter*, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto ministeriale 4 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 211 del 9 settembre 2000, recante modalità di attuazione del Reg. (CE) n. 1804/99 sulle produzioni animali biologiche;

Visto il decreto ministeriale del 27 novembre 2009 n. 18354, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 31 dell'8 febbraio 2010, recante disposizioni per l'attuazione dei regolamenti (CE) n. 834/2007, n. 889/2008,

n. 1235/2008 e successive modifiche riguardanti la produzione biologica e l'etichettatura dei prodotti biologici, ed in particolare l'art. 10 che stabilisce le modalità attuative dell'invio delle informazioni di cui all'art. 27 del Reg. (CE) n. 834/2007, nonché l'art. 12 paragrafo 2 relativo all'informatizzazione della nuova modulistica;

Visto il decreto ministeriale del 1° febbraio 2012 n. 2049 contenente disposizioni per l'attuazione del regolamento di esecuzione n. 426/11 e la gestione informatizzata della notifica di attività con metodo biologico ai sensi dell'art. 28 del Reg. (CE) n. 834 del Consiglio del 28 giugno 2007 e successive modifiche, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, che abroga il Reg. (CEE) n. 2092/91";

Visto il decreto ministeriale 9 agosto 2012 n. 18321, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 227 del 28 settembre 2012, contenente disposizioni per la gestione informatizzata dei programmi annuali di produzione vegetale, zootecnica, d'acquacoltura, delle preparazioni e delle importazioni con metodo biologico e per la gestione informatizzata del documento giustificativo e del certificato di conformità ed in particolare l'art. 8, paragrafo 6, che prevede che il termine di entrata in vigore del medesimo decreto possa essere modificato sentite le regioni e le province autonome;

Visto il decreto dipartimentale 27 dicembre 2012 n. 6561, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 303 del 31 dicembre 2012, contenente disposizioni transitorie al decreto ministeriale del 1° febbraio 2012 n. 2049 ed in particolare l'art. 2, paragrafo 2, che differisce la data di entrata in vigore del decreto ministeriale 9 agosto 2012 in materia di programmi annuali di produzione;

Considerato che tra il Sistema Informativo Biologico (SIB), istituito con decreto ministeriale 1° febbraio 2012, e i sistemi informativi autonomi regionali la cooperazione applicativa non è divenuta ancora pienamente operativa;

Ritenuto altresì opportuno stabilire la data di entrata in vigore del decreto ministeriale 9 agosto 2012 citato e consentire fino al 30 settembre 2014 l'invio anche in formato cartaceo dei Programma di produzione vegetale e zootecnico, allo scopo di agevolare gli operatori biologici nella presentazione degli stessi programmi e permettere il completamento dei servizi di cooperazione applicativa;

Sentite le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;

Decreta:

Articolo unico

1) Ai sensi dell'art. 2, paragrafo 2, del decreto ministeriale 27 dicembre 2012 n. 6561 il termine di entrata in vigore del decreto ministeriale 9 agosto 2012 n. 18321, in materia di gestione informatizzata dei programmi annuali di produzione con metodo biologico, è fissato al 1° marzo 2014.

2) Dal 1° marzo 2014 al 30 settembre 2014 gli operatori che, ai sensi dell'art. 5, paragrafo 3, del decreto ministeriale 9 agosto 2012, hanno costituito il fascicolo aziendale nelle regioni e province autonome che si avvalgono del SIB (Allegato *I)*, presentano i Programmi Annuali di Produzione Vegetale (PAPV) e Zootecnica (PAPZ) al SIB oppure in modalità cartacea secondo quanto previsto dal decreto legislativo del 17 marzo 1995 n. 220 e dal decreto ministeriale 4 agosto 2000.

3) Gli operatori che, ai sensi dell'art. 5, paragrafo 3, del decreto ministeriale 9 agosto 2012, hanno costituito il fascicolo aziendale nelle regioni e province autonome che si avvalgono del SIB (Allegato *I)*, presentano, relativamente all'anno 2015, i Programmi Annuali delle Preparazioni (PAP), delle Importazioni (PAI) e delle Produzioni d'Acquacoltura (PAPA), sia in caso di prima notifica che di notifica di variazione, al SIB entro il 31 gennaio 2015.

4) Gli operatori che hanno inserito la notifica informatizzata nei sistemi informativi autonomi regionali (Toscana, Lombardia, Marche, Veneto, Piemonte, Puglia, Emilia Romagna ed Umbria) applicano le disposizioni adottate dalle amministrazioni regionali medesime al fine della presentazione dei programmi annuali di produzione.

5) La presentazione del programma annuale di produzione completo di tutte le unità produttive ad un sistema informativo autonomo regionale (Toscana, Lombardia, Marche, Veneto, Piemonte, Puglia ed Umbria) adempie agli obblighi previsti dall'art. 2 del decreto ministeriale 18321 del 9 agosto 2012.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 febbraio 2014

Il capo dipartimento: ESPOSITO

ALLEGATO *I*

Abruzzo

Basilicata

Calabria

Campania

Friuli Venezia Giulia

Lazio

Liguria

Molise

Provincia Autonoma di Bolzano

Provincia Autonoma di Trento

Sardegna

Sicilia

Valle d'Aosta

14A00777

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 31 gennaio 2014.

Attuazione dell'articolo 42 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sulla disciplina dei controlli e delle sanzioni in materia di incentivi nel settore elettrico di competenza del Gestore dei Servizi Energetici GSE S.p.a.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto legislativo del 3 marzo 2011, n. 28, di attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE;

Visto in particolare l'art. 42 del citato decreto legislativo n. 28 del 2011, che prevede al comma 6 l'emanazione di un decreto del Ministro dello sviluppo economico per la definizione di una disciplina organica dei controlli in materia di incentivi di competenza del Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A. (nel seguito: *GSE)* avente ad oggetto:

a) le modalità con le quali i gestori di rete forniscono supporto operativo al GSE per la verifica degli impianti di produzione di energia elettrica e per la certificazione delle misure elettriche necessarie al rilascio degli incentivi;

b) le procedure per lo svolgimento dei controlli sugli impianti di competenza del GSE;

c) le violazioni rilevanti ai fini dell'erogazione degli incentivi in relazione a ciascuna fonte, tipologia di impianto e potenza nominale;

d) le modalità con cui sono messe a disposizione delle autorità pubbliche competenti all'erogazione di incentivi per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili le informazioni relative ai soggetti esclusi ai sensi dell'art. 23, comma 3;

e) le modalità con cui il GSE trasmette all'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico (nel seguito: Autorità) gli esiti delle istruttorie ai fini dell'applicazione delle sanzioni di competenza della medesima Autorità di cui all'art. 2, comma 20, lettera *c)* della legge 14 novembre 1995, n. 481;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

Visto il documento inviato dal GSE in data 29 settembre 2011 recante gli elementi per la definizione di una disciplina organica dei controlli;

Considerata la necessità di integrare l'istruttoria attraverso il confronto con gli altri soggetti pubblici interessati, quali l'Autorità, i gestori del servizio di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica e lo stesso GSE per quanto riguarda in particolare l'individuazione dell'attività di supporto dei gestori di rete e delle violazioni rilevanti, il coordinamento con gli atti dell'Autorità e la procedimentalizzazione dell'attività di controllo;

Ritenuto opportuno emanare specifici provvedimenti per ciascuna macro-tipologia di impianti e dedicare il presente decreto alla definizione di un sistema organico di controllo in materia di incentivi per la produzione di energia elettrica;

Ritenuto opportuno acquisire ulteriori elementi istruttori per la definizione di un'analoga disciplina in materia di incentivi per la produzione di energia termica, atteso che la breve esperienza finora maturata non consente di individuare compiutamente le specifiche modalità di controllo nonché le violazioni rilevanti;

Decreta:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Il presente decreto, in conformità ai principi di efficienza, efficacia, proporzionalità e ragionevolezza, disciplina le attività inerenti i controlli sulla documentazione e sugli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, per i quali è presentata istanza di accesso o richiesta di incentivo, ovvero che percepiscono incentivi la cui erogazione è di competenza del GSE.

2. I controlli di cui al comma 1 sono effettuati e disposti dal GSE e sono volti alla verifica della sussistenza o della permanenza dei requisiti soggettivi e oggettivi e dei presupposti per il riconoscimento o il mantenimento degli incentivi.

3. I controlli documentali senza sopralluogo sono svolti dal GSE nel rispetto della legge 7 agosto 1990, n. 241. Resta ferma la verifica da parte del GSE dei dati forniti dai soggetti che presentano istanze di incentivo, ivi compreso il controllo sulle istanze rese in forma di dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà ai sensi dell'art. 41 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Art. 2.

Esclusioni

1. I controlli oggetto del presente decreto non comprendono né sostituiscono i controlli che, in base alle discipline di riferimento, sono attribuiti a specifici soggetti pubblici o concessionari di attività di servizio pubblico, i quali continuano ad esserne conseguentemente e pienamente responsabili; in particolare, non costituisce oggetto dei presenti controlli il rilevamento dei livelli di emissioni di qualsiasi natura prodotte dall'impianto o accertamenti di eventuali manomissioni del sistema di monitoraggio delle emissioni.

2. Ai fini della verifica del diritto all'incentivo e della relativa determinazione, il GSE valuta, nell'esercizio delle funzioni di controllo, l'eventuale necessità di effettuare operazioni di campionamento e caratterizzazione chimico-fisica dei combustibili utilizzati negli impianti alimentati da biogas, bioliquidi e biomasse, ivi inclusi i rifiuti.
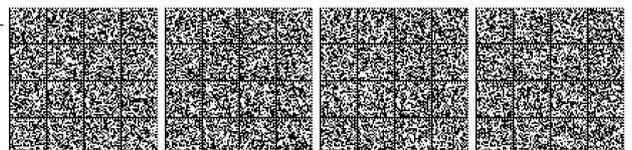
Art. 3.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto valgono le seguenti definizioni:

a) «Autorità»: Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico istituita con legge 14 novembre 1995, n. 481;

b) «Controllo su impianto»: attività di accertamento e riscontro, anche mediante sopralluogo, volta alla verifica della sussistenza ovvero della permanenza dei presupposti per l'erogazione degli incentivi, con particolare riguardo alla fonte utilizzata, all'entrata in esercizio, alla conformità ed al corretto funzionamento di componenti, apparecchiature, opere connesse e altre infrastrutture degli impianti e alla veridicità delle informazioni contenute in atti, documenti, attestazioni, comunicazioni e dichiarazioni forniti dal titolare dell'impianto;

c) «Gestore di rete»: soggetto concessionario del servizio di distribuzione o di trasmissione di energia elettrica;

d) «GSE»: è il Gestore dei servizi energetici - GSE S.p.a.;

e) «Incentivo»: strumento, regime, meccanismo di sostegno o beneficio, di competenza del GSE, volto a sostenere e promuovere la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, ivi inclusi lo scambio sul posto e il ritiro dedicato;

f) «Prescrizioni»: misure di regolarizzazione stabilite dal GSE all'esito del controllo, cui il titolare dell'impianto si conforma;

g) «Soggetto preposto al controllo»: soggetto incaricato dal GSE ovvero dagli enti da questo controllati, a svolgere l'attività di controllo sugli impianti e a trasmettere le relative risultanze al GSE per l'adozione del provvedimento finale;

h) «Sopralluogo»: attività di controllo, con indagine anche di tipo documentale, svolta presso l'impianto di produzione e sulle relative infrastrutture;

i) « Titolare dell'impianto»: persona fisica o giuridica beneficiaria degli incentivi;

j) «Violazioni rilevanti: violazioni sulla scorta delle quali è disposto il rigetto dell'istanza ovvero la decadenza dagli incentivi nonché il recupero delle somme già erogate»;

Art. 4.

Soggetti preposti ai controlli

1. I controlli sono svolti dal GSE, anche avvalendosi del supporto tecnico di soggetti terzi dotati di idonee competenze specialistiche, ovvero affidati alle società da esso controllate. In tale ambito, i gestori di rete forniscono il supporto operativo di cui all'art. 5.

2. I soggetti preposti dal GSE al controllo sono dotati di adeguata qualificazione tecnica ed esperienza e agiscono nell'interesse pubblico, con indipendenza e autonomia di giudizio. Nell'esercizio delle attività di controllo, essi rivestono la qualifica di pubblico ufficiale e sono tenuti alla riservatezza su ogni informazione acquisita.

3. Ciascun soggetto preposto al controllo non deve avere legami professionali, economici, di parentela o di affinità con il titolare dell'impianto. Ove il soggetto preposto versi in una delle situazioni precedentemente indicate è tenuto a dichiararlo all'atto dell'affidamento dell'incarico e ad astenersi dall'incarico stesso.

Art. 5.

Supporto dei gestori di rete

1. I gestori di rete forniscono supporto operativo al GSE attraverso lo svolgimento delle seguenti attività:

a) con riferimento agli impianti incentivati con potenza nominale maggiore di 20 kW, assumono la responsabilità del servizio di misura dell'energia elettrica prodotta e immessa in rete, ivi incluso il servizio di raccolta, validazione e registrazione, nonché, qualora necessario, di trasmissione delle misure al GSE;

b) ai fini dello svolgimento dell'attività di cui alla lettera *a)*, verificano la tele-leggibilità dei contatori installati presso gli impianti incentivati con potenza nominale maggiore di 20 kW;

c) in esito alle verifiche di cui alla lettera *b)*, individuano i casi in cui è necessario provvedere alla sostituzione dei contatori tradizionali con contatori tele-leggibili.

2. Restano ferme le attività di competenza dei gestori di rete, propedeutiche alla connessione dell'impianto alla rete, con specifico riferimento a quanto previsto dal punto 10.10-*bis* dell'allegato A alla deliberazione dell'Autorità ARG/elt 99/08 e successive modificazioni nonché, nella fase di esercizio dell'impianto, la verifica, anche mediante sopralluogo, del rispetto dei requisiti di funzionamento degli impianti in conformità a quanto previsto dal regolamento di esercizio, ivi inclusa la verifica delle protezioni di interfaccia con la rete. Il GSE può richiedere ai gestori di rete, a seguito di sopralluoghi o di controlli documentali, ulteriori controlli sulla protezione di interfaccia. Le difformità eventualmente riscontrate dai gestori di rete in occasione dei sopralluoghi o dei controlli documentali su impianti incentivati sono tempestivamente comunicate al GSE.

3. L'Autorità definisce le modalità operative con le quali i gestori di rete forniscono il supporto di cui al comma 1, nonché la copertura degli eventuali oneri economici non coperti dalle ordinarie tariffe di remunerazione del servizio. Per gli impianti con potenza maggiore di 10 MVA e per gli impianti, di qualsiasi taglia, connessi alla rete di trasmissione nazionale, l'Autorità stabilisce, inoltre, le modalità con le quali è data al produttore piena disponibilità dei dati necessari al controllo degli sbilanciamenti in tempo reale.

Art. 6.

Programmazione dell'attività di controllo

1. L'attività di controllo è svolta sulla base di una programmazione annuale e triennale a cura del GSE.

2. La programmazione dei controlli documentali senza sopralluogo è effettuata su base annuale e triennale. Il GSE assicura lo svolgimento annuale di controlli su non meno del 50% delle nuove istanze di incentivo e lo svol-

gimento triennale di controlli su non meno del 15% delle istanze relative a impianti già incentivati e non oggetto di precedenti controlli.

3. La programmazione dei controlli con sopralluogo è effettuata su base triennale. Il GSE garantisce lo svolgimento di controlli triennali su non meno del 10% della potenza di tutti gli impianti incentivati di cui almeno la metà senza preavviso, tenendo conto dei fattori di rischio, quali la rilevanza economica degli incentivi, la data di entrata in esercizio e la potenza degli impianti in relazione all'incentivo riconosciuto.

4. Il controllo è sempre svolto nei casi in cui il GSE sia reso edotto, ai sensi dell'art. 42, comma 3 del decreto legislativo n. 28 del 2011, di irregolarità rilevanti ai fini dell'erogazione degli incentivi, rilevate dagli altri soggetti pubblici.

5. Il GSE può sottoscrivere protocolli di intesa con i soggetti pubblici per eventuali controlli incrociati, ferme restando le rispettive competenze. I protocolli possono essere stipulati con le Agenzie regionali per la protezione ambientale, in particolare, per lo svolgimento di sopralluoghi congiunti negli impianti alimentati a biogas, bioliquidi e biomasse, ivi inclusi i rifiuti.

6. Le tipologie di violazione individuate e i conseguenti provvedimenti sono pubblicati semestralmente dal GSE sul sito web.

7. Il GSE comunica semestralmente alla Direzione generale per il mercato elettrico, le rinnovabili e l'efficienza energetica, il nucleare del Ministero dello sviluppo economico, la programmazione dell'attività di controllo, gli esiti di tale attività e, sulla base dell'esperienza maturata, formula eventuali proposte per sviluppare tipologie e modalità di controllo sugli impianti improntate alla massima efficienza.

Art. 7.

Norme generali sui controlli mediante sopralluogo

1. L'attività di controllo mediante sopralluogo si svolge nel rispetto della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, in un contesto di trasparenza ed equità nei confronti degli operatori interessati e in contraddittorio con il titolare dell'impianto o suo delegato.

2. Fatti salvi i casi di controlli senza preavviso, l'avvio del procedimento di controllo mediante sopralluogo è comunicato ai sensi dell'art. 7 della legge n. 241 del 1990, con lettera raccomandata A/R ovvero mediante Posta Elettronica Certificata (PEC).

3. La comunicazione di cui al comma 2, che deve pervenire al titolare dell'impianto nei sette giorni antecedenti alla data in cui deve svolgersi il controllo, indica il luogo, la data, l'ora, il nominativo dell'incaricato del controllo e reca l'invito al titolare dell'impianto a presenziare e collaborare alle relative attività, anche tramite suo delegato. La comunicazione indica, altresì, la documentazione da rendere disponibile per l'espletamento delle attività di controllo.

4. Il produttore adotta tutte le precauzioni affinché l'attività di sopralluogo si svolga nel rispetto della normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

5. A garanzia della partecipazione degli interessati al procedimento, nel caso di controlli senza preavviso, le indicazioni di cui all'art. 8 della legge n. 241 del 1990 sono comunicate senza indugio dopo lo svolgimento delle operazioni di controllo.

Art. 8.

Modalità operative per i controlli mediante sopralluogo

1. Nell'ambito dello svolgimento delle operazioni di sopralluogo, il preposto al controllo, munito di documentazione idonea a consentirne il riconoscimento, potrà richiedere ed acquisire atti, documenti, schemi tecnici di impianto, registri ed ogni altra informazione ritenuta utile nonché effettuare rilievi fotografici strettamente connessi alle esigenze di controllo.

2. Nel corso del sopralluogo, il preposto al controllo redige un processo verbale contenente l'indicazione delle operazioni effettuate, della documentazione esaminata, delle informazioni acquisite e delle eventuali dichiarazioni rese dal titolare dell'impianto o dal suo delegato.

3. Il verbale, sottoscritto dall'incaricato del controllo e dal titolare dell'impianto o dal suo delegato, è immediatamente trasmesso al GSE. Copia del verbale è rilasciata al titolare dell'impianto o al suo delegato. Nel caso in cui il titolare dell'impianto o il suo delegato si rifiutino di sottoscrivere il verbale, l'incaricato del controllo ne dà atto nel verbale, procedendo alla trasmissione dello stesso verbale al GSE.

4. Ai sensi dell'art. 10 della legge n. 241 del 1990, il titolare dell'impianto ha il diritto di presentare memorie scritte e documenti, che il GSE ha l'obbligo di valutare ove siano pertinenti ai fini dell'attività di controllo. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni il GSE dà ragione nella motivazione dell'atto finale.

Art. 9.

Oggetto del controllo mediante sopralluogo

1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 2 e 5, il controllo mediante sopralluogo presso l'impianto ha ad oggetto:

a) le caratteristiche tecniche delle opere, dei macchinari e delle apparecchiature installate;

b) la configurazione impiantistica e il processo di produzione di energia elettrica;

c) nelle more della definizione delle modalità e delle tempistiche ai sensi dell'art. 5, comma 3, la strumentazione di misura dell'energia elettrica e degli altri vettori energetici pertinenti, in ingresso e in uscita dall'impianto per verificare l'assenza di manomissioni e la sua integrità, nonché il relativo programma di taratura;

d) le misure e contabilizzazioni dell'energia necessarie per definire correttamente l'energia incentivabile.

2. Nell'ambito del controllo con sopralluogo il preposto al controllo può richiedere al titolare di esaminare la documentazione tenuta presso l'impianto.
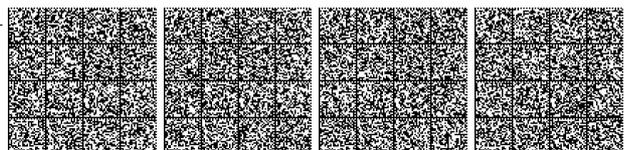
3. Il GSE pubblica sul sito l'elenco dei documenti che devono essere tenuti presso il sito di impianto. L'elenco, differenziato per potenza, tipologia di impianto e meccanismo di incentivazione, è predisposto secondo criteri di semplificazione e proporzionalità e non può avere ad oggetto documenti ulteriori rispetto a quelli cui fa riferimento l'istanza di incentivazione, ferma restando la documentazione sui combustibili in ingresso all'impianto.

Art. 10.

Conclusione del procedimento di controllo mediante sopralluogo

1. Ai sensi dell'art. 2 della legge n. 241 del 1990, il GSE stabilisce, in base a criteri di proporzionalità e di efficienza, il termine di conclusione del procedimento di controllo mediante sopralluogo. Nei casi di maggiore complessità può essere previsto un termine fino a 180 giorni.

2. Il procedimento di controllo mediante sopralluogo si conclude con l'adozione di un atto espresso e motivato sulla base delle risultanze raccolte nel corso del controllo, delle ragioni giuridiche su cui si fonda e delle eventuali osservazioni presentate dall'interessato.

3. L'atto finale individua la violazione e le conseguenti determinazioni disposte ai sensi dell'art. 11. In caso contrario, il GSE dichiara la conformità dell'impianto ai fini dell'erogazione degli incentivi e, ove ritenuto opportuno, impartisce eventuali prescrizioni.

4. Il GSE comunica tempestivamente l'atto finale al titolare dell'impianto con le modalità indicate all'art. 7, comma 2.

Art. 11.

Violazioni rilevanti

1. Il GSE dispone il rigetto dell'istanza ovvero la decadenza dagli incentivi con l'integrale recupero delle somme già erogate, qualora, in esito all'attività di controllo o di verifica documentale, vengano accertate le violazioni rilevanti di cui all'allegato 1, parte integrante del presente decreto. Al di fuori delle ipotesi espressamente previste dall'allegato 1, qualora il GSE rilevi violazioni, elusioni o inadempimenti cui consegua l'indebito accesso agli incentivi, dispone comunque il rigetto dell'istanza ovvero la decadenza dagli incentivi nonché l'integrale recupero delle somme eventualmente già erogate.

2. Fatti salvi i casi in cui la violazione abbia comportato l'elusione dei meccanismi di asta e registri, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia, proporzionalità e ragionevolezza, le violazioni di cui all'allegato 1, che riguardano impianti con potenza nominale fino a 20 kW e che comportano variazioni inferiori al 10% dell'importo degli incentivi annualmente percepiti dal titolare, non comportano la decadenza dagli incentivi, fermo restando il recupero delle somme indebitamente percepite.

3. Al di fuori delle fattispecie di cui al comma 1, il GSE, qualora riscontri violazioni o inadempimenti che rilevano ai fini dell'esatta quantificazione degli incentivi ovvero dei premi, dispone le prescrizioni più opportune ovvero ridetermina l'incentivo in base alle caratteristiche rilevate a seguito del controllo e alla normativa applicabile, recuperando le sole somme indebitamente erogate.

Art. 12.

Trasmissione di informazioni all'Autorità

1. Il GSE, dopo aver adottato il provvedimento conclusivo dell'attività di controllo, comunica all'Autorità le violazioni accertate qualora queste rilevino ai fini dell'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 2, comma 20, lettera *c)*, della legge n. 481/1995, secondo modalità definite dalla medesima Autorità.

Art. 13.

Informazioni alle Autorità Pubbliche

1. Il GSE mette a disposizione delle Autorità pubbliche competenti all'erogazione di incentivi diversi da quelli di cui al presente decreto, le informazioni relative ai soggetti esclusi ai sensi dell'art. 23, comma 3, decreto legislativo n. 28/2011.

2. A tal fine il GSE predispone una banca dati informatizzata, a cui potranno accedere, previa richiesta delle opportune credenziali di accesso sicuro, i soggetti e gli operatori appartenenti alle Autorità pubbliche competenti all'erogazione degli incentivi di cui al comma 1.

Art. 14.

Entrata in vigore

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 gennaio 2014

Il Ministro: ZANONATO

ALLEGATO *1*

Elenco delle violazioni rilevanti:

a) presentazione al GSE di dati non veritieri o di documenti falsi, mendaci o contraffatti, in relazione alla richiesta di incentivi, ovvero mancata presentazione di documenti indispensabili ai fini della verifica della ammissibilità agli incentivi;

b) violazione del termine per la presentazione dell'istanza di incentivazione e, nel caso in cui sia determinante ai fini dell'accesso degli incentivi, la violazione del termine per l'entrata in esercizio;

c) inosservanza delle prescrizioni contenute nel provvedimento del GSE relativo all'esito dell'attività di controllo;
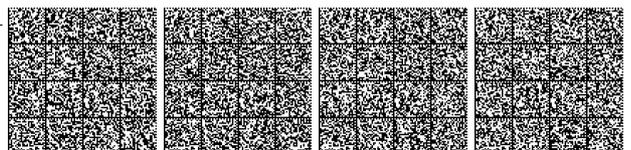
d) indisponibilità della documentazione da tenere presso l'impianto ai sensi dell'art. 9, comma 3, nel caso in cui se ne sia già accertata l'assenza nell'ambito di una precedente attività di controllo;

e) comportamento ostativo od omissivo tenuto dal titolare dell'impianto nei confronti del preposto al controllo o del gestore di rete, consistente anche nel diniego di accesso all'impianto stesso ovvero alla documentazione;

f) manomissione degli strumenti di misura dell'energia incentivata;

g) alterazione della configurazione impiantistica, non comunicata al GSE, finalizzata ad ottenere un incremento dell'energia incentivata;

h) interventi di rifacimento e potenziamento realizzati in difformità dalle norme di riferimento ovvero da quanto dichiarato in fase di qualifica o di richiesta dell'incentivo;

i) inefficacia del titolo autorizzativo per la costruzione ed esercizio dell'impianto;

j) insussistenza dei requisiti per la qualificazione dell'impianto,per l'accesso agli incentivi ovvero autorizzativi;

k) utilizzo di combustibili fossili di due punti percentuali oltre la soglia consentita, non previamente comunicato al GSE;

l) utilizzo di combustibili rinnovabili in difformità dal titolo autorizzativo o dalla documentazione presentata in sede di qualifica ovvero di istanza di incentivazione;

m) mancata trasmissione al GSE della certificazione di fine lavori dell'impianto nei termini previsti dalla normativa di incentivazione, nel caso in cui sia determinante ai fini dell'accesso o della determinazione agli incentivi;

n) utilizzo di componenti contraffatti ovvero rubati.

14A00755

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 24 gennaio 2014.

Rinegoziazione del medicinale per uso umano «Bivis» (olmesartan medoxomil e amlodipina), ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 71/2014).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Vista la legge n. 289/2002 (finanziaria 2003);

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro «Visti semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge n. 222/2007 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2007;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della Direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della Direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Vista la determina con la quale la società Menarini International Operations Luxembourg S.A. ha ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Bivis»;

Vista la domanda con la quale la ditta Menarini International Operations Luxembourg S.A. ha chiesto la rinegoziazione del prezzo del medicinale «Bivis»;

Visto il parere della commissione tecnico-scientifica nella seduta dell'8 ottobre 2013;

Visto il parere del comitato prezzi e rimborso nella seduta del 19 novembre 2013;

Vista la deliberazione n. 29 del 18 dicembre 2013 del Consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale BIVIS (olmesartan medoxomil e amlodipina) è rinegoziato alle condizioni di seguito indicate.

Confezione: «20 mg/5 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 038947026 (in base 10) 154L6L (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 16,29.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 26,88.

Confezione: «40 mg/5 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 038947139 (in base 10) 154LB3 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 16,29.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 26,88.

Confezione: «40 mg/10 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 038947242 (in base 10) 154LFB (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 17,84.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 29,44.

Validità del contratto: 24 mesi.

Eliminazione del tetto di spesa a partire da agosto 2012.

Applicazione di un meccanismo di price/volume su base annua che prevede una riduzione del prezzo di olmesartan, mono e in associazione, come di seguito indicato:

8,5% rispetto al prezzo attuale e all'eventuale raggiungimento, nell'anno solare, di 2 mln di confezioni a carico del Servizio sanitario nazionale di olmesartan + amlodipina della ditta Menarini International Operations Luxembourg S.A.;

12,5% rispetto al prezzo attuale e all'eventuale raggiungimento, nell'anno solare, di 2,5 mln di confezioni a carico del Servizio sanitario nazionale di olmesartan + amlodipina della ditta Menarini International Operations Luxembourg S.A.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Bivis» (olmesartan medoxomil e amlodipina) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 24 gennaio 2014

Il direttore generale: PANI

14A00860

DETERMINA 24 gennaio 2014.

Rinegoziazione del medicinale per uso umano «Giant» (olmesartan medoxomil e amlodipina), ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 72/2014).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Vista la legge n. 289/2002 (finanziaria 2003);

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro «Visti semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge n. 222/2007 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2007;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della Direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Vista la determina con la quale la società Menarini International Operations Luxembourg S.A. ha ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Bivis»;

Vista la domanda con la quale la ditta Menarini International Operations Luxembourg S.A. ha chiesto la rinegoziazione del prezzo del medicinale «Giant»;

Visto il parere della commissione tecnico-scientifica nella seduta dell'8 ottobre 2013;

Visto il parere del comitato prezzi e rimborso nella seduta del 19 novembre 2013;

Vista la deliberazione n. 29 del 18 dicembre 2013 del Consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale GIANT (olmesartan medoxomil e amlodipina) è rinegoziato alle condizioni di seguito indicate.

Confezione: «20 mg/5 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 038946012 (in base 10) 154K6W (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 16,29.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 26,88.

Confezione: «40 mg/5 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 038946075 (in base 10) 154K8V (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 16,29.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 26,88.

Confezione: «40 mg/10 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 038946137 (in base 10) 154KBT (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 17,84.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 29,44.

Validità del contratto: 24 mesi.

Eliminazione del tetto di spesa a partire da agosto 2012.

Applicazione di un meccanismo di price/volume su base annua che prevede una riduzione del prezzo di olmesartan, mono e in associazione, come di seguito indicato:

8,5% rispetto al prezzo attuale e all'eventuale raggiungimento, nell'anno solare, di 2 mln di confezioni a carico del Servizio sanitario nazionale di olmesartan + amlodipina della ditta Menarini International Operations Luxembourg S.A;

12,5% rispetto al prezzo attuale e all'eventuale raggiungimento, nell'anno solare, di 2,5 mln di confezioni a carico del Servizio sanitario nazionale di olmesartan + amlodipina della ditta Menarini International Operations Luxembourg S.A.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Giant» (olmesartan medoxomil e amlodipina) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 24 gennaio 2014

Il direttore generale: PANI

14A00861

DETERMINA 24 gennaio 2014.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Triatec» (ramipril), ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 75/2014).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro «Visti semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto il decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito nella legge 24 giugno 2009, n. 77, con il quale all'art. 13 comma 1, lettera *b)* viene rideterminata la quota di spettanza per le aziende farmaceutiche, prevista all'art. 1, comma 40 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nel 58,65 per cento del prezzo al pubblico al netto dell'imposta sul valore aggiunto;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie Generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie Generale - n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visto il decreto con il quale la società Medifarm S.r.l. è stata autorizzata all'immissione in commercio del medicinale Triatec (ramipril);

Vista la domanda con la quale la ditta Medifarm S.r.l. ha chiesto la riclassificazione della confezione con numero A.I.C. 042732038;

Visto il parere della commissione consultiva tecnico scientifica del 6 novembre 2013;

Vista la deliberazione n. 29 del 18 dicembre 2013 del Consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale Triatec (ramipril) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue.

Confezione:

«10 mg compresse» 28 compresse divisibili - A.I.C. n. 042732038 (in base 10) 18S2J6 (in base 32);

classe di rimborsabilità: A;

prezzo ex factory (IVA esclusa) - € 5,40;

prezzo al pubblico (IVA inclusa) - € 8,91

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale Triatec (ramipril) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 24 gennaio 2014

Il direttore generale: PANI

14A00862

DETERMINA 24 gennaio 2014.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Zocor» (simvastatina), ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 77/2014).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003,n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro «Visti Semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni ;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto il decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito nella legge 24 giugno 2009, n. 77, con il quale all'art. 13 comma 1, lettera *b)* viene rideterminata la quota di spettanza per le aziende farmaceutiche, prevista all'art. 1 comma 40 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nel 58,65 per cento del prezzo al pubblico al netto dell'imposta sul valore aggiunto;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie Generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie Generale - n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visto il decreto con il quale la società BB Farma S.r.l. è stata autorizzata all'immissione in commercio del medicinale Zocor (simvastatina);

Vista la domanda con la quale la ditta BB Farma S.r.l. ha chiesto la riclassificazione delle confezioni con numeri A.I.C. 038478020 e 038478032;

Visto il parere della commissione consultiva tecnico scientifica del 6 novembre 2013;

Vista la deliberazione n. 29 del 18 dicembre 2013 del Consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale Zocor (simvastatina) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue.

Confezioni:

«40 mg compresse rivestite con film» 28 compresse - A.I.C. n. 038478020 (in base 10) 14Q864 (in base 32);

classe di rimborsabilità: A (nota 13);

prezzo ex factory (IVA esclusa) - € 7,47;

prezzo al pubblico (IVA inclusa) - € 12,33;

«20 mg compresse rivestite con film» 28 compresse - A.I.C. n. 038478032 (in base 10) 14Q86J (in base 32);

classe di rimborsabilità: A (nota 13);

prezzo ex factory (IVA esclusa) - € 5,13;

prezzo al pubblico (IVA inclusa) - € 8,46.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale Zocor (simvastatina) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 24 gennaio 2014

Il direttore generale: PANI

14A00863
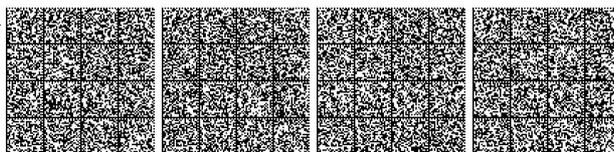
ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI

PROVVEDIMENTO 4 febbraio 2014.

Modifiche al regolamento ISVAP n. 31 del 1º giugno 2009 e successive modificazioni ed integrazioni, recante la disciplina della banca dati sinistri di cui all'articolo 135 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - codice delle assicurazioni private. (Provvedimento n. 15).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 concernente disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, istitutivo dell'IVASS ed, in particolare, l'articolo 13, comma 20, il quale prevede che rientra nella competenza esclusiva del Direttorio integrato, tra l'altro, l'adozione di provvedimenti a carattere normativo;

Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il Codice delle assicurazioni private ed, in particolare, gli articoli 135 e 316, il primo dei quali istituisce presso l'ISVAP (ora IVASS) la banca dati dei sinistri r.c.auto e attribuisce all'Istituto medesimo la facoltà di stabilire con regolamento le modalità con le quali le imprese comunicano i dati riguardanti i sinistri dei propri assicurati ed il secondo prevede l'irrogazione di sanzioni pecuniarie in caso di omissione ovvero erroneità o incompletezza delle comunicazioni periodiche alla banca dati sinistri;

Visto il regolamento ISVAP n. 31 del 1° giugno 2009 e successive modificazioni ed integrazioni, recante la disciplina della banca dati sinistri di cui all'articolo 135 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private;

Ritenuta la necessità di integrare, ai soli fini sanzionatori, l'articolo 7 del regolamento ISVAP n. 31 del 1° giugno 2009, per stabilire un criterio unitario di individuazione delle comunicazione periodiche che prescinda dalla frequenza dei flussi dei dati riguardanti i sinistri r.c.auto trasmessi dalle imprese;

ADOTTA
il seguente provvedimento:

Art. 1.

Integrazione all'articolo 7 del regolamento ISVAP n. 31 del 1° giugno 2009

1. All'articolo 7 del regolamento ISVAP n. 31 del 1° giugno 2009, sono aggiunti i seguenti commi:

"6. Ai soli fini sanzionatori si considera quale comunicazione periodica di cui all'articolo 316 del decreto, indipendentemente dalla frequenza dei flussi dei dati riguardanti i sinistri, l'insieme delle trasmissioni effettuate dall'impresa in ciascuna settimana di calendario rientrante nel periodo di osservazione assunto in sede di accertamento delle eventuali violazioni.

7. Ai medesimi fini di cui al comma 6, per i procedimenti sanzionatori avviati fino al 31 dicembre 2012 si considera quale comunicazione periodica quella relativa all'insieme delle trasmissioni effettuate dall'impresa in un arco temporale di 20 giorni o frazione di esso.".

Art. 2.

Ambito di applicazione ed entrata in vigore

1. Le disposizioni del presente provvedimento si applicano ai procedimenti sanzionatori avviati a partire dal giorno della sua entrata in vigore ed a quelli pendenti alla stessa data.

2. Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 3.

Pubblicazione

1. Il presente provvedimento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Bollettino e sul sito internet dell'IVASS.

Roma, 4 febbraio 2014

p. *Il Direttorio integrato*
Il Governatore della Banca d'Italia
VISCO

14A00905

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Esclusione, con prescrizioni, dalla procedura di VIA del progetto delle varianti al progetto del «parco eolico offshore Golfo di Gela» e relative opere connesse, da realizzarsi nel Golfo di Gela.

Con provvedimento direttoriale n. DVA-2014-0001667 del 23 gennaio 2014 è stato escluso con prescrizioni dalla procedura di valutazione di impatto ambientale il progetto delle varianti al progetto del «parco eolico offshore Golfo di Gela» e relative opere connesse già oggetto del decreto di compatibilità ambientale n. DVA-DEC-2012-504 del 27 settembre 2012. Il progetto di variante, localizzato nel comune di Butera (CL) ed una porzione di mare localizzata nel Golfo di Gela, è stato presentato dalla società Mediterranean Wind Offshore S.r.l., con sede in via del Molo n. 3, 19126 La Spezia (SP);

Il testo integrale della citata determinazione direttoriale è disponibile sul sito del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare:

«http://www.va.minambiente.it/provvedimenti/provvedimentivasvia/elencoverificaassoggettabilitavia.aspx»; detta determinazione direttoriale può essere impugnata dinanzi al TAR entro 60 giorni, o, con ricorso al Capo dello Stato, entro 120 giorni a decorrere dalla data della pubblicazione del presente estratto nella *Gazzetta Ufficiale*.

14A00886

MINISTERO DELL'INTERNO

Approvazione del nuovo statuto della «Unione Induista Italiana, Sanatana Dharma Samgha», in Roma.

Con decreto del Ministro dell'interno in data 24 gennaio 2014, viene approvato il nuovo statuto della Unione Induista Italiana, Sanatana Dharma Samgha, con sede in Roma, ente religioso induista civilmente riconosciuto.

14A00887

Riconoscimento della personalità giuridica alla «Associazione per la meditazione di consapevolezza (Vipassana) - A.ME.CO.», in Roma.

Con decreto del Ministro dell'interno in data 24 gennaio 2014, viene riconosciuta la personalità giuridica alla «Associazione per la meditazione di consapevolezza (Vipassana) - A.ME.CO.», con sede in Roma, che assume la qualifica di ente religioso buddhista civilmente riconosciuto.

14A00888

Soppressione della Confraternita di San Gregorio e Antonio Abate, in Itri

Con decreto del Ministro dell'interno in data 24 gennaio 2014, viene soppressa la Confraternita di San Gregorio e Antonio Abate, con sede in Itri (Latina).

Il provvedimento di soppressione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto alla Parrocchia di S. Maria Maggiore, con sede in Itri (Latina).

14A00901

Soppressione della Confraternita del SS.mo Rosario, in Itri

Con decreto del Ministro dell'interno in data 24 gennaio 2014, viene soppressa la Confraternita del SS.mo Rosario, con sede in Itri (Latina).

Il provvedimento di soppressione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto all'Arcidiocesi di Gaeta, con sede in Gaeta (Latina).

14A00902

Soppressione della Confraternita di San Giovanni Battista, in Itri

Con decreto del Ministro dell'interno in data 24 gennaio 2014, viene soppressa la Confraternita di San Giovanni Battista, con sede in Itri (Latina).

Il provvedimento di soppressione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto all'Arcidiocesi di Gaeta, con sede in Gaeta (Latina).

14A00903

Soppressione della Confraternita di Santa Maria, in Gaeta

Con decreto del Ministro dell'interno in data 24 gennaio 2014, viene soppressa la Confraternita di Santa Maria, con sede in Gaeta (Latina).

Il provvedimento di soppressione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto all'Arcidiocesi di Gaeta, con sede in Gaeta (Latina).

14A00904
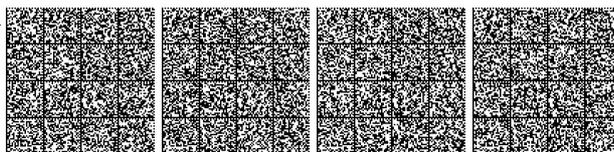
RETTIFICHE

Avvertenza.— L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto 5 dicembre 2013 del Ministero della difesa, recante: «Aggiornamento annuale delle paghe nette giornaliere spettanti, a decorrere dal 1° luglio 2013, agli allievi delle scuole militari.». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* – serie generale – n. 33 del 10 febbraio 2014).

Nel decreto citato in epigrafe, pubblicato nella sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, alla pag. 2, seconda colonna, all'articolo 2, comma 1, lettera *a)*, dove è scritto: «*a)* quanto a euro 4.095,*48* per l'anno 2013 e euro *8.234,90* per l'anno 2014…», leggasi: «*a)* quanto a euro 4.095,*84* per l'anno 2013 e euro *8.124,90* per l'anno 2014…».

14A00979

LOREDANA COLECCHIA, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2014-GU1-035) Roma, 2014 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L’abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell’Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00
I.V.A. 4% a carico dell’Editore

Per l’estero i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell’abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potrannno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.

€ 1,00